
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al: 7-11-2016

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

Titolo I

FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalita' e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione **((economico-finanziaria))** per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

((b)) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

((1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere

ordinamentale, microsettoriale e localistico.))

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITA'

Capo I

Innovazione

Art. 2

Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'.
2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33)).**
3. **((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33)).** All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28)
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza.
- 15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20 (in G.U. 1a s.s 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio".

Art. 3 Start up

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
"6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma **((6-bis))** non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo."

Art. 4 Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e **((alla valorizzazione))** delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

((1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.))

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Capo II
Impresa

Art. 5 Sorveglianza dei prezzi

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

"198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso **((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni))** ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

"199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al **((comma 198))** si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio **((industria, artigianato e agricoltura))**, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo

consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. **((Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))**".

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".

Art. 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

- a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- c) altri interventi prioritari.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico **((, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,))** sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.

5. È abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))

Art. 6-ter

(Banca del Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

- a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
- b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
- c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
- d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **((25))**

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 165) che "E' istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e' composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza pubblica."

Art. 6-quater

((Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate))

((1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.))

Art. 6-quinquies

((Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale))

((1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.)

Art. 6-sexies

(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. (46) **((48))**

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 6-sexies, comma 2, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

Capo III

Energia

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))

Art. 8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

((1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni.

1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"))).

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. (28)

4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalita' delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare".

Art. 9

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato";

b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".

((2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.)

3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)).

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 10.

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico." **((28))**

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n.

339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

Capo IV

Casa e infrastrutture

Art. 11

(Piano Casa)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
- b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13;
- c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. (30)

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli

interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. **((Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))** (30)

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

- a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
- d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
- e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (30)

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola "anche", comma 4 ultimo periodo limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati", comma 9.

Art. 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

((1.)) All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:

"**((8-sexiesdecies. Per effetto))** delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. **((e i relativi))** atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";

b) i commi 8-septiesdecies **((...))** ed 8-undecies sono abrogati.

((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.

241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico."))

Art. 13

Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.(30)

2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. (30)

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con prioritita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresì consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. **((82))**

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. (30)

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (19) (53) (60) (69) (73) (74) (78)

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 2, 3 e 3-ter.

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' altresì rinfanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e

all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma 25-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi".

AGGIORNAMENTO (69)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' altresì rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo".

AGGIORNAMENTO (74)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 379) che "Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio".

AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso".

AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 31 luglio 2014 (in G.U. 29/9/2014, n. 226) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operativita' del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attivita' e passivita' al Fondo".

Art. 14
Expo Milano 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. (61)

((2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da

ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziati ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attivita' nonche' per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente relativa contabilita' speciale, ovvero del personale distaccato dai soci.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita' della predetta contabilita'.

2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita' necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.)

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 1-bis) che "Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

Art. 14-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Capo V

Istruzione e ricerca

Art. 15

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e **((fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti)) ((nell'eventuale adozione))** dei libri di testo **((o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,))** nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. **((I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.))**

2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli

istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

((2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziata a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
- c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

((72))

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado".

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
- Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicitá annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario **(,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)**, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore **(del presente decreto)**.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17

Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresì disposta la

successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del **((comma 3))** sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni **((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318))**.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18

Reclutamento del personale **((delle aziende e istituzioni))** pubbliche

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))**.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))**.

2-bis. **((Le aziende speciali e le istituzioni))** si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. **((Le aziende speciali e le istituzioni))** adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))**.

Art. 19.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art. 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis.

((65))

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
 - a) la contribuzione per maternita';
 - b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: "a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilita' della domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita', ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario".

Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".

Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" **((sono aggiunte le seguenti))**:
",anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro".

((1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo

per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."))

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" **((sono inserite le seguenti))**: "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" **((sono inserite le seguenti))**: " **((,))** fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale **((,))**".

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Art. 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale **((effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633))**; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica."

2. All'articolo 72 comma 4-bis **((del decreto legislativo 10**

settembre 2003, n. 276,)) le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, **((lettere))** a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni" .

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 e' aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".**((35))**

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ",compresi i dottorati di ricerca".

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi : "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 ;

b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 maggio 2010, n. 176

(in G.U. 1a s.s. 19/5/2010, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 2, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e".

Art. 23-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 113 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Capo VII

Semplificazioni

Art. 24

Taglia-leggi

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni

di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A. **((L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.))**

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi **((relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro))**, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. **((Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.))**

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese **((e sui cittadini))** nei settori misurati e a semplificare e

riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26
(Taglia-enti)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27) **((38))**

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,

le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma

724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziare, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27)

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla

L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1".

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 27

Taglia-carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni **((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))**.

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) .

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle

attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7 . Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **((21))**

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."

Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del **((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
(("1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico

sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1"))).

((2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.))

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"**((2.))** La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

((a)) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' **((le modalita' per individuare il))** responsabile del trattamento se designato;

((b)) la o le finalita' del trattamento;

((c)) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

((d)) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

((e)) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

((f)) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.".

5. Entro due mesi **((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))** il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

((5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".))

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. **((Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.))**

2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **((...))** entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))** sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identita'

1. **((All'articolo 3))**, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" **((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"))**.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Art. 32 Strumenti di pagamento

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "**((5.000 euro))**" sono sostituite dalle seguenti: "**((12.500 euro))**";

b) l'ultimo periodo del comma 10 e' **((soppresso))**.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Art. 33 Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale **((...))** entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre".

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute **((nel presente decreto))** regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica **((22 luglio 1998, n. 322))**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis e' abrogato;

((b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa")).

Art. 34 **((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))**

Art. 35 Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. **((Entro il 31 dicembre 2008))** il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di

installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del **((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico))** 22 gennaio 2008, n. 37 e' **((,abrogato))**.

((2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.))

Art. 36 Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno".

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma

dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. **((53))**

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e **((delle politiche sociali))**, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata **((ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131))**, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Art. 38

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

- d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
- e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
- f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127))**;
- g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
- h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
- 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
- 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

((7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.))

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto".

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

- a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
- c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
- l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente: "**(Art. 5. -(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)-)** 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, **((dalla legge))** 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 **((sono soppresse))** le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritture nel libro unico del lavoro".
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il **((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione))** e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".
6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324))**.

Art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", sono inserite le seguenti: "per almeno tre ore".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi".
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilita'".
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione".

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio," sono soppresse.

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" sono soppresse.

13. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161))**.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del **((codice di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. **((Fuori dei casi previsti dal comma 6))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalita' di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "**((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore."

((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**(, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,))**) e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

- a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
- b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
- c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
- d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
- e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del **((Ministero dello sviluppo economico,))** di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data **((di entrata in vigore del presente decreto))**, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al **((comma 3))**, il **((Ministero**

dello sviluppo economico)) si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa Spa))**.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima **((della data di entrata in vigore del presente decreto))**, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia **((nazionale))** per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa Spa))**, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

((7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.))

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
- b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
- b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

((1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'.))

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.))

Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. **((42)) ((68))**

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

- a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
- c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
- d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
- e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione".

AGGIORNAMENTO (68)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 3/7/2013, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (che modifica il comma 1 del presente articolo).

Capo VIII

Piano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso))**".

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo **((degli enti territoriali))**".

Art. 46-bis

((((Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali))))

((1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei

distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.)

Art. 47.

Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: "16-bis. La

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9."

Art. 48

Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni **((centrali))** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 49.

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:

"36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente

articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286."

Capo IX

Giustizia

Art. 50.

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo."

Art. 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

4. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";

b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Art. 52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

1. **((Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo:**

"Capo VI-bis"))

Riscossione mediante ruolo

articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.

Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese

dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.

3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate."

Art. 53.

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420".

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".

Art. 54

Accelerazione del processo amministrativo

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione". **((85))**
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";
 - c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104;
 - d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

AGGIORNAMENTO (85)

La L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis".

Art. 55

Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione **((alla data di entrata in vigore del presente decreto))**, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto))**, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore **((del presente decreto))** non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati **((dalla data della sua entrata in vigore))**.

Capo X

Privatizzazioni

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

((1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano

delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica)).

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale:

"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".

Art. 59

Finmeccanica S.p.a.

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita' speciale per le finalita' del presente articolo. **((In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento)).**

Titolo III

STABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I

Bilancio dello stato

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.
8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-bis. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))**.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni".

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.

7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))**.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi".

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unita' previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla

Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30)

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (25) (30)

18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. **((50))**

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (27)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.**

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:

"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico".

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010."

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Universita' della Valle d'Aosta" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che:

"Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010".

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Art. 62

(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali **((di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,))** e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza **((, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera))**. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. (17)

((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate)).

((3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresì la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo).

((4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento)).

((5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente)).

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore **((della legge di stabilita' 2014))**.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione".

Art. 63

Esigenze prioritarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.

3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo.

5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di **((900 milioni))** di euro per l'anno 2009 **((e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010))**, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".

((9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.))

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 **((, di 2.340 milioni))** di euro **((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012)). ((La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.))**

11. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).**

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 **((dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244))**, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, d'intesa con la **((Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni))**. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.

((13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.))

Art. 63-bis

((Cinque per mille))

((1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle

dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.)

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.(20)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche

modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;

((83))

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18)

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (18) (20)

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinqies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinqies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio 2009, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4, lettere f-bis) e f-ter), del presente articolo 64.

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che "L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo".

AGGIORNAMENTO (83)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 193) che "Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni".

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 66

Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55) (64) (75) (83) (86)
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (20)
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. (46) (49) (55) (64) (75) (82) (83) (86) **((92))**

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. **((92))**

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".

13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46) (49) (55) (64) (75) (83) (86)

13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (64) (75) (83) (86)

14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente,

purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14. (20) (46) (49) (55) (64) (75) (83) (86)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010."

Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010."

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.P.C.M. 28 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 9-bis, 13 e 14, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui al presente articolo, commi 9-bis, 13 e 14, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 91) che "Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012".

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nei commi 3, 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (75)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014".

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (82)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 264) che "Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine di cui ai commi 9-bis e 13-bis e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui [...] all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui [...] all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015".

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016.

- (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 previsto dai commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014 previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1) che "Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. [...] Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017".

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. **((A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza)).**

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni .

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

Art. 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato **((articolo 29 del))** decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni

legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la
proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato
comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai
componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza **((rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e))**
stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede
dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi
collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore
contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223
del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo **((la
data di entrata in vigore))** del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative
che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni
istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono
trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16
gennaio 2003, n.

3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 11
marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 9 marzo 1971, n. 98.

**((6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente
che puo' delegare un sottosegretario di Stato.))**

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i
provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente
articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato
trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica. **((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))**.

Art. 69

((((Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali)))

**((1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o
della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una
tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore
economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle
ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.**

**2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento
indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita'
pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico
della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.**

**3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento
indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la
medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche**

il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.)

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare **((nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))** si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (39)

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

AGGIORNAMENTO (39)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

9. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

10. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

((11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.))

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 14, lettera e)) che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera".

Art. 73
Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite **((dalla seguente:))** "pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze")).

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) **((. . .))** le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74
Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, **((...))** le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006.

((In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo)).

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (12) (17)

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 Febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 10) che "Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74".

Art. 75

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle

dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

- a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
- b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
- c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (29)

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 27 (in G.U. 1a s.s. G.U. 3/2/2010, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare" e "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)".

Capo III

Patto di stabilità interno

Art. 77

Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso **((al presente decreto))** sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

((2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri

interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)

Art. 77-bis

(Patto di stabilita' interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
 - a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
 - b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.
- 4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
- 7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
- 7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

- 7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
- 7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.
- 7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse)).
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
- 9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti costituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). ((60))

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

Si riporta di seguito il testo dei suddetti commi 3 e 4:

"3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 77-ter

(Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.

5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo

costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. (40)

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.

19. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). ((60))

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 77-quater

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:

- a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
- b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopracitati.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. ***((Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.))***

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. ***((Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.))***

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24)

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.(23a)

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

AGGIORNAMENTO (23a)

Il D.P.C.M. 2 luglio 2009, (in G.U. 4/8/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 7 "nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
 - b) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))**.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro. (30)
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidita'

Art. 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011(**(...)**). Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**((40))**

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere **((entro il 15 ottobre 2009))**, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempra ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis

((entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre)), con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati

dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta

modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard"

fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso

decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";

b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:

"delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture

pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie,";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per

tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo:

"Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di

prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata

a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in diffornita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuazione delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.

----- AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".

Art. 80

Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili

1. L'Istituto nazionale **((della previdenza))** sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasessantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al **((comma 3))**.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **((previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))**, da emanarsi entro trenta giorni **((dalla data di entrata))** in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito **((delle amministrazioni))** pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

Titolo IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I

Misure fiscali

PEREQUAZIONE

TRIBUTARIA

Art. 81

Settori petrolifero e del gas

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e spacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (52) **((83))**

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. **((83))**

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. **((83))**

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

"Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione

dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

- a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
- b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
- c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
- d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32. 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. .

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali".

AGGIORNAMENTO (83)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 11 febbraio 2015, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2015, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel

primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del

loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli

interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri

soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi

maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera

la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122,

apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi

complessivi netti dei soggetti partecipanti."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi";

c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri".

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi".

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di

versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008".

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972";

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262".

17. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

18. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

18-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

19. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

20. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento".

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.

22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:

"5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'."

23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all' articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:

"3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento."

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:

"b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi".

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Art. 83

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive.

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

"2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti".

5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

- a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
- b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
- c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
- d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data prioritaria ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacita' contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";

b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia".

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

((17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.))

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall' articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

- a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti

per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, sono sopresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";
- b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";
- c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

- a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
- b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati".

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".

25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono sopresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";
- b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".

28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

28-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.

28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
- b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono

tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri:

- a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
- b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
- c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruente del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
- e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.

Art. 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

2. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

3. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

((4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarita' dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane).

6. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

7. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

8. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

9. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

10. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

11. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

((14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro)).

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).**

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, **((60, comma 8))**, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, **((79, comma 2,))**, 81, 82 **((, comma 16,))** del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71,

comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;

Ministero della giustizia 10.000;

Ministero degli affari esteri 7.800.000;

Ministero dell'interno 39.700.000;

Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000;

Ministero della salute 13.000.000;

Ministero dei trasporti 67.000;

Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000;

Ministero della solidarietà sociale 55.000.000;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 85.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2008

NAPOLITANO

dei Ministri

delle finanze

amministrazione e l'innovazione

salute e delle politiche sociali

semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Berlusconi, Presidente del Consiglio

Tremonti, Ministro dell'economia e

Scajola, Ministro dello sviluppo

Brunetta, Ministro per la pubblica

Sacconi, Ministro del lavoro, della

Calderoli, Ministro per la

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Elenco 2

Effetti sul patto di stabilita' interno 2009

(in milioni)

	2009	Accantonamenti:
1) R.S.O.	900	su cap. MEF 2856
2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.)	310	su cap. MEF 2797
3) Regione siciliana	210	su cap. MEF 2700
4) Regione Friuli-V.G.	80	su capitoli MEF
		nn. 2856 (per 53
		milioni) e 2702
		(per 27 milioni)
5) Enti locali	1.650	su cap. Ministero
		Interno 1316

Allegato A

Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1	LEGGHE	1636	24/01/1864	AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2	LEGGHE	2359	25/06/1865	ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA
3	LEGGHE	2604	15/11/1865	AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984
4	REGIO DECRETO	2598	26/11/1865	L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
				ISTITUZIONE O

5	LEGGE	2933	17/05/1866	CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6	LEGGE	4577	30/08/1868	LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
7	REGIO DECRETO	5927	08/10/1870	ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
8	REGIO DECRETO	6034	17/11/1870	COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI
9	LEGGE	1387	29/05/1873	LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE
10	LEGGE	1952	03/06/1874	TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA
11	LEGGE	2779	27/05/1875	ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
12	REGIO DECRETO	2552	27/05/1875	REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
13	LEGGE	3195	30/06/1876	SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI
14	LEGGE	3212	07/07/1876	LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
15	REGIO DECRETO	4021	24/08/1877	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE
				LEGGE CONCERNENTE LE

16	LEGGE	4642	11/12/1878	BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO
17	LEGGE	5188	18/12/1879	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359
18	LEGGE	874	05/07/1882	ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
19	LEGGE	1482	08/07/1883	GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA
20	LEGGE	1489	08/07/1883	LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
21	REGIO DECRETO	2016	17/02/1884	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
22	REGIO DECRETO	2503	15/05/1884	DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA
23	LEGGE	2518	16/07/1884	LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE PUBBLICHE
24	LEGGE	2644	10/08/1884	LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE
25	REGIO DECRETO	2730	23/10/1884	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
26	LEGGE	3962	04/07/1886	ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI 1 CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCEDERSI AI CONSORZI

27	LEGGE	5192	02/02/1888	LEGGI SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE
28	LEGGE	5849	22/12/1888	LEGGI PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA
29	LEGGE	5873	27/12/1888	RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI
30	REGIO DECRETO	5973	10/03/1889	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
31	LEGGE	6214	11/07/1889	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI
32	LEGGE	6216	11/07/1889	MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016, SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
33	REGIO DECRETO	6535	19/11/1889	REGOLAMENTO SULLA MENDICITA'
34	LEGGE	6837	01/05/1890	ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
35	LEGGE	6980	20/07/1890	LEGGI PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
36	LEGGE	7321	21/12/1890	LEGGI CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
37	LEGGE	184	30/03/1893	PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
				LEGGI CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI

38	LEGGI	279	15/06/1893	IMPIEGATI CIVILI E MILITARI

39	LEGGI	232	07/06/1894	LEGGI PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE

40	REGIO DECRETO	20	26/01/1896	TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI

41	LEGGI	183	04/06/1896	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955

42	LEGGI	218	21/06/1896	COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI

43	LEGGI	343	30/07/1896	LEGGI SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA' DI ROMA

44	LEGGI	561	27/12/1896	REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA

45	REGIO DECRETO	217	20/05/1897	REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO

46	REGIO DECRETO	276	04/07/1897	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

47	LEGGI	334	22/07/1897	LEGGI CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO

				MODIFICHE ALLA TARIFFA

48	LEGGI	110	07/04/1898	GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI
49	LEGGI	446	21/12/1899	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI
50	REGIO DECRETO	195	22/03/1900	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
51	LEGGI	211	31/05/1900	PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
52	LEGGI	23	31/01/1901	LEGGI SULLA EMIGRAZIONE
53	REGIO DECRETO	375	10/07/1901	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGI N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23.
54	LEGGI	523	12/12/1901	APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
55	LEGGI	518	26/12/1901	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA
56	REGIO DECRETO	97	02/03/1902	INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA
57	REGIO DECRETO	281	29/06/1902	NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
58	LEGGI	238	02/07/1902	REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
59	LEGGI	290	07/07/1902	CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI

60	LEGGES	304	07/07/1902	MODIFICAZIONI ALLA LEGGES 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA
61	REGIO DECRETO	523	20/11/1902	CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERO
62	LEGGES	50	12/02/1903	PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
63	LEGGES	103	29/03/1903	ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
64	LEGGES	197	24/05/1903	DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI
65	LEGGES	321	08/07/1903	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA
66	LEGGES	474	13/12/1903	BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
67	LEGGES	36	14/02/1904	DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI
68	LEGGES	178	12/05/1904	MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
69	REGIO DECRETO	445	16/06/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
				AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I

				DANNI CAGIONATI ALLE
				STRADE NAZIONALI DALLE
				ALLUVIONI E FRANE DEL
				SECONDO SEMESTRE DEL
70	LEGGE	313	03/07/1904	1903

				PROVVEDIMENTI PER LA
71	LEGGE	320	08/07/1904	CITTA' DI ROMA

				CONVERSIONE DEL
				PRESTITO DEL COMUNE DI
72	REGIO DECRETO	337	11/07/1904	ROMA

				ISTITUZIONE DI
				COMMISSIONI
				PROVINCIALI, DI UN
				CONSIGLIO SUPERIORE E
				DI UN SERVIZIO
				D'ISPEZIONE DELLA
				PUBBLICA ASSISTENZA E
73	LEGGE	390	18/07/1904	BENEFICENZA

				NORME PER LA
				CONCESSIONE DI SUSSIDI
				PER OPERE STRADALI E
				IDRAULICHE DISTRUTTE E
74	LEGGE	674	29/12/1904	DANNEGGIATE

				PROVVEDIMENTI PER
				L'ESERCIZIO DI STATO
				DELLE FERROVIE NON
				CONCESSE AD IMPRESE
75	LEGGE	137	22/04/1905	PRIVATE

				SULL'ESERCIZIO DI STATO
				DELLE FERROVIE NON
				CONCESSE AD IMPRESE
76	REGIO DECRETO	259	15/06/1905	PRIVATE

				PROVVEDIMENTI PER IL
				PAGAMENTO DELLE SOMME
				DOVUTE ALLO STATO DALLE
				SOCIETA' ESERCENTI LE
				RETI FERROVIARIE
				ADRIATICA, MEDITERRANEA
77	LEGGE	261	25/06/1905	E SICULA

				APPROVAZIONE DEL TESTO
				UNICO DELLE LEGGI SUL
78	REGIO DECRETO	646	16/07/1905	CREDITO FONDIARIO

				AUTORIZZAZIONE AL
				MINISTRO DEGLI ESTERI
				DI PUBBLICARE LA
				TRADUZIONE ITALIANA
				DELLE TRE CONVENZIONI
				DI DIRITTO
				INTERNAZIONALE FIRMATE

79	REGIO DECRETO	524	18/09/1905	ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.

80	REGIO DECRETO	647	10/11/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO

81	LEGGE	126	19/04/1906	DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE

82	LEGGE	272	30/06/1906	DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

83	LEGGE	327	15/07/1906	ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE

84	LEGGE	346	15/07/1906	AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA

85	LEGGE	360	15/07/1906	RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA

86	LEGGE	441	15/07/1906	CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI REALI

87	REGIO DECRETO	522	03/09/1906	APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

88	LEGGE	112	21/03/1907	AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL MOVIMENTO DI FRANE

89	LEGGE	110	24/03/1907	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 -----			
90			
91	LEGGI	502	11/07/1907 PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
92	REGIO DECRETO	639	17/08/1907 IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
93	LEGGI	794	22/12/1907 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGI 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO
94	LEGGI	10	05/01/1908 RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI
95	REGIO DECRETO	89	27/02/1908 TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE
96	LEGGI	71	27/02/1908 ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962 DEL CODICE CIVILE
97	LEGGI	111	05/04/1908 APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
98	REGIO DECRETO	269	21/05/1908 TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
99	LEGGI	415	02/07/1908 CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGI SULL'AGRO ROMANO
100	LEGGI	405	09/07/1908 CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO

101	LEGGI	444	12/07/1908	CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE
102	REGIO DECRETO	223	01/04/1909	REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO
103	LEGGI	364	20/06/1909	NORME PER L'INALIENABILITA' DELLE ANTICHITA' E DELLE BELLE ARTI
104	LEGGI	372	25/06/1909	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
105	LEGGI	443	11/07/1909	APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI
106	LEGGI	524	15/07/1909	COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
107	LEGGI	5	02/01/1910	COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383
108	LEGGI	9	02/01/1910	LEGGI CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA
109	LEGGI	121	20/03/1910	RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO
110	LEGGI	277	02/06/1910	PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA
111	REGIO DECRETO	536	17/07/1910	TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO
				PROVVEDIMENTI PER

112	LEGGI	491	17/07/1910	ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO

113	LEGGI	855	11/12/1910	LEGGI CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE

114	LEGGI	543	18/06/1911	MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI

115	LEGGI	725	02/07/1911	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGI 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA

116	LEGGI	848	21/07/1911	RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA

117	REGIO DECRETO	1497	24/12/1911	CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO

118	LEGGI	298	31/03/1912	OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA

119	LEGGI	305	04/04/1912	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI

120	REGIO DECRETO	728	28/06/1912	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO

121	LEGGI	748	02/07/1912	RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE

				PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA

122	LEGG	869	06/07/1912	INDUSTRIA SERICA
				CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE
123	LEGG	812	12/07/1912	DOGANE
				CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI
124	LEGG	835	14/07/1912	TRAMVIE.
				MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI
125	REGIO DECRETO	1068	16/09/1912	EMISSIONE
				PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGG SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E
126	LEGG	1346	29/12/1912	CIRENAICA
				DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE
127	LEGG	468	22/05/1913	FARMACIE
				VENDITA E CONSUMO DI
128	LEGG	632	19/06/1913	BEVANDE ALCOLICHE
				OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO
129	LEGG	641	19/06/1913	STATO
				VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE

130	LEGGE	770	19/06/1913	AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI
131	REGIO DECRETO	1148	08/09/1913	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO
132	REGIO DECRETO	1303	24/11/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
133	REGIO DECRETO	1453	18/12/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE"
134	REGIO DECRETO	1440	26/11/1914	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
135	LEGGE	1362	16/12/1914	SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO
136	LEGGE	1376	20/12/1914	TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
137	LEGGE	947	16/07/1916	DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITA' PUBBLICA
138	REGIO DECRETO	1790	02/10/1919	SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA
139	REGIO DECRETO	1154	22/07/1920	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE
				DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL

140	LEGGE	1363	26/09/1920	COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE

141	REGIO DECRETO	1626	18/11/1920	ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI.

142	LEGGE	312	24/03/1921	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

143	LEGGE	378	31/03/1921	RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI

144	LEGGE	368	07/04/1921	NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME

145	LEGGE	369	07/04/1921	DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

146	LEGGE	370	07/04/1921	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

147	LEGGE	541	14/04/1921	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N, 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI

148	LEGGE	1312	21/08/1921	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE

				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA
149	REGIO DECRETO	1576	20/10/1921	DEPOSITI E PRESTITI.

				CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE
150	REGIO DECRETO	1688	19/11/1921	INTERNA

				MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI
151	REGIO DECRETO	366	19/02/1922	TITOLI ESTRATTI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI
152	LEGGE	1158	06/07/1922	CREDITO FONDIARIO

				APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE
153	REGIO DECRETO	1401	17/10/1922	DELLE IMPOSTE DIRETTE

				RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE
154	REGIO DECRETO	1548	29/10/1922	PER LE COOPERATIVE

				PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE
155	LEGGE	1636	03/12/1922	SOSTANZE RADIOATTIVE

				CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED
--	--	--	--	---

				ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITA' E
156	REGIO DECRETO	1726	21/12/1922	BELLE ARTI

				DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PEI REGI
157	REGIO DECRETO	185	07/01/1923	UFFICI ALL'ESTERO

				COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, E' DATA FACOLTA' AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO
158	REGIO DECRETO	192	11/01/1923	TERRITORIO

				PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA
159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923	DI FINANZA

				MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13
160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923	NOVEMBRE 1919, N. 2205

				SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA
161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923	PARTE DEI COMUNI

				ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE
162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923	FERROVIE DELLO STATO

				MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA
163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923	DEPOSITI E PRESTITI

				MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI

164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923	E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA
-----	---------------	-----	------------	---

165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923	NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
-----	---------------	------	------------	--

166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
-----	---------------	-----	------------	--

167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246
-----	---------------	-----	------------	--

168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETOLOGICO E ARTISTICO
-----	---------------	-----	------------	--

169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA
-----	---------------	-----	------------	---

				FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O
--	--	--	--	--

170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	COMMISSIONI
				CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	DELL'ENERGIA ELETTRICA
				AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI
172	REGIO DECRETO	1262	05/06/1923	SENZA FILO
				ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	PESCA
				MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	SENZA FILO
				NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED
175	REGIO DECRETO	1889	14/06/1923	ARTISTICO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME -
176	LEGGE	1512	28/06/1923	BACHI DA SETA
				RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E

177	REGIO DECRETO	1439	05/07/1923	DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

178	LEGGE	1511	12/07/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

179	REGIO DECRETO	1536	12/07/1923	DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE - SALONE

180	REGIO DECRETO	1970	29/07/1923	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

181	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

182	REGIO DECRETO	2114	16/09/1923	ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA POLIZIA TRIBUTARIA

183	REGIO DECRETO	2013	24/09/1923	ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

184	REGIO DECRETO	2119	24/09/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO

185	REGIO DECRETO	2124	27/09/1923	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

				RIORDINAMENTO DELLE

186	REGIO DECRETO	2320	27/09/1923	BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESIME
187	REGIO DECRETO	2351	27/09/1923	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488, RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
188	REGIO DECRETO	2367	21/10/1923	REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI
189	REGIO DECRETO	2557	21/10/1923	NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI
190	REGIO DECRETO	2580	21/10/1923	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO
191	REGIO DECRETO	2644	02/12/1923	AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
192	REGIO DECRETO	2700	02/12/1923	PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
193	REGIO DECRETO	2697	06/12/1923	RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA
194	REGIO DECRETO	2722	06/12/1923	STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI REDDITI RELATIVI
195	REGIO DECRETO	2590	07/12/1923	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

196	REGIO DECRETO	2755	09/12/1923	COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
-----	---------------	------	------------	--

197	REGIO DECRETO	2846	12/12/1923	ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCIE.
-----	---------------	------	------------	---

198	REGIO DECRETO	2765	16/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
-----	---------------	------	------------	---

199	REGIO DECRETO	2863	20/12/1923	CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
-----	---------------	------	------------	---

200	REGIO DECRETO	2903	30/12/1923	NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
-----	---------------	------	------------	--

201	LEGGE	2814	30/12/1923	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCIE.
-----	-------	------	------------	--

				DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA
--	--	--	--	--

202	REGIO DECRETO	2828	30/12/1923	LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
203	REGIO DECRETO	2841	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
204	REGIO DECRETO	2889	30/12/1923	RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI
205	REGIO DECRETO	2917	30/12/1923	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
206	REGIO DECRETO	2948	30/12/1923	REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL'ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12, ASSUME LA DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
207	REGIO DECRETO	2994	30/12/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DECRETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1772
208	REGIO DECRETO	3047	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
				MODIFICAZIONE DELL'ART.39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE

209	REGIO DECRETO	3197	30/12/1923	PROVVEDIMENTI PER LA MARINA MERCANTILE

210	REGIO DECRETO	3203	30/12/1923	PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA

211	REGIO DECRETO	3214	30/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA

212	REGIO DECRETO	3229	30/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI.

213	REGIO DECRETO	3269	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO

214	REGIO DECRETO	3272	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE

215	REGIO DECRETO	3276	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI

216	REGIO DECRETO	2918	31/12/1923	ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE

217	REGIO DECRETO	2940	31/12/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

218	REGIO DECRETO	3071	31/12/1923	ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE

219	REGIO DECRETO	3123	31/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA

				MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI

220	REGIO DECRETO	3225	31/12/1923	VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO

221	REGIO DECRETO	3228	31/12/1923	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA

222	REGIO DECRETO	3	03/01/1924	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

223	REGIO DECRETO	9	13/01/1924	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE NONCHE' ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

224	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

225	LEGGE	891	15/05/1924	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E DEL R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTI IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI.

227	REGIO DECRETO	1256	10/07/1924	IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE

228	REGIO DECRETO	1589	02/10/1924	ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI

				COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E
229	REGIO DECRETO	1765	09/10/1924	STATISTICA AGRARIA.

				INDICAZIONI DA APPORRE SUI RECIPIENTI CONTENENTI CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE
230	REGIO DECRETO	2035	30/11/1924	CON SOSTANZE VEGETALI

				TESTO ORGANICO DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEL PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI, E DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI
226	REGIO DECRETO	2271	28/12/1924	CONCILIAZIONE

				APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
231	REGIO DECRETO	356	11/01/1925	NAVIGAZIONE AEREA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI: 26 GIUGNO 1924, N.1032, CHE DEFERISCE TRANSITORIAMENTE AI PREFETTI LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AI SOTTOPREFETTI PEI COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA DEL PRIMO CIRCONDARIO; 15 AGOSTO 1924, N. 1327, RIGUARDANTE NOMINE A TITOLO DI PROVA DEI VINCITORI DEL CONCORSO AL GRADO DI VICE - SEGRETARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, E 23 OTTOBRE 1924, N. 1672, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA PROVINCIALE
232	LEGGE	88	08/02/1925	AMMINISTRATIVA

				DISPOSIZIONI PER LE SPESE DA FARSI IN

233	REGIO DECRETO	394	01/03/1925	ECONOMIA, A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE
-----	---------------	-----	------------	--

234	REGIO DECRETO	591	01/05/1925	PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 397, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
-----	---------------	-----	------------	---

235	LEGGE	819	24/05/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DURANTE LA GUERRA PER LA COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI
-----	-------	-----	------------	--

236	REGIO DECRETO	958	24/05/1925	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE PEDAGOGICA.
-----	---------------	-----	------------	--

237	LEGGE	1094	18/06/1925	COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE
-----	-------	------	------------	---

238	REGIO DECRETO	1196	02/07/1925	ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL BILANCIO
-----	---------------	------	------------	--

239	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
-----	---	--	--	--

240	REGIO DECRETO	2266	29/11/1925	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI SANITARI
-----	---------------	------	------------	--

				MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
--	--	--	--	---

241	REGIO DECRETO	2583	29/11/1925	BRESCIA.
				DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTA' DI EMENDARE IL CODICE PENALE, IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI APPORTARE NUOVE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE
242	LEGGE	2260	24/12/1925	CIVILE.
				APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA
243	REGIO DECRETO	2543	27/12/1925	SESSIONE (GENOVA 1920)
				APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA
244	REGIO DECRETO	2544	27/12/1925	SEZIONE (GENOVA 1920)
				APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETA' MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA
245	REGIO DECRETO	2545	27/12/1925	SESSIONE (GINEVRA 1921)

				NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA
246	REGIO DECRETO	2594	31/12/1925	AGRARIE E SPECIALI

				AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI
247	REGIO DECRETO	112	14/01/1926	RIVENDITORI

				ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL
248	REGIO DECRETO	401	07/03/1926	MINISTERO DELLE FINANZE

				SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA
249	REGIO DECRETO	412	07/03/1926	DELLE CARTE VALORI

				ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE
250	REGIO DECRETO	577	14/03/1926	GIURISDIZIONALE

				CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE
251	LEGGE	562	18/03/1926	COOPERATIVE DI CONSUMO

				DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI
252	LEGGE	563	03/04/1926	DEL LAVORO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE
253	LEGGE	695	03/04/1926	FERROVIE DELLO STATO

				ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO -

254	REGIO DECRETO	857	11/04/1926	CONSOLARE, DELLA FACOLTA' DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SERVIZIO

255	REGIO DECRETO	1133	11/04/1926	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA DELLE MALATTIE VENEREE.

256	LEGGE	731	18/04/1926	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA

257	REGIO DECRETO	832	06/05/1926	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUO' ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ABRUZZO

258	REGIO DECRETO	933	20/05/1926	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

259	REGIO DECRETO	1154	20/05/1926	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE

260	LEGGE	1013	27/05/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

261	REGIO DECRETO	1325	03/06/1926	MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E QUELLA LOCALE.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI
262	LEGGI	1121	17/06/1926	CONSORZIALI
				RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
263	LEGGI	1187	17/06/1926	
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI
264	LEGGI	1262	25/06/1926	
				ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.
265	REGIO DECRETO	1131	02/07/1926	
				RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO
266	LEGGI	1162	09/07/1926	
				APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI
267	LEGGI	1585	15/07/1926	
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DA' ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO

				RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
268	LEGGE	1866	15/07/1926	DIRETTE

				DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E
269	REGIO DECRETO	1907	13/08/1926	CENTRALE

				ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL
270	REGIO DECRETO	1914	16/08/1926	REGNO

				NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI
271	REGIO DECRETO	1857	21/10/1926	PUBBLICI

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
272				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVO -
273	REGIO DECRETO	2218	04/11/1926	PASTORALI

				RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI
274	REGIO DECRETO	1967	21/11/1926	ISTITUTI DI PREVIDENZA.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632,
--	--	--	--	--

275	LEGGI	2236	12/12/1926	RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA

276	REGIO DECRETO	2206	12/12/1926	NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA

277	REGIO DECRETO	2339	23/12/1926	RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO RELATIVO

278	REGIO DECRETO	36	09/01/1927	ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE

279	LEGGI	292	10/02/1927	MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

280	REGIO DECRETO	486	17/03/1927	DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI

281	REGIO DECRETO	550	17/03/1927	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO FAVORE

				CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E

				CONVALIDAZIONE DI REGI
				DECRETI RELATIVI A
				PRELEVAZIONI DAL FONDO
				DI RISERVA PER LE SPESE
				IMPREVISTE
				DELL'ESERCIZIO
282	LEGGE	605	14/04/1927	FINANZIARIO 1926 - 27.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 1
				LUGLIO 1926, N. 1198,
				CHE AVOCA AL REGIO
				DEMANIO IL DIRITTO DI
				UTILIZZARE
				INDUSTRIALMENTE LE
				ACQUE SALSO - BROMO -
283	LEGGE	634	14/04/1927	IODICHE

				DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI LA CARRIERA
				DEI PROFESSORI DEI REGI
				ISTITUTI D'ISTRUZIONE
				ARTISTICA, DEI REALI
				EDUCANDATI FEMMINILI E
				DELLA REGIA SCUOLA
				MAGISTRALE PER
284	REGIO DECRETO	801	28/04/1927	L'EDUCAZIONE DEI CIECHI

				GRATUITA'
				DELL'AUTENTICAZIONE E
				LEGALIZZAZIONE DEGLI
				ATTI CONCERNENTI I
				DEPOSITI DEI RISPARMIO
				ED I BUONI POSTALI
				FRUTTIFERI, DA PARTE
				DEI REGI AGENTI
285	REGIO DECRETO	792	12/05/1927	DIPLOMATICI E CONSOLARI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 20
				SETTEMBRE 1926, N.
				1643, RECANTE
				ABOLIZIONE DI TALUNE
				TASSE SUGLI AFFARI, TRA
				CUI ALCUNE SPECIALI
				ISTITUITE DURANTE IL
				PERIODO BELLICO E POST
				- BELLICO, NONCHE'
				SGRAVI E RIDUZIONI IN
				MATERIA DI IMPOSTE
				DIRETTE E NUOVE NORME
				PER UNA PIU' EQUA
				APPLICAZIONE, IN
				DETERMINATI CASI, DELLE
286	LEGGE	833	02/06/1927	IMPOSTE MEDESIME

				ORDINAMENTO DELLA
				CARRIERA DIPLOMATICO -

287	LEGGE	862	02/06/1927	CONSOLARE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E
288	LEGGE	950	02/06/1927	PRESTITI.
				TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE
289	REGIO DECRETO	1035	02/06/1927	DI STATISTICA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA
290	LEGGE	878	09/06/1927	ELETTRICA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTA' E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE
291	LEGGE	984	16/06/1927	FERROVIE DELLO STATO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO
292	LEGGE	1082	16/06/1927	DELLE NAVI MERCANTILI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI

293 | LEGGE | 1119 | 16/06/1927 | UFFICI DI TURISMO.

| ((VOCE SOPPRESSA DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, 81))
294 | ((COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 13
| | | | GENNAIO 1927, N. 75,
| | | | PORTANTE PROVVEDIMENTI
| | | | PER L'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE A FAVORE
| | | | DEGLI IMPIEGATI DEGLI
| | | | ENTI LOCALI E LORO
| | | | SUPERSTITI NON AVENTI
295 | LEGGE | 1171 | 16/06/1927 | DIRITTO A PENSIONE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO 13
| | | | AGOSTO 1926, N. 1554,
| | | | CHE STABILISCE LE NORME
| | | | PER LA LIQUIDAZIONE DEI
| | | | CONSORZI E DELLE
| | | | ASSOCIAZIONI
296 | LEGGE | 1274 | 16/06/1927 | COOPERATIVE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 17
| | | | FEBBRAIO 1927, N. 324,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | SOPPRESSIONE DELLA
| | | | DIREZIONE GENERALE
| | | | DELLE FORESTE E DEI
| | | | DEMANI E LA ISTITUZIONE
| | | | DELL'AZIENDA FORESTE
297 | LEGGE | 1275 | 16/06/1927 | DEMANIALI.

| | | | DETERMINAZIONE DELLE
| | | | CIRCOSCRIZIONI
| | | | TERRITORIALI DEGLI
| | | | UFFICI DEI COMMISSARI
| | | | PER IL RIORDINAMENTO
| | | | DEGLI USI CIVICI DEL
298 | REGIO DECRETO | 1255 | 16/06/1927 | REGNO

| | | | TRASFERIMENTO AL
| | | | BILANCIO DELLO STATO
| | | | DELLE ENTRATE E SPESE
| | | | DEL SOPPRESSO FONDO PER
299 | REGIO DECRETO | 1036 | 18/06/1927 | L'EMIGRAZIONE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 7
| | | | SETTEMBRE 1926, N.
| | | | 1511, RECANTE
| | | | PROVVEDIMENTI PER LA
300 | LEGGE | 1107 | 23/06/1927 | TUTELA DEL RISPARMIO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE

301	LEGGE	1108	23/06/1927	DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
302	LEGGE	1187	23/06/1927	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCE DEL REGNO
303	LEGGE	1276	23/06/1927	PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI
304	REGIO DECRETO	1925	12/08/1927	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL REGOLAMENTO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.
305	REGIO DECRETO	1612	19/08/1927	MODIFICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI SULLE PRIVATIVE, RIGUARDANTI IL TRANSITO DEI TABACCHI
306	REGIO DECRETO	1699	26/08/1927	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
307	REGIO DECRETO	1762	26/08/1927	DIVIETO DELLA PESCA DEL TONNO NOVELLO
308	REGIO DECRETO	2146	23/10/1927	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'EMIGRAZIONE E DEL RELATIVO COMITATO PERMANENTE
309	REGIO DECRETO	2127	27/10/1927	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI DEL REGNO

310	LEGGE	2542	15/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2334, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE
311	REGIO DECRETO	2800	15/12/1927	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MINERARIA MEDIA
312	REGIO DECRETO	2210	16/12/1927	ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE
313	LEGGE	2501	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
314	LEGGE	2536	18/12/1927	EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
315	LEGGE	2545	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE
316	LEGGE	2683	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI OCNTI ARRETRATI DEI DETTI ENTI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 13
				FEBBRAIO 1927, N. 187,
				CONCERNENTE
				L'AUTORIZZAZIONE DA
				CONCEDERSI AGLI
				ISTITUTI DI CREDITO
				FONDIARIO PER EMETTERE
				OBBLIGAZIONI IN VALUTA
317	LEGGE	2537	22/12/1927	PREGIATA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 13
				FEBBRAIO 1927, N. 201,
				CONTENENTE
				PROVVEDIMENTI INTESI AD
				AUMENTARE LE
				DISPONIBILITA' DELLA
				CASSA DEPOSITI E
318	LEGGE	2582	22/12/1927	PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 3
				MARZO 1927, N. 296,
				CONTENENTE
				MODIFICAZIONI AL
				SERVIZIO DEI DEPOSITI
				AMMINISTRATI DALLA
				CASSA DEPOSITI E
319	LEGGE	2583	22/12/1927	PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 17
				FEBBRAIO 1927, N. 359,
				CONCERNENTE IL
				PAGAMENTO DI QUOTE A
				FAVORE DEI COMITATI PER
				L'USO DI BIGLIETTI
				FERROVIARI DI ANDATA E
320	LEGGE	2684	22/12/1927	RITORNO A RIDUZIONE

				DETERMINAZIONE DELLE
				FACOLTA'
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				AUTONOMA DEI MONOPOLI
				DI STATO E DELLE
				ATTRIBUZIONI DEL
				CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE E DEL
				DIRETTORE GENERALE
				DELL'AMMINISTRAZIONE
321	REGIO DECRETO	2452	29/12/1927	STESSA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 10
				FEBBRAIO 1927, N. 197,
				CHE INTEGRA LE
				DISPOSIZIONI DEL R.

					DECRETO-LEGGE 16			
					DICEMBRE 1926, N. 2174,			
					SULLA DISCIPLINA DEL			
					COMMERCIO DI VENDITA AL			
322		LEGGI		92		05/01/1928		PUBBLICO.

					MODIFICAZIONI AL R.			
					DECRETO 15 AGOSTO 1926,			
					N. 1733, RIGUARDANTE			
					L'ORDINAMENTO DEL			
					PERSONALE			
					DELL'AMMINISTRAZIONE			
					DELLE POSTE E DEI			
323		REGIO DECRETO		10		05/01/1928		TELEGRAFI

					CONVERSIONE IN LEGGE			
					DEL R. DECRETO-LEGGE 16			
					SETTEMBRE 1926, N.			
					1702, CONTENENTE NORME			
					PER LA CONCESSIONE DI			
					NUOVE FERROVIE IN			
324		LEGGI		97		12/01/1928		SARDEGNA

					CONVERSIONE IN LEGGE			
					DEL R. DECRETO-LEGGE 13			
					GENNAIO 1927, N. 106,			
					CONTENENTE NORME PER LA			
					SISTEMAZIONE DELLE			
					FERROVIE SECONDARIE NEI			
					TERRITORI RIUNITI			
					ALL'ITALIA IN VIRTU' DI			
325		LEGGI		125		12/01/1928		TRATTATI

					NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200	
					CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	
326						DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

					AUMENTO DEL DIRITTO PER			
					LA SIGILLATURA DEI			
					PIOMBI AI COLLI			
					CONTENENTI OGGETTI DI			
					ANTICHITA' E D'ARTE, IN			
327		REGIO DECRETO		460		05/02/1928		ESPORTAZIONE DAL REGNO

					NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200	
					CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	
328						DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

					CONVERSIONE IN LEGGE
					DEL R. DECRETO-LEGGE 12
					MAGGIO 1927, N. 802,
					CONCERNENTE IL PERIODO
					DI AMMORTAMENTO DEI
					MUTUI DA CONCEDERSI
					DALLA CASSA DEPOSITI E
					PRESTITI SUI FONDI
					DEGLI ISTITUTI DI
					PREVIDENZA, AI SENSI

329	LEGGES	209	16/02/1928	DEL R. DECRETO-LEGGES 13 GIUGNO 1926, N. 1064.

330	LEGGES	516	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI

331	LEGGES	439	23/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LAVORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE ORGANIZZATI CON FORNI A FUOCO CONTINUO

332	REGIO DECRETOS	252	26/02/1928	DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITA' IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA

333	LEGGES	413	04/03/1928	RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA'

334	REGIO DECRETOS	1038	08/03/1928	DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO - CONSOLARE, COMMISSARI CONSOLARI ED INTERPRETI

335	LEGGES	833	15/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGES 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA.

336	LEGGES	631	29/03/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGES 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.

				AUMENTO DEL TASSO

				D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E 337 LEGGE 632 29/03/1928 PRESTITI
--	--	--	--	--

				DISPOSIZIONI PER LA 338 LEGGE 858 29/03/1928 LOTTA CONTRO LE MOSCHE
--	--	--	--	--

				NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE ARTISTICO, SCIENTIFICO 339 REGIO DECRETO 799 03/04/1928 O LETTERARIO
--	--	--	--	---

				SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE 340 REGIO DECRETO 1292 10/05/1928 INDUSTRIE CHIMICHE
--	--	--	--	--

				MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO 341 REGIO DECRETO 1418 10/05/1928 DI ECONOMIA AGRARIA
--	--	--	--	--

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E 342 LEGGE 1120 13/05/1928 METALLURGICA
--	--	--	--	---

				ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA 343 LEGGE 1094 17/05/1928 STATALE DELLA STRADA
--	--	--	--	---

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI PUBBLICAZIONI E 344 LEGGE 1143 17/05/1928 DOCUMENTI
--	--	--	--	--

				NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI
345	REGIO DECRETO	1293	20/05/1928	DELL'ECONOMIA

				DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI NAUTICI
346	LEGGE	1349	07/06/1928	PRIVATI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E LA CONVERTIBILITA' IN ORO DEI BIGLIETTI DELLA
347	LEGGE	1453	07/06/1928	BANCA D'ITALIA

				NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI
348	LEGGE	1352	14/06/1928	ESECUZIONI ARTISTICHE

				MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI
349	LEGGE	1384	14/06/1928	PREVENZIONE E DI PENA

				AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E
350	LEGGE	1398	14/06/1928	PRESTITI

				MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL
351	REGIO DECRETO	1630	14/06/1928	REGNO

				ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA A' SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21
352	REGIO DECRETO	1377	17/06/1928	DICEMBRE 1927, N. 2325

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16

				AGOSTO 1926, N. 1595,
				RIGUARDANTE LA PROROGA
				DEL TERMINE DI
				APPLICABILITA' DELLE
				NORME VIGENTI IN
				MATERIA DI CONCESSIONI
				FERROVIARIE E
353	LEGGE	1473	21/06/1928	TRANVIARIE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO 27
				OTTOBRE 1927, N. 2312,
				CONTENENTE NORME PER
				ASSICURARE IL MIGLIOR
				FUNZIONAMENTO DEI
				CONSORZI IDRAULICI E DI
354	LEGGE	1577	21/06/1928	BONIFICA

				PROVVEDIMENTI PER I
				TEATRI DI PROPRIETA'
355	LEGGE	1587	21/06/1928	COMUNALE

				DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI LE SCUOLE
				NON CLASSIFICATE E
356	REGIO DECRETO	1768	28/06/1928	L'EDILIZIA SCOLASTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 29
				LUGLIO 1927, N. 1509,
				CONCERNENTE
				PROVVEDIMENTI PER
				L'ORDINAMENTO DEL
				CREDITO AGRARIO NEL
357	LEGGE	1760	05/07/1928	REGNO

				DISPOSIZIONI
				SULL'ORDINAMENTO DEI
				REGI ISTITUTI NAUTICI E
358	REGIO DECRETO	1954	20/07/1928	DEL RELATIVO PERSONALE

				FACOLTA' AL MINISTRO
				PER GLI AFFARI ESTERI
				DI DEROGARE ALLA
				DISPOSIZIONE DI CUI AL
				COMMA B) DELL'ART. 2
				DEL R. DECRETO 14 MARZO
				1909, N. 130, RELATIVA
				AL TRASPORTO DEGLI
359	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	EMIGRANTI

				FACOLTA' AL MINISTRO
				PER GLI AFFARI ESTERI
				DI DEROGARE ALLA
				DISPOSIZIONE DI CUI AL
				COMMA B) DELL'ART. 2
				DEL R. DECRETO 14 MARZO

361	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI

362	REGIO DECRETO	2431	24/08/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE

363	REGIO DECRETO	2232	20/09/1928	NORME INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TIPI E DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO DIRETTO ALL'ESTERO.

364	REGIO DECRETO	2400	04/10/1928	MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA

365	REGIO DECRETO	2479	04/10/1928	CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE NAVIGABILI

366	REGIO DECRETO	2422	18/10/1928	AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI ELEMENTARI PROVVISTI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO FEMMINILE

367	REGIO DECRETO	2661	15/11/1928	NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI MAESTRI ELEMENTARI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12

368	LEGGES	2690	18/11/1928	AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELL'OLIVICOLTURA

369	LEGGES	2840	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGES 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE ISTITUI' L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

370	LEGGES	2678	22/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

371	LEGGES	2786	29/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO-LEGGES 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO.

372	LEGGES	2796	02/12/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGES 22 MAGGIO 1924, N. 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO

373	LEGGES	2744	06/12/1928	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 5
			APRILE 1928, N. 847,
			CONTENENTE DISPOSIZIONI
			PER LA UTILIZZAZIONE
374	LEGGE	2758 06/12/1928	DELLE LIGNITI ITALIANE

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 26
			GIUGNO 1927, N. 1570,
			RELATIVO AL PASSAGGIO
			DELL'ISPETTORATO
			GENERALE DELLE
			FERROVIE, TRAMVIE ED
			AUTOMOBILI DAL
			MINISTERO DEI LAVORI
			PUBBLICI A QUELLO DELLE
375	LEGGE	3045 06/12/1928	COMUNICAZIONI

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
376			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			ESTENSIONE DELLA
			PUBBLICITA' DEGLI ATTI
			CONSERVATI NEGLI
377	REGIO DECRETO	2982 06/12/1928	ARCHIVI DI STATO

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 4
			OTTOBRE 1928, N. 2307,
			CONCERNENTE L'ESERCIZIO
			DEL CREDITO NAVALE DA
			PARTE DEL CONSORZIO PER
			SOVVENZIONI SU VALORI
378	LEGGE	3040 13/12/1928	INDUSTRIALI

			NORME CONCERNENTI
			L'ALLEVAMENTO E
			L'IMPIEGO DEI COLOMBI
379	LEGGE	3086 13/12/1928	VIAGGIATORI

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICHE, DEL R.
			DECRETO-LEGGE 16
			DICEMBRE 1926, N. 2265,
			CONCERNENTE
			L'ISTITUZIONE DELL'ENTE
380	LEGGE	3107 13/12/1928	NAZIONALE SERICO

			DISPOSIZIONI
			SULL'AMMINISTRAZIONE
			FORESTALE,
			SULL'ORDINAMENTO DELLA
			MILIZIA NAZIONALE
			FORESTALE E
			SULL'AZIENDA DELLE
			FORESTE DEMANIALI DELLO

381	LEGG	3141	13/12/1928	STATO
				MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER
382	LEGG	3233	13/12/1928	L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
				ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE
383	LEGG	3042	16/12/1928	DI PORTO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI
384	LEGG	3479	24/12/1928	PASSAPORTI PER L'ESTERO
				PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.
385	LEGG	3134	24/12/1928	BONIFICA INTEGRALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DA' ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA', FIRMATA IN MADRID IL 28
386	LEGG	3487	24/12/1928	NOVEMBRE 1927
				CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI
387	REGIO DECRETO	3105	25/12/1928	POSTALI
				APPLICABILITA' AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGG 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28
388	LEGG	3234	31/12/1928	GIUGNO 1928, N. 1608.
				DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE

389	LEGGI	94	03/01/1929	COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI
390	LEGGI	8	07/01/1929	COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIA' ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
391	LEGGI	175	17/01/1929	DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE DALLO STATO
392	REGIO DECRETO	358	11/02/1929	ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE
393	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
394	REGIO DECRETO	371	21/03/1929	NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI
395	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
396	REGIO DECRETO	967	25/04/1929	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA
397	REGIO DECRETO	763	06/05/1929	ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
				PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

398	REGIO DECRETO	836	13/05/1929	DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
-----	---------------	-----	------------	--

399	REGIO DECRETO	1075	13/06/1929	COORDINAMENTO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO
-----	---------------	------	------------	--

400	LEGGE	1095	17/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI - LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380, CONCERNENTE LA OBBLIGATORIETA' DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI MERCANTILI
-----	-------	------	------------	--

401	LEGGE	1120	24/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE ROSSA
-----	-------	------	------------	---

402	LEGGE	1366	29/06/1929	LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
-----	-------	------	------------	---

				CONCESSIONE DI ALLOGGIO
--	--	--	--	-------------------------

403	LEGGE	1152	02/07/1929	GRATUITO OD INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE ZONE DI CONFINE

404	LEGGE	1342	08/07/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

405	LEGGE	1260	11/07/1929	STRALCIO DAL CATASTO TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA

406	REGIO DECRETO	1302	11/07/1929	NORME CIRCA I TRASPORTI AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE

407	REGIO DECRETO	1661	12/09/1929	TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE

				ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN

408	REGIO DECRETO	2350	14/11/1929	BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 21 AGOSTO 1929.

409	LEGGE	2238	21/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

410	LEGGE	2328	30/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

411	LEGGE	279	31/03/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E FORESTALI

412	LEGGE	478	26/04/1930	NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE MONTANA

413	LEGGE	610	01/05/1930	PUBBLICITA' A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI GENERI DI MONOPOLIO

414	REGIO DECRETO	740	15/05/1930	NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDII E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I REGI

				CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE

415	LEGGI	825	30/05/1930	PROVINCIE DI TRIESTE E GORIZIA

416	LEGGI	824	05/06/1930	INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED ARTISTICA

417	LEGGI	943	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGI 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI

418	LEGGI	951	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGI 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI AGRICOLE

419	LEGGI	940	03/07/1930	REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

420	LEGGI	995	10/07/1930	DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

421	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

422	LEGGI	1696	15/12/1930	MODIFICAZIONI ALLA LEGGI 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

423	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 26

424	LEGGHE	1809	22/12/1930	GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

425	LEGGHE	1839	27/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII CENSIMENTO GENERALE

426	LEGGHE	1737	29/12/1930	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA

427	LEGGHE	22	06/01/1931	PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE SOCIALI ED ENOPOLII

428	REGIO DECRETO	164	08/01/1931	CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI.

429	LEGGHE	17	08/01/1931	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI MERCANTILI

430	REGIO DECRETO	120	19/01/1931	AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTI.

NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
431			NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA
432	LEGGE	377	16/03/1931 BONIFICA INTEGRALE
433	LEGGE	361	09/04/1931 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A COPERTURA DI ESPORTAZIONI CON ACCETTAZIONI BANCARIE
434	LEGGE	422	09/04/1931 MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI FIUME.
435	REGIO DECRETO	864	25/05/1931 APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 1 AGOSTO 1930
436	LEGGE	997	04/06/1931 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA

				COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'OPERA NAZIONALE
437	LEGGE	795	12/06/1931	PER I COMBATTENTI

				ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHETTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TRIESTE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E PER LE SUE
438	LEGGE	813	12/06/1931	OPERE D'INTEGRAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N.315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NEL REGNO E
439	LEGGE	929	12/06/1931	ALL'ESTERO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E PROVVEDIMENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A
440	LEGGE	874	18/06/1931	CARBURANTE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO SUI FIUMI DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO
441	LEGGE	1108	29/07/1931	INTERNAZIONALE

				DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE

				ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI
442	REGIO DECRETO	1030	21/08/1931	DEL CONSIGLIO DI STATO

				TESTO UNICO PER LA
443	REGIO DECRETO	1175	14/09/1931	FINANZA LOCALE

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI
444	REGIO DECRETO	1256	24/09/1931	DECRETI

				MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
445	REGIO DECRETO	1660	26/11/1931	ROMANO

				NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' E
446	LEGGE	1580	03/12/1931	MANICOMIALI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO
447	LEGGE	1667	17/12/1931	DAL LEGNO DI CASTAGNO.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI
448	LEGGE	1771	28/12/1931	D'ISTRUZIONE

				MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI
449	REGIO DECRETO	305	07/03/1932	INSEGNANTI MEDI

				RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
450	LEGGE	270	24/03/1932	DEL CONSIGLIO DI STATO

				MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE

451	LEGGI	273	24/03/1932	DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

452	LEGGI	490	22/04/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

453	LEGGI	476	02/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PUBBLICI - SGRAVIO TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO "ONGARO SUPERIORE ED UNITI" DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

454	REGIO DECRETO	640	09/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA L'ETA' MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO MARITTIMO

455	LEGGI	557	16/05/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 21 FEBBRAIO 1932, N.154, CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE

456	LEGGI	841	19/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA A VARSAVIA IL 12 OTTOBRE 1929

457	LEGGI	598	26/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

				PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO, 458 LEGGE 638 26/05/1932 SENZA AVERNE DIRITTO
--	--	--	--	--

				ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIU' DI UN 459 LEGGE 668 30/05/1932 ETTARO DI TERRENO
--	--	--	--	---

				PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA 460 LEGGE 720 30/05/1932 CEREALI
--	--	--	--	--

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI 461 REGIO DECRETO 1365 28/07/1932 LA LEVA MARITTIMA.
--	--	--	--	---

				INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E 462 REGIO DECRETO 1391 22/09/1932 SICILIANE
--	--	--	--	--

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA 463 REGIO DECRETO 1595 17/11/1932 SICUREZZA
--	--	--	--	--

				APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E 464 REGIO DECRETO 1550 24/11/1932 PUBBLICAZIONE
--	--	--	--	--

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE
465	LEGGE	1581	15/12/1932	ITALIANO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N.813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE
466	LEGGE	1884	20/12/1932	IMBARCAZIONI A MOTORE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI
467	LEGGE	2057	20/12/1932	POMODORO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA
468	LEGGE	1701	22/12/1932	VITICOLTURA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITA' PER GIRATA E SENZA SPESE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA A GARANZIA DI
469	LEGGE	1710	22/12/1932	PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N.1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO
--	--	--	--	---

470	LEGGES	1823	22/12/1932	DELLE ANNUALITA' PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO
471	LEGGES	1933	22/12/1932	MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI
472	LEGGES	1946	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO.
473	LEGGES	118	05/01/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO
474	LEGGES	260	16/03/1933	ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
475	LEGGES	353	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E

476	LEGG	442	03/04/1933	PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO.

477	LEGG	522	10/04/1933	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI

478	LEGG	397	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE

479	LEGG	434	13/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE.

480	LEGG	467	20/04/1933	ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE

481	LEGG	504	20/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO E VALUTE

482	LEGG	512	03/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE

					LEGISLAZIONE IN MATERIA			
					DI FERROVIE E DI ALTRI			
					MEZZI DI TRASPORTO			
					CONCESSI ALL'INDUSTRIA			
					PRIVATA PER			
					FRONTEGGIARE L'ATTUALE			
					SITUAZIONE DEL			
483		LEGG		624		08/05/1933		TRAFFICO.

					CONVERSIONE IN LEGGE			
					DEL R. DECRETO-LEGGE 26			
					GENNAIO 1933, N. 11			
					RECANTE NUOVI			
					PROVVEDIMENTI IN			
484		LEGG		665		05/06/1933		MATERIA DI TERREMOTI

					CONVERSIONE IN LEGGE			
					DEL R. DECRETO-LEGGE 26			
					GENNAIO 1933, N. 241,			
					RELATIVO AI DOCUMENTI			
					CONTABILI DELLA CASSA			
485		LEGG		773		08/06/1933		DEPOSITI E PRESTITI

					CONVERSIONE IN LEGGE			
					DEL R. DECRETO-LEGGE 16			
					MARZO 1933, N. 344,			
					CONTENENTE DISPOSIZIONI			
					RELATIVE ALL'INGRESSO			
					AI MONUMENTI, AI MUSEI,			
					ALLE GALLERIE E AGLI			
					SCAVI DI ANTICHITA'			
486		LEGG		826		08/06/1933		DELLO STATO

					TRASFERIMENTO DEL			
					DIRITTO DI PROPRIETA'			
					DEI CAMPI DI FORTUNA			
					DALLE PROVINCE ALLO			
487		LEGG		1119		08/06/1933		STATO

					VARIANTI AL TESTO UNICO			
					DELLE LEGGI			
					SULL'ORDINAMENTO DEL			
					CORPO REALE EQUIPAGGI			
					MARITTIMI E SULLO STATO			
					GIURIDICO DEI			
					SOTTUFFICIALI DELLA			
					REGIA MARINA, APPROVATO			
					CON R. DECRETO 18			
488		LEGG		778		15/06/1933		GIUGNO 1931, N. 914

					NORME PER LA DISCIPLINA			
					DELLA PROFESSIONE DI			
489		LEGG		818		15/06/1933		MAESTRO DI CANTO

					CONFERIMENTO AL GOVERNO
					DEL RE DI SPECIALI
					POTERI PER LA
					EMANAZIONE DEL NUOVO

490	LEGGE	947	06/07/1933	TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

491	REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	MODIFICAZIONI ALL' ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.

492	LEGGE	1832	21/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI POSTALI DI BORDO

493	LEGGE	1941	28/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

494	LEGGE	45	04/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE E DEI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI AUTONOMI.

495	LEGGE	83	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE.

496	LEGGE	120	18/01/1934	PERIODICITA' DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19

				OTTOBRE 1933, N. 1430,
				RECANTE PROVVEDIMENTI
				PER AGEVOLARE LE
				RIDUZIONI DI INTERESSE
497	LEGGE	170	18/01/1934	DEI MUTUI FONDIARI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 6
				LUGLIO 1933, N. 1045,
				RELATIVO ALLA
				DISCIPLINA DEL
				TRASPORTO DEI GIORNALI
				QUOTIDIANI PER VIA
498	LEGGE	211	18/01/1934	AEREA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 30
				NOVEMBRE 1933, N.1639,
				RIGUARDANTE LA
				ESENZIONE DALLA IMPOSTA
				E DALLE SOVRIMPOSTE SUI
				FABBRICATI DEI
				DISTRIBUTORI AUTOMATICI
499	LEGGE	316	18/01/1934	DI BENZINA

				MODIFICAZIONI ALLE
				NORME IN MATERIA DI
				DIRITTO A PENSIONE
				PRIVILEGIATA ORDINARIA
				A FAVORE DEI CONGIUNTI
				DI MILITARI MORTI PER
500	LEGGE	121	22/01/1934	CAUSA DI SERVIZIO.

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
501				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 30
				NOVEMBRE 1933, N.1752,
				RECANTE IL DIVIETO DI
				PRODUZIONE E DI VENDITA
				DI ALCUNI TIPI DI
502	LEGGE	225	25/01/1934	FORMAGGIO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 11
				DICEMBRE 1933, N.1718,
				CHE MODIFICA LE
				DISPOSIZIONI RELATIVE
				ALL'ORDINAMENTO ED ALLA
				GESTIONE DEI PARCHI
				NAZIONALI DEL GRAN
503	LEGGE	233	25/01/1934	PARADISO E D'ABRUZZO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 4
				DICEMBRE 1933, N.1734,

			CHE HA MODIFICATO IL 2
			COMMA DELL'ART. 4 DEL
			R. DECRETO-LEGGE 21
			GIUGNO 1928, N.1710,
			CONCERNENTE LA TASSA
			SUI PASSAPORTI
			RILASCIATI A CITTADINI
			ITALIANI CHE
504	LEGGE	234	29/01/1934 RIMPATRIANO.

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 26
			OTTOBRE 1933, N. 1443,
			PER LA ESTENSIONE DEL
			MARCHIO NAZIONALE
			ISTITUITO CON LEGGE 23
505	LEGGE	332	29/01/1934 GIUGNO 1927, N.1272

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 11
			DICEMBRE 1933, N. 1699,
			CONTENENTE NUOVE
			DISPOSIZIONI PER
			L'INDUSTRIA ZOLFIFERA
506	LEGGE	307	05/02/1934 NAZIONALE

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 15
			GIUGNO 1933, N. 859,
			CONCERNENTE
			PROVVEDIMENTI RELATIVI
			ALL'ISTITUTO PER LA
507	LEGGE	391	05/02/1934 RICOSTRUZIONE

			STATO GIURIDICO DELLA
508	LEGGE	331	08/02/1934 GENTE DELL'ARIA

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200		
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI		
509	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9		

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 3
			FEBBRAIO 1934, N. 60,
			CONCERNENTE L'EMISSIONE
			DI UN PRESTITO
			REDIMIBILE PER
			SOSTITUIRE LE RENDITE
			DEL DEBITO CONSOLIDATO
			5 PER CENTO E DEL
510	LEGGE	995	07/06/1934 LITTORIO 5 PER CENTO.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 12
			FEBBRAIO 1934, N. 189,
			RECANTE NUOVI

511	LEGGE	1036	07/06/1934	PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI MUTUI FONDIARI

512	LEGGE	1062	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CORSA PER LE FERROVIE CONCESSE E PER LE TRAMVIE, PREVISTI DALL'ART. 118 DEL TESTO UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 1447.

513	LEGGE	1088	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, RECANTE ESTENSIONE AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI DELL'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALL'I.N.I.E.L. E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO.

514	LEGGE	1090	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 736 RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI INTEGRAZIONE DELLE NORME PER IL SERVIZIO DEL CHININO DI STATO

515	LEGGE	1158	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N.1956, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1934, N. 291, CON IL QUALE E' STATA CONFERITA LA PERSONALITA' GIURIDICA ALL'ISTITUTO COTONIERO ITALIANO E SONO STATI DETERMINATI I SUOI COMPITI, GLI ORGANI ED I MEZZI OCCORRENTI PER

517 | LEGGE | 1607 | 05/07/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE
 | | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 29
 | | | | GENNAIO 1934, N.454,
 | | | | CONTENENTE NORME PER IL
 | | | | DISCIPLINAMENTO DELLE
 | | | | MOSTRE, FIERE ED

518 | LEGGE | 2167 | 20/12/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE
 | | | | DEL R. DECRETO-LEGGE
 | | | | 5 LUGLIO 1934, N. 1929,
 | | | | CONTENENTE NORME PER LA
 | | | | DETERMINAZIONE DEL
 | | | | TASSO DI
 | | | | CAPITALIZZAZIONE DA
 | | | | ADOTTARE NEL CALCOLO
 | | | | DELLE SOVVENZIONI PER
 | | | | LE FERROVIE CONCESSE
 | | | | ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

519 | LEGGE | 2298 | 20/12/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE
 | | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 30
 | | | | NOVEMBRE 1933, N. 2435,
 | | | | CHE DISCIPLINA I
 | | | | RAPPORTI TRA I TITOLARI
 | | | | DELLE CONCESSIONI
 | | | | SPECIALI ED I
 | | | | COLTIVATORI DI TABACCO

520 | LEGGE | 353 | 25/03/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE,
 | | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
 | | | | R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO
 | | | | 1934, N. 679,
 | | | | CONCERNENTE IL
 | | | | RIORDINAMENTO DEL
 | | | | SEGRETARIATO NAZIONALE
 | | | | PER LA MONTAGNA

521 | LEGGE | 898 | 01/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE
 | | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 30
 | | | | GIUGNO 1934, N. 1431,
 | | | | CONCERNENTE LE
 | | | | AUTORIZZAZIONI DI SPESA
 | | | | PER LA BONIFICA
 | | | | INTEGRALE E MAGGIORI
 | | | | ASSEGNAZIONI PER L'AGRO
 | | | | PONTINO

| | | | ATTRIBUZIONE AL
 | | | | MINISTERO DEI LAVORI
 | | | | PUBBLICI DEI SERVIZI
 | | | | DIPENDENTI DAI
 | | | | TERREMOTI DEL 28
 | | | | DICEMBRE 1908 E

522	LEGGE	454	04/04/1935	SUCCESSIVI FINO AL 1920
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 17
				GENNAIO 1935, N.105,
				RELATIVO A VARIAZIONI A
				DISPOSIZIONI
				RIGUARDANTI IL SERVIZIO
				PER L'ESCAVAZIONE DEI
				PORTI MARITTIMI DEL
523	LEGGE	563	04/04/1935	REGNO
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 20
				LUGLIO 1934, N. 1362,
				CONCERNENTE ALCUNE
				AGEVOLAZIONI A FAVORE
				DELL'AVIAZIONE DA
524	LEGGE	806	04/04/1935	TURISMO
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 1
				DICEMBRE 1934, N. 2040,
				CHE DA' FACOLTA' AL
				MINISTRO PER LE
				COMUNICAZIONI DI
				EMANARE LE NORME DA
				OSSERVARSI SULLE
				TRAMVIE A TRAZIONE
				MECCANICA E SULLE
				FERROVIE ECONOMICHE IN
				MATERIA DI POLIZIA,
				SICUREZZA E REGOLARITA'
525	LEGGE	881	04/04/1935	DELL'ESERCIZIO
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
526				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				LUGLIO 1934, N. 1175,
				RELATIVO ALLE
				FACILITAZIONI, A TITOLO
				DI RECIPROCITA' ,
				CONCERNENTI I
				PASSAPORTI TURISTICI DI
				DURATA LIMITATA E I
527	LEGGE	770	08/04/1935	BUONI ALBERGHIERI
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				LUGLIO 1934, N. 1128,
				CONCERNENTE IL REGIME
				FISCALE DEGLI ZOLFI
528	LEGGE	688	08/04/1935	GREGGI
				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO-LEGGE 10
				DICEMBRE 1934, N. 2126,
				RIGUARDANTE LA
				CONCESSIONE DI UN
				PREMIO A FAVORE DEGLI
				ACQUIRENTI DI
529	LEGGE	810	08/04/1935	AEROMOBILI DA TURISMO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				LUGLIO 1934, N. 1137,
				CONCERNENTE LA
				RESTITUZIONE DEI
				DIRITTI DI CONFINE E
				DEL DIRITTO DI
				MONOPOLIO SUI PRODOTTI
				CHINACEI CHE SI
530	LEGGE	818	08/04/1935	ESPORTANO

				NORME RELATIVE ALLE
				BIBLIOTECHE PUBBLICHE
				GOVERNATIVE E ALLE
				REGIE SOPRINTENDENZE
531	REGIO DECRETO	575	11/04/1935	BIBLIOGRAFICHE.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 21
				GENNAIO 1935, N. 58,
				RELATIVO ALLA
				CLASSIFICAZIONE DEI
				REGI ISTITUTI E DELLE
532	LEGGE	617	11/04/1935	REGIE SCUOLE D'ARTE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 28
				SETTEMBRE 1934, N.
				1763, CHE HA DATO
				ESECUZIONE NEL REGNO
				ALLA CONVENZIONE
				INTERNAZIONALE PER
				L'UNIFICAZIONE DEI
				METODI DI PRELEVAMENTO
				DEI CAMPIONI E
				D'ANALISI DEI FORMAGGI,
				CON PROTOCOLLO DI
				FIRMA, STIPULATA IN
533	LEGGE	995	11/04/1935	ROMA IL 26 APRILE 1934

				APPROVAZIONE DELLA
				CONVENZIONE SANITARIA
				INTERNAZIONALE PER LA
				NAVIGAZIONE AEREA,
				FIRMATA ALL'AJA IL 12
534	LEGGE	1269	11/04/1935	APRILE 1933

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				LUGLIO 1934, N. 1178,

535	LEGGHE	931	18/04/1935	CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE CONGRUE

536	LEGGHE	915	06/05/1935	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1935, N. 40, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

537	LEGGHE	1125	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1935, N. 248, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI CONSORZIALI PER OPERE IDRAULICHE DI 2 E 3 CATEGORIA E DI GESTIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE.

538	REGIO DECRETO	1240	03/06/1935	ISTITUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE POPOLARI

539	LEGGHE	1142	06/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ISPETTORATO DEL TEATRO ALLA DIPENDENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

540	LEGGHE	1084	13/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1935, N. 606, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI TASSE DI REGISTRO

541	LEGGHE	1213	13/06/1935	AUMENTO DI FONDI PER CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI SYLOS DA CEREALI

542	LEGGI	1220	13/06/1935	ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
543	LEGGI	1346	13/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 24 APRILE 1935, N. 565, RELATIVO AI LIMITI DI ETA' PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
544	LEGGI	1250	20/06/1935	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
545	LEGGI	1251	20/06/1935	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA
546	LEGGI	1320	20/06/1935	NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI LIMITATA POTENZA
547	REGIO DECRETO	1196	20/06/1935	DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI MAGISTRALI
548	REGIO DECRETO	1525	11/07/1935	PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO.
549	REGIO DECRETO	1677	16/07/1935	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA

550	REGIO DECRETO	2428	12/12/1935	NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO DEI PERITI AGRARI

551	LEGGE	2393	23/12/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI STATO

552	LEGGE	82	02/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA

553	LEGGE	116	06/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHI DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO NEUTRO

554	LEGGE	118	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5 PER CENTO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA

555	LEGGHE	140	09/01/1936	REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO STATO

556	LEGGHE	202	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N.1988, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO A MEZZO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE STESSO.

557	LEGGHE	255	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1883, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO RIFERENTISI AD OPERAZIONI DI CREDITO IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

558	LEGGHE	190	13/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1935, N.1406, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DENOMINATO AZIENDA CARBONI ITALIANI (A.C.A.I.) CON SEDE IN ROMA.

559	REGIO DECRETO	801	16/01/1936	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA

560	LEGGHE	413	03/02/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI PER IL TURISMO.

				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO-LEGGE 26
				LUGLIO 1935, N. 1573,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DELLA
				FABBRICAZIONE E DELLA
				VENDITA DEI QUADERNI
561	LEGGE	688	03/02/1936	SCOLASTICI

				NORME PER L'ESERCIZIO
				DELLE TONNARE,
562	REGIO DECRETO	1029	27/02/1936	TONNARELLE E MUGGINARE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 26
				SETTEMBRE 1935, N.
				1845, RELATIVO
				ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
				LEGISLAZIONE
				SULL'ISTRUZIONE MEDIA
				CLASSICA, SCIENTIFICA,
563	LEGGE	489	16/03/1936	MAGISTRALE ED ARTISTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 2
				DICEMBRE 1935, N. 2081,
				PER L'AGGIORNAMENTO
				DELLA LEGISLAZIONE
				RELATIVA ALLA
				ISTRUZIONE ARTISTICA E
				ALLA TUTELA DEL
				PATRIMONIO ARTISTICO ED
564	LEGGE	498	16/03/1936	ARCHEOLOGICO.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 24
				OTTOBRE 1935, N. 2049,
				CONTENENTE NORME PER
				REGOLARE LA PUBBLICITA'
				DEI PREZZI DEGLI
565	LEGGE	526	26/03/1936	ALBERGHI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 14
				NOVEMBRE 1935, N. 1935,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DEL
566	LEGGE	689	26/03/1936	COMMERCIO DELL'ORO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 6
				FEBBRAIO 1936, N. 337,
				CONTENENTE NORME PER LA
				RISOLUZIONE DEL
				RAPPORTO DI LAVORO
				MARITTIMO A TEMPO
567	LEGGE	798	16/04/1936	INDETERMINATO

568	LEGGI	848	16/04/1936	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
569	LEGGI	849	16/04/1936	MODIFICAZIONI ALLA LEGGI 8 FEBBRAIO 1934 , N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA
570	LEGGI	935	14/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO DEI LEBBROSI
571	LEGGI	1156	18/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE
572	LEGGI	1037	25/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ESPLODENTI
573	REGIO DECRETO	1042	25/05/1936	SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI DELL'I.R.I.
574	LEGGI	1027	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGI 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 6 FEBBRAIO 1936, N. 338, CONCERNENTE TRATTAMENTO

				TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
575	LEGGE	1128	28/05/1936	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTEGRATIVE E LIMITATIVE ALLA L. 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCÌ MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHE' AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI
576	LEGGE	1302	28/05/1936	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1936, N. 421, CHE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO TECNICO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.
577	LEGGE	1318	02/06/1936	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO
578	LEGGE	1450	04/06/1936	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936, N. 422, CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DEI MATERIALI RICUPERATI DALLA SOCIETA' RECUPERI MARITTIMI DI GENOVA DA PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDI PROFONDITA'.
579	LEGGE	1333	04/06/1936	

				CONVERSIONE IN LEGGE,

580	LEGGI	1342	04/06/1936	CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 70, CHE ISTITUISCE IL MONOPOLIO DI VENDITA DELLE CARTINE E DEI TUBETTI PER SIGARETTE
-----	-------	------	------------	--

581	LEGGI	1511	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1936, N.270, CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE DEGLI OLI LEGGIERI DERIVATI DAL CARBON FOSSILE
-----	-------	------	------------	---

582	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
-----	---	--	--	--

583	LEGGI	1231	08/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 CONCERNENTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, E DEL R.D.L. 13 GENNAIO 1936, N. 120 CONCERNENTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 PORTANTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE (STRALCIO)
-----	-------	------	------------	---

584	REGIO DECRETO	1313	08/06/1936	COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE, PER CIASCUNA PROVINCIA DEL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE DI CUI AL R.D. 24 NOVEMBRE 1932, N. 1550
-----	---------------	------	------------	--

				MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO 10 NOVEMBRE 1905, N.647, SULLE VERIFICAZIONI DELLE
--	--	--	--	---

585	REGIO DECRETO	1528	18/06/1936	OPERE IN AGRO ROMANO
				COSTITUZIONE, CON SEDE
				IN ROMA, DEL CONSORZIO
				NAZIONALE FRA GLI
				ISTITUTI FASCISTI
				AUTONOMI PER LE CASE
586	REGIO DECRETO	1413	02/07/1936	POPOLARI
				APPROVAZIONE DEL TESTO
				UNICO DELLE LEGGI
				CONTENENTI DISPOSIZIONI
				SULLA COLTIVAZIONE DEI
				VITIGNI IBRIDI
587	REGIO DECRETO	1634	16/07/1936	PRODUTTORI DIRETTI
				APPROVAZIONE DELLE
				TABELLE INDICANTI I
				LAVORI PER I QUALI E'
				VIETATA L'OCCUPAZIONE
				DEI FANCIULLI E DELLE
				DONNE MINORENNI E
				QUELLI PER I QUALI NE
				E' CONSENTITA
				L'OCCUPAZIONE, CON LE
				CAUTELE E LE CONDIZIONI
588	REGIO DECRETO	1720	07/08/1936	NECESSARIE
				APPROVAZIONE DELLE
				NORME PER IL
				RECLUTAMENTO NEL CORPO
				DI COMMISSARIATO
				MILITARE MARITTIMO E
				PER L'AVANZAMENTO AI
				GRADI DI CAPITANO E DI
				MAGGIORE NEL CORPO
589	REGIO DECRETO	1895	08/10/1936	STESSO
				APPROVAZIONE
				DELL'ACCORDO
				INTERNAZIONALE
				CONCERNENTE LA
				SOPPRESSIONE DEI VISTI
				CONSOLARI SULLE PATENTI
				DI SANITA', E
				DELL'ACCORDO
				INTERNAZIONALE
				CONCERNENTE LA
				SOPPRESSIONE DELLE
				PATENTI DI SANITA',
				STIPULATI A PARIGI IL
590	REGIO DECRETO	1926	08/10/1936	22 DICEMBRE 1934
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 9
				LUGLIO 1936, N. 1467,
				CHE HA DATO ESECUZIONE
				AGLI ACCORDI STIPULATI

591	LEGGE	2386	26/12/1936	1936	FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO

592	LEGGE	2424	28/12/1936		CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA

593	LEGGE	2416	31/12/1936		CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1119, CHE ISTITUISCE LA LEVA AERONAUTICA.

594	LEGGE	2427	31/12/1936		CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1772, CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIOVANI IN POSSESSO DEL BREVETTO DI PILOTA PREMILITARE O DA TURISMO E DEGLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE DI VOLO A VELA.

595	LEGGE	205	04/01/1937	1933	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI, STIPULATA IN GINEVRA IL 28 OTTOBRE

596	LEGGE	50	04/01/1937		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2008, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CHE ADDIVENGANO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE CASSA DI RISPARMIO

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1750, PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SU

			FERROVIE, TRANVIE E
			LINEE DI NAVIGAZIONE
			INTERNA, CESSATO DAL
			SERVIZIO, SENZA DIRITTO
			A PENSIONE, DI
			CONTINUARE IL
			VERSAMENTO DEI
			CONTRIBUTI DI
597	LEGGE	300	14/01/1937 PREVIDENZA

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONE, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 18
			GIUGNO 1936, N. 1338,
			CONTENENTE
			PROVVEDIMENTI PER
			AGEVOLARE E DIFFONDERE
			LA COLTIVAZIONE DEL
			PIOPPO E DI ALTRE
			SPECIE ARBOREE NELLE
			PERTINENZE IDRAULICHE
598	LEGGE	402	14/01/1937 DEMANIALI.

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONE, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 18
			GIUGNO 1936, N. 1335,
			CONTENENTE DISPOSIZIONI
599	LEGGE	403	14/01/1937 SUI CANALI DEMANIALI

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 12
			MARZO 1936, N. 376,
			CONCERNENTE L'ESERCIZIO
			DEL CREDITO MOBILIARE
600	LEGGE	169	18/01/1937 DA PARTE DI ISTITUTI DI

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 10
			SETTEMBRE 1936, N.
			1946, CONTENENTE NORME
			PER DISCIPLINARE LA
			COSTRUZIONE DEI TEATRI,
			L'ADATTAMENTO DI
			IMMOBILI A SALE DI
			SPETTACOLO TEATRALE, E
			LA CONCESSIONE DI
			LICENZA PER L'ESERCIZIO
601	LEGGE	193	18/01/1937 TEATRALE.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 29
			OTTOBRE 1936, N. 1925,
			CONCERNENTE
			L'ABROGAZIONE DEL R.
			DECRETO-LEGGE 16
			DICEMBRE 1935, N. 2172,
			CIRCA L'APPLICAZIONE

602	LEGGI	208	18/01/1937	DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
603	LEGGI	314	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N.799, CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
604	LEGGI	218	25/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE
605	REGIO DECRETO	327	22/02/1937	NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA
606	LEGGI	921	25/03/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE
607	LEGGI	517	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2400,

				CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI
608	LEGGE	830	03/04/1937	IRRIGAZIONE.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 635, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DA' UN NUOVO ASSETTO ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI ESSI
609	LEGGE	594	08/04/1937	COME CARBURANTE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.),
610	LEGGE	640	08/04/1937	CON SEDE IN ROMA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1645, CHE RIDUCE IL PREZZO DELL'ALCOOL CARBURANTE ED IL RELATIVO DIRITTO
611	LEGGE	704	08/04/1937	ERARIALE

				MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLE
612	REGIO DECRETO	431	08/04/1937	COLONIE.

				MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO
613	REGIO DECRETO	862	22/04/1937	DEGLI AFFARI ESTERI

				MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO PER LA STAMPA
--	--	--	--	---

614	REGIO DECRETO	752	27/05/1937	E LA PROPAGANDA
				ISTITUZIONE IN OGNI COMUNE DEL REGNO DELL'ENTE COMUNALE DI
615	LEGGE	847	03/06/1937	ASSISTENZA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE
616	LEGGE	1153	03/06/1937	ALL'INDUSTRIA PRIVATA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI
617	LEGGE	1228	03/06/1937	ZAFFERANO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N.1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
618	LEGGE	1016	07/06/1937	TRIBUTARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE COL REGIME
619	LEGGE	1019	07/06/1937	DEGLI ALCOLI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE

620	LEGG	1168	07/06/1937	OPERE DI BONIFICA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGG 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGG 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA, ALLA DETERMINAZIONE DEI SUOI COMPITI E DEI MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO
621	LEGG	2726	07/06/1937	FUNZIONAMENTO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGG 7 DICEMBRE 1936, N. 2081, RECANTE UN NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE
622	LEGG	1002	10/06/1937	NAZIONALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 7 DICEMBRE 1936, N. 2082, RECANTE PROVVEDIMENTI SPECIALI IN RAPPORTO AL NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE
623	LEGG	1074	10/06/1937	NAZIONALE
				PROVVEDIMENTI PER LA VITICOLTURA E LA PRODUZIONE VINICOLA
624	LEGG	1266	10/06/1937	PRODUZIONE VINICOLA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGG 1 MARZO 1937, N. 226, CHE RECA MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'ALCOOL IMPIEGATO NELLA PREPARAZIONE DEL MARSALA, DEL VERMUT, DEI LIQUORI, DEL COGNAC E DI ALTRI PRODOTTI
625	LEGG	1004	17/06/1937	ALCOOLICI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGG 23 NOVEMBRE 1936, N.

626	LEGGE	1112	17/06/1937	2469, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526, SULLA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE.

627	LEGGE	1221	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 579, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA RISOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI ED ENTI PUBBLICI IN GENERE, DEI CONDOMINI TEATRALI

628	LEGGE	1250	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 456, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ITALIANO PER GLI SCAMBI TEATRALI, CON SEDE IN ROMA

629	REGIO DECRETO	1516	08/07/1937	NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

630	REGIO DECRETO	1588	21/08/1937	DISPOSIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DELLA VASELINA, DELLA PARAFFINA E DEL COKE DI PETROLIO

631	REGIO DECRETO	1706	26/08/1937	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

632	REGIO DECRETO	2039	27/10/1937	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - FRANCESE, FIRMATO A PARIGI IL 6 LUGLIO 1937, CONCERNENTE LA RECIPROCA AMMISSIONE DI LAVORATORI CHE INTENDONO PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE PROFESSIONALI E LINGUISTICHE

				RICERCA, ESTRAZIONE E
				UTILIZZAZIONE DELLE
				ACQUE SOTTERRANEE NEL
				TERRITORIO DELL'ISOLA
633	REGIO DECRETO	2160	27/10/1937	DI CAPRI

				DETERMINAZIONE DELLE
				ATTRIBUZIONI SPETTANTI
				AL MINISTERO
				DELL'EDUCAZIONE
634	REGIO DECRETO	2031	05/11/1937	NAZIONALE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 12
				AGOSTO 1937, N. 1561,
				RIGUARDANTE LA
				COSTITUZIONE ED IL
				FUNZIONAMENTO DI UN
				ENTE PER L'ESERCIZIO
				DEL CREDITO ALBERGHIERO
635	LEGGE	2352	20/12/1937	E TURISTICO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 22
				APRILE 1937, N. 925,
				RIGUARDANTE LA
				DISCIPLINA DELLA
				PROPAGANDA TURISTICA
636	LEGGE	2539	20/12/1937	ALL'ESTERO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 29
				APRILE 1937, N. 670,
				CHE MODIFICA LE
				DISPOSIZIONI DELL'ART.
				12 DEL R. DECRETO 29
				DICEMBRE 1927, N. 2452,
				RIGUARDANTI LE FACOLTA'
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DEI MONOPOLI DI STATO
				PER LA VENDITA DEI
				PRODOTTI DESTINATI
637	LEGGE	2592	20/12/1937	ALL'ESPORTAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 1
				LUGLIO 1937, N. 1520,
				CONTENENTE DISPOSIZIONI
				SULL'ORDINAMENTO DELLE
				SCUOLE DI OSTETRICIA E
				SULLA DISCIPLINA
				GIURIDICA DELLA
				PROFESSIONE DI
638	LEGGE	2647	20/12/1937	OSTETRICA

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL

			R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1552, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI RELATIVE AL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
639	LEGGE	2320	23/12/1937 ROMANO.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 1334, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN CONGEDO STRAORDINARIO AGLI IMPIEGATI PER CONTRARRE MATRIMONIO
640	LEGGE	2387	23/12/1937

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1937, N. 1668, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE E PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
641	LEGGE	2563	23/12/1937

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1568, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEL SEME DI BIETOLE ZUCCHERINE
642	LEGGE	2640	23/12/1937

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 906, RECANTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA, NELLA QUALE E' INTERESSATO L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
643	LEGGE	2538	30/12/1937

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 975, CONTENENTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI
--	--	--	---

644	LEGGHE	2651	30/12/1937	ALBERGHI E DELLE PENSIONI

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1937, N. 1924, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE
645	LEGGHE	11	13/01/1938	INDIRETTE SUGLI AFFARI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1937, N. 451, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER DISCIPLINARE L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI DI PREMINENTE
646	LEGGHE	97	13/01/1938	INTERESSE NAZIONALE.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1937, N. 1691, RECANTE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1936, N. 708, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DA PARTE DEI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA MEDIANTE DELEGA SUI
647	LEGGHE	148	13/01/1938	SALARI E SUGLI STIPENDI

				NORME PER I CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO MERCANTILE E DI ASSISTENTE E SEGRETARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI DI
648	REGIO DECRETO	955	14/02/1938	ESAME

				TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL RECLUTAMENTO

649	REGIO DECRETO	329	24/02/1938	DELL'ESERCITO
				DISCIPLINA DEL TRAFFICO
				MARITTIMO NELLE ACQUE
				DELL'ESTUARIO DI LA
650	REGIO DECRETO	400	24/02/1938	MADDALENA
				NORME PER LA
				CONCESSIONE E PER LA
				LIQUIDAZIONE DEI
				CONTRIBUTI PER I LAVORI
				DI CONSOLIDAMENTO DEGLI
				EDIFICI PRIVATI IN
				VENEZIA IN DIPENDENZA
				DI OPERE DI ESCAVAZIONE
651	REGIO DECRETO	337	07/03/1938	DEI RII E CANALI
				DISPOSIZIONI PER LA
				LIQUIDAZIONE
				DELL'INDENNITA' E DELLE
				RENDITE PER GLI
				INFORTUNI SUL LAVORO E
				PER LE MALATTIE
				PROFESSIONALI DEL
				PERSONALE DI RUOLO ED
				AVVENTIZIO DELLE
				FERROVIE DELLO STATO E
				PER LA RISOLUZIONE
				DELLE CONTROVERSIE
652	REGIO DECRETO	1054	10/03/1938	RELATIVE
				NUOVA DENOMINAZIONE
				DELLA FEDERAZIONE
653	REGIO DECRETO	391	14/03/1938	COLOMBOFILA ITALIANA
				DISPOSIZIONI CIRCA LA
				COMPETENZA DEL
				MINISTERO PER GLI
654	REGIO DECRETO	643	14/03/1938	SCAMBI E PER LE VALUTE
				ORDINAMENTO DIDATTICO
				DEI REGI ISTITUTI
655	REGIO DECRETO	746	14/03/1938	TECNICI NAUTICI
				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 25
				NOVEMBRE 1937, N. 2298,
				CONTENENTE DISPOSIZIONI
				A FAVORE DELLA
				POLLICOLTURA E DELLA
656	LEGGE	542	31/03/1938	CONIGLICOLTURA
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 27
				OTTOBRE 1937, N. 2245,
				RECANTE NORME INTESE A
				FAVORIRE LA COSTRUZIONE

657	LEGG	472	07/04/1938	DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE NAZIONALE
-----	------	-----	------------	---

658	LEGG	473	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGG 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E L'EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO
-----	------	-----	------------	--

659	LEGG	475	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO
-----	------	-----	------------	--

660	LEGG	636	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGG 17 LUGLIO 1937, N. 1400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA
-----	------	-----	------------	---

661	LEGG	707	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGG 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
-----	------	-----	------------	--

				MODIFICAZIONI ED
--	--	--	--	------------------

662	LEGGE	498	11/04/1938	AGGIUNTE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

663	LEGGE	510	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1937, N. 2232, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.).

664	LEGGE	569	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

665	LEGGE	612	11/04/1938	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

666	LEGGE	723	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO ZAFFERANO

667	LEGGE	546	28/04/1938	ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE VARIETA' STESSE

668	REGIO DECRETO	1165	28/04/1938	ARTT. DA 118 A 124 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

669	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI
670	LEGGE	886	17/05/1938	MOBILITAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1
671	LEGGE	778	03/06/1938	CATEGORIA

				NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE
672	LEGGE	851	16/06/1938	CENTRALI DEL LATTE

				NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI
673	REGIO DECRETO	1530	05/09/1938	LOCALI

				DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO
674	REGIO DECRETO	1652	30/09/1938	DIDATTICO UNIVERSITARIO

				DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI
675	LEGGE	2224	22/12/1938	PUBBLICI ANTIAEREI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO
676	LEGGE	2082	30/12/1938	FINANZIARIO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121, RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL
--	--	--	--	---

				REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO
677	LEGGE	58	03/01/1939	INDUSTRIALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI CARICO NEI BINARI DI RACCORDO CON LE
678	LEGGE	7	05/01/1939	FERROVIE DELLO STATO

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
679				

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 928, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI PRIVATI
680	LEGGE	15	05/01/1939	D'ISTRUZIONE MEDIA

				PASSAGGIO DEI SERVIZI GEOFISICI DAL REGIO UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEOFISICA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
681	LEGGE	18	05/01/1939	RICERCHE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 828, PER LA COSTRUZIONE E PER L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED
682	LEGGE	24	05/01/1939	INTERNAZIONALE DI ROMA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1168, CONCERNENTE LA PROROGA DI UN ANNO DEL TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 847, ISTITUTIVA DEGLI ENTI
683	LEGGE	25	05/01/1939	COMUNALI DI ASSISTENZA.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21

			GIUGNO 1938, N. 1094,
			CONCERNENTE
			AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
			PER I FABBRICATI DI
			NUOVA COSTRUZIONE E PER
684	LEGGE	35	05/01/1939 QUELLI MIGLIORATI

			MODIFICAZIONI DELLA
			DATA DEI CENSIMENTI
			GENERALI DELLA
685	LEGGE	61	05/01/1939 POPOLAZIONE

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL REGIO DECRETO-LEGGE
			5 SETTEMBRE 1938, N.
			1465, CHE RECA
			PROVVIDENZE A FAVORE
			DEGLI EX MILITARI DEL
			CESSATO IMPERO AUSTRO -
			UNGARICO E DEI LORO
			CONGIUNTI PERTINENTI AI
			TERRITORI ANNESSI AL
686	LEGGE	96	05/01/1939 REGNO.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 12
			MAGGIO 1938, N. 781,
			CHE AUTORIZZA AD
			APPORTARE MODIFICAZIONI
			CON DECRETO
			MINISTERIALE ALL'ELENCO
			DELLE LINEE DI
			NAVIGAZIONE DI
			PREMINENTE INTERESSE
687	LEGGE	123	05/01/1939 NAZIONALE.

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 12
			MAGGIO 1938, N. 871,
			CONCERNENTE
			L'AUTORIZZAZIONE ALLA
			CASSA INTERNA DI
			PREVIDENZA DEL COMITATO
			OLIMPICO NAZIONALE
			ITALIANO (C.O.N.I.),
			CON SEDE IN ROMA, AD
			ESERCITARE
			L'ASSICURAZIONE CONTRO
			GLI INFORTUNI DEGLI
688	LEGGE	133	05/01/1939 ATLETICI

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL REGIO DECRETO-LEGGE
			5 SETTEMBRE 1938, N.
			1494, CONTENENTE NORME
			PER L'ECONOMIA ED IL
			MAGGIOR IMPIEGO DEI

689	LEGGE	136	05/01/1939	COMBUSTIBILI NAZIONALI NEGLI IMPIANTI TERMICI
-----	-------	-----	------------	--

690	LEGGE	137	05/01/1939	NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BONIFICA CIRCA LE PRESTAZIONI PERPETUE GRAVANTI SUI TERRENI BONIFICATI
-----	-------	-----	------------	---

691	LEGGE	368	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1938, N. 1803, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO AERONAUTICO E MARITTIMO DI GENOVA - SESTRI
-----	-------	-----	------------	--

692	LEGGE	422	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1398, CONCERNENTE IL DIVIETO DI INSTALLARE E PORRE IN ESERCIZIO NUOVI APPARECCHI OD IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE DA COMBUSTIBILI LIQUIDI.
-----	-------	-----	------------	---

693	LEGGE	142	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1938, N. 1468, PER LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA DI MERCI A PREZZO UNICO
-----	-------	-----	------------	--

694	LEGGE	380	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, RECANTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO
-----	-------	-----	------------	---

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1938, N. 1464, COL QUALE SI AFFIDA ALL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE FOGNATURE NEI COMUNI SERVITI DALL'ACQUEDOTTO
--	--	--	--	---

695	LEGGE	74	16/01/1939	STESSO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114, CONTENENTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI
696	LEGGE	226	16/01/1939	BILANCI UNIVERSITARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1380, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEI
697	LEGGE	290	16/01/1939	LAVORATORI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1771, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE
698	LEGGE	446	16/01/1939	SCUOLE RURALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1729, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE
699	LEGGE	382	18/01/1939	LOCANDE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
700	LEGGE	458	18/01/1939	NAZIONALE 11
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 954, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI ORGANI DI
701	LEGGE	214	19/01/1939	ILLUMINAZIONE ELETTRICA
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
702				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183,

703	LEGGE	485	19/01/1939	RECANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON R. DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604.

704	LEGGE	159	02/02/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N.1593, CONCERNENTE LA RIFORMA DELLA NATURA E DELL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI

705	LEGGE	374	02/02/1939	NORME PER LA CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI

706	LEGGE	396	02/02/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1177, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLE VENDITA DEI FORMAGGI

707	LEGGE	467	02/02/1939	RIORDINAMENTO DELLA DISCOTECA DI STATO E ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE CENSURA SUI NUOVI TESTI ORIGINALI DA INCIDERSI SUI DISCHI

708	REGIO DECRETO	902	04/04/1939	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO IN ALCUNI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

709	REGIO DECRETO	905	04/04/1939	ESTENSIONE AGLI ASSISTENTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSUNZIONE DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA

710	REGIO DECRETO	720	08/04/1939	DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI PROGETTI DI BILANCIO E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI IMPORTANZA NAZIONALE SOVVENZIONATI DALLO STATO.
711	LEGGE	809	15/05/1939	CONGEDO ORDINARIO DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI IN SERVIZIO PRESSO REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI IN SEDI TRANSOCEANICHE
712	LEGGE	831	15/05/1939	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939
713	LEGGE	762	19/05/1939	PROVVEDIMENTI PER INCORAGGIARE IL RECUPERO E LA DEMOLIZIONE DI NAVI AFFONDATE
714	LEGGE	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA
715	LEGGE	812	22/05/1939	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA E DELIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI
				NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER I LIBRI DI TESTO, ISTITUITA CON

				REGIO DECRETO-LEGGE 26
				SETTEMBRE 1935, N.
				1845, E SUE
716	LEGGE	815	22/05/1939	ATTRIBUZIONI

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
717				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				PROROGA DI TERMINI PER
				L'ESECUZIONE DI LAVORO
				NELLE ZONE COLPITE DAL
				TERREMOTO DEL 28
718	LEGGE	845	22/05/1939	DICEMBRE 1908

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 5
				SETTEMBRE 1938, N.
				2008, RECANTE NUOVE
				DISPOSIZIONI
				SULL'ORDINAMENTO
				DELL'OPERA NAZIONALE
				PER LA PROTEZIONE DELLA
				MATERNITA' E
719	LEGGE	961	22/05/1939	DELL'INFANZIA.

				PROROGA AL 31 DICEMBRE
				1939, DEL R.
				DECRETO-LEGGE 28 APRILE
				1937, N. 707,
				CONVERTITO IN LEGGE 23
				DICEMBRE 1937, N. 2334,
				CHE AUTORIZZA IL
				MINISTERO DELLE
				COMUNICAZIONI
				(DIREZIONE GENERALE
				DELLA MARINA
				MERCANTILE) AL NOLEGGIO
				E GESTIONE DI NAVI
				MERCANTILI NAZIONALI
				PER STRAORDINARIE
				ESIGENZE DI
				AMMINISTRAZIONI DELLO
720	LEGGE	781	25/05/1939	STATO

				PROVVEDIMENTO PER LA
				CREAZIONE DI UN POSTO
				DI DIRETTORE GENERALE
				PRESSO IL
				PROVVEDITORATO AL PORTO
721	LEGGE	918	25/05/1939	DI VENEZIA

				COSTITUZIONE, NEL
				TERRITORIO DEL
				GOVERNATORATO DI ROMA,
				DI UNA ZONA INDUSTRIALE
722	LEGGE	927	29/05/1939	CINEMATOGRAFICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1938, N. 2163, CONTENENTE NORME PER LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI
723	LEGGE	928	01/06/1939	ELEMENTARI

				ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA
724	LEGGE	930	06/06/1939	DEL BOLLO CHIUDI LETTERA

				MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N. 1401, E SUCCESSIVE
725	LEGGE	942	16/06/1939	MODIFICAZIONI

				ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI
726	LEGGE	1112	16/06/1939	ALBERGHI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PEREQUAZIONE
727	LEGGE	916	23/06/1939	TRIBUTARIA

				PROTEZIONE DELLE
728	LEGGE	1497	29/06/1939	BELLEZZE NATURALI

				ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE
--	--	--	--	---

729	LEGGHE	993	06/07/1939	DEI CONTI
				DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI I CONCORSI
				SPECIALI A CATTEDRE DI
730	LEGGHE	1120	13/07/1939	SCUOLE MEDIE
				AUMENTO DEI RUOLI
				NELL'AMMINISTRAZIONE
				DEL MINISTERO DEGLI
731	LEGGHE	1123	13/07/1939	AFFARI ESTERI
				MODIFICHE ED
				INTEGRAZIONI AL TITOLO
				I E AL TITOLO II DEL R.
				DECRETO-LEGGHE 19
				OTTOBRE 1933, N. 1956,
				CONVERTITO IN LEGGE CON
				LA LEGGE 14 GIUGNO
				1934, N. 1158,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DELLA
				PRODUZIONE E DEL
				COMMERCIO SERICO
				NONCHE' ALLE
				DISPOSIZIONI
				RIGUARDANTI LA
				PRODUZIONE DEL SEME
				BACCHI E LA STUFATURA ED
				ESSICCAZIONE DEI
				BOZZOLI, CONTENUTE NEL
				R.D.L. 15 APRILE 1937,
				N. 812, CONVERTITO IN
				LEGGHE DALLA L. 23
732	LEGGHE	1222	13/07/1939	DICEMBRE 1937, N. 2623
				ESECUTORIETA'
				DELL'ACCORDO STIPULATO
				IN ROMA, TRA L'ITALIA E
				LA FRANCIA, IL 25
				APRILE 1939, INTESO A
				REGOLARE IL COMMERCIO
				DEI PRODOTTI
				FARMACEUTICI E DELLE
733	LEGGHE	1232	13/07/1939	SPECIALITA' MEDICINALI
				MODIFICAZIONE DI ALCUNE
				DELLE NORME VIGENTI IN
				MATERIA DI LICENZE DI
				VENDITA E DI VINCOLI
				SULLA CIRCOLAZIONE
				DELL'ALCOLE, DEI
				PRODOTTI ALCOLICI E
				DEGLI ESTRATTI PER
734	LEGGHE	1096	22/07/1939	LIQUORI
				COSTITUZIONE DI UN ENTE
				AUTONOMO PER LA

735	LEGGES	1450	22/07/1939	VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

736	LEGGES	1626	22/07/1939	DURATA DEGLI INCARICHI D'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE PER LE QUALI NON SONO PREVISTE CATTEDRE DI RUOLO NEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA

737	LEGGES	1436	28/07/1939	RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI PARASTATALI ED ASSIMILATI

738	LEGGES	1822	28/09/1939	DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA (AUTOLINEE) PER VIAGGIATORI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA

739	REGIO DECRETO	1746	05/10/1939	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1932, N. 1086, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI.

740	LEGGES	1797	16/11/1939	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO

741	LEGGES	1911	20/11/1939	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE

742	LEGGES	1886	30/11/1939	ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE

743	LEGG	2016	30/11/1939	SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GIUGNO 1939, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA NEI DUE PAESI
744	LEGG	1913	04/12/1939	DISPOSIZIONI CIRCA LE CONTRATTAZIONI DEI TITOLI A TERMINE
745	LEGG	1922	14/12/1939	NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO
746	LEGG	2194	22/12/1939	MODIFICAZIONE ALLE NORME VIGENTI SULL'ALLEVAMENTO E SULL'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI
747	LEGG	165	22/02/1940	ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DANZA PRESSO LA REGIA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA IN ROMA
748	LEGG	233	20/03/1940	CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI
749	LEGG	364	20/03/1940	DISPOSIZIONI SULLA PESCA
750	LEGG	384	20/03/1940	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGG 31 DICEMBRE 1939, N. 1953, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA
751	LEGG	283	23/03/1940	IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI
752	LEGG	295	29/03/1940	PRODUZIONE NEL REGNO DELLA SACCARINA

753	LEGGES	465	29/03/1940	ACCORDO STIPULATO A CORTINA D'AMPEZZO, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 26 AGOSTO 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI
754	LEGGES	486	29/03/1940	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 OTTOBRE 1939, PER REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI
755	LEGGES	287	02/04/1940	ISTITUZIONE DELL'ENTE ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.)
756	LEGGES	332	02/04/1940	PROROGA DEL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO DEI PROVVEDITORATI DELLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO E CAGLIARI ED AUMENTO DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO - AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO.
757	LEGGES	336	04/04/1940	PROROGA AL 30 GIUGNO 1940 DELLE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
758	LEGGES	406	04/04/1940	CLASSIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE.
				MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, SULLA DISCIPLINA DELLE

759	LEGGE	860	04/04/1940	AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

760	LEGGE	325	08/04/1940	NUOVI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI, DI SILI E MAGAZZINI PER FORAGGIO E DI STABILIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DELLE FRUTTA E DEGLI ORTAGGI.

761	LEGGE	475	11/04/1940	RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE IL GIUDIZIO DI IDONEITA', A NORMA DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1934, N. 977, PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ORCHESTRALE E DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI MUSICA.

762	REGIO DECRETO	452	15/04/1940	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

763	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

764	LEGGE	500	06/05/1940	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

765	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA

766	LEGG	725	06/05/1940	DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

767	LEGG	416	21/05/1940	ORDINAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

768	LEGG	627	27/05/1940	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI

769	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

770	LEGG	694	30/05/1940	ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI UNA SPECIALE LICENZA PER COLORO CHE, NON MUNITI DI PORTO D'ARMI, DETENGANO NELLA PROPRIA ABITAZIONE FUCILI DA CACCIA PER MUNIZIONI SPEZZATE

771	LEGG	713	03/06/1940	TRASFERIMENTO DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI

772	LEGG	767	03/06/1940	DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER L'ANNO 1940

773	REGIO DECRETO	724	06/06/1940	APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE

774	LEGG	868	13/06/1940	MODIFICAZIONE AL REGIO DECRETO - LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N. 2726, RELATIVO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

775	LEGGI	762	19/06/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
776	LEGGI	853	21/06/1940	CONCESSIONE DI PROROGHE PER L'ULTIMAZIONE DI LAVORI SUSSIDIATI DALLO STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITA'
777	LEGGI	872	06/07/1940	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTA' AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI
778	LEGGI	900	06/07/1940	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI
779	LEGGI	952	06/07/1940	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
780	LEGGI	1038	06/07/1940	ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE
781	REGIO DECRETO	1157	12/07/1940	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL REGNO
				PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE

			1937, N. 707, CHE
			AUTORIZZA IL MINISTERO
			DELLE COMUNICAZIONI
			(MARINA MERCANTILE) AL
			NOLEGGIO E GESTIONE DI
			NAVI MERCANTILI
			NAZIONALI PER
			STRAORDINARIE ESIGENZE
			DELL'AMMINISTRAZIONE
782	LEGGE	1139	12/07/1940 DELLO STATO

			ILLEGITTIME RICHIESTE
			DI CONTRIBUTIONI E
			MESSA IN ESAZIONE DI
			TRIBUTI O CONTRIBUTI
783	LEGGE	1199	12/07/1940 LEGALMENTE NON DOVUTI

			ADEGUAMENTO DELLE NORME
			LEGISLATIVE SULLA
			TUTELA DEL LAVORO ALLE
			ESIGENZE DELLA NAZIONE
784	LEGGE	1109	16/07/1940 IN GUERRA

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 6
			GIUGNO 1940, N. 588,
			CONCERNENTE IL REGIME
785	LEGGE	1334	13/08/1940 DELLE ESPORTAZIONI

			CESSIONE AL COMUNE DI
			MESSINA DELLE AREE,
			BARACCHE E CASE
			ECONOMICHE POPOLARI E
			ULTRA POPOLARI FINORA
			IN GESTIONE DELLO STATO
			NEL TERRITORIO DEL
786	LEGGE	1289	21/08/1940 COMUNE STESSO

			DISCIPLINA DELLE NUOVE
			COSTRUZIONI NEGLI
			ABITATI MINACCIATI DA
787	LEGGE	1393	21/08/1940 FRANE

			PAGAMENTO DI PARTE DI
			INDENNITA' CAPITALE IN
			CASO DI OCCUPAZIONE
			D'URGENZA PER I
			DETERMINATI DA ESIGENZE
788	LEGGE	1382	25/08/1940 MILITARI

			ESTENSIONE AGLI
			INVALIDI E AGLI ORFANI
			E CONGIUNTI DEI CADUTI
			NELL'ATTUALE GUERRA,
			DELLE DISPOSIZIONI
			VIGENTI A FAVORE DEGLI
			INVALIDI, DEGLI ORFANI
			E CONGIUNTI DEI CADUTI

789	LEGGE	1458	25/09/1940	IN GUERRA
				PROVVEDIMENTI PER LE GESTIONI DELLE IMPOSTE
790	LEGGE	1477	14/10/1940	DI CONSUMO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1940, N.856, CONTENENTE LE NORME PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO
791	LEGGE	1518	21/10/1940	IN PERIODO DI GUERRA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE
792	LEGGE	1676	26/10/1940	PUBBLICHE FORNITURE
				CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCE DELLA VENEZIA GIULIA
793	LEGGE	1606	30/10/1940	VENEZIA GIULIA
				DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA VENDITA DELLA CAMOMILLA
794	LEGGE	1724	30/10/1940	VENDITA DELLA CAMOMILLA
				ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA DELLA FACOLTA' DI RICEVERE I TESTAMENTI DEI MILITARI E DELLE PERSONE IMPIEGATE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.
795	LEGGE	1677	01/11/1940	STATO.
				ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI LABORATORI CHIMICI MERCEOLOGICI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI
796	LEGGE	1767	13/11/1940	DELLE CORPORAZIONI

				ESENZIONI FISCALI E TRIBUTARIE ALLA REALE UNIONE NAZIONALE
797	LEGGE	1965	05/12/1940	AERONAUTICA

				MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 196, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1928, N. 2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETA'
798	LEGGE	1913	19/12/1940	COOPERATIVE

				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO
799	LEGGE	1868	23/12/1940	1934, N. 1265

				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI
800	LEGGE	52	23/01/1941	INTERESSE LOCALE

				DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN
801	LEGGE	286	27/01/1941	ANNO

				SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO
802	LEGGE	148	30/01/1941	PROFESSIONALE

				DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERRATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO
803	LEGGE	153	03/02/1941	STATO

				ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITA' ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI

804	LEGGE	499	03/04/1941	INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939.

805	LEGGE	266	07/04/1941	TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA

806	LEGGE	319	11/04/1941	NORME CONCERNENTI IL PERIODO DI PROVA PER GLI UDITORI GIUDIZIARI MILITARI E IL CONFERIMENTO DI POSTI VACANTI NEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

807	LEGGE	393	24/04/1941	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

808	LEGGE	422	01/05/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

809	REGIO DECRETO	639	19/05/1941	COSTITUZIONE PRESSO IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ALBANESI DI TRE DIREZIONI GENERALI E PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UN UFFICIO INTENDENZA

810	LEGGE	737	04/07/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

811	LEGGE	770	04/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

				RINVIO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI
812	LEGGE	786	04/07/1941	ITALIANI

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO
813	LEGGE	685	11/07/1941	CONSUMO

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROVVIDENZE PER LA PROVINCIA DI
814	LEGGE	733	11/07/1941	LITTORIA

				AGEVOLAZIONI PER L'ESERCIZIO TEATRALE LIRICO E DRAMMATICO
815	LEGGE	735	11/07/1941	LIRICO E DRAMMATICO

				MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI DI
816	LEGGE	867	19/07/1941	ROMA

				NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE, DELLE QUOTE ANNUALI E DEGLI ALTRI PROVENTI DOVUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA
817	LEGGE	1041	25/07/1941	COMBUSTIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1941, N. 124, CONCERNENTE LA EVOLUZIONE DA 120 E 180 DEL LIMITE DELLE GIORNATE PER LE QUALI VA CORRISPOSTA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI
818	LEGGE	1137	08/08/1941	DISOCCUPAZIONE.

				ISTITUZIONE DI SCUOLE, PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, PER L'INSEGNAMENTO PRATICO DELLE LINGUE STRANIERE

819	LEGGE	1058	29/08/1941	MODERNE
				INTEGRAZIONE
				ALL'ORDINAMENTO
820	REGIO DECRETO	1173	10/10/1941	DIDATTICO UNIVERSITARIO
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 28
				GIUGNO 1941, N. 856,
				CONCERNENTE IL
				RIASSETTO DEI SERVIZI
821	LEGGE	1338	29/11/1941	DELLA CORTE DEI CONTI
				MODIFICAZIONI DEGLI
				ARTICOLI 27, 106, 297,
				369, 373 E 376 DEL
				TESTO UNICO
				SULL'EDILIZIA POPOLARE
				ED ECONOMICA 28 APRILE
822	LEGGE	1540	05/12/1941	1938, N. 1165
				DISPOSIZIONI PER LE
				CONCESSIONI DI VIAGGIO
				SULLE FERROVIE DELLO
823	LEGGE	1476	05/12/1941	STATO
				MODIFICAZIONI ALL'ART.
				5 DEL R. DECRETO-LEGGE
				3 GIUGNO 1938, N. 1032,
				CONVERTITO NELLA LEGGE
				5 GENNAIO 1939, N. 84,
				RECANTE NORME PER
				DISCIPLINARE LA PERDITA
				DEL DIRITTO A PENSIONE
				PER IL PERSONALE
824	LEGGE	1478	05/12/1941	STATALE DESTITUITO.
				MODIFICAZIONE
				DELL'ARTICOLO 4 DELLA
				LEGGE 28 SETTEMBRE
				1939, N. 1822, SUGLI
825	LEGGE	1490	05/12/1941	AUTOSERVIZI DI LINEA
				DISCIPLINA DELLE
				FUNZIONI TUTORIE DELLA
				FEDERAZIONE NAZIONALE
				DEI CONSORZI DI
				BONIFICA INTEGRALE SU
				ALCUNI ATTI DEI
826	LEGGE	1567	08/12/1941	CONSORZI
				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ART.
				367, LETTERA A) DEL
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
827	LEGGE	1649	27/12/1941	SANITARIE
				ISTITUZIONE DELL'ENTE

828	LEGGHE	24	19/01/1942	ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.)
829	LEGGHE	86	19/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON REGIE E GLI ESAMI DI STATO DI MATURITA' E DI ABILITAZIONE
830	LEGGHE	92	22/01/1942	NOTE CARATTERISTICHE E RAPPORTI PERSONALI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO
831	LEGGHE	187	22/01/1942	VARIAZIONI AL R. DECRETO-LEGGHE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI
832	LEGGHE	52	26/01/1942	CONFERIMENTO DEL GRADO DI TENENTE AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA ED AI MAESTRI DI SCHERMA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
833	LEGGHE	78	26/01/1942	ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA, AD ECCEZIONE DELL'ART. 13.
834				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
835				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
836	LEGGHE	165	12/02/1942	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AVICOLO NAZIONALE
				ESTENSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI DELLE NORME DEL R. DECRETO-LEGGHE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA

837	LEGGI	218	16/02/1942	REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE
838	LEGGI	133	19/02/1942	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI VALORI VENALI STABILITO DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGI 7 AGOSTO 1936, N. 1639
839	REGIO DECRETO	310	19/02/1942	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO
840	LEGGI	427	12/03/1942	DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITA' NELLA DONNA
841	LEGGI	294	16/03/1942	AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGI 21 GIUGNO 1938, N. 1114.
842	REGIO DECRETO	481	16/03/1942	DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
843	LEGGI	397	19/03/1942	MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGI 12 MAGGIO 1938, N.794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 380.
				AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER

			IMPIANTI RADIOFONICI
			CENTRALIZZATI IN
			QUARTIERI E VILLAGGI
844	LEGGE	406	26/03/1942 POPOLARI

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
845			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			MODIFICAZIONE ALLA
			LEGGE 10 GIUGNO 1937,
			N. 1139, RELATIVA ALLA
			FORMAZIONE DELL'ALBO
			NAZIONALE DEGLI
			APPALTATORI DI OPERE
846	LEGGE	511	30/03/1942 PUBBLICHE

			NORME CHE DISCIPLINANO
			LA PRESENTAZIONE ALLE
			ASSEMBLEE LEGISLATIVE
			DEI BILANCI E DEI CONTI
			CONSUNTIVI DEGLI ENTI
			SOVVENZIONATI DALLO
847	REGIO DECRETO	442	30/03/1942 STATO

			TUTELA DELLA PUBBLICA
			AMMINISTRAZIONE PER LA
			RICERCA, ESTRAZIONE E
			UTILIZZAZIONE DELLE
			ACQUE SOTTERRANEE NEI
			TERRITORI DI NOVE
			COMUNI DELLA PROVINCIA
848	REGIO DECRETO	458	30/03/1942 DI CATANIA

			DISPOSIZIONE PER IL
			PAGAMENTO DEI
			CONTRIBUTI DI VIGILANZA
			PER OPERE DI BONIFICA
849	LEGGE	514	15/04/1942 INTEGRALE

			NORME PER LA
			COLONIZZAZIONE DEL
			LATIFONDO SICILIANO E
			PER LA PREPARAZIONE
			TECNICA DEI DIRIGENTI E
			DELLE MAESTRANZE
			AGRICOLE NEI
850	LEGGE	515	15/04/1942 COMPENSORI DI BONIFICA

			NORME RIGUARDANTI IL
			REIMPIEGO DELLE
			INDENNITA' DI PERDITA
			DELLE NAVI REQUISITE ED
			IL PAGAMENTO DI ACCONTI
			SULLE INDENNITA' DI
			PERDITA E SUI COMPENSI
			DI REQUISIZIONE DELLE
851	LEGGE	797	12/05/1942 NAVI STESSE

852	LEGGES	625	15/05/1942	PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GELSILO
853	REGIO DECRETO	941	18/05/1942	SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
854	LEGGES	846	26/05/1942	DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
855	REGIO DECRETO	745	26/05/1942	ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
856	LEGGES	1070	08/06/1942	APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCIE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.
857	LEGGES	840	21/06/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGES 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA.
				PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE

				23 DICEMBRE 1937, N.
				2334, CHE AUTORIZZA IL
				MINISTERO DELLE
				COMUNICAZIONI
				(DIREZIONE GENERALE
				DELLA MARINA
				MERCANTILE) AL NOLEGGIO
				E GESTIONE DI NAVI
				MERCANTILI NAZIONALI
				PER STRAORDINARIE
				ESIGENZE DI
				AMMINISTRAZIONI DELLO
858	LEGGE	897	27/06/1942	STATO

				PROVVEDIMENTI PER I
				SOTTUFFICIALI DELLA
				REGIA MARINA E PER I
				MILITARI DEL CORPO
				REALE EQUIPAGGI
859	LEGGE	799	03/07/1942	MARITTIMI

				ISTITUZIONE DEI RUOLI
				ORGANICI DEI PRESIDI,
				DEI SEGRETARI E DEI
				BIDEELLI DELLE REGIE
860	REGIO DECRETO	1101	03/07/1942	SCUOLE MEDIE

				NOMINATIVITA'
				OBBLIGATORIA DEI TITOLI
				AZIONARI POSSEDUTI
				DALLE SOCIETA'
				COSTITUITE IN FORMA
				DIVERSA DA QUELLA PER
861	REGIO DECRETO	861	24/07/1942	AZIONI

				INTEGRAZIONI AL R.
				DECRETO 29 MAGGIO 1941,
				N. 489, SULLA
				RIORGANIZZAZIONE DEI
				SERVIZI E LA REVISIONE
				DEI RUOLI ORGANICI DEL
				MINISTERO
				DELL'AGRICOLTURA E
862	REGIO DECRETO	1122	24/07/1942	DELLE FORESTE

				DETERMINAZIONE DELLA
				COMPETENZA PASSIVA
				DELLE SPESE DI RICOVERO
				DEGLI INFERMI DI
				MALATTIE VENEREE,
				RICOVERATI NEGLI
				ISTITUTI OSPEDALIERI DI
				CUI ALL'ART. 303 DEL
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
863	LEGGE	1128	04/08/1942	SANITARIE

				RIORDINAMENTO DEI REGI
864	LEGGE	1145	08/08/1942	OSSERVATORI ASTRONOMICI

				NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI
865	REGIO DECRETO	1097	17/08/1942	PUERICULTURA

				SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E
866	REGIO DECRETO	1091	24/08/1942	ARTISTICO

				MODIFICAZIONI AL CALENDARIO SCOLASTICO
867	REGIO DECRETO	1192	24/08/1942	

				ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER
868	REGIO DECRETO	1319	05/09/1942	ALCUNI CORSI DI LAUREA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITA' DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL
869	LEGGE	1251	02/10/1942	RAPPORTO DI IMPIEGO

				RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO
--	--	--	--	---

870	LEGGI	1328	09/10/1942	DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI

871	LEGGI	1407	18/10/1942	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

872	LEGGI	1426	18/10/1942	SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI MISURA NELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE

873	LEGGI	1434	18/10/1942	ISTITUTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA

874	LEGGI	1423	31/10/1942	NORME CIRCA IL DEPOSITO DI OGGETTI E DENARO APPARTENENTI AD INFERMI RICOVERATI E DECEDUTI NEGLI OSPEDALI

875	REGIO DECRETO	1849	31/10/1942	SOSTITUZIONE DEL VAGLIA POSTALE PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CON OPERAZIONI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTERESSANTI IL SERVIZIO STESSO

876	LEGGI	1528	07/11/1942	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 124 E 167 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

877	LEGGI	1670	20/11/1942	NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI OSTETRICA CONDOTTA

878	REGIO DECRETO	1501	23/11/1942	MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

				NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE E AL

				BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI
879	LEGGE	1548	03/12/1942	NEI PROCEDIMENTI CIVILI

				PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE
880	LEGGE	35	07/01/1943	DELL'AGRO ROMANO

				PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME
881	LEGGE	102	21/01/1943	PER LA NOMINA A NOTAIO

				ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA
882	REGIO DECRETO	24	06/02/1943	PRODUZIONE BELLICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI
883	LEGGE	351	08/03/1943	DI LIGNITE

				CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E
884	LEGGE	193	25/03/1943	1933

				MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N, 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA
885	REGIO DECRETO	471	19/04/1943	MILITARE

				CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA
886	LEGGE	419	29/04/1943	GUERRA 1940 - 1945

				DETERMINAZIONE DELLA

			DATA DI FUSIONE DELL' "ENTE MUTUALITA' FASCISTA" ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE 887 REGIO DECRETO 400 06/05/1943 PROVINCE
--	--	--	--

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1942, N. 1665, RECANTE NORME PER L'AMMISSIONE DELLE INFIERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER 888 LEGGE 569 31/05/1943 INFIERMIERE.
--	--	--	--

			COLLOCAMENTO DEI DIRETTORI DIDATTICI NEL GRADO 9, GRUPPO B, SISTEMAZIONE DEI MAESTRI ELEMENTARI INCARICATI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE RURALI E PASSAGGIO ALLA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI DELLE SCUOLE GESTITE DALL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA E DALL'ENTE "LE SCUOLE PER I CONTADINI 889 LEGGE 570 31/05/1943 DELL'AGRO ROMANO"
--	--	--	---

			ORDINAMENTO DELLO STATO 890 REGIO DECRETO 651 07/06/1943 NOBILIARE ITALIANO.
--	--	--	--

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1943, N. 86, CONCERNENTE DIRITTI ERARIALI PER LE CORSE DI CAVALLI ED ALTRE 891 LEGGE 609 28/06/1943 GARE
--	--	--	---

			IMPOSTE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE PER LA ESECUZIONE DEI 892 LEGGE 666 28/06/1943 PIANI REGOLATORI
--	--	--	--

			ESTENSIONE DELLO STATO
--	--	--	------------------------

893	REGIO DECRETO	714	04/08/1943	DI GUERRA A TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO
-----	---------------	-----	------------	--

894	REGIO DECRETO	142	29/05/1944	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE IN QUELLA DI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
-----	---------------	-----	------------	---

895	D.LGS. LGT.	772	07/09/1945	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO NELLA PARTE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA
-----	-------------	-----	------------	---

896	D.LGS. LGT.	601	05/05/1946	NORME PER IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE SOTTRATTE DALLA GERMANIA DURANTE LA GUERRA.
-----	-------------	-----	------------	---

897	REGIO D. LGS.	534	27/05/1946	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.
-----	---------------	-----	------------	--

898	REGIO D. LGS.	535	27/05/1946	RIASSUNZIONE IN RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.
-----	---------------	-----	------------	---

899	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
-----	---	--	--	--

900	LEGGE	512	16/05/1947	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO EGIZIANO CIRCA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'EGITTO PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI MILITARI SVOLTESI NEL SUO TERRITORIO ED IL DISSEQUESTRO DEI BENI ITALIANI IN EGITTO.
-----	-------	-----	------------	--

				MODIFICAZIONI AL TESTO
--	--	--	--	------------------------

901	LEGGI	530	09/06/1947	UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
902	D. LGS. C.P.S.	1048	25/07/1947	NORME PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
903	D. LGS. C.P.S.	1510	26/11/1947	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
904	D. LGS. C.P.S.	1501	06/12/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
905	LEGGI	1379	12/12/1947	NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
906	LEGGI	1477	30/12/1947	RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
907	LEGGI	1629	31/12/1947	NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA
908	DECRETO LEGISLATIVO	3	18/01/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE SCOMMESSE
909	DECRETO LEGISLATIVO	19	20/01/1948	MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
				FACOLTA' AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O

910	DECRETO LEGISLATIVO	86	30/01/1948	FIDEIUSSIONE BANCARIA
				MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO
911	DECRETO LEGISLATIVO	99	30/01/1948	1941, N. 12
				AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI
912	DECRETO LEGISLATIVO	218	30/01/1948	BELLICI
				CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN
913	DECRETO LEGISLATIVO	109	31/01/1948	MATERIA TRIBUTARIA
				NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI
914	LEGGE	25	04/02/1948	BOLZANO
				TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI
915	DECRETO LEGISLATIVO	61	05/02/1948	ENTI PUBBLICI LOCALI
				TASSE E CONTRIBUTI
916	DECRETO LEGISLATIVO	168	14/02/1948	UNIVERSITARI
				RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL
917	DECRETO LEGISLATIVO	159	15/02/1948	BESTIAME DA MACELLO
				RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE
918	DECRETO LEGISLATIVO	215	17/02/1948	DEMANIALI
				DISPOSIZIONI A FAVORE DEL TEATRO
919	DECRETO LEGISLATIVO	62	20/02/1948	
				RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA
920	DECRETO LEGISLATIVO	264	25/02/1948	ELEMENTARE

				MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
921	DECRETO LEGISLATIVO	107	26/02/1948	

				CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO CONTINUATIVO
922	DECRETO LEGISLATIVO	315	27/02/1948	

				PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI
923	DECRETO LEGISLATIVO	161	02/03/1948	

				MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
924	DECRETO LEGISLATIVO	145	04/03/1948	

				RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE
925	DECRETO LEGISLATIVO	333	05/03/1948	

				NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
926	DECRETO LEGISLATIVO	284	06/03/1948	

				MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248,
--	--	--	--	---

927	DECRETO LEGISLATIVO	341	06/03/1948	PER LA COLLAUDAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
928	DECRETO LEGISLATIVO	451	09/03/1948	INDENNITA' PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO MARE
929	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	757	17/03/1948	RIPRISTINO DELL'ISPettorato DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO NEL PORTO DI MESSINA
930	DECRETO LEGISLATIVO	558	17/03/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO E DELLO STELVIO
931	DECRETO LEGISLATIVO	410	18/03/1948	REVOCA DELLA ESTENSIONE DELLE RIDUZIONI FERROVIARIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
932	DECRETO LEGISLATIVO	249	19/03/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165, RELATIVO ALLA REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE ACCORDATE AGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITA' E AI CITTADINI AVENTI BENEMERENZE FASCISTE
933	DECRETO LEGISLATIVO	735	19/03/1948	AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, MODIFICATO CON L'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183

934	DECRETO LEGISLATIVO	212	24/03/1948	MODIFICAZIONI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
935	DECRETO LEGISLATIVO	711	25/03/1948	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI SCOMPARI
995	DECRETO LEGISLATIVO	397	27/03/1948	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO STATALE.
936	DECRETO LEGISLATIVO	398	01/04/1948	NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI MACCHINE
937	DECRETO LEGISLATIVO	371	03/04/1948	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA
938	DECRETO LEGISLATIVO	752	06/04/1948	INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI LABORATORI SCUOLA
939	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE

				AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE 940 DECRETO LEGISLATIVO 486 09/04/1948 SEGRETERIE GIUDIZIARIE
--	--	--	--	---

				NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI 941 DECRETO LEGISLATIVO 524 09/04/1948 PUBBLICA SICUREZZA
--	--	--	--	---

				ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' 942 DECRETO LEGISLATIVO 1156 10/04/1948 INDUSTRIALE
--	--	--	--	--

				PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI 943 DECRETO LEGISLATIVO 487 12/04/1948 URBANI
--	--	--	--	--

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 944 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
--	--	--	--	---

				CONCESSIONE DI CONDONO DI PENE A FAVORE DI 945 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 511 14/04/1948 CITTADINI JUGOSLAVI
--	--	--	--	---

				AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI 946 DECRETO LEGISLATIVO 538 15/04/1948 AFFEZIONE TUBERCOLARE
--	--	--	--	--

				FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO 947 DECRETO LEGISLATIVO 463 16/04/1948 NAZIONALE "LUCE"
--	--	--	--	---

				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O 948 DECRETO LEGISLATIVO 540 16/04/1948 LOCANDA
--	--	--	--	--

				ABROGAZIONE DEGLI
--	--	--	--	-------------------

949	DECRETO LEGISLATIVO	551	16/04/1948	ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE RURALI
950	DECRETO LEGISLATIVO	576	16/04/1948	SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI DEI CONVITTI NAZIONALI
951	DECRETO LEGISLATIVO	525	17/04/1948	RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL "CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI"
952	DECRETO LEGISLATIVO	736	17/04/1948	RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI
953	DECRETO LEGISLATIVO	774	17/04/1948	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 24, SULL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
954	DECRETO LEGISLATIVO	1029	17/04/1948	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399, E 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
955	DECRETO LEGISLATIVO	571	21/04/1948	RILASCIO, IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA, BOLLO E SPESA, DI CERTIFICATI E DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA O PER QUELLA JUGOSLAVA, NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO DI PACE
				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL

				PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E 956 DECRETO LEGISLATIVO 1372 21/04/1948 CONSORZIALI
--	--	--	--	---

				AUMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI PER IMPIEGHI PRESSO ENTI 957 DECRETO LEGISLATIVO 578 21/04/1948 PUBBLICI LOCALI
--	--	--	--	---

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E 958 DECRETO LEGISLATIVO 1372 21/04/1948 CONSORZIALI
--	--	--	--	--

				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1031, RIGUARDANTE LA CONSERVAZIONE O REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE PREGIUDICATI IN CONSEGUENZA DELLA 959 DECRETO LEGISLATIVO 689 24/04/1948 SECONDA GUERRA MONDIALE
--	--	--	--	---

				RICONSEGNA DEI BENI 960 DECRETO LEGISLATIVO 896 24/04/1948 ASPORTATI DAI TEDESCHI.
--	--	--	--	--

				PROVVIDENZE A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA A 961 DECRETO LEGISLATIVO 534 03/05/1948 PASSO RIDOTTO
--	--	--	--	--

				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1945, N. 618, RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO 962 DECRETO LEGISLATIVO 668 03/05/1948 ATTO DI ABBANDONO
--	--	--	--	--

				NUOVI PROVVEDIMENTI IN
--	--	--	--	------------------------

963	DECRETO LEGISLATIVO	799	03/05/1948	MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
964	DECRETO LEGISLATIVO	801	03/05/1948	PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO
965	DECRETO LEGISLATIVO	821	03/05/1948	ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI FISSI DI ABBONAMENTO OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI
966	DECRETO LEGISLATIVO	843	03/05/1948	ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITA', ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETA' RICUPERI MARITTIMI
967	DECRETO LEGISLATIVO	844	03/05/1948	LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO STATO
968	DECRETO LEGISLATIVO	937	03/05/1948	RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA
969	DECRETO LEGISLATIVO	949	03/05/1948	NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI
970	DECRETO LEGISLATIVO	502	05/05/1948	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
				TERMINE PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO

971	DECRETO LEGISLATIVO	527	05/05/1948	METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI
972	DECRETO LEGISLATIVO	589	05/05/1948	RIASSESTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI
973	DECRETO LEGISLATIVO	596	05/05/1948	PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI
974	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
975	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE
976	DECRETO LEGISLATIVO	545	07/05/1948	NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA
977	DECRETO LEGISLATIVO	546	07/05/1948	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
978	DECRETO LEGISLATIVO	636	07/05/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
979	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
				ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI DELLE PROVVIDENZE DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE

				1947, N. 1598, E 5
980	DECRETO LEGISLATIVO	702	07/05/1948	MARZO 1948, N. 121
				COLLOCAMENTO IN
				AUSILIARIA E DISPENSA
				DAL SERVIZIO, A DOMANDA
				O D'AUTORITA', DEGLI
				UFFICIALI INFERIORI IN
				SERVIZIO PERMANENTE
				EFFETTIVO
981	DECRETO LEGISLATIVO	810	07/05/1948	DELL'AERONAUTICA
				VARIAZIONI AI RUOLI
				ORGANICI DEL PERSONALE
				DELL'ISTITUTO SUPERIORE
982	DECRETO LEGISLATIVO	811	07/05/1948	DI SANITA'
				VARIAZIONI AL REGIO
				DECRETO-LEGGE 28
				DICEMBRE 1936, N. 2418,
				COSTITUTIVO
				DELL'ISTITUTO NAZIONALE
				GESTIONE IMPOSTE DI
983	DECRETO LEGISLATIVO	825	07/05/1948	CONSUMO
				MODIFICAZIONE DELLE
				NORME IN VIGORE PER
				L'ASSISTENZA
				POSTSANATORIALE DEGLI
				INFERMI TUBERCOLOTICI
				DIMESSI DAGLI ISTITUTI
				DI RICOVERO PER
				GUARIGIONE CLINICA O
984	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	PER STABILIZZAZIONE
				LIQUIDAZIONE DELLA
				CONFEDERAZIONE GENERALE
				DEL LAVORO, DELLA
985	DECRETO LEGISLATIVO	878	07/05/1948	TECNICA E DELLE ARTI
				DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
				ALLE NORME SULLA
				RIASSUNZIONE IN
				SERVIZIO DEI PROFESSORI
				UNIVERSITARI GIA'
				DISPENSATI PER MOTIVI
986	DECRETO LEGISLATIVO	1033	07/05/1948	POLITICI O RAZZIALI.
				MIGLIORAMENTI DI
				CARRIERA AL PERSONALE
				DEGLI EDUCANDATI
987	DECRETO LEGISLATIVO	1038	07/05/1948	GOVERNATIVI FEMMINILI
				AUTORIZZAZIONE ALLA
				NOMINA DI
				RAPPRESENTANTI DEL
				MINISTERO DEL TESORO
				NEGLI ORGANI DI

				CONTROLLO DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE E SUBCONCESSIONARIE DI FERROVIE, TRAVIE A TRAZIONE MECCANICA E DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE CHE FRUISCONO DI ANTICIPAZIONI RIMBORSABILI CONCESSE
988	DECRETO LEGISLATIVO	1042	07/05/1948	DALLO STATO

				INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIA' ISCRITTO NEL RUOLO
989	DECRETO LEGISLATIVO	1114	07/05/1948	EGEO

				TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED
990	DECRETO LEGISLATIVO	1173	07/05/1948	AEREI

				ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
991	DECRETO LEGISLATIVO	1235	07/05/1948	DEI CONSORZI AGRARI

				RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE
992	DECRETO LEGISLATIVO	1253	07/05/1948	UNIVERSITARIE.

				REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE
993	DECRETO LEGISLATIVO	1347	07/05/1948	D'ARTE

				MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA'
994	DECRETO LEGISLATIVO	1204	08/05/1948	PUBBLICA

				MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DEI COMMISSARI TECNICI
996	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1125	21/06/1948	PER L'ORIENTE.

				MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO
--	--	--	--	---

997	LEGGES	1100	13/07/1948	1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA
998	LEGGES	1094	04/08/1948	PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE
999	LEGGES	1095	06/08/1948	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE, CON DECORRENZA DALL'ANNATA AGRARIA 1948 - 49, DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 19 OTTOBRE 1944, N. 279 E 26 APRILE 1946, N. 597
1000	LEGGES	1140	18/08/1948	CONTRATTO DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO
1001	LEGGES	1363	10/11/1948	ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA' DI PUBBLICA UTILITA' ALLE OPERE FERROVIARIE
1002	LEGGES	1387	03/12/1948	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGES 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
1003	LEGGES	1440	21/12/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI ED ISTITUZIONE DI UN SOVRAPREZZO SUI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1004	LEGGES	1443	21/12/1948	NORME D'ORDINAMENTO E TEMPORANEE DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

				DISPOSIZIONI PER LE
				MODIFICAZIONI DI
				CARATTERE GENERALE ALLE
				TARIFFE PER I TRASPORTI
				DELLE PERSONE E DELLE
				COSE SULLE FERROVIE
1005	LEGGE	1456	22/12/1948	DELLO STATO

				PROROGA DELLE VIGENTI
				DISPOSIZIONI IN MATERIA
				DI LOCAZIONE E
				SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI
1006	LEGGE	1471	30/12/1948	URBANI

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA
				DI IMPOSTA GENERALE
1007	LEGGE	1	07/01/1949	SULL'ENTRATA

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				DECRETO-LEGGE 14
				DICEMBRE 1948, N. 1419,
				CONTENENTE MODIFICAZIONI
				AL REGIME FISCALE DELLO
				ZUCCHERO E DEGLI ALTRI
1008	LEGGE	23	12/02/1949	PRODOTTI ZUCCHERINI

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				6 LUGLIO 1940, N. 952,
				CONTENENTE DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI LE PENSIONI
				AGLI AGENTI DELLE
				FERROVIE DELLO STATO
				PROVENIENTI DALLE EX -
				GESTIONI AUSTRIACHE E
				AGLI AGENTI DELLE
				FERROVIE DELLO STATO
				PASSATI NEI RUOLI DI
1009	LEGGE	48	14/02/1949	ALTRE AMMINISTRAZIONI

				MODIFICAZIONI ALLE LEGGI
				CONCERNENTI LE IMPOSTE
				DI REGISTRO ED
1010	LEGGE	33	15/02/1949	IPOTECARIE

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 20
				DICEMBRE 1948, N. 1427,
				ADOTTATO AI SENSI
				DELL'ART. 77, COMMA 2
				DELLA COSTITUZIONE E
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONI AL REGIME
				FISCALE DI TALUNI
				PRODOTTI SOGGETTI AD
1011	LEGGE	27	18/02/1949	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

				NORME TRANSITORIE PER LA
				RETRODATAZIONE DELLE
				NOMINE A STRAORDINARIO
				NELLE UNIVERSITA' NEI
				CONFRONTI DI PROFESSORI
				LA CUI ASSUNZIONE IN
				RUOLO FU RITARDATA
1012	LEGGE	86	26/02/1949	PERCHE' CELIBI

				PROVVEDIMENTI PER
				INCREMENTARE
				L' 'OCCUPAZIONE OPERAIA,
				AGEVOLANDO LA
				COSTRUZIONE DI CASE PER
1013	LEGGE	43	28/02/1949	LAVORATORI

				ATTRIBUZIONI DELLA
				GIUNTA GIURISDIZIONALE
				AMMINISTRATIVA DELLA
				VALLE D'AOSTA, IN SEDE
				AMMINISTRATIVA, IN
				MATERIA DI RICORSI
				AMMINISTRATIVI DI
1014	LEGGE	76	01/03/1949	CONTENZIOSO TRIBUTARIO

				SOSPENSIONE
				DELL' EFFICACIA DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 3
				MAGGIO 1948, N.949,
				CONCERNENTE NORME
				TRANSITORIE PER I
				CONCORSI DEL PERSONALE
1015	LEGGE	74	03/03/1949	SANITARIO DEGLI OSPEDALI

				CONTRIBUTI NELLE SPESE
				DI SORVEGLIANZA
				GOVERNATIVA PER I
				SERVIZI PUBBLICI DI
				TRASPORTO SOGGETTI A
				CONCESSIONE O
1016	LEGGE	106	09/03/1949	AUTORIZZAZIONE

				DETERMINAZIONE DEL NUOVO
				PERIMETRO DELLA ZONA
				INDUSTRIALE
				CINEMATOGRAFICA DI
1017	LEGGE	88	15/03/1949	CINECITTA'

				AGEVOLAZIONI A FAVORE
				DELL'AVIAZIONE DA
1018	LEGGE	162	29/03/1949	TURISMO

				TRASFERIMENTO A CAPITALE
				DEI SALDI ATTIVI DELLE
				RIVALUTAZIONI PER
				CONGUAGLIO MONETARIO
				OPERATO A MENTE DEL

1019	LEGGE	94	01/04/1949	DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 49

1020	LEGGE	165	23/04/1949	UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITA' INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI

1021	LEGGE	160	29/04/1949	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

1022	LEGGE	217	07/05/1949	CONFERIMENTO DEL GRADO DI CAPITANO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

1023	LEGGE	206	12/05/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

1024	LEGGE	321	03/06/1949	PROROGA DEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO

1025	LEGGE	422	04/06/1949	COSTITUZIONE DI UN COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

1026	LEGGE	605	08/06/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE INCARICATA DI DIRIGERE IL LAVORO DI REVISIONE TOPONOMASTICA DELLA CARTA D'ITALIA

				PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTICIPAZIONE,

1027	LEGGE	353	25/06/1949	NONCHI DELLE CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE

1028	LEGGE	329	27/06/1949	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACQUISTARE O A COSTRUIRE CASE A TIPO POPOLARE PER DARE ALLOGGI IN AFFITTO AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI

1029	LEGGE	477	30/06/1949	CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' AVENTI SEDE IN TERRITORI SUI QUALI LO STATO ITALIANO HA CESSATO DI ESERCITARE LA SUA SOVRANITA'

1030	LEGGE	417	01/07/1949	AUMENTO DELL'AMMENDA STABILITA DALL'ART. 219 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

1031	LEGGE	439	08/07/1949	ISTITUZIONE NEI RUOLI ORGANICI DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLA CATEGORIA DEGLI INTERPRETI

1032	LEGGE	995	24/07/1949	ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE TASSE PREVISTE DAL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI SULL'EMIGRAZIONE

1033	LEGGE	448	26/07/1949	COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI FILM ESTERI PARLATI IN LINGUA ITALIANA

1034	LEGGE	473	29/07/1949	NORME AGGIUNTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

				ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1925, N. 1574, CONVERTITO NELLA LEGGE

					CONCERNENTE NORME PER
					OPERARE IL RAGGUAGLIO IN
					LIRE ITALIANE DELLE
					DIVISE ESTERE, AI FINI
					DELLA LIQUIDAZIONE DEI
					DIRITTI AD VALOREM,
					DELLA TASSA DI BOLLO,
					DELLA IMPOSTA DI
					ASSICURAZIONE E DELLA
					RELATIVA IMPOSTA
1043	LEGGE	806	04/11/1949		GENERALE SULLA ENTRATA

					AUMENTO DEL CONTRIBUTO
					DELLO STATO A FAVORE
					DELL'ENTE AUTONOMO
					"PARCO NAZIONALE DEL
					GRAN PARADISO", CON SEDE
1044	LEGGE	866	10/11/1949		IN TORINO

					ABROGAZIONE DEL DECRETO
					LEGISLATIVO 14 MAGGIO
					1946, N. 356, CIRCA
					L'IMPIEGO DELLA
					SACCARINA E DELLA
					DULCINA NELLA
					FABBRICAZIONE DI
					PRODOTTI DOLCIARI,
					GELATI, CONSERVE,
					CONCENTRATI DI FRUTTA E
					BIBITE ANALCOOLICHE E
					DELLA DULCINA PER USI
1045	LEGGE	858	21/11/1949		FARMACEUTICI

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL
					DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE
					1949, N. 707,
					CONCERNENTE
					PROVVEDIMENTI PER
					AGEVOLARE LA
					DISTILLAZIONE DEL VINO E
					AGGIORNAMENTO DI ALCUNE
					DISPOSIZIONI IN MATERIA
1046	LEGGE	870	06/12/1949		DI IMPOSTE DI

					AUMENTO DEI LIMITI
					FISSATI DALL'ART. 9
					DELLA LEGGE 29 APRILE
					1940, N. 496, PER LE
					CAUZIONI DEGLI AGENTI
1047	LEGGE	1137	15/12/1949		MARITTIMI RACCOMANDATARI

					PROROGA DEI TERMINI
					ASSEGNATI DALLE
					DISPOSIZIONI DI
					ATTUAZIONE DEL CODICE
					CIVILE NEI RIGUARDI DI
1048	LEGGE	1051	19/12/1949		SOCIETA' E DI CONSORZI

1049	LEGGE	940	24/12/1949	REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE NATURALI ED ARTIFICIALI

1050	LEGGE	941	24/12/1949	IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA RELATIVA AL GRANO, GRANOTURCO, RISO, ORZO, SEGALA ED OLI VEGETALI

1051	LEGGE	968	24/12/1949	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 589, CONCERNENTE RIASSETTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI.

1052	LEGGE	993	24/12/1949	DELEGAZIONE AL GOVERNO DI EMANARE UNA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI

1053	LEGGE	955	29/12/1949	NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1054	LEGGE	958	29/12/1949	DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA

1055	LEGGE	959	29/12/1949	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL TEATRO

1056	LEGGE	23	05/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N.1033, CONCERNENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.

1057	LEGGE	89	10/01/1950	AUMENTO DA L. 50 A L. 500 DELLA TASSA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI

				RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, E RATIFICA, CON

				MODIFICAZIONI, DEI
				DECRETI LEGISLATIVI 8
				MAGGIO 1947, N. 399 E 17
				APRILE 1948, N. 1029,
				CONCERNENTI PROVVIDENZE
				PER LA RIPRESA DELLE
1058	LEGGE	22	11/01/1950	COSTRUZIONI EDILIZIE

				AUMENTO DEL LIMITE DI
				VALORE DELLA COMPETENZA
				GIURISDIZIONALE CIVILE
1059	LEGGE	72	15/02/1950	DEI COMANDANTI DI PORTO

				AUMENTO DELL'INDENNITA'
				DI RESIDENZA PER LE
1060	LEGGE	54	20/02/1950	FARMACIE RURALI

				VARIAZIONI DEL COMPENSO
				DOVUTO ALLE AZIENDE
				ESERCENTI FERROVIE
				SECONDARIE E TRAMVIE IN
				CONCESSIONE, PER IL
				TRASPORTO DEI PACCHI
1061	LEGGE	101	20/02/1950	POSTALI

				PROROGA E RIPRISTINO DI
				DISPOSIZIONI FINANZIARIE
				A FAVORE DELL'ENTE DI
				COLONIZZAZIONE DEL
1062	LEGGE	93	23/02/1950	LATIFONDO SICILIANO

				PROROGA AL 30 GIUGNO
				1950 DEL TERMINE FISSATO
				CON L'ART. 34 DELLA
				LEGGE 25 GIUGNO 1949, N.
				409, RIGUARDANTE LA
				RICOSTRUZIONE DELLE
				ABITAZIONI DISTRUTTE
1063	LEGGE	103	06/03/1950	DAGLI EVENTI BELLICI

				MODIFICAZIONI AL DECRETO
				LEGISLATIVO 3 MAGGIO
				1948, N. 937,
				CONCERNENTE IL
				RIPRISTINO DEI BENEFICI
				FISCALI A FAVORE DELLE
				SOCIETA' NAZIONALI
				ASSUNTRICI DI SERVIZI DI
				TRASPORTO AEREO DI LINEA
				E PROROGA DELLA
				SOSPENSIONE DELLA
				RISCOSSIONE DEL DIRITTO
				DI LICENZA PER TALUNI
				COMBUSTIBILI SOLIDI E
1064	LEGGE	181	06/03/1950	LIQUIDI

				COMPETENZA
				DELL'AUTORITA'

				GIUDIZIARIA ITALIANA PER
				LA DICHIARAZIONE DI
				ASSENZA O DI MORTE
				PRESUNTA DI CITTADINI
				ITALIANI SCOMPARI DAI
				TERRITORI ATTUALMENTE
				NON SOGGETTI ALLA
				SOVRANITA' DELL'ITALIA
				IN FORZA DEL TRATTATO DI
1065	LEGGE	109	13/03/1950	PACE

				RATIFICA, SENZA
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 5
				MAGGIO 1948, N. 1242 E
				RATIFICA CON
				MODIFICAZIONI DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 24
				FEBBRAIO 1948, N. 114,
				CONCERNENTI PROVVIDENZE
				A FAVORE DELLA PICCOLA
1066	LEGGE	144	22/03/1950	PROPRIETA' CONTADINA

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 25
				FEBBRAIO 1948, N. 264,
				CONCERNENTE IL RUOLO
				ORGANICO DEL PERSONALE
				DIRETTIVO ED ISPETTIVO
1067	LEGGE	189	23/03/1950	DELLA SCUOLA ELEMENTARE

				MODIFICAZIONI AL REGIO
				DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE
				1937, N. 2180, RELATIVO
				A PROVVEDIMENTI PER LA
				DICHIARAZIONE DI
				PUBBLICA UTILITA', DELLE
				ESPROPRIAZIONI PER LA
				COSTRUZIONE DI NUOVI
				ALBERGHI E PER
				L'AMPLIAMENTO DI QUELLI
1068	LEGGE	228	25/03/1950	ESISTENTI

				MODIFICAZIONI
				ALL'ATTUALE DISCIPLINA
1069	LEGGE	328	02/04/1950	DELLE MOSTRE D'ARTE

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 7
				MAGGIO 1948, N. 1253,
				CONCERNENTE IL
				RIORDINAMENTO DEI RUOLI
				DEL PERSONALE DELLE
				SEGRETERIE
1070	LEGGE	224	04/04/1950	UNIVERSITARIE.

1071	LEGG	199	18/04/1950	NORME MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI TERRENI INCOLTI AI CONTADINI
------	------	-----	------------	---

1072	LEGG	261	09/05/1950	AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
------	------	-----	------------	--

1073	LEGG	308	12/05/1950	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E DEI DETERSIVI
------	------	-----	------------	---

1074	LEGG	333	19/05/1950	APPLICABILITA' ALLE PROVINCIE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
------	------	-----	------------	--

1075	LEGG	367	19/05/1950	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI
------	------	-----	------------	--

1076	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
------	---	--	--	--

1077	LEGG	310	25/05/1950	RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO"
------	------	-----	------------	--

1078	LEGG	373	25/05/1950	MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI DI BONIFICA
------	------	-----	------------	---

				RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI
--	--	--	--	---

1079	LEGGHE	392	03/06/1950	CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE

1080	LEGGHE	376	15/06/1950	ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE, DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON PRECEDENZA AI CIECHI

1081	LEGGHE	399	22/06/1950	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI LIRE 1.500.000.000

1082	LEGGHE	471	22/06/1950	AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGHE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951 - 52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE MILIARDI DEL 1950 - 51

1083	LEGGHE	452	05/07/1950	APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892

1084	LEGGHE	484	08/07/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

1085	LEGGHE	674	15/07/1950	ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGHE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUI' LA SPECIALITA' "AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

| | | | PROROGA DELLE VIGENTI
| | | | DISPOSIZIONI DI LEGGE IN
| | | | MATERIA DI CONTRATTI DI
| | | | MEZZADRIA, DI COLONIA
| | | | PARZIARIA,
| | | | COMPARTICIPAZIONE E
1086 | LEGGE | 505 | 15/07/1950 | AFFITTO DI FONDI RUSTICI

| | | | ESENZIONE DALL'IMPOSTA
| | | | DI REGISTRO DI ALCUNI
| | | | CONTRATTI DI ACQUISTO DI
| | | | IMMOBILI DA PARTE DI
1087 | LEGGE | 592 | 15/07/1950 | COMUNI

| | | | DISPOSIZIONE TRANSITORIA
| | | | PER L'APPLICAZIONE DELLA
| | | | LEGGE 12 MAGGIO 1950, N.
| | | | 230, CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI PER LA
| | | | COLONIZZAZIONE
| | | | DELL'ALTOPIANO DELLA
| | | | SILA E DEI TERRITORI
1088 | LEGGE | 525 | 25/07/1950 | JONICI CONTERMINI

| | | | NORME E MAGGIORAZIONI DI
| | | | SPESE CIRCA LA
| | | | ESECUZIONE PER CONTO DI
| | | | TERZI DI LAVORI
| | | | ATTINENTI AI SERVIZI
| | | | TELEGRAFICI, TELEFONICI
| | | | E POSTALI DA PARTE
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELLE POSTE E DELLE
1089 | LEGGE | 689 | 28/07/1950 | TELECOMUNICAZIONI

| | | | FACILITAZIONI PER IL
| | | | PAGAMENTO DI RENDITA SU
| | | | DECRETI DEL PRESIDENTE | | | | TITOLI NOMINATIVI DI
1090 | DELLA REPUBBLICA | 733 | 30/07/1950 | DEBITO PUBBLICO

| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLE FINANZE DEI COMUNI
1091 | LEGGE | 575 | 30/07/1950 | E DELLE PROVINCE

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 7
| | | | MAGGIO 1948, N. 811,
| | | | CONCERNENTE VARIAZIONE
| | | | AI RUOLI ORGANICI DEL
| | | | PERSONALE DELL'ISTITUTO
1092 | LEGGE | 630 | 30/07/1950 | SUPERIORE DI SANITA'

| | | | ESECUZIONE DI OPERE
| | | | STRAORDINARIE DI
| | | | PUBBLICO INTERESSE
| | | | NELL'ITALIA

1093	LEGG	647	10/08/1950	SETTENTRIONALE E CENTRALE

1094	LEGG	793	21/08/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA

1095	LEGG	860	26/08/1950	TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

1096	LEGG	835	06/10/1950	RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPRENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

1097	LEGG	842	10/10/1950	DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

1098	LEGG	907	10/10/1950	AUMENTO DA 250 MILIONI DI LIRE A 10 MILIARDI DI LIRE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ERARIO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL FONDO PENSIONI, DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1936, N. 844

1099	LEGG	920	18/10/1950	PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI

1100	LEGG	943	21/10/1950	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE

				NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO

			1948, NUMERO 249 , E
			DELLA LEGGE 26 GENNAIO
			1949, N. 20, CIRCA
			PROVVIDENZE A FAVORE DEI
			CITTADINI ITALIANI CHE
			ABBIANO FATTO PARTE DI
			FORMAZIONI
1101	LEGGE	990 21/10/1950	ANTIFRANCHISTE .

			AUMENTO ED ESTENSIONE
			DELLA INDENNITA' DI
			DISAGIATA RESIDENZA AGLI
			APPARTENENTI AL CORPO
1102	LEGGE	1073 21/10/1950	DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

			CONCESSIONE DI
			FINANZIAMENTI PER
			FAVORIRE
			L'INDUSTRIALIZZAZIONE
			DELLA PROVINCIA DI
			TRENTO ED IL REIMPIANTO
			E LA RIATTIVAZIONE DELLE
			AZIENDE INDUSTRIALI GIA'
			OPERANTI NELLA VENEZIA
1103	LEGGE	910 27/10/1950	GIULIA E IN DALMAZIA

			NORME RELATIVE AL
			TERRITORIO DI PRODUZIONE
			ED ALLE CARATTERISTICHE
			DEL VINO TIPICO
			DENOMINATO "MOSCATO DI
1104	LEGGE	1068 04/11/1950	PANTELLERIA"

			MODIFICAZIONE ALL'ART.
			30 DEL TESTO UNICO DELLE
			DISPOSIZIONI CONCERNENTI
			DEGLI STIPENDI ED
			ASSEGNI FISSI PER
			L'ESERCITO, APPROVATO
			CON REGIO DECRETO 31
			DICEMBRE 1928, N. 3458,
			ED ALL'ART. 1 DEL
			DECRETO LEGISLATIVO DEL
			CAPO PROVVISORIO DELLO
1105	LEGGE	978 09/11/1950	STATO 9 NOVEMBRE 1947,
			N. 1579

			AUMENTO DEL CONTRIBUTO
			STATALE NELLE SPESE
			FUNERARIE PER GLI
			APPARTENENTI AL CORPO
1106	LEGGE	992 09/11/1950	DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

			MODIFICAZIONE AL DECRETO
			LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO
			1948, N. 23, CONCERNENTE
			LA REVISIONE DELLE
			OPZIONI DEGLI ALTO

1107	LEGGE	927	16/11/1950	ATESINI
				AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE
1108	LEGGE	1030	21/11/1950	MUNICIPALIZZATE
				COMPLETAMENTO DELLA PRIMA LINEA
1109	LEGGE	1031	30/11/1950	METROPOLITANA DI ROMA
				DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI, GESTANTI E PUERPERE
1110	LEGGE	986	12/12/1950	
				PROROGA AL 31 DICEMBRE 1951 DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 26, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860, CONCERNENTE LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA
1111	LEGGE	987	12/12/1950	DELLE LAVORATRICI MADRI
				AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 600 MILIONI PER NUOVO APPORTO STATALE ALLA "CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA"
1112	LEGGE	1106	14/12/1950	
				AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER QUANTO HA
1113	LEGGE	1151	14/12/1950	RIFERIMENTO ALL'ACETO
				PROROGA DI DURATA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA
1114	LEGGE	1020	28/12/1950	
				SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO
1115	LEGGE	5	04/01/1951	COMBUSTIBILI LIQUIDI
				NORME PER L'IDONEITA'

1116	LEGGE	56	11/01/1951	ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE ESATTORIALE

1117	LEGGE	19	17/01/1951	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE PRO VITTIME POLITICHE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 50 MILIONI

1118	LEGGE	22	29/01/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 2 MARZO 1948, N. 161, CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI.

1119	LEGGE	114	03/02/1951	ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI AGRARI DI GENOVA E PERUGIA

1120	LEGGE	126	06/02/1951	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, AGLI ENTI LOCALI CHE PROVVEDONO ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA IL CONTROLLO STATALE

1121	LEGGE	161	06/02/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (LIMITE DELLE RICHIESTE DI CARTE VALORI DA PARTE DEGLI UFFICI POSTALI SUCCURSALI)

1122	LEGGE	143	07/02/1951	NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO PER GLI ANNI 1951 - 52 E PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI ESATTORIALI MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA

1123				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1124	LEGG	94	22/02/1951	NORME A FAVORE DELL'ENTE EDILIZIO PER I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
1125	LEGG	189	03/03/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 825, CONCERNENTI VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
1126	LEGG	105	09/03/1951	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCÌ E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI
1127	LEGG	293	15/03/1951	RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI POLITICI
1128	LEGG	205	22/03/1951	REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1129	LEGG	337	22/03/1951	CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI
1130	LEGG	210	29/03/1951	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ' DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI
1131	LEGG	226	02/04/1951	MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON AVANSPETTACOLO

1132	LEGGHE	252	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

1133	LEGGHE	291	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

1134	LEGGHE	299	02/04/1951	MISURA DELLE INDENNITA' AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA.

1135	LEGGHE	316	28/04/1951	ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO, CON SEDE IN NAPOLI, DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI

1136	LEGGHE	341	05/05/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 1946, N. 569, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER I SEGRETARI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

1137	LEGGHE	367	11/05/1951	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI

1138	LEGGHE	328	18/05/1951	ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

				NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE L'ESPROPRIAZIONE, LA BONIFICA, LA TRASFORMAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI

1139	LEGGE	333	18/05/1951	TERRENI AI CONTADINI
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				ANNUO A FAVORE DELL'ENTE
				NAZIONALE SERICO DA LIRE
				750.000 A LIRE
1140	LEGGE	388	21/05/1951	20.000.000
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				PREVISTO DALL'ART. 198
				DELLA LEGGE 22 APRILE
				1941, N. 633, A FAVORE
				DELLE CASSE DI
				ASSISTENZA E DI
				PREVIDENZA DELLE
				ASSOCIAZIONI SINDACALI
				DEGLI AUTORI E SCRITTORI
1141	LEGGE	391	21/05/1951	E DEI MUSICISTI
				CONSERVAZIONE DEL POSTO
				DI LAVORO ALLE
1142	LEGGE	394	23/05/1951	LAVORATRICI MADRI
				PROROGA DEGLI SFRATTI
				NEI COMUNI CHE
				PRESENTANO ECCEZIONALE
1143	LEGGE	357	23/05/1951	PENURIA DI ABITAZIONI
				CONSERVAZIONE DEL POSTO
				DI LAVORO ALLE
1144	LEGGE	394	23/05/1951	LAVORATRICI MADRI
				DISCIPLINA DELLE
				LOCAZIONI DI IMMOBILI
				ADIBITI AD USO DI
				ALBERGO, PENSIONE O
1145	LEGGE	358	29/05/1951	LOCANDA
				PROROGA DELLE
				DISPOSIZIONI PER LA
				ESECUZIONE E IL
				FINANZIAMENTO DEI LAVORI
				DI RIPRISTINO DELLE
				OPERE PUBBLICHE DI
				BONIFICA DANNEGGIATE
1146	LEGGE	444	29/05/1951	DALLA GUERRA
				AUMENTO DELLE SANZIONI
				PECUNIARIE PREVISTE
				DALL'ART. 10 DELLA LEGGE
				16 GIUGNO 1912, N. 612,
				RECANTE NORME PER IL
				TRANSITO ED IL SOGGIORNO
				DELLE NAVI MERCANTILI
				LUNGO LE COSTE DELLO
1147	LEGGE	539	29/05/1951	STATO
				ISTITUZIONE DELL'AMMASSO

1148	LEGG	541	10/07/1951	PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'ANNATA AGRARIA 1950 - 1951

1149	LEGG	594	10/07/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MAGGIO 1947, N. 491, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA

1150	LEGG	961	30/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1948, N. 1372, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI

1151	LEGG	628	08/08/1951	DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGG 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE NORME PER L'ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI

1152	LEGG	940	30/08/1951	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 7 LUGLIO 1951, N. 490, RECANTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI MATERIE

1153	LEGGES	950	30/08/1951	PRIME PER COSTITUZIONE DI RISERVE DI PROPRIETA' DELLO STATO

1154	LEGGES	1141	01/10/1951	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E ALLA LEGGE 15 GIUGNO 1950, N. 569, CONCERNENTI RICOSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI

1155	LEGGES	1130	09/10/1951	MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1156	LEGGES	1186	19/10/1951	AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

1157	LEGGES	1152	19/10/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

1158	LEGGES	1173	19/10/1951	AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE

1159	LEGGES	1183	20/10/1951	PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA DEI BREVETTI

				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E

					AGGIUNTE, DEL DECRETO
					LEGISLATIVO 3 MAGGIO
					1948, N. 949,
					CONCERNENTE NORME
					TRANSITORIE PER I
					CONCORSI DEL PERSONALE
1160		LEGGE		1188	04/11/1951 SANITARIO DEGLI OSPEDALI

					PROROGA DEL TERMINE
					PREVISTO DALL'ART. 2
					DELLA LEGGE 12 LUGLIO
					1950, N. 591,
					CONCERNENTE L'ABOLIZIONE
					DELLE CAUZIONI
1161		LEGGE		1504	04/11/1951 COMMERCIALI

					AMMASSO VOLONTARIO DEI
					PRODOTTI AGRICOLI -
1162		LEGGE		1297	20/11/1951 AGEVOLAZIONI FISCALI

					MODIFICAZIONI AGLI
					ARTICOLI 1 E 5 DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 24
					FEBBRAIO 1948, N. 114,
					RATIFICATO CON LA LEGGE
					22 MARZO 1950, N. 144,
					CONCERNENTE PROVVIDENZE
					A FAVORE DELLA PICCOLA
1163		LEGGE		1354	20/11/1951 PROPRIETA' CONTADINA

					AUMENTO DEL LIMITE DI
					SOMMA PREVISTO PER
					L'EMISSIONE DEGLI ORDINI
					DI ACCREDITAMENTO PER LA
					RESTITUZIONE DI IMPOSTE
					E TASSE INDEBITAMENTE
					PERCETTE E DI DIRITTI SU
					PRODOTTI CHE SI
1164		LEGGE		1512	20/11/1951 ESPORTANO

					MODIFICAZIONI AD ALCUNE
					DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
					10 APRILE 1951, N. 287,
					SUL RIORDINAMENTO DEI
1165		LEGGE		1324	24/11/1951 GIUDIZI DI ASSISE

					MODIFICAZIONE ALL'ART. 5
					DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
					1948, NUMERO 1482,
					CONTENENTE "NORME
					INTEGRATIVE DEI DECRETI
					LEGISLATIVI 14 DICEMBRE
					1947, N. 1598, E 5 MARZO
					1948, N. 121, NONCHE'
					DEL DECRETO LEGISLATIVO
					15 DICEMBRE 1947, N.
					1419, PER QUANTO
					RIGUARDA LA

				INDUSTRIALIZZAZIONE
				DELL'ITALIA MERIDIONALE
1166	LEGGE	1611	27/11/1951	E INSULARE"

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ART. 13
				DELLA LEGGE 26 APRILE
				1934, N. 653, RELATIVO
				ALLA DEFINIZIONE DEL
				PERIODO DI LAVORO
				NOTTURNO VIETATO ALLE
1167	LEGGE	1630	07/12/1951	DONNE E AGLI ADOLESCENTI

				AGEVOLAZIONI FISCALI IN
				MATERIA D'IMPOSTA
				GENERALE SULL'ENTRATA, A
				FAVORE DELLA
				INDUSTRIALIZZAZIONE DI
1168	LEGGE	1572	07/12/1951	TRIESTE

				AUMENTO DEI CONTRIBUTI
				STATALI A FAVORE DELLE
				UNIVERSITA' E DEGLI
				ISTITUTI SUPERIORI E DEI
				CONTRIBUTI PER
				L'ASSISTENZA AGLI
				STUDENTI; AMPLIAMENTO
				DELLE ESENZIONI
				TRIBUTARIE PER GLI
				STUDENTI CAPACI E
				MERITEVOLI; ADEGUAMENTO
				DELLE TASSE E SOPRATASSE
1169	LEGGE	1551	18/12/1951	UNIVERSITARIE.

				INTEGRAZIONE DEL REGIO
				DECRETO 1 LUGLIO 1933,
				N. 786, E DEL REGIO
				DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO
				1934, N. 1352, CIRCA IL
				PASSAGGIO ALLO STATO
				DELLE SCUOLE ELEMENTARI
1170	LEGGE	1569	18/12/1951	DEI COMUNI AUTONOMI

				RATIFICA DEL DECRETO
				LEGISLATIVO 6 MARZO
				1948, N. 341,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				20 MARZO 1865, N. 2248,
				PER LA COLLAUDAZIONE DI
1171	LEGGE	1585	24/12/1951	LAVORI PUBBLICI

				SOSTITUZIONE DELL'ART.
				21 DELLA LEGGE 19
				GENNAIO 1942, N. 22,
				RELATIVO ALLA
				COMPOSIZIONE DEL
				CONSIGLIO DI

1172	LEGG	1669	24/12/1951	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
1173	LEGG	10	02/01/1952	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1174	LEGG	19	02/01/1952	PROVVIDENZE PER LA FABBRICERIA DI SANTA MARIA DEL FIORE
1175	LEGG	32	08/01/1952	CLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA BONIFICA, DEI TERRITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841
1176	LEGG	53	08/01/1952	DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE
1177	LEGG	3	10/01/1952	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951
1178	LEGG	16	10/01/1952	RIPRISTINO DEL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI
1179				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
1180	LEGG	37	23/01/1952	PROROGA AL 30 SETTEMBRE 1956 DELLA RITENUTA DELL'UNO PER CENTO SULLE VINCITE AL LOTTO A FAVORE DELL'ENTE FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL LOTTO
				APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA

			CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA RADIO AUDIZIONI ITALIA SOCIETA' PER AZIONI DEL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE CIRCOLARE E DEL SERVIZIO DI
1181	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	180	26/01/1952 TELEDIFFUSIONE SU FILO

			PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE
1182	LEGGE	49	09/02/1952 AUTOMOBILISTICHE

			REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI
1183	LEGGE	60	09/02/1952 UFFICIALI DEL CORPO

			RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL
1184	LEGGE	69	11/02/1952 POPOLO"

			NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI STATO PER I TERRENI
1185	LEGGE	70	11/02/1952 ESPROPRIATI

			ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL
1186	LEGGE	71	11/02/1952 SUOLO

			NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER
1187	LEGGE	74	11/02/1952 CONGUAGLIO MONETARIO

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI

1188	LEGGE	58	16/02/1952	URBANI E DI VINCOLO ALBERGHIERO

1189	LEGGE	136	26/02/1952	AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951 - 52 AL 1955 - 56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI

1190	LEGGE	113	01/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165

1191	LEGGE	110	04/03/1952	MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1192	LEGGE	196	14/03/1952	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645

1193	LEGGE	213	14/03/1952	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA

1194	LEGGE	184	19/03/1952	PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

				AGEVOLAZIONI FISCALI

1195	LEGG	202	19/03/1952	AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL - OLIO)

1196	LEGG	175	22/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA

1197	LEGG	397	22/03/1952	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

1198	LEGG	347	27/03/1952	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 1947, N. 177, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

1199	LEGG	200	28/03/1952	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 6 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE IN NAPOLI DI CASE ULTRAPOPOLARI

1200	LEGG	339	02/04/1952	NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E 18 MAGGIO 1951, N. 333

1201	LEGG	234	05/04/1952	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL VINCOLO ALBERGHIERO

1202	LEGG	341	05/04/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 799, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

				MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1208, RELATIVA ALLA "COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO AUTORIZZATI AD OPERARE NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 1203 LEGGE	357	09/04/1952	23 APRILE 1949, N. 165"
--	--	--	--	--	-----	------------	-------------------------

				AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE 1204 LEGGE	403	14/04/1952	E DEI GABINETTI RADIO
--	--	--	--	---	-----	------------	-----------------------

				MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO E' 1205 LEGGE	415	23/04/1952	ELEVATO A SEI MESI.
--	--	--	--	--	-----	------------	---------------------

				RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA 1206 LEGGE	472	23/04/1952	PREVIDENZA
--	--	--	--	---	-----	------------	------------

				DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE 1207 LEGGE	527	23/04/1952	28 MARZO 1951, N. 266
--	--	--	--	---	-----	------------	-----------------------

			SOPPRESSIONE DELL'ISPettorato DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO DI
1215	DELLA REPUBBLICA	1985 04/06/1952	VENTIMIGLIA

			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1939, N. 1450, SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE
1216	LEGGE	678 06/06/1952	DELL'ISOLA D'ISCHIA

			PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954 - 1963 E MECCANIZZAZIONE
1217	LEGGE	693 13/06/1952	DEI RUOLI ESATTORIALI

			ABROGAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 1946, N. 37, E MODIFICAZIONI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO
1218	LEGGE	810 13/06/1952	1951, N. 164

			NORME INTEGRATIVE CIRCA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
1219	LEGGE	724 20/06/1952	DI SANITA'

			NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE
1220	LEGGE	677 28/06/1952	TURISTICO ED ALBERGHIERO

			PROVVEDIMENTI PER LA GALLERIA NAZIONALE DI
1221	LEGGE	1050 29/06/1952	BRERA IN MILANO

			RIPRISTINO DELLE NORME PENALI CONTENUTE NEI R.D.L. 2 GENNAIO 1936, N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 279 E R.D.L. 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955 E NEL D.LGS.LGT. 17 SETTEMBRE 1944, N. 213, RELATIVO ALLA DISCIPLINA

1222	LEGG	813	30/06/1952	DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE AL TRE FIBRE VEGETALI

1223	LEGG	864	01/07/1952	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165

1224	LEGG	703	02/07/1952	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

1225	LEGG	964	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L. 750.000 A L. 20.000.000

1226	LEGG	965	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO DELLA F. A. O.

1227	LEGG	1641	11/07/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO 1942, N. 907

1228	LEGG	1006	20/07/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITA'

1229	LEGG	1008	20/07/1952	NORME A FAVORE DEGLI ALTO - ATEGINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA

1230	LEGG	998	25/07/1952	PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA DEL MEZZOGIORNO)

				AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI

1231	LEGGE	1229	25/07/1952	CIRCOLAZIONE STRADALE
				PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO
1232	LEGGE	1090	31/07/1952	FONDIARIO
				CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE SOMME DOVUTE DALLA JUGOSLAVIA PER LA PERDITA DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA, O ESISTENTI NEL SUO ANTICO
1233	LEGGE	1131	31/07/1952	TERRITORIO
				INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, RECANTE NORME PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI
1234	LEGGE	1206	16/08/1952	TERRENI AI CONTADINI
				DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISPettorato DEL
1235	LEGGE	1348	20/10/1952	LAVORO
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 13 SETTEMBRE 1946, N.90, E 8 SETTEMBRE 1947, N.1045, CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI CONSUMO E LA CONCESSIONE DI RELATIVI
1236	LEGGE	1901	31/10/1952	FINANZIAMENTI
				MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
1237	LEGGE	1902	03/11/1952	PIANI REGOLATORI
				MODIFICAZIONE TEMPORANEA

				ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6
				FEBBRAIO 1942, N. 128,
				IN MATERIA DI ESAMI PER
				IL CONSEGUIMENTO DEI
				CERTIFICATI DI
				ABILITAZIONE AI SERVIZI
				RADIOELETTRICI A BORDO
1238	LEGGE		1973 03/11/1952	DELLE NAVI MERCANTILI

				REGOLAMENTO DELL'ESAME
				DI CONCORSO PER LE
				PROMOZIONI DAL GRADO 7
				AL 6 DEI FUNZIONARI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLA CARRIERA
1239	DELLA REPUBBLICA		4471 12/11/1952	DIPLOMATICA

				MODIFICAZIONI
				ALL'ARTICOLO 24 DELLA
				LEGGE N. 860 DEL 26
				AGOSTO 1950, SULLA
				TUTELA FISICA ED
				ECONOMICA DELLE
1240	LEGGE		1904 15/11/1952	LAVORATRICI MADRI

				CONFERIMENTO DI POSTI DI
				IMPIEGO CIVILE AI
				SOTTOUFFICIALI, ALLE
				GUARDIE SCELTE ED ALLE
				GUARDIE DI PUBBLICA
1241	LEGGE		2379 15/11/1952	SICUREZZA

				ULTERIORE PROROGA DELLE
				DISPOSIZIONI PER LA
				ESECUZIONE E IL
				FINANZIAMENTO DEI LAVORI
				DI RIPRISTINO DELLE
				OPERE PUBBLICHE DI
				BONIFICA DANNEGGIATE
1242	LEGGE		1995 29/11/1952	DALLA GUERRA

				PROROGA
				DELL'AUTORIZZAZIONE AL
				GOVERNO DI SOSPENDERE O
				RIDURRE I DAZI DELLA
				VIGENTE TARIFFA
				DOGANALE, PREVISTA
				DALL'ART.2 DELLA LEGGE
1243	LEGGE		1846 07/12/1952	24 DICEMBRE 1949, N. 993

				FISSAZIONE DI UN NUOVO
				TERMINE PER L'ATTUAZIONE
				DEI PIANI REGOLATORI NEI
				COMUNI DANNEGGIATI DAI
				TERREMOTI DEL 28
				DICEMBRE 1908 E 13
1244	LEGGE		2467 11/12/1952	GENNAIO 1915

				DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
--	--	--	--	--------------------------

				DELL'ART. 36 DELLA LEGGE
				25 GIUGNO 1949, N. 409,
				PER AGEVOLARE LA
				RICOSTRUZIONE DELLE
				ABITAZIONI DISTRUTTE
1245	LEGG	2520	11/12/1952	DAGLI EVENTI BELLICI

				NORME PER L'ATTUAZIONE
				DELLA LEGGE, IN CORSO DI
				PUBBLICAZIONE, CHE
				MODIFICA LA LEGGE 17
				LUGLIO 1942, N. 907, SUL
	DECRETO DEL PRESIDENTE			MONOPOLIO DEI SALI E
1246	DELLA REPUBBLICA	4433	11/12/1952	TABACCHI

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 4
				AGOSTO 1947, N. 820,
				CONCERNENTE NORME PER UN
				CONCORSO NAZIONALE PER
				IL CONFERIMENTO DI
				FARMACIE, RISERVATO AI
				CONNAZIONALI GIA'
				TITOLARI DI FARMACIE
				NELLE ZONE DI CONFINE
				OCCUPATE O FUORI DEL
				TERRITORIO METROPOLITANO
				O IN TERRITORI ESTERI,
				NONCHE' AI TITOLARI DI
				FARMACIE DISTRUTTE PER
1247	LEGG	2380	11/12/1952	EVENTI BELLICI

				FISSAZIONE DI UN NUOVO
				TERMINE PER L'ATTUAZIONE
				DEI PIANI REGOLATORI NEI
				COMUNI DANNEGGIATI DAI
				TERREMOTI DEL 28
				DICEMBRE 1908 E 13
1248	LEGG	2467	11/12/1952	GENNAIO 1915

				AUTORIZZAZIONE
				ALL'AMMINISTRAZIONE
				AUTONOMA DELLE POSTE E
				DEI TELEGRAFI ED
				ALL'AZIENDA DI STATO PER
				I SERVIZI TELEFONICI A
				COSTRUIRE EDIFICI PER
				ALLOGGI DI TIPO
				ECONOMICO E POPOLARE DA
				CONCEDERE IN USO AL
				PERSONALE DIPENDENTE DAL
				MINISTERO DELLE POSTE E
1249	LEGG	2521	11/12/1952	DELLE TELECOMUNICAZIONI

				AUTORIZZAZIONE
				ALL'AZIENDA DI STATO PER
				I SERVIZI TELEFONICI A

				PROVVEDERE ALL'IMPIANTO
				DI COLLEGAMENTI
				TELEFONICI NELLE
				FRAZIONI DI COMUNE
				AVENTI PARTICOLARE
				IMPORTANZA, E A
				CONCORRERE ALLA SPESA
				PER GLI IMPIANTI DI
				COLLEGAMENTI TELEFONICI
				NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI
1250	LEGG	2529	11/12/1952	DI NUOVA ISTITUZIONE

				ELEVAZIONE DELLA MISURA
				DEL PREMIO PREVISTO
				DALL'ART. 1 DEL REGIO
				DECRETO 6 MAGGIO 1935,
1251	LEGG	3096	11/12/1952	N. 861

				RATIFICA DI DECRETI
				LEGISLATIVI CONCERNENTI
				L'IGIENE E LA SANITA'
				PUBBLICA, EMANATI DAL
				GOVERNO DURANTE IL
				PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1252	LEGG	2989	18/12/1952	COSTITUENTE

				AGEVOLAZIONI A FAVORE
				DELL'AVIAZIONE DA
1253	LEGG	3088	18/12/1952	TURISMO

				INCLUSIONE DELLA LAUREA
				IN SCIENZE COLONIALI FRA
				I TITOLI DI STUDIO
				AMMESSI PER LA
				PARTECIPAZIONE AI
				CONCORSI A TENENTE IN
				SERVIZIO PERMANENTE
				EFFETTIVO DEL CORPO DI
				COMMISSARIATO
				AERONAUTICO, RUOLO
1254	LEGG	3089	18/12/1952	COMMISSARIATO.

				RATIFICA DI DECRETI
				LEGISLATIVI CONCERNENTI
				IL MINISTERO DEI LAVORI
				PUBBLICI EMANATI DAL
				GOVERNO DURANTE IL
				PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1255	LEGG	3136	18/12/1952	COSTITUENTE

				RIORGANIZZAZIONE
				GIURIDICA DELL'ENTE
				NAZIONALE PER LA
				PREVENZIONE DEGLI
1256	LEGG	2390	19/12/1952	INFORTUNI SUL LAVORO

				NORME PARTICOLARI IN
				MATERIA DI RIFORMA

1257| LEGGE | 2377| 20/12/1952| FONDIARIA

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 1
| | | | SETTEMBRE 1947, N. 883,
| | | | CONCERNENTE
| | | | MODIFICAZIONI AI SERVIZI
| | | | DELLA CASSA DEPOSITI E
| | | | PRESTITI E DEGLI

1258| LEGGE | 3137| 22/12/1952| ISTITUTI DI PREVIDENZA

| | | | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE
| | | | 29 APRILE 1949, N. 221,
| | | | SULL'ADEGUAMENTO DELLE
| | | | PENSIONI ORDINARIE DEL
| | | | PERSONALE CIVILE E
| | | | MILITARE DELLO STATO,
| | | | CHE STABILISCE IL
| | | | TRATTAMENTO DI
| | | | QUIESCENZA PER IL
| | | | PERSONALE DELLA GESTIONE
| | | | STATALE DEL DAZIO DI
| | | | CONSUMO DI ROMA, NAPOLI,
| | | | PALERMO E VENEZIA,
| | | | TRASFERITO AI COMUNI E
| | | | NON ISCRITTO ALLA CASSA
| | | | DI PREVIDENZA FRA GLI

1259| LEGGE | 3595| 22/12/1952| ENTI LOCALI

| | | | RATIFICA DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE
| | | | 1946, N. 94, CONCERNENTE
| | | | CONCESSIONE AI
| | | | PARTIGIANI COMBATTENTI
| | | | DI PROMOZIONE ED
| | | | AVANZAMENTI PER MERITO
| | | | DI GUERRA E DI
| | | | TRASFERIMENTI PER MERITO
| | | | DI GUERRA NELLA
| | | | CATEGORIA DEGLI
| | | | UFFICIALI IN SERVIZIO
| | | | PERMANENTE EFFETTIVO, E
| | | | DEI SOTTUFFICIALI IN
1260| LEGGE | 2524| 27/12/1952| CARRIERA CONTINUATIVA

| | | | DELEGA AL GOVERNO
| | | | DELL'ESERCIZIO DELLA
| | | | FUNZIONE LEGISLATIVA PER
| | | | L'EMANAZIONE DI NUOVE
| | | | NORME SULLE IMPOSTE SUL
| | | | BOLLO E SULLA
1261| LEGGE | 3596| 27/12/1952| PUBBLICITA'

| | | | NORME INTEGRATIVE E
| | | | DISPOSIZIONI
| | | | COMPLEMENTARI DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 3

					SETTEMBRE 1947, N. 940,
					E DELLA LEGGE 29 LUGLIO
					1949, N. 531,
					CONCERNENTI LA
					MAGGIORAZIONE DEI
					SUSSIDI PER LA
					RICOSTRUZIONE DEI
					FABBRICATI DISTRUTTI O
					DANNEGGIATI DAI
					TERREMOTI FRA IL 1908 E
1262		LEGG		4436	28/12/1952 IL 1936

					RATIFICA DI DECRETI
					LEGISLATIVI CONCERNENTI
					IL MINISTERO DEL TESORO,
					EMANATI DAL GOVERNO
					DURANTE IL PERIODO
					DELL'ASSEMBLEA
1263		LEGG		30	05/01/1953 COSTITUENTE

					RATIFICA DI DECRETI
					LEGISLATIVI CONCERNENTI
					IL MINISTERO DEI
					TRASPORTI, EMANATI DAL
					GOVERNO DURANTE IL
					PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1264		LEGG		32	05/01/1953 COSTITUENTE

					RATIFICA, CON
					MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 19
					LUGLIO 1946, N. 39,
					CONCERNENTE DISCIPLINA
					DEGLI AUTOTRASPORTI DI
1265		LEGG		33	05/01/1953 COSE

					ORDINAMENTO DEI SERVIZI
					POSTALI E COMMERCIALI
					MARITTIMI DI CARATTERE
1266		LEGG		34	05/01/1953 LOCALE

					RATIFICA DI DECRETI
					LEGISLATIVI CONCERNENTI
					LA PRESIDENZA DEL
					CONSIGLIO EMANATI DAL
					GOVERNO DURANTE IL
					PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1267		LEGG		48	31/01/1953 COSTITUENTE

					AUTORIZZAZIONE DI SPESA
					PER L'ESECUZIONE DI
					OPERE DI SISTEMAZIONE
1268		LEGG		68	31/01/1953 DEI FIUMI E TORRENTI

					NUOVI PUNZONI PER LA
					BOLLATURA DI PESI E
					MISURE DI PICCOLE
					DIMENSIONI, AVENTI

			CARATTERE DI PRECISIONE
	DECRETO DEL PRESIDENTE		E PARTICOLARE
1269	DELLA REPUBBLICA	232 10/02/1953	DELICATEZZA

			NORME PER LA NOMINA E LA
			COMPOSIZIONE DELLE
			COMMISSIONI GIUDICATRICI
			DEI CONCORSI PER TITOLI
			PER LA NOMINA AD
	DECRETO DEL PRESIDENTE		UFFICIALE DI COMPLEMENTO
1270	DELLA REPUBBLICA	251 10/02/1953	DELLA MARINA MILITARE

			DISPOSIZIONI PER
			L'ESTENSIONE AGLI ENTE
			STRANIERI DELLE
			AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
			A FAVORE DELLA
			LIBERALITA' A SCOPO DI
			BENEFICENZA, ISTRUZIONE
1271	LEGGE	59 10/02/1953	OD EDUCAZIONE

			RATIFICA DI DECRETI
			LEGISLATIVI CONCERNENTI
			IL MINISTERO DEL TESORO
			EMANATI DAL GOVERNO
			DURANTE IL PERIODO
			DELL'ASSEMBLEA
1272	LEGGE	69 10/02/1953	COSTITUENTE

			RATIFICA DEL DECRETO
			LEGISLATIVO 22 GENNAIO
			1947, N. 134,
			CONCERNENTE ISTITUZIONE
			DI UN FONDO DESTINATO AD
			INTEGRARE IL TRATTAMENTO
			DI QUIESCENZA DEL
			PERSONALE TELEFONICO
1273	LEGGE	79 10/02/1953	STATALE

			RATIFICA, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO LEGISLATIVO 6
			MARZO 1948, N. 433,
			CONCERNENTE ISTITUZIONE
			DEL CONSIGLIO SUPERIORE
			TECNICO DELLE
1274	LEGGE	83 15/02/1953	TELECOMUNICAZIONI

			MODIFICA DELL'ART. 4, N.
			2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO
			1951, N. 384,
			SULL'ORDINAMENTO DELLA
			CASSA MUTUA NAZIONALE
			TRA I CANCELLIERI E
1275	LEGGE	89 24/02/1953	SEGRETARI GIUDIZIARI

			NORME PER LA
			RIVALUTAZIONE DELLE

1276	LEGGE	90	24/02/1953	RENDITE VITALIZIE IN DENARO

1277	LEGGE	95	24/02/1953	MODIFICAZIONI ALLE QUOTE DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO STABILITE DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 689

1278	LEGGE	108	24/02/1953	ESTENSIONE AL PERSONALE ECCLESIASTICO DEI RUOLI AUSILIARIO E DI RISERVA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PREVISTO PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 886.

1279	LEGGE	143	24/02/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1173, CONCERNENTE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

1280	LEGGE	86	28/02/1953	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO

1281	LEGGE	149	28/02/1953	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

1282	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	363	11/03/1953	EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ENTE DI ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO

				DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI D'INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER

1283	LEGGE	150	11/03/1953	L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

1284	LEGGE	180	11/03/1953	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

1285	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	112	20/03/1953	TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1286	LEGGE	168	21/03/1953	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 367, RECANTE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI

1287	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

1288	LEGGE	224	21/03/1953	PAGAMENTI DELL'INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 21 OTTOBRE 1950, N. 841

1289	LEGGE	230	21/03/1953	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONSEGUIRE LA RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO DEI BENI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, DEGLI EDIFICI DI CULTO E DI QUELLI DESTINATI AD USO DI BENEFICENZA ED ASSISTENZA, DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI BELLICI

				RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1947, N. 568,

				CONCERNENTE DISPOSIZIONI
				RIGUARDANTI L'ASSISTENZA
				SANITARIA AL PERSONALE
				DIPENDENTE
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
1290	LEGGE	290	21/03/1953	STATO

				NORME PER L'ASSORBIMENTO
				DELL'ENTE SARDO DI
				COLONIZZAZIONE (GIA'
				ENTE FERRARESE DI
				COLONIZZAZIONE) DA PARTE
				DELL'ENTE PER LA
				TRASFORMAZIONE FONDIARIA
1291	LEGGE	211	25/03/1953	ED AGRARIA IN SARDEGNA

				MODIFICAZIONE DI ALCUNE
				NORME DI CARATTERE
				FINANZIARIO CONTENUTE
				NEL TESTO UNICO DELLE
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI
				LA COSTITUZIONE ED IL
				FUNZIONAMENTO DEGLI
				ISTITUTI FISIOTERAPICI
				OSPITALIERI DI ROMA,
				APPROVATO CON REGIO
				DECRETO 4 AGOSTO 1932,
1292	LEGGE	245	27/03/1953	N. 1296

				MODIFICAZIONI
				ALL'IMPOSTA DI REGISTRO,
				RELATIVAMENTE AL REGIME
				FISCALE DELLE CESSIONI
				DI CREDITO DEI MUTUI E
1293	LEGGE	261	04/04/1953	DEGLI APPALTI

				ESENZIONE FISCALE PER LA
				PROIEZIONE NELLE SCUOLE
				E LA IMPORTAZIONE DI
1294	LEGGE	285	04/04/1953	FILMS DIDATTICI

				MIGLIORAMENTO DEL
				SUSSIDIO POST -
				SANATORIALE A FAVORE DEI
				TUBERCOLOTICI ASSISTITI
				DAI CONSORZI
1295	LEGGE	213	09/04/1953	ANTITUBERCOLARI

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI E
				AGGIUNTE, DEL DECRETO
				LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE
				1947, N. 1006,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONE DELLA
				DENOMINAZIONE DELLA
				DELEGAZIONE DEL GOVERNO

1296	LEGG	296	09/04/1953	ITALIANO PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A.

1297	LEGG	297	09/04/1953	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI

1298	LEGG	310	09/04/1953	CONCESSIONI DI UNA INDENNITA' DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI

1299	LEGG	318	09/04/1953	AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1300	LEGG	308	11/04/1953	AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1301	LEGG	309	11/04/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

1302	LEGG	312	11/04/1953	LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE

1303	LEGG	340	13/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI STATO

1304	LEGG	320	16/04/1953	REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E

1305	LEGGI	321	16/04/1953	PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
1306	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	492	25/06/1953	NUOVE NORME SUL' IMPOSTA DI BOLLO
1307	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	693	09/07/1953	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DEL COMANDO IN CAPO FORZE ALLEATE SETTORE SUD EUROPA, CON SEDE IN NAPOLI, E DEI COMANDI NATO DA ESSO DIPENDENTI STABILITI IN ITALIA
1308	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	495	11/07/1953	NORME COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI
1309	LEGGI	588	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI SCRUTINI E SUGLI ESAMI NELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1952 - 53
1310	LEGGI	589	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO
1311	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	988	21/10/1953	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI ZONA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN LUCCA
1312	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1067	27/10/1953	ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
				ORDINAMENTO DELLA

1313	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1068	27/10/1953	PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
1314	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	842	17/11/1953	RIORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, DEGLI ENTI SVOLGENTI LA LORO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA CANAPICOLTURA
1315	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	859	18/11/1953	SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO
1316	LEGGE	900	01/12/1953	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 MAGGIO 1947, N. 399, RATIFICATO CON LEGGE 11 GENNAIO 1950, N. 22
1317	LEGGE	901	01/12/1953	AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE LIMITE DI IMPEGNO DI L. 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1318	LEGGE	952	16/12/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1943, N. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DI COMMERCIO
1319	LEGGE	935	17/12/1953	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 01952, N. 677, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA
1320	LEGGE	937	17/12/1953	MODIFICAZIONE DELL'ART. 255 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
				NUOVE TABELLE DEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI MANDAMENTO NEI QUALI I

			VETTORI DI EMIGRANTI SONO AUTORIZZATI AD ISTITUIRE UN LORO RAPPRESENTANTE
1321	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	27/12/1953

			PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA
1322	LEGGE	938	27/12/1953

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1953, N. 843, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI LIQUIDI
1323	LEGGE	949	27/12/1953

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1953, N. 916, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1324	LEGGE	5	14/02/1954

			MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO 1945, N.915, RECANTE NORME PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO
1325	LEGGE	32	02/03/1954

			ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI BENEFICI CONCESSI DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165
1326	LEGGE	79	20/03/1954

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI LIRE 100 MILIONI QUALE CONCORSO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA
1327	LEGGE	73	23/03/1954

			DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI
1328	LEGGE	117	31/03/1954

			AUMENTO DEL CONTRIBUTO

				ED INTEGRAZIONI, DI
				CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
				PER LA COSTRUZIONE DI
				CASE POPOLARI PER
1336	LEGGE	169	22/04/1954	L'ESERCIZIO 1953 - 54

				DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
				DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
				1953, N. 938,
				CONCERNENTE PROVVIDENZE
				PER LE ZONE COLPITE
				DALLE ALLUVIONI IN
1337	LEGGE	148	26/04/1954	CALABRIA

				MODIFICAZIONE DELL'ART.
				3 DEL DECRETO-LEGGE 8
				GENNAIO 1951, N. 1,
				CONVERTITO NELLA LEGGE 9
				MARZO 1951, N. 105,
				RELATIVA ALLA RICHIESTA
				DI DATI SULLA GIACENZA
				DI ALCUNE MERCI E SUL
				POTENZIALE PRODUTTIVO DI
				ALCUNI SETTORI
1338	LEGGE	190	26/04/1954	INDUSTRIALI

				NORME PER LA
				COSTITUZIONE DI CONSORZI
				RELATIVI ALLA
				MANUTENZIONE ED
				ALL'ESERCIZIO DI LINEE
				ELETTRICHE DA COSTRUIRSI
				DALLA CASSA PER IL
				MEZZOGIORNO, AI SENSI
				DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
1339	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	195	07/05/1954	9 APRILE 1953, N. 297

				MODIFICAZIONE DEL
				TERMINE DI ENTRATA IN
				ESERCIZIO DELLE NAVI
				AMMESSE ALLE PROVVIDENZE
				PREVISTE DALLA LEGGE 25
1340	LEGGE	211	07/05/1954	LUGLIO 1952, N. 949

				DISPOSIZIONI A FAVORE
				DEI SANITARI
				PERSEGUITATI DAL
1341	LEGGE	232	15/05/1954	FASCISMO

				AUMENTO DELLE PENALITA'
				PREVISTE PER INFRAZIONI
				ALLE NORME SULLA
1342	LEGGE	262	15/05/1954	RISICOLTURA

				NORME A FAVORE DEGLI
				ENTI RELIGIOSI ED
				ELEMOSINIERI DELLA
				SICILIA PER LA LIBERA

1343	LEGG	263	15/05/1954	1860, N. 24

1344	LEGG	272	15/05/1954	ROMA (S.T.E.F.E.R.)

1345	LEGG	336	15/05/1954	FINANZA

1346	LEGG	303	19/05/1954	ANIMALI

1347	LEGG	325	29/05/1954	PILATURA DEL RISO

1348	LEGG	380	05/06/1954	CONTADINA

1349	LEGG	382	05/06/1954	DALLA GUERRA

				PROGRAMMI E DELLE

				MODALITA' DELLE PROVE DI
				ESAMI DEL CONCORSO PER
				LA NOMINA A SOTTOTENENTE
				DEL RUOLO NAVIGANTI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			SPECIALI DELL'ARMA
1350	DELLA REPUBBLICA		847 10/06/1954	AERONAUTICA

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DAGLI ARTICOLI
				1 E 8 DELLA LEGGE 11
				MARZO 1953, N. 150, PER
				LA DELEGA LEGISLATIVA AL
				GOVERNO PER
				L'ATTRIBUZIONE DI
				FUNZIONI STATALI DI
				INTERESSE ESCLUSIVAMENTE
				LOCALE ALLE PROVINCE,
				AI COMUNI E AD ALTRI
				ENTI LOCALI E PER
				L'ATTUAZIONE DEL
				DECENTRAMENTO
1351	LEGGE		343 18/06/1954	AMMINISTRATIVO

				AMMISSIONE ALLA
				VERIFICAZIONE METRICA
				DEGLI STRUMENTI
				AUTOMATICI DESTINATI A
				PESARE MATERIE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			TRASPORTATE DA UN NASTRO
1352	DELLA REPUBBLICA		575 22/06/1954	IN MOTO CONTINUO

	DECRETO DEL PRESIDENTE			NUOVE NORME SULLA
1353	DELLA REPUBBLICA		342 24/06/1954	IMPOSTA DI PUBBLICITA'

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
1354	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				ORDINAMENTO ED
				ATTRIBUZIONI DEL
	DECRETO DEL PRESIDENTE			COMITATO PER LE PENSIONI
1355	DELLA REPUBBLICA		728 26/06/1954	PRIVILEGIATE ORDINARIE

				RIFORMA DEI DEPOSITI
1356	LEGGE		549 30/06/1954	CAVALLI STALLONI

				DISPOSIZIONI SUI
				CONCORSI A CATTEDRE
1357	LEGGE		439 13/07/1954	UNIVERSITARIE

				DECENTRAMENTO DEI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			SERVIZI DEL MINISTERO
1358	DELLA REPUBBLICA		747 13/07/1954	DELLA MARINA MERCANTILE

				PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
				DI SUCCESSIONE RELATIVE
				AI TERRENI SOGGETTI AD
				ESPROPRI A NORMA DELLE

1359	LEGGI	551	13/07/1954	LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.230 E 21 OTTOBRE 1950, N.841, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
------	-------	-----	------------	---

1360	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	845	15/07/1954	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA SUI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.A.R.)
------	--	-----	------------	--

1361	LEGGI	543	15/07/1954	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N.647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
------	-------	-----	------------	---

1362	LEGGI	648	17/07/1954	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 305, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI DEI METALLI PREZIOSI
------	-------	-----	------------	--

1363	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	908	31/07/1954	PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA DEI TENENTI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO SPECIALISTI, DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE, NONCHI I PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' ED A SCELTA DEI CAPITANI DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE
------	--	-----	------------	---

| | | | | ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA
| | | | | SULLE RENDITE DEGLI ENTI
1364 | LEGGE | 608 | 31/07/1954 | DI MANOMORTA

| | | | | NORME CONCERNENTI
| | | | | L'ORDINAMENTO DI ALCUNE
| | | | | CATEGORIE DEL PERSONALE
| | | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | | DELLE POSTE E DELLE
1365 | LEGGE | 723 | 31/07/1954 | TELECOMUNICAZIONI

| | | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1366 | | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | | MODIFICA DEL DECRETO
| | | | | LEGISLATIVO 7 MAGGIO
| | | | | 1948, N. 1182,
| | | | | RIGUARDANTE LA
| | | | | COSTITUZIONE DEL
| | | | | COMITATO NAZIONALE
| | | | | ITALIANO PER IL
| | | | | COLLEGAMENTO TRA IL
| | | | | GOVERNO ITALIANO E LA
| | | | | ORGANIZZAZIONE DELLE
| | | | | NAZIONI UNITE PER
| | | | | L'ALIMENTAZIONE E
1367 | LEGGE | 718 | 06/08/1954 | L'AGRICOLTURA

| | | | | ESONERO DEI PROPRIETARI,
| | | | | IL CUI REDDITO
| | | | | DOMINICALE COMPLESSIVO
| | | | | NON SUPERI LE 1500 LIRE
| | | | | DELLA STIMA CATASTALE
| | | | | 1937 - 1939, DAL
| | | | | CONTRIBUTO PREVISTO
| | | | | DALLA LETTERA B)
| | | | | DELL'ART. 8 DELLA LEGGE
| | | | | 31 DICEMBRE 1947, N.
1368 | LEGGE | 816 | 06/08/1954 | 1629

| | | | | AUTORIZZAZIONE DI LIMITI
| | | | | D'IMPEGNO PER LA
| | | | | CONCESSIONE, AI SENSI
| | | | | DEL TESTO UNICO 28
| | | | | APRILE 1938, N. 1165, E
| | | | | SUCCESSIVE
| | | | | MODIFICAZIONI, DI
| | | | | CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
| | | | | PER LA COSTRUZIONE DI
| | | | | CASE POPOLARI, PER GLI
| | | | | ESERCIZI DAL 1954 - 55
1369 | LEGGE | 705 | 09/08/1954 | AL 1958 - 59

| | | | | ESTENSIONE DI
| | | | | PROVVIDENZA A FAVORE
| | | | | DEGLI ALTO - ATESINI CHE

				RIACQUISTANO LA
				CITTADINANZA ITALIANA AI
				SENSI DELL'ART. 4 DELLA
				LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.
1370		LEGGE		642 09/08/1954 555

				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE REGIONI COLPITE DA
				ALLUVIONI DAL 1 GENNAIO
1371		LEGGE		636 09/08/1954 1951 AL 15 LUGLIO 1954

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER LA PROSECUZIONE
				DELLE OPERE PREVISTE
				DALLA LEGGE 31 GENNAIO
				1953, N. 68, CONCERNENTE
				LA SISTEMAZIONE DEI
				FIUMI E TORRENTI CON
				RIFERIMENTO AL PIANO
				ORIENTATIVO DI CUI ALLA
				LEGGE 19 MARZO 1952, N.
1372		LEGGE		638 09/08/1954 184

				MODIFICAZIONE ALLE NORME
				SULLA RIFORMA FONDIARIA
				ED AGRARIA NEL
1373		LEGGE		639 09/08/1954 TERRITORIO DEL FUCINO

				ESTENSIONE DI
				PROVVIDENZA A FAVORE
				DEGLI ALTO - ATE SINI CHE
				RIACQUISTANO LA
				CITTADINANZA ITALIANA AI
				SENSI DELL'ART. 4 DELLA
				LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.
1374		LEGGE		642 09/08/1954 555

				MODIFICAZIONI ALLE LEGGI
				3 AGOSTO 1949, N. 589, E
1375		LEGGE		649 09/08/1954 15 FEBBRAIO 1953, N. 184

				ISTITUZIONE DI UN
				SERVIZIO DI ANESTESIA
1376		LEGGE		653 09/08/1954 NEGLI OSPEDALI

				PROVVEDIMENTI RELATIVI A
				LAVORATORI TUBERCOLOTICI
				E LORO FAMILIARI,
				ASSISTITI IN REGIME
				ASSICURATIVO E
				DISCIPLINA DELLA
				INDENNITA' POST -
				SANATORIALE A FAVORE DEI
1377		LEGGE		657 09/08/1954 COLONI E MEZZADRI

				APPROVAZIONE DELLE
				TABELLE PREVISTE
				DALL'ART. 3 DELLA LEGGE

			31 LUGLIO 1954, N. 570,
			CONCERNENTE LA
			RESTITUZIONE
			DELL'IMPOSTA GENERALE
			SULL'ENTRATA SUI
			PRODOTTI ESPORTATI E
			ISTITUZIONE DI UN
			DIRITTO COMPENSATIVO
1378	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	676 14/08/1954	SULLE IMPORTAZIONI

			NORME PER IL CONCORSO DI
			MERITO DISTINTO PER LA
			PROMOZIONE ANTICIPATA
			DEI PROFESSORI DI RUOLO
			IN SERVIZIO PRESSO GLI
			ISTITUTI E LE SCUOLE DI
			ISTRUZIONE MEDIA,
			CLASSICA, SCIENTIFICA,
			MAGISTRALE, TECNICA E DI
			AVVIAMENTO PROFESSIONALE
			AL GRADO FINALE DELLA
1379	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234 30/08/1954	CARRIERA

			MODIFICAZIONE ALL'ART.
			58 DEL REGIO DECRETO 28
			GIUGNO 1933, N. 704,
			RELATIVO AL PAGAMENTO
			DELLE PENSIONI AI
			PENSIONATI RICOVERATI IN
1380	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1137 16/10/1954	STABILIMENTI DI CURA

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1381			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			PROVVIDENZE PER
			L'ACQUISTO DI SEMENTI
1382	LEGGE	989 16/10/1954	SELEZIONATE

			TRATTAMENTO DI
			QUIESCENZA DEL PERSONALE
			DEL SOPPRESSO MINISTERO
			DELL'AFRICA ITALIANA CHE
			ABBIA OPTATO PER LA
			CONSERVAZIONE DEL
			RAPPORTO D'IMPIEGO A
			CONTRATTO TIPO AI SENSI
			DELL'ART. 7 DELLA LEGGE
1383	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090 20/10/1954	9 LUGLIO 1954, N. 431

			MODIFICAZIONE AL SISTEMA
			DI ACCERTAMENTO DEGLI
			IMPONIBILI AI FINI
			DELL'APPLICAZIONE
			DELL'IMPOSTA DI
1384	LEGGE	1044 20/10/1954	SUCCESSIONE

			PROROGA DEL TERMINE PER
--	--	--	-------------------------

				LA CESSAZIONE DEL CORSO
				LEGALE E LA PRESCRIZIONE
				DEI BIGLIETTI DI STATO
				DA L. 1 A L. 100 E LA
				SOSTITUZIONE DI ESSI CON
				LE NUOVE MONETE
1385		LEGG	1048 29/10/1954	METALLICHE

				NUOVE TABELLE ORGANICHE
				DEL PERSONALE SALARIATO
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
1386		LEGG	1075 29/10/1954	STATO

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				2 LUGLIO 1949, N. 408,
				CONCERNENTE DISPOSIZIONI
				PER L'INCREMENTO DELLE
1387		LEGG	1082 29/10/1954	COSTRUZIONI EDILIZIE

				ATTUAZIONE DI UN
				PROGRAMMA STRAORDINARIO
				DI OPERE IRRIGUE E DI
1388		LEGG	1087 10/11/1954	COLONIZZAZIONE

				TRATTAMENTO ECONOMICO
				DEL PERSONALE ADDETTO
				ALLE ISTITUZIONI
				CULTURALI E SCOLASTICHE
1389		LEGG	1142 10/11/1954	ALL'ESTERO

				ADEGUAMENTO DELLE
				INDENNITA' DI RESIDENZA
1390		LEGG	1107 22/11/1954	PER LE FARMACIE RURALI

				ABROGAZIONE DEL SECONDO
				COMMA DELL'ART. 11 DEL
				REGIO DECRETO 4 AGOSTO
				1932, N. 1296,
				CONCERNENTE LA PIANTA
				ORGANICA DEGLI ISTITUTI
				FISIOTERAPICI
1391		LEGG	1108 22/11/1954	OSPITALIERI IN ROMA

				NORME INTEGRATIVE DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 7
				FEBBRAIO 1948, N. 48,
				PER LA SISTEMAZIONE DEI
				PROFESSORI ORDINARI
				UNIVERSITARI PROSCIOLTI
				NEL GIUDIZIO DI
1392		LEGG	1121 22/11/1954	EPURAZIONE.

				NUOVE DISPOSIZIONI IN
				MATERIA DI INDENNITA'
				PER DANNI ALLA
				PROPRIETA' INDUSTRIALE
				ITALIANA NEGLI STATI

1393|LEGGE |1129|22/11/1954|UNITI D'AMERICA

| | | |ISCRIZIONE DEL CANALE
| | | |MAROZZO TRA LE LINEE
1394|LEGGE |1169|27/11/1954|NAVIGABILI DI 2 CLASSE

| | | |MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | |31 DEL TESTO UNICO DELLA
1395|LEGGE |1440|27/11/1954|LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

| | | |ISTITUZIONE DEI RUOLI
| | | |SPECIALI TRANSITORI PER
| | | |LA SISTEMAZIONE DEL
| | | |PERSONALE SANITARIO DI
| | | |PRIMA CATEGORIA A
| | | |CONTRATTO TIPO ED A
| | | |CONTRATTO SPECIALE A
| | | |TEMPO INDETERMINATO
| | | |ASSUNTO PR IL
| | | |FUNZIONAMENTO DEI
| | | |SERVIZI SANITARI DEI
| | | |TERRITORI GIA' DI
| | | |SOVRANITA' ITALIANA IN
1396|DECRETO DEL PRESIDENTE | | | |AFRICA
|DELLA REPUBBLICA |1255|30/11/1954|

| | | |ESODO VOLONTARIO E
| | | |SISTEMAZIONE DEL
| | | |PERSONALE ANCHE
| | | |SANITARIO DEGLI ENTI
| | | |DIPENDENTI DAI CESSATI
| | | |GOVERNI DEI TERRITORI
| | | |GIA' DI SOVRANITA'
1397|DECRETO DEL PRESIDENTE | | | |ITALIANA IN AFRICA
|DELLA REPUBBLICA |1451|30/11/1954|

| | | |ESODO VOLONTARIO E
| | | |SISTEMAZIONE DEL
| | | |PERSONALE GIA' IN
| | | |SERVIZIO CON RAPPORTO
| | | |STABILE D'IMPIEGO PRESSO
| | | |LE CAMERE DI COMMERCIO
| | | |DELLA LIBIA, L'UFFICIO
| | | |ERITREO DELL'ECONOMIA,
| | | |IL COMITATO
| | | |DELL'ECONOMIA DELLA
| | | |SOMALIA E GLI UFFICI
1398|DECRETO DEL PRESIDENTE | | | |COLONIALI DELL'ECONOMIA
|DELLA REPUBBLICA |1452|30/11/1954|

| | | |APPLICAZIONE DELL'ART. 4
| | | |DELLA L. 29 APRILE 1953,
| | | |N. 430, RELATIVA ALLA
| | | |SOPPRESSIONE DEL
| | | |MINISTERO DELL'AFRICA
| | | |ITALIANA E DELL'ART. 2
| | | |DELLA L. 9 LUGLIO 1954,
| | | |N. 431, RECANTE NORME
| | | |INTEGRATIVE E
| | | |MODIFICATIVE DELLA L. 29
| | | |APRILE 1953, N. 430,

				CONCERNENTE LA
				SOPPRESSIONE DEL
	DECRETO DEL PRESIDENTE			MINISTERO DELL'AFRICA
1399	DELLA REPUBBLICA	1466	30/11/1954	ITALIANA

				NORME CONCERNENTI LA
				DISCIPLINA E
				L'ATTUAZIONE DEL
				TRASFERIMENTO DEL
				PERSONALE DEI RUOLI
				ORGANICI DEL SOPPRESSO
				MINISTERO DELL'AFRICA
				ITALIANA ALLE DIPENDENZE
				DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
				DELLO STATO, COMPRESSE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			QUELLE CON ORDINAMENTO
1400	DELLA REPUBBLICA	1496	30/11/1954	AUTONOMO

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA
				DI TASSE SULLE
1401	LEGGE	1164	10/12/1954	CONCESSIONI GOVERNATIVE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 24
				NOVEMBRE 1954, N. 1067,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONE AL REGIME
1402	LEGGE	1165	10/12/1954	FISCALE DELLA BIRRA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 24
				NOVEMBRE 1954, N. 1071,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DI UNA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
				SUI GAS INCONDENSABILI
				DELLE RAFFINERIE DI
				PRODOTTI PETROLIFERI
				RESI LIQUIDI CON LA
1403	LEGGE	1167	10/12/1954	COMPRESSIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 26
				NOVEMBRE 1954, N. 1080,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DI UNA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
				SUGLI OLI VEGETALI
				LIQUIDI CON PUNTO DI
				SOLIDIFICAZIONE NON
				SUPERIORE AI 12 C,
				OTTENUTI DALLA
				LAVORAZIONE DI OLI E
1404	LEGGE	1219	20/12/1954	GRASSI VEGETALI CONCRETI

				TESTO UNICO DELLE
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI
				LA DISCIPLINA FISCALE

| | | DELLA LAVORAZIONE DEI
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | SEMI OLEOSI E DEGLI OLI
1405 | DELLA REPUBBLICA | 1217 | 22/12/1954 | DA ESSI OTTENUTI

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1406 | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | NORME INTERPRETATIVE
| | | | DELL'ART. 1 DELLA LEGGE
| | | | 3 AGOSTO 1949, N. 476, E
| | | | DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
1407 | LEGGE | 4 | 05/01/1955 | 15 LUGLIO 1950, N. 505

| | | | MODIFICAZIONE DEGLI
| | | | ARTICOLI 3 E 14 DELLA
| | | | LEGGE 10 APRILE 1954, N.
| | | | 125, SULLA TUTELA DELLE
| | | | DENOMINAZIONI DI ORIGINE
1408 | LEGGE | 5 | 05/01/1955 | E TIPICHE DEI FORMAGGI

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'AFFIDAMENTO IN
| | | | CONCESSIONE DI STUDI E
| | | | RICERCHE NECESSARI ALLA
| | | | REDAZIONE DEI PIANI
| | | | GENERALI E DEI PROGETTI
| | | | ESECUTIVI DELLE OPERE DI
1409 | LEGGE | 6 | 05/01/1955 | BONIFICA

| | | | MODIFICAZIONE DEL
| | | | SECONDO E TERZO COMMA
| | | | DELL'ART. 36 DELLA LEGGE
| | | | 25 LUGLIO 1952, N. 991,
| | | | CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI IN FAVORE
1410 | LEGGE | 21 | 13/01/1955 | DEI TERRITORI MONTANI

| | | | MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | | 3 DELLE NORME PER
| | | | L'APPLICAZIONE DEL REGIO
| | | | DECRETO-LEGGE 2
| | | | SETTEMBRE 1919, N. 1759,
| | | | RIGUARDANTE
| | | | L'ORDINAMENTO DELLE
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | ASSOCIAZIONI AGRARIE DI
1411 | DELLA REPUBBLICA | 330 | 22/01/1955 | MUTUA ASSICURAZIONE

| | | | PROROGA DEI BENEFICI
| | | | TRIBUTARI IN MATERIA DI
1412 | LEGGE | 22 | 27/01/1955 | EDILIZIA

| | | | AGEVOLAZIONI A FAVORE
| | | | DELL'AVIAZIONE DA
1413 | LEGGE | 27 | 02/02/1955 | TURISMO

| | | | RIAPERTURA DEL TERMINE
| | | | DI DECADENZA DI CUI

			ALL'ART. 5, ULTIMO
			COMMA, DELLA LEGGE 14
			MAGGIO 1949, N. 269,
			RELATIVA A DISPOSIZIONI
			IN MATERIA DI PREVIDENZA
			DEGLI ADDETTI AI
			PUBBLICI SERVIZI DI
1414	LEGGE	80	02/02/1955 TRASPORTO IN CONCESSIONE

			MODIFICAZIONE DELL'ART.
			4 DEL DECRETO
			PRESIDENZIALE 12
			NOVEMBRE 1952, N. 4471,
			CONCERNENTE IL
			REGOLAMENTO DELL'ESAME
			DI CONCORSO PER LE
			PROMOZIONI AL GRADO 6
	DECRETO DEL PRESIDENTE		DEI FUNZIONARI DELLA
1415	DELLA REPUBBLICA	59	12/02/1955 CARRIERA DIPLOMATICA

			INTEGRAZIONE DELLE NORME
			DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE
			1950, N. 1030 E 27
			GIUGNO 1952, N. 861,
			RECANTI AGEVOLAZIONI AI
			COMUNI NEL FINANZIAMENTO
			OCCORRENTE PER L'AUMENTO
			E IL MIGLIORAMENTO DELLA
			PRODUZIONE E
			DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
			ELETTRICA DA PARTE DELLE
			AZIENDE ELETTRICHE
1416	LEGGE	37	12/02/1955 MUNICIPALIZZATE

			FINANZIAMENTI
			INDUSTRIALI NELL'ITALIA
1417	LEGGE	38	12/02/1955 MERIDIONALE E INSULARE

			AGGIUNTE E MODIFICHE
			ALLA LEGGE 27 DICEMBRE
			1953, N. 938,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE
			PER LE ZONE COLPITE
			DALLE RECENTI ALLUVIONI
1418	LEGGE	43	12/02/1955 IN CALABRIA

			INQUADRAMENTO DEL
	DECRETO DEL PRESIDENTE		PERSONALE DEGLI ISTITUTI
1419	DELLA REPUBBLICA	450	27/02/1955 TALASSOGRAFICI

			COMPENSO PER LE
			NOTIFICHE DEGLI ATTI
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			FINANZIARIA RELATIVI
			ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA
			LIQUIDAZIONE DELLE
			IMPOSTE DIRETTE E DELLE
			TASSE ED IMPOSTE

1420	LEGG	83	27/02/1955	INDIRETTE SUGLI AFFARI
				DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI
1421	LEGG	97	10/03/1955	OSPEDALIERI
				FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI UN PRIMO TRONCO (MILANO - PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA
1422	LEGG	102	10/03/1955	CLASSE MILANO - VENEZIA
				NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1423	LEGG	110	10/03/1955	PRONOSTICI
				DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE
1424	LEGG	112	19/03/1955	ALLEATO.
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLI'
1425	LEGG	188	19/03/1955	PROVINCIA DI FORLI'
				RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
1426	LEGG	190	31/03/1955	LOTTA CONTRO I TUMORI
				CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO"
1427	LEGG	209	31/03/1955	(C. I. R. M.)

1428	LEGGI	265	31/03/1955	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
1429	LEGGI	279	09/04/1955	PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
1430	LEGGI	368	01/05/1955	NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1431	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	448	03/05/1955	SISTEMAZIONE DI TALUNE SITUAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
1432	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	449	03/05/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE)
1433	LEGGI	406	03/05/1955	ESTENSIONE AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA E FUMANE DI VALPOLICELLA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 21 AGOSTO 1950, N. 793
1434	LEGGI	427	03/05/1955	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 50 MILIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTI PER LA PESCA (F.A.R.P.)
1435	LEGGI	509	10/05/1955	AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO"
1436	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	502	06/06/1955	ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO MEDIANTE APPLICAZIONI DI "VISTO PER BOLLO"

| | | | DECENTRAMENTO DEI
| | | | SERVIZI DELL'ALTO
| | | | COMMISSARIATO PER
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | L'IGIENE E LA SANITA'
1437| DELLA REPUBBLICA | 854 | 10/06/1955 | PUBBLICA

| | | | DECENTRAMENTO DI SERVIZI
| | | | DEL MINISTERO
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | DELL'AGRICOLTURA E DELLE
1438| DELLA REPUBBLICA | 987 | 10/06/1955 | FORESTE

| | | | NUOVA DISCIPLINA IN
| | | | MATERIA D'IMPOSTA
| | | | GENERALE SULL'ENTRATA
| | | | PER IL COMMERCIO
| | | | DELL'ORO E DELLE MONETE
1439| LEGGE | 481 | 12/06/1955 | D'ORO E D'ARGENTO

| | | | MODIFICAZIONE DEGLI
| | | | ARTICOLI 15, LETTERA D),
| | | | E 19, LETTERA B), DEL
| | | | D.LGS. 17 APRILE 1948,
| | | | N. 547, RATIFICATO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, CON LA L.
| | | | 2 GENNAIO 1952, N. 41,
| | | | RELATIVI ALLA
| | | | COMPOSIZIONE DEL
| | | | CONSIGLIO DI
| | | | AMMINISTRAZIONE E DEL
| | | | COMITATO DELL'A.N.A.S. E
| | | | CONFERIMENTO DEI POSTI
| | | | DI ECONOMO - CASSIERE E
| | | | VICE ECONOMO - CASSIERE
1440| LEGGE | 532 | 19/06/1955 | DELL'A.N.A.S. STESSA

| | | | DECENTRAMENTO DEI
| | | | SERVIZI DEL MINISTERO
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | DELLE POSTE E DELLE
1441| DELLA REPUBBLICA | 619 | 28/06/1955 | TELECOMUNICAZIONI

| | | | DECENTRAMENTO DEI
| | | | SERVIZI DEL
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | COMMISSARIATO PER IL
1442| DELLA REPUBBLICA | 630 | 28/06/1955 | TURISMO

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1443| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | DECENTRAMENTO DEI
| | | | SERVIZI DEL MINISTERO
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | DELLA PUBBLICA
1444| DELLA REPUBBLICA | 766 | 30/06/1955 | ISTRUZIONE

| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | MANTENIMENTO IN SERVIZIO
| | | | SINO AL 70 ANNO DI ETA'

1445	LEGG	550	01/07/1955	DEI PRIMARI OSPITALIERI ALLONTANATI DAL SERVIZIO PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI
1446	LEGG	553	01/07/1955	DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DEI CREDITI DELLO STATO DI MODICO VALORE
1447	LEGG	556	01/07/1955	MODIFICA DELLA LEGGE 21 AGOSTO 1940, N. 1289
1448	LEGG	688	04/08/1955	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1449	LEGG	698	04/08/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1953, N. 935, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA.
1450	LEGG	703	04/08/1955	CONCESSIONI DEI BENEFICI PREVISTI PER LE FARMACIE DI "ANTICO DIRITTO" AI CONNAZIONALI ASSEGNATARI DI FARMACIA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104
1451	LEGG	729	04/08/1955	CONCORSO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO DEI BOZZOLI DI PRODUZIONE 1955
1452	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1298	22/09/1955	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEGLI "ISTITUTI INCREMENTO IPPICO"
1453	LEGG	930	18/10/1955	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LO SCIOGLIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI
				PROROGA DELLA LEGGE 17

				MAGGIO 1952, N. 630, E
				CONCESSIONE DI ULTERIORI
				STANZIAMENTI INTESI AD
				ASSICURARE LA PROTEZIONE
				DEL PATRIMONIO
				ARCHIVISTICO,
				BIBLIOGRAFICO ED
1454	LEGGE	1062	30/10/1955	ARTISTICO

				DISPOSIZIONI RELATIVE AL
				RUOLO DEI DISEGNATORI
				DEL CORPO DEL GENIO
1455	LEGGE	1053	31/10/1955	CIVILE

				AUTORIZZAZIONE
				ALL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
				STATO A CONTRARRE MUTUI
				COL CONSORZIO DI CREDITO
				PER LE OPERE PUBBLICHE
				FINO A CONCORRENZA DI
				ULTERIORI 40 MILIARDI DI
				LIRE PER LE OPERE
				PATRIMONIALI E DI
1456	LEGGE	1066	09/11/1955	RIPRISTINO

				DISPOSIZIONI PER LE
				CONCESSIONI DI VIAGGIO
				SULLE FERROVIE DELLO
1457	LEGGE	1108	21/11/1955	STATO

				PROROGA E AMPLIAMENTO
				DEI PROVVEDIMENTI PER
				INCREMENTARE
				L'OCCUPAZIONE OPERAIA
				AGEVOLANDO LA
				COSTRUZIONE DI CASE PER
1458	LEGGE	1148	26/11/1955	I LAVORATORI

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA
				DI DIRITTI ERARIALI SUI
1459	LEGGE	1109	26/11/1955	PUBBLICI SPETTACOLI

				PROROGA E AMPLIAMENTO
				DEI PROVVEDIMENTI PER
				INCREMENTARE
				L'OCCUPAZIONE OPERAIA
				AGEVOLANDO LA
				COSTRUZIONE DI CASE PER
1460	LEGGE	1148	26/11/1955	I LAVORATORI

				MODIFICAZIONI ED
				AGGIUNTE ALLE
				DISPOSIZIONI SULL'OPERA
				DI PREVIDENZA PER IL
				PERSONALE DELLE FERROVIE
1461	LEGGE	1225	26/11/1955	DELLO STATO

				MODIFICHE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI
1462	LEGGE	1317	26/11/1955	ANTICHITA' DELLO STATO.

				STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE
1463	LEGGE	1417	30/11/1955	(E.N.A.P.I.).

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA
1464	LEGGE	1110	03/12/1955	ERARIALE SUL GAS METANO

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, A DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINE - LLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI
1465	LEGGE	1111	03/12/1955	LUBRIFICANTI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL
1466	LEGGE	1112	03/12/1955	CAFFE'

				ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA
1467	LEGGE	1226	05/12/1955	FONDIARIA

				ISTITUZIONE DI VAGLIA POSTALI A TAGLIO FISSO
1468	LEGGE	1288	05/12/1955	

				VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1469	LEGGE	1297	05/12/1955	2 AGOSTO 1946, N. 70

				MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N.720, CONTENENTE PROVVIDENZE

1470	LEGG	1319	14/12/1955	PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI.

1471	LEGG	1357	21/12/1955	MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

1472	LEGG	1329	21/12/1955	MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DEL REGIO DECRETO-LEGG 14 MARZO 1929, N. 503, SULL'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA E AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 DICEMBRE 1947, N. 1664.

1473	LEGG	1339	21/12/1955	APPORTO DI NUOVI FONDI ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

1474	LEGG	1357	21/12/1955	MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

1475	DELLA REPUBBLICA	1550	24/12/1955	FISSAZIONE AL 31 DICEMBRE 1954 DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLA LEGG 23 MARZO 1952 N. 207, PER L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI VITTIME DI AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI SLAVI.

1476	LEGG	1	05/01/1956	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGG 11 GENNAIO 1951, N.25, SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.

				AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO

1477	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4	11/01/1956	STATO IN PARTICOLARI SITUAZIONI.
1478	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	6	11/01/1956	DISPOSIZIONI SULL'INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO.
1479	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	11	11/01/1956	CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STRAORDINARIO GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DEL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI.
1480	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	21	11/01/1956	CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI DI AEROPORTO CIVILE.
1481	LEGGE	33	04/02/1956	MODIFICA ALLE NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DEL BESTIAME BOVINO, OVINO, SUINO ED EQUINO.
1482	LEGGE	36	10/02/1956	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1955, N.1227, CONCERNENTE PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA.
1483	LEGGE	55	10/02/1956	VENDITA ALLE INDUSTRIE DI TUTTI I TIPI DI SALE PRODOTTI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
1484	LEGGE	46	15/02/1956	ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOLFATI NEI VINI.
1485	LEGGE	68	20/02/1956	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SANITARI OSPEDALIERI DI RUOLO.
				ESTENSIONE DELLE

				DISPOSIZIONI PREVISTE	
				NELL'ART.9, LETTERA B),	
				DELLA LEGGE 23 APRILE	
				1949, N.165, AI CONSORZI	
				DI MIGLIORAMENTO	
1486		LEGG	70	20/02/1956	FONDIARIO.

				TRASFERIMENTO DI BENI	
				RUSTICI PATRIMONIALI	
				DELLO STATO ALLA CASSA	
				PER LA FORMAZIONE DELLA	
				PICCOLA PROPRIETA'	
1487		LEGG	144	20/02/1956	CONTADINA.

				TASSE DI AMMISSIONE AGLI	
				ESAMI PER IL	
				CONSEGUIMENTO DEI TITOLI	
				PROFESSIONALI MARITTIMI	
				E DELLE ABILITAZIONI	
				PREVISTE DAL REGOLAMENTO	
				PER LA ESECUZIONE DEL	
				CODICE DELLA NAVIGAZIONE	
				(NAVIGAZIONE MARITTIMA)	
				APPROVATO CON DECRETO	
				DEL PRESIDENTE DELLA	
				REPUBBLICA 15 FEBBRAIO	
1488		LEGG	147	25/02/1956	1952, N. 328

				NORME PER IL PAGAMENTO	
				DELLE INDENNITA' DOVUTE	
				IN FORZA DELLE LEGGI DI	
1489		LEGG	156	15/03/1956	RIFORMA AGRARIA.

				PROROGA DELLE	
				AGEVOLAZIONI FISCALI E	
				TRIBUTARIE IN MATERIA DI	
1490		LEGG	166	15/03/1956	EDILIZIA.

				ADEGUAMENTO DEI CANONI	
				DI LINEE TELEFONICHE AD	
				USO PRIVATO E DEL CANONE	
				PER LE LINEE TELEFONICHE	
				COLLEGANTI ELETTRODOTTI	
				DIVERSI TRA LORO	
1491		LEGG	210	15/03/1956	INTERCONNESSI.

				MODIFICHE ALLA LEGGE 7	
				OTTOBRE 1947, N.1058,	
				RELATIVA ALLA DISCIPLINA	
				DELL'ELETTORATO ATTIVO E	
				PER LA REVISIONE ANNUALE	
1492		LEGG	137	23/03/1956	DELLE LISTE ELETTORALI.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO LEGGE 21 GENNAIO
				1956.N.23, CONTENENTE
				NORME SULL'ASSISTENZA
				ECONOMICA A FAVORE DEI

1493	LEGGE	265	24/03/1956	LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.

1494	LEGGE	277	29/03/1956	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N.835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO DI TRIESTE.

1495	LEGGE	267	31/03/1956	NORME SULLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE VENDITE DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1496	LEGGE	286	31/03/1956	MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO.

1497	LEGGE	287	31/03/1956	DECLASSIFICAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE DEL CANALE NAVIGLIO, INTERNO ALLA CITTA' DI PADOVA, E CLASSIFICA TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2A CLASSE DEL TRONCO IDROVIARIO BASSANELLO - VOLTABAROZZO - SAN GREGORIO - PIOVEGO, LUNGO LA LINEA VICENZA - PADOVA - FUSINA

1498	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	533	14/04/1956	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL SINDACATO NAZIONALE DEI MUSICISTI.

1499	LEGGE	402	03/05/1956	PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLE SCUOLE DELLA REPUBBLICA.

				ESTENSIONE AGLI UFFICIALI INFERIORI DELL'ESERCITO CESSATI DAL SERVIZIO PER SOPPRESSIONE DI RUOLI DELLE PROVVIDENZE STABILITE DALLA LEGGE 10

1500| LEGGE | 487 | 03/05/1956 | APRILE 1954, N. 114.

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 13
| | | | DICEMBRE 1928, N. 3086,
| | | | RECANTE NORME
| | | | CONCERNENTI
| | | | L'ALLEVAMENTO E
| | | | L'IMPIEGO DI COLOMBI

1501| LEGGE | 511 | 03/05/1956 | VIAGGIATORI

| | | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | | PER LA REVOCA DELLE
| | | | ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI
| | | | FATTE DALL'I.N.C.I.S. E
| | | | DAGLI ISTITUTI AUTONOMI

1502| LEGGE | 503 | 16/05/1956 | PER LE CASE POPOLARI

| | | | ESTENSIONE DELL'ART.156
| | | | DEL TESTO UNICO
| | | | APPROVATO CON REGIO
| | | | DECRETO 9 MAGGIO 1912
| | | | N.1447, AI SERVIZI
| | | | PUBBLICI DI LINEA DI

1503| LEGGE | 513 | 16/05/1956 | NAVIGAZIONE INTERNA.

| | | | DISTACCO DI UFFICIALI
| | | | DEL CORPO DELLE GUARDIE
| | | | DI PUBBLICA SICUREZZA,
| | | | DELL'ARMA DEI
| | | | CARABINIERI O DI ALTRE
| | | | ARMI PRESSO IL CORPO

1504| LEGGE | 703 | 25/06/1956 | DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

| | | | DETERMINAZIONE DELLA
| | | | FORMA, DEI TAGLI ED
| | | | ALTRE CARATTERISTICHE
| | | | DEI NUOVI TIPI DI
| | | | FOGLIETTI BOLLATI PER
| | | | CONTRATTI DI BORSA A
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | TERMINE E DI RIPORTO SU
1505| DELLA REPUBBLICA | 583 | 28/06/1956 | TITOLI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PER
| | | | LA TRASFORMAZIONE DEGLI
| | | | IMPIANTI DEI MOLINI
| | | | PREVISTO DALLA LEGGE 7
1506| LEGGE | 778 | 11/07/1956 | NOVEMBRE 1949, N. 857

| | | | MODIFICA DELL'ART.18 DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 10
| | | | GIUGNO 1955, N.987, SUL
| | | | DECENTRAMENTO DI SERVIZI
| | | | DEL MINISTERO
| | | | DELL'AGRICOLTURA E DELLE
| | | | FORESTE RIGUARDANTI LA
1507| LEGGE | 754 | 18/07/1956 | CACCIA.

1508	LEGGE	761	18/07/1956	AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE NELLA COMPETENZA DEI CONCILIATORI E DEI PRETORI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.
------	-------	-----	------------	--

1509	LEGGE	823	25/07/1956	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
------	-------	-----	------------	--

1510	LEGGE	837	25/07/1956	RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.
------	-------	-----	------------	--

1511	LEGGE	924	25/07/1956	ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO PER LE API
------	-------	-----	------------	---

1512	LEGGE	839	26/07/1956	PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA
------	-------	-----	------------	--

1513	LEGGE	872	31/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
------	-------	-----	------------	---

1514	LEGGE	897	31/07/1956	MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA.
------	-------	-----	------------	---

				AUMENTO DELLA TASSA
--	--	--	--	---------------------

			DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA
1515	LEGG	1001	31/07/1956 STRANIERA.

			MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A
1516	LEGG	1016	31/07/1956 SCOPO DI PIOPPICOLTURA.

			APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DECRETO DEL PRESIDENTE
1517	DELLA REPUBBLICA	1250	09/08/1956 MARINA MERCANTILE.

			STAZZATURA DELLE NAVI DECRETO DEL PRESIDENTE
1518	DELLA REPUBBLICA	1278	10/10/1956 ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA.

			MODIFICA DELL'ART.8 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1956, N.53, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA
1519	LEGG	1184	12/10/1956 PROPRIETA' CONTADINA.

			ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE, GLI ATTI, I CONTRATTI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO DI SALME DI MILITARI E CIVILI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DELLA
1520	LEGG	1249	23/10/1956 GUERRA.

			MODIFICAZIONE DELL'ART.229 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO
1521	LEGG	1300	08/11/1956 1934, N. 1265

			CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI AI TITOLARI DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA
1522	LEGG	1325	08/11/1956 JUGOSLAVIA.

			RATIFICA, CON
--	--	--	---------------

				MODIFICAZIONI, DEL				
				DECRETO LEGISLATIVO 26				
				NOVEMBRE 1947, N.1510,				
				RIGUARDANTE LA				
				RIORGANIZZAZIONE DEI				
				SERVIZI DI POLIZIA				
1523		LEGGE		1326		08/11/1956		STRADALE.

				NUOVA DENOMINAZIONE				
				DELLA CASSA NAZIONALE DI				
				ASSISTENZA DEI				
				FARMACISTI E				
				APPROVAZIONE DEL NUOVO				
1524		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		1719		09/11/1956		STATUTO

				ACQUISTO DI UN NUOVO				
				MATERIALE ROTABILE E				
				LAVORI DI MIGLIORIA DI				
				QUELLO ESISTENTE, PER				
				L'AMMODERNAMENTO ED IL				
				POTENZIAMENTO DELLA RETE				
				DELLE FERROVIE DELLO				
1525		LEGGE		1337		22/11/1956		STATO.

				AUTORIZZAZIONE AL				
				MINISTERO DELLA PUBBLICA				
				ISTRUZIONE A BANDIRE UN				
				CONCORSO SPECIALE PER				
				ESAMI E TITOLI A POSTI				
				DI DIRETTORE DIDATTICO				
				IN PROVA PRESSO LE				
				SCUOLE ELEMENTARI IN				
				LINGUA TEDESCA E IN				
				LINGUA LADINA DELLA				
1526		LEGGE		1435		22/11/1956		PROVINCIA DI BOLZANO

				DISPOSIZIONI PER IL				
				MIGLIORAMENTO ED IL				
				RISANAMENTO DEL				
1527		LEGGE		1367		27/11/1956		PATRIMONIO ZOOTECNICO.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGGE 28
				SETTEMBRE 1956, N.1109,
				CONCERNENTE LA RIDUZIONE
				DELLE MISURE DELLE
				IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
				SULLO ZUCCHERO, SUL
				GLUCOSIO, SUL MALTOSIO E
				SUGLI ALTRI PRODOTTI
				ZUCCHERINI, LA
				ISTITUZIONE DI UN
				DIRITTO ERARIALE SUL
				MELASSO DESTINATO ALLA
				DEZUCCHERAZIONE E LA
				ESENZIONE DALLE IMPOSTE
				DI FABBRICAZIONE PER I

				PRODOTTI NAZIONALI
				ACQUISTATI
				DALL'AMMINISTRAZIONE PER
				LE ATTIVITA'
				ASSISTENZIALI ITALIANE E
1528	LEGGE	1329	29/11/1956	INTERNAZIONALI

				SOSTITUZIONE DELL'ART.
				53 DEL TESTO UNICO 11
				DICEMBRE 1933, N. 1775,
				DELLE LEGGI SULLE ACQUE
				E SUGLI IMPIANTI
1529	LEGGE	1377	04/12/1956	ELETTRICI

				AUTORIZZAZIONE
				DELL'ULTERIORE SPESA DI
				LIRE 3.000.000.000 PER
				L'ATTUAZIONE DEI
				PROVVEDIMENTI A FAVORE
				DELL'INDUSTRIA DELLE
				COSTRUZIONI NAVALI E
				DELL'ARMAMENTO DI CUI
				ALLA LEGGE 17 LUGLIO
1530	LEGGE	1403	04/12/1956	1954, N.522.

				RIAPERTURA DEL TERMINE
				PREVISTO DALL'ART. 6 DEL
				REGIO DECRETO-LEGGE 7
				LUGLIO 1925, N. 1173,
				PER LA COMPILAZIONE
				DEGLI ELENCHI DI OPERE
				DEI PIANI RELATIVI ALLA
				SISTEMAZIONE IDRAULICO -
				VALLIVA DEI CORSI
				D'ACQUA DELL'ITALIA
1531	LEGGE	1437	04/12/1956	MERIDIONALE E INSULARE

				TITOLO DI STUDIO
				OBBLIGATORIO PER
				L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE
				- CONVITTO PROFESSIONALI
				PER INFERMIERE,
				ISTITUITE A NORMA DEL
				REGIO DECRETO-LEGGE 15
1532	LEGGE	1420	13/12/1956	AGOSTO 1925, N. 1832

				MODIFICHE AL CAPO VI
				DELLA LEGGE 25 LUGLIO
				1952, N. 949, SUL
1533	LEGGE	1524	19/12/1956	CREDITO ALL'ARTIGIANATO

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
				1956, N. 1194,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DI UNA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

			SUGLI ACIDI GRASSI DI
			ORIGINE ANIMALE E
			VEGETALE CON PUNTO DI
			SOLIDIFICAZIONE
			INFERIORE A 48°C,
			MODIFICAZIONI AL REGIME
			FISCALE DEGLI OLI E
			GRASSI ANIMALI CON PUNTO
			DI SOLIDIFICAZIONE NON
			SUPERIORE A 30°C E DEGLI
			OLI VEGETALI LIQUIDI CON
			PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE
			NON SUPERIORE A 12°C,
			OTTENUTI DALLA
			LAVORAZIONE DI OLI E
			GRASSI VEGETALI
			CONCRETI, NONCHE' LA
			DISCIPLINA FISCALE DEGLI
			OLI E GRASSI ANIMALI CON
			PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE
1534	LEGGE	1386	20/12/1956

			PROVVIDENZE A FAVORE DEI
			LAVORATORI TUBERCOLOTICI
			ASSICURATI PRESSO
			L'ISTITUTO NAZIONALE
1535	LEGGE	1504	27/12/1956

			APPROVAZIONE DEL NUOVO
			STATUTO DEL SEGRETARIATO
1536	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1648	27/12/1956

			REVISIONE DELLE TASSE DI
			CONCESSIONE GOVERNATIVA
			IN MATERIA DI
			ABBONAMENTI ALLE
1537	LEGGE	1413	27/12/1956

			DISCIPLINA DELLE
			LOCAZIONI DI IMMOBILI
			ADIBITI AD USO DI
			ALBERGO, PENSIONE O
			LOCANDA E DEL VINCOLO
1538	LEGGE	1414	27/12/1956

			PROROGA DELLE
			AGEVOLAZIONI FISCALI NEL
			SETTORE DELL'EDILIZIA
			NUOVA E DI
1539	LEGGE	1416	27/12/1956

			MODIFICAZIONI DELLA L.
			18 DICEMBRE 1951, N.
			1551, CONCERNENTE
			AUMENTI DEI CONTRIBUTI
			STATALI A FAVORE DELLE
			UNIVERSITA' E DEGLI
			ISTITUTI SUPERIORI E DEI

				CONTRIBUTI PER				
				L'ASSISTENZA AGLI				
				STUDENTI; AMPLIAMENTO				
				DELLE ESENZIONI				
				TRIBUTARIE PER GLI				
				STUDENTI CAPACI E				
				MERITEVOLI, ADEGUAMENTO				
				DELLE TASSE E SOPRATASSE				
1540		LEGG		1449		27/12/1956		UNIVERSITARIE.

				SCHERMOGRAFIA DI MASSA,				
				EFFETTUATA DALL'ALTO				
				COMMISSARIATO PER				
				L'IGIENE E LA SANITA'				
1541		LEGG		1456		27/12/1956		PUBBLICA

				ISTITUZIONE DI UN FONDO				
				DI ROTAZIONE PER				
				L'ESERCIZIO DEL CREDITO				
1542		LEGG		1457		27/12/1956		PESCHERECCIO

				ABROGAZIONE DELL'ART. 63				
				DELLA LEGGE 9 LUGLIO				
				1908, N. 445, RECANTE				
				PROVVIDENZE A FAVORE				
				DELLA BASILICATA E DELLA				
1543		LEGG		1464		27/12/1956		CALABRIA

				PROVVIDENZE A FAVORE DEI				
				LAVORATORI TUBERCOLOTICI				
				ASSICURATI PRESSO				
				L'ISTITUTO NAZIONALE				
1544		LEGG		1504		27/12/1956		DELLA PREVIDENZA SOCIALE

				NORME INTEGRATIVE PER LA				
				CONCESSIONE DI				
				FINANZIAMENTI PER				
				L'ACQUISTO DI MACCHINARI				
				ED ATTREZZATURE DA PARTE				
				DI MEDIE E PICCOLE				
				IMPRESE INDUSTRIALI E DI				
1545		LEGG		5		11/01/1957		IMPRESE ARTIGIANE

				DISPOSIZIONI SUL				
				SERVIZIO E LA				
				DENOMINAZIONE DEGLI				
1546		LEGG		16		03/02/1957		USCIERI DI CONCILIAZIONE

				MODIFICHE ALLA				
				LEGISLAZIONE VIGENTE IN				
				MATERIA DI RESTITUZIONE				
				DELL'IMPOSTA GENERALE				
				SULL'ENTRATA E DEI				
				DIRITTI DI CONFINE SUI				
				PRODOTTI INDUSTRIALI				
1547		LEGG		59		08/02/1957		ESPORTATI

				TRASFORMAZIONE
--	--	--	--	----------------

1548	LEGG	87	13/02/1957	DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE

1549	LEGG	88	21/02/1957	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221

1550	LEGG	103	26/02/1957	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E DI GENOVA

1551	LEGG	222	28/03/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGG 27 OTTOBRE 1951, N. 1402

1552	LEGG	223	28/03/1957	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

1553	LEGG	235	03/04/1957	PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1554	LEGG	238	04/04/1957	MODIFICA DELL'ART. 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

1555	LEGG	259	14/04/1957	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI

1556	LEGG	308	25/04/1957	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA.
1557	LEGG	337	06/05/1957	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGG 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI
1558	LEGG	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE, NONCHE' DELLE ECCEDENZE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
1559	LEGG	474	02/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI
1560	LEGG	554	13/07/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E DELTA PADANO
1561	LEGG	602	14/07/1957	INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA SALINA DI CERVIA
				UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA

				DEL 23 MAGGIO 1955, PER
				FINANZIAMENTI
				ALL'INDUSTRIA
1562		LEGG		605 15/07/1957 ALBERGHIERA

				MODIFICHE ALL'ART. 10
				DEL REGIO DECRETO 8
				GENNAIO 1931, N. 148,
				SUL TRATTAMENTO
				GIURIDICO ECONOMICO DEL
				PERSONALE DELLE
				FERROVIE, TRAMVIE E
				LINEE DI NAVIGAZIONE
				INTERNA IN REGIME DI
1563		LEGG		633 24/07/1957 CONCESSIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO
				1957, N. 374, RECANTE
				NORME INTEGRATIVE DEL
				CODICE POSTALE E DELLE
				TELECOMUNICAZIONI,
				APPROVATO CON REGIO
				DECRETO 27 FEBBRAIO
1564		LEGG		615 26/07/1957 1936, N. 645

				DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
				DELLA LEGGE 10 AGOSTO
				1950, N. 647, PER
				L'ESECUZIONE DI OPERE
				STRAORDINARIE DI
				PUBBLICO INTERESSE
				NELL'ITALIA
				SETTENTRIONALE E
1565		LEGG		635 29/07/1957 CENTRALE

				MODIFICHE
				ALL'ORDINAMENTO
				DIDATTICO UNIVERSITARIO,
				APPROVATO CON R.D. 30
				SETTEMBRE 1938, N. 1652,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DEL CORSO
				DI LAUREA IN LINGUE E
				LETTERATURE STRANIERE
				MODERNE PRESSO LE
				FACOLTA' DI LETTERE E
1566		LEGG		741 26/07/1957 FILOSOFIA

				LIMITE' DI ETA' PER
				L'AMMISSIONE AI CONCORSI
				DI PERSONALE NON DI
				RUOLO ALLE DIPENDENZE DI
1567		LEGG		653 30/07/1957 AMMINISTRAZIONI LOCALI

				MODIFICA ALL'ART. 1
				DELLA LEGGE 25 LUGLIO

1568	LEGG	657	30/07/1957	1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

1569	LEGG	667	30/07/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

1570	LEGG	687	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 1954 IN PROVINCIA DI SALERNO

1571	LEGG	743	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASSETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE ED OSPEDALI CLINICIZZATI

1572	LEGG	676	02/08/1957	ESENZIONE DAL LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIA' IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281

1573	LEGG	777	08/08/1957	PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA

1574	LEGG	757	12/08/1957	IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI TESSILI

				APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA

				ALLA CONVENZIONE 26
				GENNAIO 1952, APPROVATA
				CON DECRETO DEL
				PRESIDENTE DELLA
	DECRETO DEL PRESIDENTE			REPUBBLICA 26 GENNAIO
1575	DELLA REPUBBLICA	1136	17/08/1957	1952, N. 180

				MODIFICAZIONI DELLE
				LEGGI 9 AGOSTO 1954, N.
				640 E 10 NOVEMBRE 1954,
1576	LEGGE	966	29/09/1957	N. 1087

				ISTITUZIONE DI UN
				ISTITUTO PROFESSIONALE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DI STATO PER IL TURISMO
1577	DELLA REPUBBLICA	1509	30/09/1957	DI ROMA

				NUOVA AUTORIZZAZIONE DI
				SPEA PER LA CONCESSIONE
				DEL CONCORSO STATALE
				NEGLI INTERESSI DEI
				MUTUI PER LA FORMAZIONE
				DELLA PICCOLA PROPRIETA'
1578	LEGGE	967	07/10/1957	CONTADINA

				APPROVAZIONE DEL
				REGOLAMENTO PER
				L'ASSEGNAZIONE DEGLI
				ALLOGGI COSTRUITI DALLA
				GESTIONE I.N.A. - CASA
				OVVERO DAGLI ORGANISMI
				AMMESSI ALLA
				COSTRUZIONE, IN BASE
				ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO
	DECRETO DEL PRESIDENTE			1949, N. 43 E 26
1579	DELLA REPUBBLICA	1333	18/10/1957	NOVEMBRE 1955, N. 1148

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 14
				SETTEMBRE 1957, N. 812,
				CONCERNENTE AGEVOLAZIONI
				TEMPORANEE ECCEZIONALI
				PER LO SPIRITO E
				L'ACQUAVITE DI VINO;
				ESENZIONE DALL'IMPOSTA
				GENERALE SULL'ENTRATA
				PER LA VENDITA DI VINO
				AL PUBBLICO DA PARTE DEI
				PRODUTTORI; NUOVA
				DISCIPLINA
				DELL'ESENZIONE
				DALL'IMPOSTA COMUNALE DI
				CONSUMO A FAVORE DEI
				PRODUTTORI DI VINO;
				CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO NEGLI
				INTERESSI SUI MUTUI

				CONTRATTI DAGLI ENTI
				GESTORI DEGLI AMMASSI
				VOLONTARI DI UVA ATTUATI
				PER LA CAMPAGNA VINICOLA
1580		LEGGE	1031 27/10/1957	1957

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				17 LUGLIO 1942, N. 907,
				SUL MONOPOLIO DEI SALI E
1581		LEGGE	1050 03/11/1957	DEI TABACCHI

				REGOLAMENTO PER IL
				CONCORSO DI AMMISSIONE
		DECRETO DEL PRESIDENTE		ALLA CARRIERA
1582		DELLA REPUBBLICA	1124 08/11/1957	DIPLOMATICO - CONSOLARE

				CORRESPONSIONE DELLA
				INDENNITA' POST -
				SANATORIALE NEI
				CONFRONTI DEGLI
				ASSISTITI DALLA
				ASSICURAZIONE
				OBBLIGATORIA CONTRO LA
				TUBERCOLOSI CHE
				ATTENDONO A PROFICUO
1583		LEGGE	1126 09/11/1957	LAVORO

				SISTEMAZIONE DEL
				PERSONALE DIPENDENTE
				DALLA CROCE ROSSA
				ITALIANA DISTACCATO
				NELLA POSIZIONE DI
				COMANDO PRESSO I SERVIZI
				DELLA DIREZIONE GENERALE
				DELLE PENSIONI DI
1584		LEGGE	1127 16/11/1957	GUERRA.

				DISPOSIZIONI CIRCA
				L'ACCETTAZIONE DI
				DOMANDE OLTRE I TERMINI
				PREVISTI DALLA LEGGE 29
1585		LEGGE	1128 25/11/1957	OTTOBRE 1954, N. 1050

				VARIAZIONI ALLE VIGENTI
				NORME SULL'IMPOSTA
1586		LEGGE	1153 26/11/1957	GENERALE SULL'ENTRATA

				RIMBORSO
				ALL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
				STATO DEGLI ONERI E
				DELLE SPESE DA QUESTA
				SOSTENUTI PER MOTIVI NON
				ATTINENTI ALL'ESERCIZIO
1587		LEGGE	1155 29/11/1957	FERROVIARIO

				PROVVIDENZE CREDITIZIE A
				FAVORE DELLE AZIENDE

			AGRICOLE PER IL
			RIPRISTINO
			DELL'EFFICIENZA
			PRODUTTIVA DEGLI
			IMPIANTI OLIVICOLI
			DANNEGGIATI DALLE
			NEVICATE E GELATE
			VERIFICATESI NELL'ANNATA
1588	LEGGHE	1178	03/12/1957 AGRARIA 1955 - 56

			STATIZZAZIONE DEL
			PERSONALE DEGLI ISTITUTI
			SUPERIORI NAVALE E
1589	LEGGHE	1210	03/12/1957 ORIENTALE DI NAPOLI.

			DETERMINAZIONE DELLA
			SOPRATTASSA DA APPLICARE
			PER IL SERVIZIO DI
			DETTATURA FONICA DEI
			TELEGRAMMI E DELLE
			ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE
			DELLA SOPRATTASSA
			MEDESIMA AI SENSI
			DELL'ART. 236 DEL CODICE
	DECRETO DEL PRESIDENTE		POSTALE E DELLE
1590	DELLA REPUBBLICA	1386	04/12/1957 TELECOMUNICAZIONI

			DETERMINAZIONE DEL
			TENORE SALINO MEDIO SUL
			QUALE E' DOVUTO IL
			DIRITTO PER
	DECRETO DEL PRESIDENTE		L'INTRODUZIONE DELLE
1591	DELLA REPUBBLICA	1311	06/12/1957 BUDELLA SALATE.

			PROROGA DELLE
			AGEVOLAZIONI FISCALI NEL
			SETTORE DELL'EDILIZIA
1592	LEGGHE	1218	10/12/1957 NUOVA E DI RICOSTRUZIONE

			STANZIAMENTI
			STRAORDINARI PER LA
			DIFESA DEL PATRIMONIO
			ARTISTICO, STORICO E
			BIBLIOGRAFICO DELLA
1593	LEGGHE	1227	13/12/1957 NAZIONE

			CONCESSIONE DI
			CONTRIBUTI DEL MINISTERO
			DELLA PUBBLICA
			ISTRUZIONE AD ALCUNE
			CATEGORIE DI COMUNI PER
			L'ADATTAMENTO DI LOCALI
			PER LE SCUOLE ELEMENTARI
1594	LEGGHE	1229	17/12/1957 RURALI

			PROROGA DEI TERMINI
			PREVISTI DALL'ART. 4
			DELLA LEGGE 20 APRILE

			1952, N. 524, SUI PIANI
			REGOLATORI E DALL'ART.
			17 DELLA LEGGE 27
			OTTOBRE 1951, N. 1402,
			SUI PIANI DI
1595	LEGGHE	1231	19/12/1957 RICOSTRUZIONE

			AUTORIZZAZIONE
			ALL'AMMINISTRAZIONE
			DELLE FERROVIE DELLO
			STATO AD INVESTIRE IN
			OPERAZIONI DI MUTUI AL
			PERSONALE LE
			DISPONIBILITA'
			FINANZIARIE DEL "FONDO
			DI GARANZIA PER LE
			CESSIONI AL PERSONALE
			DELLE FERROVIE DELLO
			STATO" COSTITUTESI PER
			EFFETTO
			DELL'APPLICAZIONE DELLA
			LEGGE 2 MARZO 1954, N.
1596	LEGGHE	1305	22/12/1957 19

			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO DELLE
1597	LEGGHE	1252	23/12/1957 SCUOLE DI OSTETRICIA.

			MODIFICA ALL'ART. 5
			DELLA LEGGE 25 LUGLIO
			1952, N. 949,
			CONCERNENTE
			PROVVEDIMENTI PER LO
			SVILUPPO DELL'ECONOMIA E
			L'INCREMENTO
1598	LEGGHE	1306	28/12/1957 DELL'OCCUPAZIONE.

			MODIFICA DELL'ART.6 DEL
			DECRETO LEGGE 15
			DICEMBRE 1951, N. 1334,
			CONVERTITO NELLA LEGGE
			13 FEBBRAIO 1952, N. 50,
			MODIFICATO DALL'ART. 2
			DELLA LEGGE 15 MAGGIO
1599	LEGGHE	6	08/01/1958 1954, N. 234.

			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
			28 FEBBRAIO 1949, N. 43
			E 26 NOVEMBRE 1955, N.
			1148, CONCERNENTI
			PROVVEDIMENTI PER
			INCREMENTARE
			L'OCCUPAZIONE OPERAIA
			AGEVOLANDO LA
			COSTRUZIONE DI CASE PER
1600	LEGGHE	19	24/01/1958 I LAVORATORI

			NORME PER IL
--	--	--	--------------

1601	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	413	26/01/1958	RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO DELLE MINIERE.
1602	LEGGE	21	04/02/1958	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97
1603	LEGGE	41	04/02/1958	AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL BESTIAME SUINO ED OVINO MACELLATO PER IL CONSUMO FAMILIARE DEI PROPRIETARI ALLEVATORI DIRETTI
1604	LEGGE	51	04/02/1958	CANCELLAZIONE DA LINEA NAVIGABILE DELL'ALLACCIAMENTO IDROVIARIO FRA AQUILEIA E PORTO BUSO PER IL FIUME TERZO E PER IL CANALE ANFORA
1605	LEGGE	43	07/02/1958	RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1606	LEGGE	44	11/02/1958	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N. 1084, RIGUARDANTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE
1607	LEGGE	95	11/02/1958	AUMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DOVUTE PER LE SCUOLE DI OSTETRICIA, A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1957 - 58
1608	LEGGE	30	12/02/1958	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1957 E 1958
1609	LEGGE	74	15/02/1958	REGOLAMENTAZIONE DEI CANONI LIVELLARI VENETI.
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA

1610	LEGGI	90	15/02/1958	FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E GENOVA
1611	LEGGI	64	27/02/1958	MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
1612	LEGGI	141	27/02/1958	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI L. 1.950.000.000 DA RIPARTIRSI IN CINQUE ESERCIZI FINANZIARI AD INIZIARE DA QUELLO 1957 - 58, PER LA COPERTURA DEI DANNI ACCERTATI CAUSATI DAI TERREMOTI DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31 DICEMBRE 1957 IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
1613	LEGGI	170	04/03/1958	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 9 GENNAIO 1927, N. 36, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
1614	LEGGI	180	04/03/1958	ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218
1615	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	481	05/03/1958	VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE, 8 GENNAIO 1952, N. 15
1616	LEGGI	177	06/03/1958	DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 195 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175
				MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.1221, E DISPOSIZIONI PER

1617	LEGG	237	07/03/1958	L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE SUZZARA - FERRARA E PARMA - SUZZARA
1618	LEGG	201	08/03/1958	PROROGA, PER UN TRIENNIO, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1957, DELLA LEGG 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE INVASIONI DELLE TERMITI
1619	LEGG	231	08/03/1958	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N.6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
1620	LEGG	232	08/03/1958	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
1621	LEGG	263	13/03/1958	MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO
1622	LEGG	281	13/03/1958	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA
1623	LEGG	309	13/03/1958	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE
1624	LEGG	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE.
				CONCESSIONE A FAVORE DEL

1625	LEGG	258	21/03/1958	COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER L'ANNO 1957.
------	------	-----	------------	--

1626	LEGG	235	21/03/1958	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265
------	------	-----	------------	--

1627	LEGG	267	21/03/1958	MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1957, N.757, CONCERNENTE L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA UNA TANTUM SUI PRODOTTI TESSILI
------	------	-----	------------	---

1628	LEGG	286	21/03/1958	ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI PROFILASSI, DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, N.310, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO INFERMIERE, OSTETRICO, AUSILIARIO E PORTANTINO DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO A FAVORE DI DETTO PERSONALE E DEL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
------	------	-----	------------	--

1629	LEGG	287	21/03/1958	DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
------	------	-----	------------	--

1630	LEGG	289	21/03/1958	PRIMA ESECUZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO
------	------	-----	------------	---

				AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 100 MILIONI PER IL
--	--	--	--	---

1631	LEGG	290	21/03/1958	COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PESCHERECCE NELLE ACQUE INTERNE
1632	LEGG	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLE PROVINCE.
1633	LEGG	366	21/03/1958	AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE AREZZO - STIA E AREZZO - SINALUNGA E NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.
1634	LEGG	447	21/03/1958	DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO COSTRUITI O DA COSTRUIRE A TOTALE CARICO DELLO STATO OVVERO CON IL SUO CONCORSO O CONTRIBUTO.
1635	LEGG	315	23/03/1958	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGG 9 AGOSTO 1954, N.640, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE.
1636	LEGG	328	24/03/1958	INTEGRAZIONI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N.859, A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1637	LEGG	358	24/03/1958	PROROGA AL 30 GIUGNO 1960 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGG 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA E DI CONFINE PER "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

			MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N.751, CONCERNENTE REGOLAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNALI DEGLI STIPENDI, DELLE PAGHE E DELLE RETRIBUZIONI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11
1638	LEGGE	304	02/04/1958 GENNAIO 1956, N.19

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9		
1639			

			REGOLAMENTO PER I CONCORSI PER MERITO DISTINTO E PER GLI ESAMI DI IDONEITA' NELLE CARRIERE DI CONCETTO E PER IL CONCORSO PER ESAMI IN QUELLA ESECUTIVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
1640	DELLA REPUBBLICA	846	11/06/1958 DEGLI AFFARI ESTERI

			DISPOSIZIONI SUI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI COMPOSTI IN CANAPA NELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA
1641	LEGGE	790	06/08/1958

			AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DELLA BILANCIA AUTOMATICA A FUNZIONAMENTO ELETTRONICO DENOMINATA "STREETER - AMET"
1642	DELLA REPUBBLICA	1313	12/11/1958

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1958, N. 918, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N, 1199, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE
1643	LEGGE	1018	21/11/1958

			NUOVO TERMINE PER IL
--	--	--	----------------------

1644	LEGG	1072	03/12/1958	RINNOVO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI DI CUI ALLA LEGG 11 GENNAIO 1957, N. 6.
1645	LEGG	1094	10/12/1958	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE SEMENTI SELEZIONATE
1646	LEGG	1129	22/12/1958	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "LARDERELLO" PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI SALINI ESISTENTI NELLA ZONA PREVISTA DALL'ART.1 DEL REGIO DECRETO-LEGG 20 FEBBRAIO 1939, N.318, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N.739
1647	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1105	26/12/1958	NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE SECONDO LA NOMENCLATURA DI CUI ALLA CONVENZIONE FIRMATA DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 31 OTTOBRE 1952, N.1976, E RELATIVE DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
1648	LEGG	1130	26/12/1958	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 10 E 21 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.
1649	LEGG	1175	30/12/1958	ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA - AD ECCEZIONE DELL'ART. 10
1650	LEGG	1210	30/12/1958	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA E DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI ED ENTI MONTANI
				APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

1651	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	42	25/01/1959	PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
1652	LEGGE	8	25/01/1959	INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407, SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DI FACCHINAGGIO
1653	LEGGE	33	02/02/1959	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
1654	LEGGE	100	18/03/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.
1655	LEGGE	101	18/03/1959	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO.
1656	LEGGE	141	18/03/1959	CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESSELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE NAVIGABILI
1657	LEGGE	178	26/03/1959	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO
1658	LEGGE	136	01/04/1959	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97
				SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE

|DECRETO DEL PRESIDENTE | | |FERROVIE DELLO STATO DAL
1659|DELLA REPUBBLICA |801 |07/04/1959|SERVIZIO DEL PERSONALE

| | | |CONCESSIONE GRATUITA DEL
| | | |PASSAPORTO AGLI
1660|LEGGI |253 |09/04/1959|EMIGRANTI.

| | | |AUMENTO DEL FONDO DI
| | | |DOTAZIONE DELLA CASSA
| | | |PER IL CREDITO ALLE
| | | |IMPRESE ARTIGIANE,
| | | |ISTITUITA CON IL DECRETO
| | | |LEGISLATIVO DEL CAPO
| | | |PROVVISORIO DELLO STATO
| | | |15 DICEMBRE 1947, N.
1661|LEGGI |200 |14/04/1959|1418.

| | | |MISURA DEGLI INTERESSI
| | | |DI MORA DA
| | | |CORRISPONDERSI DAI
| | | |MUTUATARI AGLI ISTITUTI
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | |DI CREDITO FONDIARIO ED
1662|DELLA REPUBBLICA |426 |16/04/1959|EDILIZIO.

| | | |VARIAZIONI ALLA TARIFFA
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | |DI VENDITA AL PUBBLICO
1663|DELLA REPUBBLICA |167 |18/04/1959|DEI TABACCHI

| | | |MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | |29 NOVEMBRE 1957, N.
| | | |1155, CONCERNENTE IL
| | | |RIMBORSO
| | | |ALL'AMMINISTRAZIONE
| | | |DELLE FERROVIE DELLO
| | | |STATO DEGLI ONERI E
| | | |DELLE SPESE DA QUESTA
| | | |SOSTENUTI PER MOTIVI NON
| | | |ATTINENTI ALL'ESERCIZIO
1664|LEGGI |256 |20/04/1959|FERROVIARIO

| | | |NORME SULLA ESTENSIONE
| | | |DELLA TUTELA
| | | |ASSICURATIVA ALLE
| | | |MALATTIE PROFESSIONALI
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | |NEL SETTORE
1665|DELLA REPUBBLICA |471 |28/04/1959|DELL'AGRICOLTURA

| | | |DISCIPLINA RELATIVA
| | | |ALL'IMPIANTO DI
| | | |RADIOCOMUNICAZIONI NEL
| | | |TERRITORIO NAZIONALE DA
| | | |PARTE DI AZIENDE,
| | | |ISTITUZIONI ED ENTI
| | | |STRANIERI E NORME PER
| | | |L'USO DELLE STAZIONI
| | | |RADIOELETTRICHE
| | | |INSTALLATE A BORDO DI
| | | |NAVI MERCANTILI E DA

1666	LEGGE	394	09/05/1959	DIPORTO IN SOSTA NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
1667	LEGGE	334	21/05/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1045, PER L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1668	LEGGE	396	21/05/1959	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SV.I.MEZ.)
1669	LEGGE	355	27/05/1959	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
1670	LEGGE	356	27/05/1959	MODIFICHE ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE
1671	LEGGE	357	27/05/1959	AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE 4.000.000
1672	LEGGE	358	27/05/1959	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1673	LEGGE	361	28/05/1959	ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE
1674	LEGGE	402	03/06/1959	RIFORMIMENTO IDRICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO
1675	LEGGE	405	11/06/1959	AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
				MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO

1676	LEGG	476	26/06/1959	1943, N.153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
1677	LEGG	487	26/06/1959	PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
1678	LEGG	490	07/07/1959	COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHIERA
1679	LEGG	550	19/07/1959	PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO.
1680	LEGG	551	19/07/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME.
1681	LEGG	607	21/07/1959	INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGG 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.SV.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)
1682	LEGG	701	24/07/1959	AUMENTO DELLE QUOTE ANNUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.
				MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE

1683	LEGGES	615	30/07/1959	1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI

1684	LEGGES	558	30/07/1959	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI

1685	LEGGES	559	30/07/1959	CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

1686	LEGGES	573	30/07/1959	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO

1687	LEGGES	611	30/07/1959	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

1688	LEGGES	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI

1689	LEGGES	703	01/08/1959	CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1690	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	750	11/08/1959	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

				MODIFICAZIONE DELLA
				MISURA DEL CONTRIBUTO
				DOVUTO AL FONDO PER LE
				PENSIONI AL PERSONALE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			ADDETTO AI PUBBLICI
1691	DELLA REPUBBLICA	1028	17/10/1959	SERVIZI DI TELEFONIA

				NORME PER FACILITARE
				L'EROGAZIONE DEL CREDITO
				A FAVORE DELLA PESCA
				COSTIERA ATTRAVERSO LA
				FONDAZIONE ASSISTENZA E
				RIFORMIMENTO PESCA
1692	LEGGE	939	23/10/1959	(F.A.R.P.)

				SOTTOPOSIZIONE ALLA
				DISCIPLINA DELLA LEGGE
				17 LUGLIO 1890, N. 6972,
				DELL'OPERA PER
				L'ASSISTENZA AI PROFUGHI
				GIULIANI E DALMATI, CON
				SEDE IN ROMA E
				APPROVAZIONE DEL
	DECRETO DEL PRESIDENTE			RELATIVO STATUTO
1693	DELLA REPUBBLICA	1042	10/11/1959	ORGANICO

				RIDUZIONE A META'
				DELL'IMPOSTA DI
				RICCHEZZA MOBILE SUGLI
				INTERESSI DELLE
				OBBLIGAZIONI EMESSE
				DALLE SOCIETA' PER
				AZIONI E IN ACCOMANDITA
1694	LEGGE	1001	25/11/1959	PER AZIONI

				TARIFFE DI VENDITA AL
				PUBBLICO DEI TABACCHI E
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLE CARTINE E TUBETTI
1695	DELLA REPUBBLICA	1114	15/12/1959	PER SIGARETTE

				ABOLIZIONE DEL BOLLO
				SULLE BOLLETTE DI MISURA
				E PESA PUBBLICA E
				ADEGUAMENTO DI ALCUNE
				VOCI DELLA TARIFFA DI
1696	LEGGE	1071	15/12/1959	BOLLO

				PROROGA DEI TERMINI
				DELLA LEGGE 26 MARZO
				1959, N. 178, RELATIVA
				ALL'ORDINAMENTO DEI
				SERVIZI POSTALI E
				COMMERCIALI MARITTIMI DI
				CARATTERE LOCALE DEL
				MEDIO E DELL'ALTO
1697	LEGGE	1111	15/12/1959	ADRIATICO.

1698	LEGG	1079	18/12/1959	ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO.

1699	LEGG	1142	18/12/1959	FINANZIAMENTO DELLA SECONDA FASE ESECUTIVA DEL PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1700	LEGG	1097	22/12/1959	PROVVEDIMENTI PER LA CINEMATOGRAFIA

1701	LEGG	1120	22/12/1959	DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI NOMINATI NEI RUOLI UNIVERSITARI A SEGUITO DI REVISIONE DI CONCORSO

1702	LEGG	1130	24/12/1959	NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221

1703	LEGG	1131	24/12/1959	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

1704	LEGG	1149	24/12/1959	ISTITUZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA

1705	LEGG	1202	30/12/1959	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 175 DELLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1706	LEGG	1215	30/12/1959	PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI

				TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI

1707	LEGGE	1236	30/12/1959	ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
1708	LEGGE	1254	30/12/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE ZONE MONTANE.
1709	LEGGE	16	15/01/1960	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO
1710	DECRETO LEGGE	1	19/01/1960	EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1° APRILE 1969
1711	LEGGE	11	25/01/1960	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITA' NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE STATALI
1712	LEGGE	18	28/01/1960	ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635
1713	LEGGE	31	28/01/1960	PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATE IN ITALIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 10 DICEMBRE 1959
1714	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	53	31/01/1960	RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTA' DI INGEGNERIA
				MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO

1715	LEGG	39	31/01/1960	DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425.
1716	LEGG	66	31/01/1960	SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA AUTONOMA DI FERRARA
1717	LEGG	26	01/02/1960	RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
1718	LEGG	35	02/02/1960	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA
1719	LEGG	40	02/02/1960	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI VENEZIA.
1720	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	212	19/02/1960	RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETA' LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA
1721	LEGG	163	25/02/1960	ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO, L'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E L'IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI
1722	LEGG	182	27/02/1960	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
				DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE

1723	LEGG	183	27/02/1960	DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO

1724	LEGG	265	27/02/1960	AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8 - A, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16.

1725	LEGG	190	03/03/1960	PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI

1726	LEGG	237	03/03/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI

1727	LEGG	519	20/05/1960	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

1728	LEGG	556	21/05/1960	NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI

1729	LEGG	520	22/05/1960	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1730	LEGG	538	30/05/1960	PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI

1731	LEGG	557	30/05/1960	MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

| | | | DISCIPLINA FISCALE DELLA
| | | | PRODUZIONE E DEL
| | | | COMMERCIO DELLA
| | | | MARGARINA DESTINATA
| | | | ALL'INDUSTRIA
1732| LEGGE | 623 | 16/06/1960 | ALIMENTARE.

| | | | MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | | 3 DELLA LEGGE 10 MARZO
| | | | 1955, N. 97, E ULTERIORE
1733| LEGGE | 640 | 18/06/1960 | PROROGA DELLA MEDESIMA.

| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | PERSONALE DI RAGIONERIA
| | | | DEI PROVVEDITORATI AGLI
1734| LEGGE | 650 | 29/06/1960 | STUDI.

| | | | FISSAZIONE DI UN NUOVO
| | | | TERMINE IN SOSTITUZIONE
| | | | DI QUELLO PREVISTO
| | | | DALL'ART. 8 DELLA LEGGE
| | | | 31 LUGLIO 1954, N. 626,
| | | | PER L'ATTUAZIONE DI
| | | | INIZIATIVE INTESE AD
| | | | INCREMENTARE LA
1735| LEGGE | 676 | 02/07/1960 | PRODUTTIVITA'.

| | | | MODIFICA ED INTEGRAZIONE
| | | | DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
| | | | 29 LUGLIO 1957, N. 635
| | | | RELATIVO A DISPOSIZIONI
| | | | INTEGRATIVE DELLA LEGGE
| | | | 10 AGOSTO 1950, N. 647,
| | | | PER L'ESECUZIONE DI
| | | | OPERE STRAORDINARIE DI
| | | | PUBBLICO INTERESSE
| | | | NELL'ITALIA
| | | | SETTENTRIONALE E
1736| LEGGE | 677 | 02/07/1960 | CENTRALE.

| | | | PROROGA DEI TERMINI
| | | | PREVISTI DALLA LEGGE 28
| | | | MARZO 1957, N. 222, E
| | | | DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO
1737| LEGGE | 678 | 06/07/1960 | 1958, N. 83.

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | ANNUO DELLO STATO A
| | | | FAVORE DELL'AZIENDA DI
| | | | STATO PER LE FORESTE
| | | | DEMANIALI PER
| | | | L'AMMINISTRAZIONE DEL
| | | | PARCO NAZIONALE DELLO
| | | | STELVIO PER GLI ESERCIZI
| | | | FINANZIARI 1958 - 59,
1738| LEGGE | 755 | 06/07/1960 | 1959 - 60 E 1960 - 61

1739	LEGGЕ	633	07/07/1960	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI EMANARE, CON DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE, PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALL'ESPORTAZIONE E D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO ALL'IMPORTAZIONE
------	-------	-----	------------	--

1740	LEGGЕ	725	10/07/1960	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A 300 POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE
------	-------	-----	------------	---

1741	LEGGЕ	736	10/07/1960	MANTENIMENTO DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI CHE PRESTINO SERVIZIO IN OSPEDALI ITALIANI ALL'ESTERO
------	-------	-----	------------	--

1742	LEGGЕ	726	12/07/1960	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA E PROROGA DELLE NORME SULLA PROPRIETA' CONTADINA
------	-------	-----	------------	---

1743	LEGGЕ	661	13/07/1960	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGЕ 16 MAGGIO 1960, N. 406, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BENZINA NONCHE' SUGLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI.
------	-------	-----	------------	--

1744	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1034	19/07/1960	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 21 MAGGIO 1959 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA
------	---	------	------------	---

				MODIFICHE ALLE NORME SULLA RESTITUZIONE DEGLI
--	--	--	--	---

				ONERI DOGANALI E SULLE
				AGEVOLAZIONI IN MATERIA
				DI IMPOSTA GENERALE
				SULL'ENTRATA DI CUI ALLA
				LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.
				522, RECANTE
				PROVVEDIMENTI A FAVORE
				DELL'INDUSTRIA DELLE
				COSTRUZIONI NAVALI E
1745	LEGGE	764	19/07/1960	DELL'ARMAMENTO

				DISPOSIZIONI IN MATERIA
				DI RESTITUZIONE
				DELL'I.G.E. PER I
				PRODOTTI ESPORTATI E DI
				IMPOSIZIONE DI
				CONGUAGLIO SUGLI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			ANALOGHI PRODOTTI DI
1746	DELLA REPUBBLICA	794	22/07/1960	ESTERA PROVENIENZA.

				DETERMINAZIONE DEL
				LIMITE DI POPOLAZIONE
				PER LA CORRESPONSIONE
				DEI CONTRIBUTI DI CUI
				ALLA LEGGE 3 AGOSTO
1747	LEGGE	786	28/07/1960	1949, N. 589

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER IL PROSEGUIMENTO E
				IL COMPLETAMENTO DEGLI
				IMPIANTI FERROVIARI IN
				PROVINCIA DI SAVONA E
				PER LA COSTRUZIONE DELLA
1748	LEGGE	851	28/07/1960	FERROVIA PAOLA - COSENZA

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				2 DICEMBRE 1952, N.
				1848, CHE RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, IL
				DECRETO LEGISLATIVO 7
				MAGGIO 1948, N. 598, PER
				QUANTO CONCERNE LA
				COMPOSIZIONE DEL
				CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE DELLE
1749	LEGGE	787	09/08/1960	FERROVIE DELLO STATO.

				MODIFICHE ALLA LEGGE 19
1750	LEGGE	867	09/08/1960	NOVEMBRE 1956, N.1328

				MODIFICAZIONI DEGLI
				ARTICOLI 14, 24, E 29
				DELLA LEGGE 18 GIUGNO
				1931, N.987, PER LA
				DIFESA DELLE PIANTE
				COLTIVATE E DEI PRODOTTI
				AGRARI DELLE CAUSE
				NEMICHE E SUI RELATIVI

1751	LEGG	870	11/08/1960	SERVIZI.
				RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO
1752	LEGG	822	14/08/1960	ZUCCHERO
				ESTENSIONE DEGLI USI AGEVOLATI PER LO ZUCCHERO E PER IL
1753	LEGG	823	14/08/1960	GLUCOSIO
				DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI
1754	LEGG	824	14/08/1960	GOVERNATIVE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 30 GIUGNO 1960, N. 590, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI
1755	LEGG	825	14/08/1960	PETROLIFERI
				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI
1756	DELLA REPUBBLICA	905	23/08/1960	ESTERA PROVENIENZA.
				DECRETO DEL PRESIDENTE
1757	DELLA REPUBBLICA	1044	27/08/1960	PROVINCIALI DEL TURISMO.
				RIORDINAMENTO DEGLI ENTI
				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONI DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI
1758	DELLA REPUBBLICA	909	31/08/1960	ESTERA PROVENIENZA
				DECRETO DEL PRESIDENTE
1759				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI PER LA FORMAZIONE E

1760	LEGGE	1218	14/10/1960	L'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1761	LEGGE	1228	14/10/1960	NUOVE NORME PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI A CATTEDRE DI SCUOLE SECONDARIE
1762	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1770	15/10/1960	CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MECCANICO NAVALE DI I CLASSE PER MOTONAVI E DI MECCANICO NAVALE DI II CLASSE PER MOTONAVI DA PARTE DEI MOTORISTI NAVALI DI PRIMA E DI SECONDA CLASSE
1763	LEGGE	1236	19/10/1960	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO RELATIVA A MODIFICAZIONI E SOPPRESSIONI DI UFFICI, ENTI E ISTITUZIONI DI SERVIZI OPERANTI NEL CAMPO DELL'IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 3 MARZO 1958, N. 296
1764	LEGGE	1230	20/10/1960	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA
1765	LEGGE	1231	20/10/1960	MODIFICA ALL'ART. 36 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, RELATIVO AI SERVIZI FINANZIARI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
1766	LEGGE	1232	20/10/1960	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1 MARZO 1957, N. 89, CHE AUTORIZZA UN CONCORSO SPECIALE A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO
1767	LEGGE	1237	20/10/1960	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DA TERREMOTI IN FRIULI

1768|LEGGE |1253|20/10/1960|NELLA PRIMAVERA DEL 1959

| | | |PROVVIDENZE CREDITIZIE A
| | | |FAVORE DI AZIENDE
| | | |AGRICOLE DANNEGGIATE DA
| | | |ECCEZIONALI CALAMITA'
| | | |NATURALI ED AVVERSITA'

1769|LEGGE |1254|20/10/1960|ATMOSFERICHE

| | | |ATTRIBUZIONE DI POSTI DI
| | | |INSEGNANTE ELEMENTARE AI
| | | |VINCITORI ED AGLI IDONEI
| | | |DEL CONCORSO MAGISTRALE
| | | |AUTORIZZATO CON
| | | |ORDINANZA MINISTERIALE
| | | |DEL 27 SETTEMBRE 1958,
| | | |N. 2580/69, E DI

1770|LEGGE |1264|20/10/1960|PRECEDENTI CONCORSI

| | | |NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | |CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1771| | | |DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | |ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA
1772|LEGGE |1371|21/10/1960|COMUNALE SUL BESTIAME

| | | |AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | |PER LA RIPARAZIONE DEI
| | | |DANNI CAUSATI DALLE
| | | |ALLUVIONI E MAREGGIATE
| | | |VERIFICATESI IN
| | | |CALABRIA, LUCANIA E
| | | |SICILIA DAL 20 GIUGNO
| | | |1958 AL 30 APRILE 1960 E
| | | |IN TOSCANA ED EMILIA
| | | |DALL'11 DICEMBRE 1959 AL
1773|LEGGE |1319|23/10/1960|31 MAGGIO 1960.

| | | |DISCIPLINA DELLA
| | | |RISCOSSIONE DEI CARICHI
| | | |ARRETRATI DI IMPOSTE
1774|LEGGE |1316|25/10/1960|DIRETTE

| | | |AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | |PER LA CONCESSIONE, AI
| | | |SENSI DEL TESTO UNICO 28
| | | |APRILE 1938, N. 1165, E
| | | |SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
| | | |ED INTEGRAZIONI, DI
| | | |CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
| | | |PER LA COSTRUZIONE DI
1775|LEGGE |1327|26/10/1960|CASE POPOLARI

| | | |ISTITUZIONE DEL RUOLO
| | | |SPECIALE NAZIONALE DI
| | | |DIRETTORI DELLE SCUOLE
| | | |ELEMENTARI STATALI PER
1776|LEGGE |1396|29/10/1960|CIECHI

| | | |REGOLAMENTO PER IL
| | | |CONCORSO DI AMMISSIONE
| | | |AL RUOLO DEL PERSONALE
| | | |DIRETTIVO PER I SERVIZI
| | | |AMMINISTRATIVI
| | | |DELL'AMMINISTRAZIONE
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | |CENTRALE DEGLI AFFARI
1777|DELLA REPUBBLICA |1655|06/11/1960|ESTERI.

| | | |INTEGRAZIONI DI FONDI
| | | |PER IL CONCORSO STATALE
| | | |NEL PAGAMENTO DEGLI
| | | |INTERESSI SUI MUTUI
1778|LEGGE |1508|25/11/1960|PESCHERECCI

| | | |RUOLI ORGANICI E
| | | |CARRIERA DEL PERSONALE
| | | |DI SEGRETERIA DEGLI
| | | |ISTITUTI DI ISTRUZIONE
| | | |MEDIA, CLASSICA,
1779|LEGGE |1607|06/12/1960|SCIENTIFICA E MAGISTRALE

| | | |NORME INTEGRATIVE
| | | |DELL'ORDINAMENTO DEL
| | | |MINISTERO DELLA MARINA
| | | |MERCANTILE E REVISIONE
| | | |DEI RELATIVI RUOLI
1780|LEGGE |1541|07/12/1960|ORGANICI

| | | |AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | |STATALE ALL'ENTE
| | | |NAZIONALE PER
| | | |L'ARTIGIANATO E LE
| | | |PICCOLE INDUSTRIE
1781|LEGGE |1557|07/12/1960|(E.N.A.P.I.)

| | | |ISTITUZIONE DELLE
| | | |FACOLTA' DI MAGISTERO E
| | | |DI FARMACIA PRESSO
| | | |L'UNIVERSITA' DI
1782|LEGGE |1576|10/12/1960|TRIESTE.

| | | |MODIFICAZIONI E
| | | |INTEGRAZIONI AL REGIO
| | | |DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO
| | | |1936, N. 1338,
| | | |CONVERTITO NELLA LEGGE
| | | |14 GENNAIO 1937, N. 402,
| | | |IN MATERIA DI
| | | |CONCESSIONE DI
| | | |PERTINENZE IDRAULICHE
| | | |DEMANIALI A SCOPO DI
1783|LEGGE |1596|12/12/1960|PIOPPICOLTURA

| | | |MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | |4 DELLA LEGGE 18 GENNAIO
| | | |1952, N. 43 RECANTE

1784	LEGG	1597	12/12/1960	NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA.

1785	LEGG	1483	15/12/1960	ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE GENERALE E RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

1786	LEGG	1560	15/12/1960	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI RADIODIFFUSIONE.

1787	LEGG	1611	20/12/1960	MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409

1788	LEGG	1562	22/12/1960	PROROGA DEL TERMINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STATALE

1789	LEGG	1565	22/12/1960	PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, MODIFICATE E INTEGRATE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1959, N.1097, SULLA CINEMATOGRAFIA

1790	LEGG	1599	22/12/1960	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA.

1791	LEGG	1614	22/12/1960	ELEVAZIONE A LIRE CINQUE MILIARDI DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951 N 1512

				ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA PER L'EMISSIONE DELLE APERTURE DI

1792	LEGG	1726	22/12/1960	CREDITO PER TALUNE SPESE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1793	LEGG	1676	30/12/1960	NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI

1794	LEGG	1727	30/12/1960	ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

1795	LEGG	1728	30/12/1960	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGG 19 MARZO 1955, N. 160, PER QUANTO CONCERNE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI.

1796	LEGG	1734	30/12/1960	ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE "AUGUSTO ROMAGNOLI" DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA

1797	LEGG	31	02/02/1961	ESONERO DALL'AGGIO ESATTORIALE SUI SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGG 27 DICEMBRE 1953, N.959.

1798	LEGG	80	10/02/1961	PROROGA E MODIFICHE ALLA LEGG 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI PROFUGHI DAI TERRITORI CEDUTI ALLO STATO JUGOSLAVO CON TRATTATO DI PACE E DALLA ZONA B DEL TERRITORIO DI TRIESTE E DELLE ALTRE CATEGORIE DI PROFUGHI

				PROROGA PER UN QUINQUENNIO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 1960, DELLA LEGG 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO E

1799	LEGGE	84	21/02/1961	ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.
1800	LEGGE	85	21/02/1961	ESTINZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE VENDUTE DALLO STATO AI COMUNI
1801	LEGGE	158	05/03/1961	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN RELAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI L. 45.134.000.000 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1959 - 60 E 1960 - 61.
1802	LEGGE	201	05/03/1961	ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI SANITARI
1803	DELLA REPUBBLICA	390	09/03/1961	DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ITALIA DEL SALE E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA C.E.E.
1804	LEGGE	111	09/03/1961	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1961, N. 2, RECANTE RITOCCHI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA
1805	LEGGE	171	09/03/1961	COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
				NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI NELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O DA

1806	LEGGE	181	09/03/1961	ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

1807	LEGGE	131	14/03/1961	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO - UNGARICO.

1808	LEGGE	174	14/03/1961	NORME INTESE A SNELLIRE LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI A COPERTURA DEI DISAVANZI ECONOMICI DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1809	LEGGE	183	14/03/1961	RICHIAMO IN VIGORE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1957, N. 1299, SULLA CONCESSIONE DI UN PREMIO AGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO

1810	DELLA REPUBBLICA	197	30/03/1961	REVISIONE DELLE CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO

1811	LEGGE	255	03/04/1961	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI SEMENTI ELETTE DI COTONE.

1812	LEGGE	283	03/04/1961	ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

1813	LEGGE	421	25/04/1961	ISTITUZIONE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA DELLE FERROVIE DELLO STATO

1814	LEGGE	414	05/05/1961	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N.598, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N.1848, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

				VARIAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE

1815	LEGG	430	13/05/1961	SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI

1816	LEGG	526	13/06/1961	MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.635 (ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE).

1817	LEGG	528	13/06/1961	PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO CANALE CORSINI DELL'ANNESSA ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA E DEL PORTO DI VENEZIA

1818	LEGG	532	23/06/1961	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97

1819	LEGG	578	05/07/1961	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N.1407, SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII DI OLIVA

1820	LEGG	668	05/07/1961	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE IN ROMA

1821	LEGG	645	08/07/1961	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA

1822	LEGG	706	19/07/1961	IMPIEGO DELLA BIACCA NELLA PITTURA

1823	LEGG	707	21/07/1961	MODIFICAZIONI ALLE TASSE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE

1824	LEGG	729	24/07/1961	PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

				DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED

				INTEGRATIVE DELLE LEGGI
				30 LUGLIO 1959, N. 623
				(INCENTIVI A FAVORE
				DELLE MEDIE E PICCOLE
				INDUSTRIE E
				DELL'ARTIGIANATO) E 16
				SETTEMBRE 1960, N. 1016
				(FINANZIAMENTO A MEDIO
1825	LEGGE	649	25/07/1961	TERMINE AL COMMERCIO)

				DISPOSIZIONI CONCERNENTI
				LA TASSA PER L'IMPIANTO
				E L'ESERCIZIO DI
				DISTRIBUTORI DI
1826	LEGGE	711	26/07/1961	CARBURANTI

				CONTRIBUTO DELLO STATO
				AI COMUNI PER LA
				COSTRUZIONE E IL
				MIGLIORAMENTO DEGLI
1827	LEGGE	719	26/07/1961	IMPIANTI ELETTRICI

				ELIMINAZIONE DI
				ABITAZIONI MALSANE,
				INTERVENTI IN DIPENDENZA
				DI ALLUVIONI,
				PROVVIDENZE PER
				L'INCREMENTO
				DELL'OCCUPAZIONE,
				PROVVEDIMENTI PER
				L'ISTRUZIONE PUBBLICA,
				ALTRI PROVVEDIMENTI
				DIVERSI, NONCHE'
				VARIAZIONI AL BILANCIO
				DELLO STATO E A QUELLI
				DI AMMINISTRAZIONI
				AUTONOME PER L'ESERCIZIO
1828	LEGGE	705	28/07/1961	FINANZIARIO 1960 - 61

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO
				1961, N. 505,
				CONCERNENTE LA PROROGA
				FINO AL 30 GIUGNO 1962
				DELLA EFFICACIA DEL
				DECRETO - LEGGE 20
				MAGGIO 1955, N. 403,
				CONVERTITO NELLA LEGGE 1
				LUGLIO 1955, N. 551, E
				SUCCESSIVAMENTE
				MODIFICATO, RELATIVO
				ALLA CONCESSIONE DI
				ALIQUOTE RIDOTTE
				DELL'IMPOSTA DI
				FABBRICAZIONE E DELLA
				SOVRIMPOSTA DI CONFINE
				PER IL "JET - FUEL JP4"
				ED IL "CHEROSENE"

1829	LEGG	768	28/07/1961	DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

1830	LEGG	769	28/07/1961	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1961, N. 510, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI DI SEMI

1831	LEGG	828	28/07/1961	MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO E DELLE CONCESSIONI DI PUBBLICO SERVIZIO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

1832				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1833	LEGG	835	28/07/1961	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

1834	LEGG	838	28/07/1961	ESONERO DA IMPOSIZIONI TRIBUTARIE DEI REDDITI MINIMI DEI TERRENI

1835	LEGG	849	28/07/1961	TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI GIUOCHI DI ABILITA' E DEI CONCORSI PRONOSTICI ESERCITATI DALLO STATO

1836	LEGG	834	03/08/1961	ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N.425.

1837				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO

1838					ANNUALE STABILITO IN
					FAVORE DELL'ISTITUTO DI
					MALARIOLOGIA
					DALL'ARTICOLO 3 DEL
					REGIO DECRETO-LEGGE 7
					SETTEMBRE 1933, N. 1185,
					CONVERTITO NELLA LEGGE
1838		LEGG		852 03/08/1961	15 FEBBRAIO 1934, N. 288

1839					MODIFICHE ALLA LEGGE 21
					DICEMBRE 1960, N. 1521.

1840					COMPENSI AL PERSONALE
					INCARICATO DELLE
					FUNZIONI DI MEDICO E
					VETERINARIO PROVINCIALE

1841					VALIDITA', PER LA CLASSE
					DI CONCORSO VI AVV.,
					DELLA ABILITAZIONE PER
					LA CLASSE DI CONCORSO F

1842					MODIFICHE IN MATERIA DI
					IMPOSTA GENERALE
					SULL'ENTRATA

1843					NORME PER LA
					DETERMINAZIONE DEI
					CANONI RELATIVI ALL'USO
					DI LINEE TELEGRAFICHE E
					TELEFONICHE E DI
					APPARATI TELEGRAFICI DI
					PROPRIETA'
					DELL'AMMINISTRAZIONE
					DELLE POSTE E DELLE
					TELECOMUNICAZIONI, DEI
					CANONI RELATIVI ALLA
					MANUTENZIONE DI LINEE ED
					APPARATI PER CONTO DI
					ALTRE AMMINISTRAZIONI O
					DI TERZI, E PER LA
					DETERMINAZIONE DELLE
					QUOTE DI SPESE GENERALI,
					DI SURROGAZIONE E DI

1844					NORME INTERPRETATIVE ED
					INTEGRATIVE DELLA LEGGE
					6 MARZO 1958, N. 199,
					RELATIVA ALLA
					DEVOLUZIONE AL MINISTERO
					DELLA AGRICOLTURA E
					DELLE FORESTE
					DELL'ESERCIZIO DELLE
					ATTRIBUZIONI STATALI IN

				REVISIONE DEI RUOLI
				ORGANICI DEL PERSONALE
				NON INSEGNANTE DELLE
				UNIVERSITA' E DEGLI
				ISTITUTI DI ISTRUZIONE
				UNIVERSITARIA E DEGLI
1845	LEGG		1255 03/11/1961	OSSERVATORI ASTRONOMICI.

				FISSAZIONE DI UN NUOVO
				TERMINE IN MATERIA
1846	LEGG		1281 10/11/1961	FISCALE.

				COSTITUZIONE DELL'ENTE
				AUTONOMO DEL PORTO DI
				PALERMO E PROVVEDIMENTI
				PER L'ESECUZIONE DEL
				PIANO REGOLATORE DELLE
1847	LEGG		1268 14/11/1961	OPERE PORTUALI

				ADEGUAMENTO DI ALCUNE
				VOCI DELLA TARIFFA DELLA
				LEGGE DI BOLLO E DI
				QUELLA SULLE TASSE PER
				IL PUBBLICO REGISTRO
1848	LEGG		1296 18/11/1961	AUTOMOBILISTICO

				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
				PER GLI ISTITUTI
				AUTONOMI PER LE CASE
1849	LEGG		1283 24/11/1961	POPOLARI

				NORMA INTERPRETATIVA
				DELL'ART. 1 DEL REGIO
				DECRETO 18 MAGGIO 1931,
				N. 544 "CONCENTRAMENTO
				NEL MINISTERO DEI LAVORI
				PUBBLICI DI SERVIZI
				RELATIVI ALLA ESECUZIONE
				DI LAVORI PUBBLICI PER
				CONTO DELLO STATO" NEI
				RIGUARDI DEGLI EDIFICI
1850	LEGG		1301 29/11/1961	UNIVERSITARI ED AFFINI

				MODIFICHE ALLA
				COMPOSIZIONE DEL
				CONSIGLIO SUPERIORE
				DELLA MARINA MERCANTILE
				E DEL COMITATO CENTRALE
1851	LEGG		1327 01/12/1961	DEL LAVORO PORTUALE

				ATTIVITA' E DISCIPLINA
				DELL'ENTE AUTONOMO DI
1852	LEGG		1330 02/12/1961	GESTIONE PER IL CINEMA

				DETERMINAZIONE DELLE
				PIANTE ORGANICHE DEL
				PERSONALE DELLE FERROVIE
				DELLO STATO ED ATTINENTI

1853	LEGGE	1256	04/12/1961	MODIFICHE ALLO STATO GIURIDICO

1854	LEGGE	1266	08/12/1961	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, RECANTE MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI FIBRE TESSILI

1855	LEGGE	1304	15/12/1961	ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

1856	LEGGE	1463	16/12/1961	MODIFICA DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1955, N. 1117, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE CIVILE E MILITARE LIBICO ED ERITREO GIA' DIPENDENTE DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA LIBIA E DELL'ERITREA

1857	LEGGE	1525	16/12/1961	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE

1858	LEGGE	1348	20/12/1961	NUOVE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

1859	LEGGE	1370	20/12/1961	RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI COLTIVATI A TABACCO, E DANNEGGIATI DALLA PERONOSPORA TABACINA NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1960 - 61

				APPROVAZIONE DELLA NUOVA

				TARIFFA DEI DAZI
				DOGANALI DI IMPORTAZIONE
				CON L'INQUADRAMENTO
				DELLE SOTTOVOCI DELLA
				TARIFFA NAZIONALE IN
				QUELLE CORRISPONDENTI
				DELLA TARIFFA DOGANALE
				ESTERA DELLA COMUNITA'
				ECONOMICA EUROPEA E CON
				IL REGIME DAZIARIO IN
				VIGORE DAL 1 GENNAIO
1860	LEGGE	1339	21/12/1961	1962

				DETERMINAZIONE DEI
1861	LEGGE	1527	21/12/1961	PREZZI DELLE SANSE

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELLA LEGGE 8
1862	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1551	21/12/1961	DICEMBRE 1956, N. 1429

				DISPOSIZIONI IN MATERIA
				DI TUTELA DI COSE DI
				INTERESSE ARTISTICO E
1863	LEGGE	1552	21/12/1961	STORICO

				IMPIEGO DA PARTE DI ENTI
				PUBBLICI, DI SOCIETA'
				PER AZIONI ED A
				RESPONSABILITA'
				LIMITATA, AZIENDE ED
				ISTITUTI DI CREDITO E
				ALTRI, DI MACCHINE
				ELETTRICHE BOLLATRICI
				PER LA CORRESPONSIONE
1864	LEGGE	22	24/01/1962	DELL'IMPOSTA DI BOLLO

				DEROGA ALL'ART.47 DEL
				REGIO DECRETO 30
				DICEMBRE 1923, N.3269, E
				SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI, SULLE
1865	LEGGE	23	24/01/1962	IMPOSTE DI REGISTRO

				PROROGA DEL TERMINE PER
				L'ATTUAZIONE DEI PIANI
				REGOLATORI NEI COMUNI
				DANNEGGIATI DAI
				TERREMOTI DEL 28
				DICEMBRE 1908 E DEL 13
1866	LEGGE	25	25/01/1962	GENNAIO 1915

				PROROGA DELLA DELEGA AL
				GOVERNO DI SOSPENDERE O
				RIDURRE I DAZI DOGANALI
				E DI EMANARE
				PROVVEDIMENTI PER
				ACCELERARE IL RITMO
				DELLE MODIFICAZIONI

| | | | DELLE TARIFFE DOGANALI
| | | | STABILITE DAL TRATTATO
| | | | ISTITUTIVO DELLA
| | | | COMUNITA' ECONOMICA
| | | | EUROPEA E PER ANTICIPARE
| | | | LA PROGRESSIVA
| | | | INSTALLAZIONE DELLA
1867| LEGGE | 6 | 26/01/1962| TARIFFA DOGANALE COMUNE

| | | | RISANAMENTO DI QUATTRO
| | | | MANDAMENTI E DELLE ZONE
| | | | RADIALI ESTERNE DI BORG
| | | | O E DENISINNI NEL COMUNE
1868| LEGGE | 18 | 30/01/1962| DI PALERMO

| | | | PROVVEDIMENTI PER IL
| | | | RISANAMENTO DEI
| | | | MANDAMENTI MONTE DI
| | | | PIETA', PALAZZO REALE,
| | | | TRIBUNALE E
| | | | CASTELLAMMARE E DELLE
| | | | ZONE RADIALI ESTERNE DI
| | | | BORG O E DENISINNI NEL
1869| LEGGE | 28 | 30/01/1962| COMUNE DI PALERMO

| | | | RESTITUZIONE
| | | | DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | | SULL'ENTRATA PER I
| | | | PRODOTTI ESPORTATI E
| | | | IMPOSIZIONE DI
| | | | CONGUAGLIO SUGLI
| | | | ANALOGHI PRODOTTI DI
1870| LEGGE | 15 | 10/02/1962| ESTERA PROVENIENZA

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 6 MARZO 1950, N. 181,
| | | | RELATIVAMENTE ALLE
| | | | ESENZIONI FISCALI SUI
| | | | CARBURANTI A FAVORE
| | | | DELLE SCUOLE DI
1871| LEGGE | 153 | 12/04/1962| PILOTAGGIO AEREO

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1872| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | ABOLIZIONE DEL LIMITE
| | | | PER L'EMISSIONE DEGLI
| | | | ORDINI DI ACCREDITAMENTO
| | | | DI CUI ALLA LEGGE 22
1873| LEGGE | 187 | 16/04/1962| DICEMBRE 1960, N. 1614

| | | | VARIAZIONE DELLE
| | | | ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI
| | | | RICCHEZZA MOBILE DELLE
1874| LEGGE | 206 | 18/04/1962| CATEGORIE A E B

| | | | MODIFICHE ALLA TASSA PER

1875	LEGG	208	18/04/1962	L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1876	LEGG	195	21/04/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

1877	LEGG	226	21/04/1962	RITENUTE DI ACCONTO SU COMPENSI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE IN CATEGORIA C - 1 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI

1878	LEGG	211	27/04/1962	RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO

1879	LEGG	904	19/06/1962	MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DEI CANONI DI UTENZE DI ACQUA DA PARTE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

1880	LEGG	884	26/06/1962	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART.91 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1881	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	885	26/06/1962	ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

1882	LEGG	569	29/06/1962	PROROGA DEL REGIME VINCOLISTICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

1883	LEGG	921	06/07/1962	NORME SUI SUSSIDI DEI LEBBROSI E DEI FAMILIARI A LORO CARICO

				INTEGRAZIONI E MODIFICHE

				DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE
				1955, N.1177, SUI
				PROVVEDIMENTI
				STRAORDINARI PER LA
1884	LEGG		890 10/07/1962	CALABRIA

				INTEGRAZIONE DELLA
				COMMISSIONE PREVISTA
				DALL'ARTICOLO 4 DEL
				DECRETO LEGISLATIVO DEL
				CAPO PROVVISORIO DELLO
				STATO 6 DICEMBRE 1947,
				N.1501, PORTANTE
				DISPOSIZIONI PER LA
				REVISIONE DEI PREZZI
				CONTRATTUALI DEGLI
				APPALTI DI OPERE
1885	LEGG		908 10/07/1962	PUBBLICHE

				MODIFICHE ED AGGIUNTE
				ALLE NORME CONTENUTE NEL
				DECRETO LEGISLATIVO 3
				SETTEMBRE 1947, N. 940,
				NELLA LEGGE 29 LUGLIO
				1949, N. 531, E NELLA
				LEGGE 28 DICEMBRE 1952,
				N. 4436, RELATIVE ALLA
				MAGGIORAZIONE DEI
				SUSSIDI DA CONCEDERE AI
				DANNEGGIATI DAI
				TERREMOTI SUCCEDUTISI
1886	LEGG		1101 18/07/1962	DAL 1908 AL 1936 INCLUSO

				MODIFICAZIONI AL DECRETO
				LEGISLATIVO 3 MAGGIO
				1948, N. 937,
				CONCERNENTE IL
				RIPRISTINO DEI BENEFICI
				FISCALI A FAVORE DELLE
				SOCIETA' NAZIONALI
				ASSUNTRICI DI SERVIZI DI
1887	LEGG		1103 21/07/1962	TRASPORTO AEREO DI LINEA

				PROROGA DELLE
				PROVVIDENZE IN FAVORE
1888	LEGG		1053 27/07/1962	DELLA CINEMATOGRAFIA.

				MODIFICHE ALLA LEGGE 14
				DICEMBRE 1955, N. 1293,
				SULLA ISTRUZIONE
1889	LEGG		1113 27/07/1962	PROFESSIONALE DEI CIECHI

				TRATTAMENTO TRIBUTARIO
				DEGLI ISTITUTI DI
				CREDITO A MEDIO E LUNGO
1890	LEGG		1228 27/07/1962	TERMINE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
--	--	--	--	--------------------------

| | | | | DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO
| | | | | 1962, N. 570 CONCERNENTE
| | | | | LA PROROGA FINO AL 30
| | | | | GIUGNO 1964 DELLA
| | | | | EFFICACIA DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO
| | | | | 1955, N. 403, CONVERTITO
| | | | | NELLA LEGGE 1 LUGLIO
| | | | | 1955, N. 551, E
| | | | | SUCCESSIVAMENTE
| | | | | MODIFICATO, RELATIVO
| | | | | ALLA CONCESSIONE DI
| | | | | ALIQUOTE RIDOTTE
| | | | | DELL'IMPOSTA DI
| | | | | FABBRICAZIONE E DELLA
| | | | | SOVRIMPOSTA DI CONFINE
| | | | | PER IL "JET - FUEL JP4"
| | | | | ED IL "CHEROSENE"
| | | | | DESTINATI
| | | | | ALL'AMMINISTRAZIONE
1891 | LEGGE | 1185 | 02/08/1962 | DELLA DIFESA

| | | | | MODIFICHE AGLI ARTICOLI
| | | | | 2 E 62 DEL TESTO UNICO
| | | | | DELLE DISPOSIZIONI
| | | | | LEGISLATIVE RIGUARDANTI
| | | | | LA LEVA MARITTIMA,
| | | | | APPROVATO CON REGIO
| | | | | DECRETO 28 LUGLIO 1932,
| | | | | N. 1365, E SUCCESSIVE
1892 | LEGGE | 1331 | 02/08/1962 | MODIFICAZIONI.

| | | | | INTERPRETAZIONE
| | | | | AUTENTICA DELL'ARTICOLO
| | | | | 4 DELLA LEGGE 3 GIUGNO
| | | | | 1949, N.320, SULLA
| | | | | DICHIARAZIONE DI MORTE
| | | | | PRESUNTA DI PERSONE
| | | | | SCOMPARE PER FATTI
| | | | | DIPENDENTI DALLA
| | | | | SITUAZIONE POLITICO -
| | | | | MILITARE DETERMINATASI
| | | | | TRA IL 10 GIUGNO 1940 E
1893 | LEGGE | 1332 | 12/08/1962 | IL 31 DICEMBRE 1945

| | | | | NORME PER IL
| | | | | FINANZIAMENTO DEI
1894 | LEGGE | 1341 | 16/08/1962 | CENSIMENTI GENERALI.

| | | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | | FINANZIAMENTO DELLA
| | | | | LEGGE 25 LUGLIO 1952,
| | | | | N.991, DAL 1 LUGLIO 1962
| | | | | AL 30 GIUGNO 1967, E PER
| | | | | L'ESPROPRIO E L'ACQUISTO
| | | | | DI TERRENI MONTANI
1895 | LEGGE | 1360 | 18/08/1962 | ABBANDONATI.

1896	LEGGE	1430	29/09/1962	NORME IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI FITTI IN GRANO.

1897	LEGGE	1492	05/10/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

1898	LEGGE	1485	13/10/1962	ISCRIZIONE DELL'IDROVIA DAL TICINO PER MILANO - NORD AL MINCIO FRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE

1899	LEGGE	1550	18/10/1962	UNIFICAZIONE DEI TAGLI DI CARTA BOLLATA

1900	LEGGE	1551	18/10/1962	NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIE DI FINANZA

1901	LEGGE	1543	23/10/1962	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938 N.1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.

1902	LEGGE	1633	08/11/1962	SISTEMAZIONE NEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO.

1903	LEGGE	1609	14/11/1962	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1955, N. 519, RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

1904	LEGGE	1616	14/11/1962	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA

1905 | LEGGE | | | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
|1619|14/11/1962|GENERALE

1906 | LEGGE | | | MODIFICA ALL 'ARTICOLO 18
| DELLA LEGGE 2 GIUGNO
| 1961, N. 454, RECANTE IL
| PIANO QUINQUENNALE PER
| LO SVILUPPO
|1677|22/11/1962|DELL 'AGRICOLTURA 11

1907 | LEGGE | | | INTERPRETAZIONE
| AUTENTICA DELLA LEGGE 20
| OTTOBRE 1954, N. 1044,
| RICHIAMATA DALLA LEGGE
| 27 MAGGIO 1959, N. 355,
| IN MATERIA DI
| ACCERTAMENTO DI VALORE
| NEI TRASFERIMENTI DI
| FONDI RUSTICI,
|1706|22/11/1962|INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE

1908 | LEGGE | | | PROVVEDIMENTI PER
| AGEVOLARE LA LIBERA
| NAVIGAZIONE SUL FIUME PO
| MEDIANTE DIVIETO DI
| COSTRUZIONE DI PONTI DI
| CHIATTE E COSTRUZIONE DI
| PONTI STABILI IN
| SOSTITUZIONE DEGLI
|1708|22/11/1962|ATTUALI PONTI DI CHIATTE

1909 | LEGGE | | | NORME PER IL
| CONFERIMENTO DELLA
| STABILITA' D'IMPIEGO AL
| PERSONALE DEI CONSORZI
| PROVINCIALI
|1709|22/11/1962|ANTITUBERCOLARI

1910 | LEGGE | | | NORME PER LA ELEZIONE
| DEI SENATORI ASSEGNATI
| ALLA CIRCOSCRIZIONE DI
|1651|25/11/1962|TRIESTE

1911 | LEGGE | | | MODIFICHE ALL ' ART. 9
| DELLA LEGGE 27 GIUGNO
| 1957, N. 464,
| CONCERNENTE SGRAVI
| FISCALI SU OLI MINERALI
| DISTILLATI E GAS DI
|1697|29/11/1962|PETROLIO LIQUEFATTI

1912 | LEGGE | | | NORME IN MATERIA DI
| ALLESTIMENTI DIFENSIVI
|1689|03/12/1962|SULLE NAVI MERCANTILI

| | | | NORME INTEGRATIVE E
| MODIFICATIVE DELLA LEGGE
| 30 DICEMBRE 1960, N.

			1676, RECANTE NORME PER
			LA COSTRUZIONE DI
			ABITAZIONI PER I
			LAVORATORI AGRICOLI E
			DEL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 30 GIUGNO
			1955, N. 1534, RECANTE
			NORME PER IL
			DECENTRAMENTO DEI
			SERVIZI DEL MINISTERO
1913	LEGGE	1701 12/12/1962	DEI LAVORI PUBBLICI

			OBBLIGO DI INDICAZIONE
			DEL GRUPPO SANGUIGNO
1914	LEGGE	1702 12/12/1962	NELLE PATENTI DI GUIDA

			MODIFICAZIONI DELLA
			DISCIPLINA TRANSITORIA
			DELLE LOCAZIONI DI
1915	LEGGE	1716 18/12/1962	IMMOBILI URBANI

			MODIFICA DELL'ARTICOLO
			1, LETTERA C), DELLA
			LEGGE 19 GIUGNO 1940, N.
			762, CHE CONVERTE IN
			LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, IL REGIO
			DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO
			1940, N. 2, ISTITUTIVO
			DI UNA IMPOSTA GENERALE
1916	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1717 18/12/1962	SULL'ENTRATA

			NORME PER
			L'INQUADRAMENTO NEI
			RUOLI DEGLI ISTITUTI
			TECNICI FEMMINILI DEL
			PERSONALE DIRETTIVO,
			INSEGNANTE E TECNICO
			DELLE SOPPRESSE SCUOLE
			DI MAGISTERO FEMMINILE E
			DELLE SCUOLE
1917	LEGGE	1740 18/12/1962	PROFESSIONALI FEMMINILI

			MODIFICHE ALLA LEGGE 13
1918	LEGGE	1748 18/12/1962	AGOSTO 1959, N. 904

			DISPOSIZIONI SUL
			SERVIZIO COPIA DEGLI
1919	LEGGE	1719 20/12/1962	ATTI GIUDIZIARI.

			INTEGRAZIONE DEL
			TRATTAMENTO DI
			QUIESCENZA DEGLI
			INSEGNANTI E CAPI DI
			ISTITUTI DELLA
			ISTRUZIONE SECONDARIA
			PROVENIENTI DALLE SCUOLE

| | | |DI AVVIAMENTO DEI COMUNI
1920|LEGGE |1743|20/12/1962|DI AUTONOMIA SCOLASTICA

| | | |PROVVIDENZE A FAVORE DEL
| | | |PERSONALE ESECUTIVO
1921|LEGGE |1749|20/12/1962|DELLA SCUOLA.

| | | |INTEGRAZIONE ALL'ART. 5
| | | |DELLA LEGGE 29 GIUGNO
| | | |1960, N. 656, RELATIVA
| | | |ALLA DISCIPLINA DEI
| | | |PICCOLI PRESTITI DA
| | | |PARTE DELLE CASSE MUTUE
| | | |O SOVVENZIONI
| | | |MINISTERIALI E DI
1922|LEGGE |1750|20/12/1962|ISTITUZIONI SIMILARI

| | | |ESTENSIONE AL PERSONALE
| | | |TECNICO DIPENDENTE DAGLI
| | | |ENTI LOCALI DELLE
| | | |DIPENDENZE PREVISTE
| | | |DALLA LEGGE 24 LUGLIO
1923|LEGGE |1751|20/12/1962|1954, N. 596

| | | |NUOVE DISPOSIZIONI PER
| | | |L'APPLICAZIONE DELLE
| | | |LEGGI DI REGISTRO,
| | | |DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | |SULL'ENTRATA E DEL BOLLO
| | | |AI CONTRATTI DI
| | | |LOCAZIONE DEI BENI
1924|LEGGE |1744|29/12/1962|IMMOBILI URBANI

| | | |ISTITUZIONE DI UNA
| | | |INDENNITA' DI STUDIO PER
| | | |IL PERSONALE DELLE
| | | |SCUOLE ED ISTITUTI DI
| | | |ISTRUZIONE ELEMENTARE,
1925|LEGGE |1754|31/12/1962|SECONDARIA ED ARTISTICA

| | | |MODIFICHE ALL'ART. 5
| | | |DELLA LEGGE 8 DICEMBRE
1926|LEGGE |1866|31/12/1962|1956, N.1378.

| | | |PROVVIDENZE
| | | |STRAORDINARIE A FAVORE
| | | |DI ZONE ALLUVIONATE O
| | | |TERREMOTATE NEGLI ANNI
1927|LEGGE |4 |03/01/1963|1960 E 1961

| | | |MODIFICHE ALLA LEGGE 30
| | | |DICEMBRE 1959, N.1236,
| | | |CONCERNENTE IL
| | | |TRATTAMENTO GIURIDICO ED
| | | |ECONOMICO DEGLI
| | | |ASSUNTORI DELL'AZIENDA
| | | |AUTONOMA DELLE FERROVIE

1929	LEGGE	39	11/01/1963	ISTITUZIONE DI DIRITTI ANTI - DUMPING E DI DIRITTI COMPENSATIVI
1930	LEGGE	31	26/01/1963	DISPOSIZIONE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 126, O NON COMPRESSE NEI PIANI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE STESSA
1931	LEGGE	47	26/01/1963	NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA PREFABBRICATA.
1932	LEGGE	105	30/01/1963	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E DI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE
1933	LEGGE	49	03/02/1963	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1956, N. 515, CONTENENTE NORME PER I CONCORSI AD AGENTI DI CAMBIO.
1934	LEGGE	50	03/02/1963	MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 GENNAIO 1960, N. 5, CONCERNENTE RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
				MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1955, N. 1064, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GENERALITA' IN

			ESTRATTI, ATTI E
			DOCUMENTI E
			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO DELLO
1935	LEGG	51	03/02/1963 STATO CIVILE

			RIPIANAMENTO DEI BILANCI
			COMUNALI E PROVINCIALI
			DEFICITARI PER GLI ANNI
1936	LEGG	56	03/02/1963 1962, 1963, 1964 E 1965

			PROVVEDIMENTI
			INTEGRATIVI PER
1937	LEGG	75	03/02/1963 L'EDILIZIA SCOLASTICA.

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1938			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			AUTORIZZAZIONE DELLE
			SPESA DI L.
			6.600.000.000 PER LA
			SISTEMAZIONE
			DELL'IDROVIA PADOVA -
1939	LEGG	92	03/02/1963 VENEZIA

			PAGAMENTO DEL GRANO
			DISTRIBUITO
			GRATUITAMENTE PER USO DI
			SEMINA A FAVORE DEI
			COLTIVATORI DANNEGGIATI
1940	LEGG	103	03/02/1963 DA AVVERSITA' NATURALI

			MODIFICAZIONE
			DELL'AUTORIZZAZIONE DI
			SPESA PREVISTA DALLA
			LEGGE 10 NOVEMBRE 1954,
			N. 1087, PER
			L'ATTUAZIONE DI UN
			PROGRAMMA STRAORDINARIO
			DI OPERE IRRIGUE E DI
1941	LEGG	108	03/02/1963 COLONIZZAZIONE

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA
			PER IL FUNZIONAMENTO
			DEGLI ENTI E DELLE
			SEZIONI SPECIALI DI
1942	LEGG	110	03/02/1963 RIFORMA FONDIARIA

			DELEGA AL GOVERNO AD
			EMANARE NORME PER LA
			TUTELA DELLA
			DENOMINAZIONE DI ORIGINE
1943	LEGG	116	03/02/1963 DEI MOSTI E DEI VINI

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA
			PER LA SISTEMAZIONE DEI
			DEBITI PER RICOVERI

1944	LEGGE	119	04/02/1963	INFERMI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA

1945	LEGGE	120	04/02/1963	ISTITUZIONE DI UN QUADRO SPECIALE PER I MAESTRI NON DI RUOLO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

1946	LEGGE	46	09/02/1963	MODIFICA ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, CONTENENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI

1947	LEGGE	59	09/02/1963	NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI

1948	LEGGE	130	09/02/1963	NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI CONCORSO STATALE SUI PRESTITI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 16, LETTERA A), E 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454

1949	LEGGE	153	09/02/1963	ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI DELLA UNIVERSITA' DI ROMA

1950	LEGGE	223	09/02/1963	ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

1951	LEGGE	234	09/02/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N.68, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DI CASE PER FERIE E DI OSTELLI PER LA GIOVENTU'

1952	LEGGE	325	09/02/1963	RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONCESSIONE DELLA FERROVIA SONDRIO - TIRANO CON INCLUSIONE DELLA LINEA NELLA RETE STATALE

				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

1953	LEGGE	98	11/02/1963	POLIGRAFICO DELLO STATO
				MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2, SULLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO
1954	LEGGE	145	14/02/1963	POPOLARE ED ECONOMICO
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DEBITO PUBBLICO
1955	DELLA REPUBBLICA	1343	14/02/1963	
				MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
1956	LEGGE	76	14/02/1963	
				INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.290, RELATIVA ALL'INCREMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLA PESCA E DELLE PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE
1957	LEGGE	163	14/02/1963	
				TRASFORMAZIONE DELL'U.N.R.R.A. - CASAS IN ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE (I.S.E.S.)
1958	LEGGE	133	15/02/1963	
				NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1959	LEGGE	147	15/02/1963	
				MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO 11
1960	LEGGE	137	15/02/1963	
				NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI

1961	LEGGI	147	15/02/1963	DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1962	LEGGI	149	15/02/1963	PROVVEDIMENTO PER I FARMACISTI PROFUGHI GIA' TITOLARI DI FARMACIA

1963	LEGGI	150	15/02/1963	MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1014, E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE

1964	LEGGI	151	15/02/1963	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 41, 66 E 67 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

1965	LEGGI	67	18/02/1963	ABOLIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI SOCCORSO INVERNALE, FINANZIAMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E ALLA TASSA DI LOTTERIA

1966	LEGGI	87	18/02/1963	ORDINAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

1967	LEGGI	190	18/02/1963	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO DEI LAVORI IN ORO, IN PLATINO ED IN ARGENTO.

1968	LEGGI	243	18/02/1963	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" E DEL "CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO"

				INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART.9 DELLA LEGGE 31 MARZO 1961, N.301, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E

1969 | LEGGE | 318 | 18/02/1963 | DELL'ARMAMENTO

| | | | | NORME GENERALI RELATIVE
| | | | | AGLI ONORARI ED AI
| | | | | COMPENSI PER LE
| | | | | PRESTAZIONI MEDICO -
| | | | | CHIRURGICHE E
| | | | | ISTITUZIONE DELLA
1970 | LEGGE | 244 | 21/02/1963 | RELATIVA TARIFFA

| | | | | INTERPRETAZIONE
| | | | | AUTENTICA DELL'ARTICOLO
| | | | | 151, LETTERA D), DEL
| | | | | TESTO UNICO DELLE LEGGI
| | | | | SULLE IMPOSTE DIRETTE
| | | | | APPROVATO CON DECRETO
| | | | | DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | | REPUBBLICA 29 GENNAIO
| | | | | 1958, N. 645, NEI
| | | | | RIGUARDI DEGLI ENTI
| | | | | FIERISTICI IN
1971 | LEGGE | 251 | 21/02/1963 | PARTICOLARE SITUAZIONE

| | | | | NORME RELATIVE AGLI
| | | | | INDENNIZZI DA
| | | | | CORRISPONDERE ALLE
| | | | | IMPRESE ASSOGGETTATE A
1972 | DELLA REPUBBLICA | 138 | 25/02/1963 | TRASFERIMENTO ALL'ENEL
| | | | | DECRETO DEL PRESIDENTE

| | | | | NORME REGOLATRICI
| | | | | DELL'ASSETTO E DELLA
| | | | | ORGANIZZAZIONE
| | | | | DELL'ISTITUTO NAZIONALE
1973 | LEGGE | 258 | 25/02/1963 | DELLA NUTRIZIONE

| | | | | ISTITUZIONE DI 20 POSTI
| | | | | DI PROFESSORE DI RUOLO E
| | | | | DI 100 POSTI DI
| | | | | ASSISTENTE ORDINARIO
| | | | | NELLE UNIVERSITA' E
| | | | | NEGLI ISTITUTI DI
| | | | | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
| | | | | E AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | | DI CUI AL PRIMO COMMA
| | | | | DELL'ART.42 DELLA LEGGE
1974 | LEGGE | 166 | 02/03/1963 | 24 LUGLIO 1962, N. 1073.

| | | | | PROROGA DELLE LOCAZIONI
| | | | | DI IMMOBILI ADIBITI AD
| | | | | USO DI ALBERGO,
| | | | | PENSIONE, LOCANDA E DEL
1975 | LEGGE | 191 | 02/03/1963 | VINCOLO ALBERGHIERO.

| | | | | AUMENTO DEGLI
| | | | | STANZIAMENTI PER LA
| | | | | CONCESSIONE DI
| | | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | | DELLE IMPRESE

				INDUSTRIALI, COMMERCIALI
				ED ARTIGIANE DANNEGGIATE
				0 DISTRUTTE A SEGUITO DI
1976	LEGG		265 02/03/1963	PUBBLICHE CALAMITA'

				ESTENSIONE DI
				AGEVOLAZIONI FISCALI
				ALLE OPERAZIONI DI
				CREDITO ARTIGIANO
				ASSISTITE DA PROVVIDENZE
				LEGISLATIVE PROVINCIALI
				NELLA REGIONE TRENINO -
1977	LEGG		267 02/03/1963	ALTO ADIGE

				TRATTAMENTO TRIBUTARIO
				DEGLI ENTI AUTONOMI
				PORTUALI E DELLE AZIENDE
				DEI MEZZI MECCANICI DEI
1978	LEGG		291 02/03/1963	PORTI

				MODIFICHE CON
				INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
				18 OTTOBRE 1955, N. 908,
				RIGUARDANTE LA
				COSTITUZIONE DEL FONDO
				DI ROTAZIONE PER
				INIZIATIVE ECONOMICHE
				NEL TERRITORIO DI
				TRIESTE E NELLA
1979	LEGG		362 02/03/1963	PROVINCIA DI GORIZIA

				NORME INTERPRETATIVE E
				MODIFICATIVE DELLA LEGGE
				18 MARZO 1958, N. 269,
				SULLA CORRESPONSIONE DI
				INDENNIZZI PER BENI,
				DIRITTI ED INTERESSI,
				SITUATI NELLA ZONA B
				DELL'EX TERRITORIO
1980	LEGG		387 02/03/1963	LIBERO DI TRIESTE

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
1981	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				NORME TRANSITORIE IN
				TEMA DI ACCERTAMENTO DEI
				LAVORATORI AGRICOLI
				AVENTI DIRITTO ALLE
				PRESTAZIONI
				PREVIDENZIALI E DI
				ACCERTAMENTO DEI
				CONTRIBUTI UNIFICATI IN
1982	LEGG		322 05/03/1963	AGRICOLTURA.

				INCENTIVI A FAVORE DELLE
				MEDIE E PICCOLE
				INDUSTRIE E

				DELL'ARTIGIANATO,
				NONCHE' VARIAZIONI AL
				BILANCIO DELLO STATO ED
				A QUELLI DI
				AMMINISTRAZIONI AUTONOME
				PER L'ESERCIZIO
1983	LEGGI	180	12/03/1963	FINANZIARIO 1962 - 63

				CONSEGUIMENTO DEL
				BREVETTO DI MARITTIMO
				ABILITATO PER
				IMBARCAZIONI DI
1984	LEGGI	1327	15/05/1963	SALVATAGGIO

				NORME RELATIVE
				ALL'OBBLIGO DI
				COMUNICAZIONE DEI DATI
				CONCERNENTI LE ATTIVITA'
				ELETTRICHE E AL
				TRASFERIMENTO DELLE
				IMPRESE DI CUI AL N.8
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELL'ART. 4 DELLA LEGGE
1985	DELLA REPUBBLICA	729	22/05/1963	6 DICEMBRE 1962, N.1643

				ISTITUZIONE E
				CONCESSIONE DI SERVIZI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DI TRASPORTO AEREO DI
1986	DELLA REPUBBLICA	2398	04/06/1963	LINEA

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DALL'ARTICOLO 1
				DELLA LEGGE 23 OTTOBRE
				1962, N. 1552, RELATIVO
				ALLA CESSAZIONE DAL
				SERVIZIO DEI SANITARI E
				DELLE OSTETRICHE
1987	LEGGI	1011	04/08/1963	OSPEDALIERE

				COMPETENZE MEDIE DEGLI
				ISCRITTI ALLA CASSA
	DECRETO DEL PRESIDENTE			NAZIONALE PER LA
1988	DELLA REPUBBLICA	1237	11/08/1963	PREVIDENZA MARINARA

				ABROGAZIONE DELL'ART. 1
				DEL DECRETO LEGISLATIVO
				LUOGOTENENZIALE 18
				GIUGNO 1945, N. 399,
				RECANTE MODIFICAZIONI
				DEL TRATTAMENTO
				TRIBUTARIO E DEGLI
				EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI
				ATTI DA PRODURSI AL
				PUBBLICO REGISTRO
1989	LEGGI	1316	27/09/1963	AUTOMOBILISTICO

				MODIFICAZIONI IN MATERIA
				DI IMPOSTA DI REGISTRO
				SUI TRASFERIMENTI

1990	LEGG	1317	27/09/1963	IMMOBILIARI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1963, N. 1180, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI
1991	LEGG	1442	19/10/1963	ZUCCHERINI
				MODIFICHE AL REGIO DECRETO 3 MARZO 1927, N. 478, CONTENENTE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL DECRETO DEL PRESIDENTE COMMERCIO DELLE
1992	DELLA REPUBBLICA	1730	23/10/1963	SPECIALITA' MEDICINALI
				NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE
1993	LEGG	1481	23/10/1963	PUBBLICHE
				CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI
1994	LEGG	1458	31/10/1963	NATURA PENALE
				MODIFICHE ALLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER ALCUNI
1995	LEGG	1459	31/10/1963	PRODOTTI DI LUSSO
				DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELL'EDILIZIA ECONOMICA
1996	LEGG	1460	04/11/1963	E POPOLARE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1963, N. 1358, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI BELLUNO ED UDINE COLPITI DAL
1997	LEGG	1523	06/11/1963	DISASTRO DEL VAJONT
				NORME SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
1998	DELLA REPUBBLICA	2204	13/11/1963	BOLZANO

1999	LEGGI	1544	13/11/1963	FACILITAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI

2000	LEGGI	1540	14/11/1963	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI

2001	LEGGI	1855	23/12/1963	RISCATTO E GESTIONE COMMISSARIALE DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE

2002	LEGGI	1868	27/12/1963	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1963, N. 1408, RECANTE NORME PER ASSICURARE GLI INTERVENTI INDISPENSABILI PER LA SICUREZZA DELLE ZONE COLPITE DALLA SCIAGURA DELLA DIGA DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963

2003	LEGGI	1878	27/12/1963	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 4 E 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, IN MATERIA DI PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO

2004	DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	2194	31/12/1963	DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE AL CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE, PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI, AI SENSI DELL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1961, N. 1443

2005	DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	2	22/01/1964	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N.1860, SULL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

				NORME PER LA ELEZIONE E
				LA CONVOCAZIONE DEL
				PRIMO CONSIGLIO
				REGIONALE DEL FRIULI
				VENEZIA GIULIA E
				DISCIPLINA DELLE CAUSE
				DI INELEGGIBILITA' ED
				INCOMPATIBILITA' E DEL
2006	LEGGE	3	03/02/1964	CONTENZIOSO ELETTORALE

				PROVVIDENZE PER LE ZONE
				AGRARIE DANNEGGIATE DA
				ECCEZIONALI CALAMITA'
				NATURALI O AVVERSITA'
2007	LEGGE	38	14/02/1964	ATMOSFERICHE

				MODIFICHE ALLA LEGGE 9
				MAGGIO 1950, N. 261, IN
				MATERIA DI
				AUTORIZZAZIONE DI NUOVI
				FINANZIAMENTI PER
				L'INDUSTRIALIZZAZIONE
				DELL'ITALIA MERIDIONALE
2008	LEGGE	112	24/02/1964	ED INSULARE

				ELENCO DEI LAVORI
				LEGGERI CONSENTITI AI
				MINORI DI ETA' NON
	DECRETO DEL PRESIDENTE			INFERIORE AI TREDICI
2009	DELLA REPUBBLICA	272	09/03/1964	ANNI

				DEROGA ALLA LEGGE 8
				NOVEMBRE 1956, N.1300,
				PER LA DEVOLUZIONE
				ALL'UFFICIALE SANITARIO
				COMUNALE O CONSORZIALE
				DEL PARERE SUI PROGETTI
				DI COSTRUZIONE DI
2010	LEGGE	127	12/03/1964	FABBRICATI RURALI.

				ISTITUZIONE DI 20 POSTI
				DI PROFESSORE DI RUOLO E
				DI 150 POSTI DI
				ASSISTENTE ORDINARIO
				NELLE UNIVERSITA' E
				NEGLI ISTITUTI DI
2011	LEGGE	115	20/03/1964	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

				MODIFICA ALLA LEGGE 14
				NOVEMBRE 1962, N. 1619,
				CONCERNENTE
				L'AUTORIZZAZIONE DI
				SPESA PER I SERVIZI
				DELLA PROGRAMMAZIONE
2012	LEGGE	188	02/04/1964	ECONOMICA GENERALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 23

			FEBBRAIO 1964, N. 25, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER 2013 LEGGE 189 12/04/1964 AUTOTRAZIONE
--	--	--	--

			COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO 2014 LEGGE 310 26/04/1964 E DEL PAESAGGIO
--	--	--	--

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO 2015 LEGGE 311 08/05/1964 DEGLI ENTI DI SVILUPPO
--	--	--	---

			MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 1961, N. 1668, CONCERNENTI LA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA 2016 LEGGE 402 20/05/1964 SANITA'
--	--	--	---

			ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO 2017 LEGGE 370 22/05/1964 DEL VAJONT
--	--	--	--

			NORME RELATIVE AI CONCORSI E ALLE NOMINE 2018 LEGGE 380 23/05/1964 DEI DIRETTORI DIDATTICI
--	--	--	--

			NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI 2019 LEGGE 403 23/05/1964 CONSUMO SUL VINO
--	--	--	--

			PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNICA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA 2020 LEGGE 404 23/05/1964 BIETICOLTURA
--	--	--	---

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
2021			MODIFICA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO
2022	LEGGE	486	13/06/1964 DELL'AGRICOLTURA.
2023	LEGGE	477	14/06/1964 MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59 RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI.
2024	LEGGE	462	21/06/1964 INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1963, N. 318, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.
2025	LEGGE	559	21/06/1964 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 53, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE
2026	LEGGE	419	24/06/1964 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 211, CONCERNENTE FACILITAZIONI PER LA RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI.
2027	LEGGE	420	24/06/1964 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 212, CONCERNENTE MODIFICHE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VENDITE DI MERCI ALLO STATO ESTERO
			PROROGA DEL TERMINE STABILITO DAL TERZO

2028	LEGG	436	26/06/1964	1073	COMMA DELL'ART. 54 DELLA LEGG 24 LUGLIO 1962, N.
------	------	-----	------------	------	---

2029	LEGG	452	27/06/1964	N. 1643	RINNOVO DI DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGG 6 DICEMBRE 1962,
------	------	-----	------------	---------	---

2030	LEGG	606	05/07/1964	IMPRES INDUSTRIALI.	ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA PREVISTA DAL TERZO COMMA, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGG 21 LUGLIO 1960, N. 739, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE PER LE
------	------	-----	------------	---------------------	---

2031	LEGG	619	05/07/1964	ARTIGIANE	AUMENTO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) E DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRES
------	------	-----	------------	-----------	---

2032					NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
------	--	--	--	--	---

2033	LEGG	609	18/07/1964	CONGIUNTURA (I.S.C.O.)	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA
------	------	-----	------------	------------------------	---

2034	LEGG	717	10/08/1964	IGIENICHE	MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 595, CONCERNENTE NORME SULL'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE
------	------	-----	------------	-----------	---

2035	LEGG	694	11/08/1964	DELLA CINEMATOGRAFIA	NORME CONCERNENTI LE PROVVIDENZE IN FAVORE
------	------	-----	------------	----------------------	---

2036	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	735	09/09/1964	ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI PORDENONE
2037	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	741	17/09/1964	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1964, E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA FRA GLI ENTI INTERESSATI
2038	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1613	19/09/1964	STATUIZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI COPERTINA DEI LIBRI DI TESTO MELLE SCUOLE ELEMENTARI
2039	LEGGE	789	19/09/1964	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
2040	LEGGE	790	19/09/1964	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
2041	LEGGE	872	29/09/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA
2042	LEGGE	873	29/09/1964	CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI CANALE DEL NAVIGLIO, DA BOLOGNA AL SUO SBOCCO NEL FIUME RENO
2043	LEGGE	1056	07/10/1964	AUMENTO DELLA SPESA AUTORIZZATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1708, PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO
				PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE

2044| LEGGE | 858 | 09/10/1964 | 1963.

| | | | IMPORTAZIONE IN
| | | | ESENZIONE DA PRELIEVO DI
| | | | GRANO E REINTEGRO DI
| | | | QUELLO IMPIEGATO NELLA
| | | | FABBRICAZIONE DI PASTE E
| | | | PRODOTTI DA FORNO
2045| LEGGE | 948 | 09/10/1964 | ESPORTATI

| | | | ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO
2046| LEGGE | 986 | 09/10/1964 | STATALE DELLE BANANE.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2047| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | ISTITUZIONE PRESSO LA
| | | | CASSA PER IL CREDITO
| | | | ALLE IMPRESE ARTIGIANE
| | | | DI UN FONDO CENTRALE DI
| | | | GARANZIA E MODIFICHE AL
| | | | CAPO VI DELLA LEGGE 25
| | | | LUGLIO 1952, N. 949,
| | | | RECANTE PROVVEDIMENTI
| | | | PER LO SVILUPPO
| | | | DELL'ECONOMIA E
| | | | L'INCREMENTO DELLA
2048| LEGGE | 1068 | 14/10/1964 | OCCUPAZIONE

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2049| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | PROROGA DELL'ESENZIONE
| | | | DALL'IMPOSTA DI BOLLO
| | | | PER GLI ATTI RELATIVI
| | | | AGLI AMMASSI VOLONTARI
2050| LEGGE | 1049 | 17/10/1964 | DI PRODOTTI AGRICOLI .

| | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | IMPOSTA SPECIALE SUL
| | | | REDDITO DEI FABBRICATI
2051| LEGGE | 1013 | 21/10/1964 | DI LUSO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 5
| | | | SETTEMBRE 1964, N. 721,
| | | | ADOTTATO AI SENSI
| | | | DELL'ARTICOLO 77, COMMA
| | | | SECONDO, DELLA
| | | | COSTITUZIONE, RECANTE
| | | | RITOCCHI AL TRATTAMENTO
| | | | FISCALE DELLO ZUCCHERO E
| | | | DEGLI ALTRI PRODOTTI
2052| LEGGE | 1069 | 30/10/1964 | ZUCCHERINI

| | | | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI

2053	LEGGES	1132	02/11/1964	1952, N. 949

2054	LEGGES	1170	03/11/1964	CARBONE E DEL 'ACCIAIO

2055	LEGGES	1190	03/11/1964	RICCHEZZA MOBILE.

2056	DELLA REPUBBLICA	1340	06/11/1964	1928

2057	LEGGES	1162	15/11/1964	SULL 'ENTRATA

2058	LEGGES	1271	18/11/1964	PER L 'AGRICOLTURA

2059	LEGGES	1259	03/12/1964	DELL 'AGOSTO 1962.

2060	LEGGES	1267	05/12/1964	DI IMPOSTA DI BOLLO.

				DETERMINAZIONE
				DELL 'ALIQUOTA
				DELL 'IMPOSTA UNICA
				SULL 'ENERGIA ELETTRICA
				PRODOTTA, DOVUTA
				DALL 'ENTE NAZIONALE PER
				L 'ENERGIA ELETTRICA
				SUCCESSIVAMENTE AL 31
				DICEMBRE 1964 E
				MODALITA ' PER LA
				RIPARTIZIONE

2061	LEGG	1269	05/12/1964	DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI

2062	LEGG	1331	06/12/1964	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

2063	LEGG	1349	13/12/1964	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1964, N. 987, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO, 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

2064	LEGG	1398	14/12/1964	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 LUGLIO 1960, N. 736, PER LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

2065	LEGG	1359	18/12/1964	DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI

2066	LEGG	1412	18/12/1964	ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA

2067	LEGG	1406	21/12/1964	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

2068	LEGG	13	01/02/1965	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE UNA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI

				COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO

2069	LEGG	60	01/02/1965	L'ISVEIMER, IRFIS E CIS PER MUTUI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.

2070	LEGG	11	03/02/1965	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI PUBBLICI SPETTACOLI.

2071	<p>NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9</p> <p>NUMERO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201</p>			

2072	LEGG	15	05/02/1965	NORME CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELL'ALTO ADIGE DEL RUOLO SPECIALE DI SECONDA LINGUA NEL RUOLO NORMALE

2073	LEGG	106	15/02/1965	SOPPRESSIONE DELLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420, PER L'ABOLIZIONE DEL DIVISORIO SUI TAXI

2074	LEGG	98	16/02/1965	NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

2075	LEGG	30	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 23 DICEMBRE 1964, N. 1356, CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1357, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DELLA DESTINAZIONE
2076	LEGGE	33	19/02/1965 ALBERGHIERA.

			MODIFICHE ALLE NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, CONTENUTE NEL TITOLO V, CAPO III, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934,
2077	LEGGE	108	24/02/1965 N. 1265

			NORME SUGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED
2078	LEGGE	125	25/02/1965 OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

			NORME PER LA RIDUZIONE DA 30 A 28 ANNI DEL LIMITE DI ETA' PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO AI BRIGADIERI, VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DEGLI AGENTI
2079	LEGGE	117	01/03/1965 DI CUSTODIA

			COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE CON LE NORME DELLA LEGGE 1
2080	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	670	08/03/1965 MARZO 1964, N. 62

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1, RELATIVO

				ALLA ISTITUZIONE DI UN	
				FONDO SPECIALE PER IL	
				FINANZIAMENTO DELLE	
				MEDIE E PICCOLE	
2081	LEGGE		123	11/03/1965	INDUSTRIE MANIFATTURIERE

				NORME INTEGRATIVE DELLA	
				LEGGE 6 DICEMBRE 1962,	
				N. 1643 E NORME RELATIVE	
				AL COORDINAMENTO E	
				ALL'ESERCIZIO DELLE	
				ATTIVITA' ELETTRICHE	
				ESERCITATE DA ENTI ED	
				IMPRESE DIVERSI	
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DALL'ENTE NAZIONALE PER	
2082	DELLA REPUBBLICA		342	18/03/1965	L'ENERGIA ELETTRICA

				NORME PER ACCELERARE I	
				PROGRAMMI EDILIZI DELLA	
				GESTIONE CASE PER	
				LAVORATORI E DEGLI ALTRI	
				ENTI DI EDILIZIA	
2083	LEGGE		217	29/03/1965	ECONOMICA E POPOLARE.

				REVISIONE DEI PREZZI	
				CONTRATTUALI PER OPERE	
				FINANZIATE CON LEGGI	
2084	LEGGE		223	29/03/1965	SPECIALI

				PROVVEDIMENTI PER	
2085	LEGGE		218	29/03/1965	L'EDILIZIA POPOLARE

				NORME PER ACCELERARE I	
				PROGRAMMI EDILIZI DELLA	
				GESTIONE CASE PER	
				LAVORATORI E DEGLI ALTRI	
				ENTI DI EDILIZIA	
2086	LEGGE		217	29/03/1965	ECONOMICA E POPOLARE.

				AUTORIZZAZIONE DELLA	
				SPESA DI LIRE 3 MILIARDI	
				ANNUI PER GLI SCOPI DI	
				CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO	
				1959, N. 623, RELATIVA A	
				NUOVI INCENTIVI A FAVORE	
				DELLE MEDIE E PICCOLE	
2087	LEGGE		219	29/03/1965	INDUSTRIE.

				SISTEMAZIONE DEL	
				PERSONALE DI SCUOLE	
				D'ARTE TRASFORMATE IN	
				ISTITUTI D'ARTE ED ALTRE	
				NORME SUGLI ISTITUTI DI	
2088	LEGGE		336	29/03/1965	ISTRUZIONE ARTISTICA

				CEDIBILITA' DEGLI
				STIPENDI DEL PERSONALE
				DI RUOLO DELL'AZIENDA

2089	LEGG	333	06/04/1965	AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2090	LEGG	335	06/04/1965	PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO.
2091	LEGG	341	06/04/1965	AUMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454
2092	LEGG	351	06/04/1965	PROVVIDENZE PER LE ZONE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE
2093	LEGG	343	12/04/1965	NORMA INTEGRATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 1948, N. 262, RATIFICATO CON LEGGE 29 GENNAIO 1951, N. 33, A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE SCUOLE ED ISTITUTI SECONDARI STATALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
2094	LEGG	411	12/04/1965	NORMA INTEGRATIVA DELLA LEGG 3 FEBBRAIO 1963, N. 92, PER QUANTO RIGUARDA IL CONSORZIO PER L'IDROVIA PADOVA - VENEZIA.
2095	LEGG	352	23/04/1965	PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT
2096	LEGG	493	07/05/1965	MODIFICA ALLA LEGGE 1 AGOSTO 1959, N. 703
2097	LEGG	480	11/05/1965	MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1958, N. 916
				MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DEL TITOLO XI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

			SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO
2098	LEGGE	495	14/05/1965 1958, N. 645

			NORME RIGUARDANTI IL CONSOLIDAMENTO DELLA
2099	LEGGE	506	19/05/1965 TORRE DI PISA.

			DEROGA ALLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N.655, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PER I LAVORATORI AGRICOLI COSTRUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960,
2100	LEGGE	582	24/05/1965 N.1676.

			NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 1963, N.1315, SUL MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE ED ESTENSIONE DELLA LEGGE STESSA AI TITOLARI DEL SUSSIDIO DI QUIESCENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942,
2101	LEGGE	583	26/05/1965 N. 4107

			MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI EDILIZIA
2102	LEGGE	574	30/05/1965 OSPEDALIERA.

			NORME PER LE GRADUATORIE DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER L'ACCESSO AI
2103	LEGGE	580	30/05/1965 CONCORSI MAGISTRALI.

			MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DEL MINISTERO DEGLI
2104	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1001	03/06/1965 AFFARI ESTERI

			MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE

				3 NOVEMBRE 1961, N.1255,
				CONCERNENTE LA REVISIONE
				DEI RUOLI ORGANICI DEL
				PERSONALE NON INSEGNANTE
				DELLE UNIVERSITA' E
				DEGLI ISTITUTI DI
				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
				E DEGLI OSSERVATORI
2105	LEGGE	698	05/06/1965	ASTRONOMICI

				SEMPLIFICAZIONE DEI
				PROCEDIMENTI PER
				L'ATTRIBUZIONE DEGLI
				AUMENTI PERIODICI E PER
				LE VARIAZIONI DEGLI
				STIPENDI, PAGHE E
				RETRIBUZIONI DEL
				PERSONALE STATALE, IN
	DECRETO DEL PRESIDENTE			APPLICAZIONE DELLA LEGGE
2106	DELLA REPUBBLICA	760	05/06/1965	5 DICEMBRE 1964, N. 1268

				MODALITA' DI ESECUZIONE
				DEL REGOLAMENTO N. 11
				EMANATO DAL CONSIGLIO
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLA COMUNITA'
2107	DELLA REPUBBLICA	1097	09/06/1965	ECONOMICA EUROPEA

				VARIAZIONE ALLA LEGGE 2
				MARZO 1963, N. 307,
				RECANTE MODIFICAZIONI AL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 5
				GIUGNO 1952, N. 656, ED
				ALLE SUCCESSIVE
				DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
				GLI UFFICI LOCALI,
				AGENZIE, RICEVITORIE ED
2108	LEGGE	832	26/06/1965	IL RELATIVO PERSONALE.

				RIAPERTURA DEI TERMINI
				DI CUI ALL'ARTICOLO 29
				DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE
				1960, N. 1014, PER LA
				RICOGNIZIONE
				STRAORDINARIA DEI BENI
				PATRIMONIALI DEI COMUNI
2109	LEGGE	817	05/07/1965	E DELLE PROVINCIE

				PROROGA DEI BENEFICI
				PREVISTI DALL'ARTICOLO
				8, PRIMO COMMA, DELLA
				LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.
				635, E SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI ED
				INTEGRAZIONI, PER LE
				IMPRESE ARTIGIANE, LE
				PICCOLE INDUSTRIE, LE
				IMPRESE ALBERGHIERE E DI

2110	LEGGE	835	13/07/1965	TRASPORTO
				ISTITUZIONE NELLA SEZIONE DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE
2111	LEGGE	884	13/07/1965	ESTERE
				MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589 E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184 PER QUANTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E LE RETI INTERNE DI DISTRIBUZIONE
2112	LEGGE	893	13/07/1965	NEI COMUNI DELLA SICILIA
				DELEGA AL GOVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO E NORME RELATIVE ALLA LORO
2113	LEGGE	901	14/07/1965	ATTIVITA'
				NORME RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
2114	LEGGE	902	14/07/1965	
				MODIFICA AL REGIME TRIBUTARIO DEGLI APPALTI
2115	LEGGE	911	14/07/1965	
				MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.
2116	LEGGE	904	21/07/1965	
				NORMA MODIFICATIVA DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1850, N. 1037, PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE
2117	LEGGE	970	26/07/1965	CASE POPOLARI
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONSENTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N.739, E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, NEI TERRITORI COLPITI DA ECCEZIONALI CALAMITA'
2118	LEGGE	969	26/07/1965	NATURALI.
				PROROGA DEL TERMINE

			PREVISTO DAL PRIMO COMMA
			DELL'ARTICOLO 3 DELLA
			LEGGE 26 APRILE 1964, N.
			310, PER LA
			PRESENTAZIONE DELLA
			RELAZIONE DA PARTE DELLA
			COMMISSIONE D'INDAGINE
			PER LA TUTELA E LA
			VALORIZZAZIONE DEL
			PATRIMONIO STORICO,
			ARCHEOLOGICO, ARTISTICO
2119	LEGGE	974	26/07/1965 E DEL PAESAGGIO

			INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELLA LEGGE 9
			FEBBRAIO 1963, N. 59,
			RECANTE NORME PER LA
			VENDITA AL PUBBLICO IN
			SEDE STABILE DEI
			PRODOTTI AGRICOLI DA
			PARTE DEGLI AGRICOLTORI
2120	LEGGE	976	26/07/1965 PRODUTTORI DIRETTI.

			AUTORIZZAZIONE ALLA
			SPESA DI LIRE 93.000.000
			PER LA CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO
			ALL'ISTITUTO CENTRALE DI
			STATISTICA DESTINATO AL
			RIPIANAMENTO DEL
			DISAVANZO DI GESTIONE
2121	LEGGE	978	26/07/1965 DELL'ESERCIZIO 1961 - 62

			SOSTITUZIONE DEL DECRETO
			DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 8 MARZO 1965,
			N. 669, RECANTE NORME
			SULLA DECORRENZA
			DELL'ANNO FINANZIARIO
			DEGLI ENTI PUBBLICI
			SOTTOPOSTI AL CONTROLLO
	DECRETO DEL PRESIDENTE		PREVISTO DALLA LEGGE 21
2122	DELLA REPUBBLICA	1098	26/08/1965 MARZO 1958, N. 259

			NORMA INTEGRATIVA
			DELL'ARTICOLO 345 DEL
			TESTO UNICO SULLA
			EDILIZIA ECONOMICA E
			POPOLARE, APPROVATO CON
			REGIO DECRETO 28 APRILE
2123	LEGGE	1169	07/10/1965 1938, N. 1165

			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
			13 MARZO 1958, N. 165,
			CONCERNENTE I CONCORSI
			PER MERITO DISTINTO
			DEGLI INSEGNANTI DELLA
			SCUOLA ELEMENTARE,

2124|LEGGHE |1204|19/10/1965|SECONDARIA E ARTISTICA

| | | | ISTITUZIONE DELLE
| | | | SEZIONI AUTONOME DEL
| | | | GENIO CIVILE PER LE
| | | | OPERE MARITTIME IN
| | | | TRIESTE, RAVENNA E
| | | | REGGIO CALABRIA, ED
| | | | INTEGRAZIONI
| | | | ALL'ARTICOLO 3 DELLA
| | | | LEGGE 5 GENNAIO 1953, N.

2125|LEGGHE |1205|19/10/1965|24.

| | | | NORME IN MATERIA DI
| | | | PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
| | | | MILITARE DI LEVA DA
| | | | PARTE DELLE GUARDIE E
| | | | DEGLI ALLIEVI GUARDIE
| | | | DEL CORPO FORESTALE

2126|LEGGHE |1198|27/10/1965|DELLO STATO

| | | | MODIFICA DELL'ART. 7
| | | | DELLA LEGGE 23 MAGGIO
| | | | 1964, N. 404, RECANTE
| | | | PROVVIDENZE
| | | | STRAORDINARIE IN FAVORE
| | | | DELLA ZOOTECNIA, DELLA
| | | | OLIVICOLTURA E DELLA

2127|LEGGHE |1216|29/10/1965|BIETICOLTURA

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 7
| | | | DICEMBRE 1960, N. 1541,
| | | | CONCERNENTE NORME
| | | | INTEGRATIVE
| | | | ALL'ORDINAMENTO DEL
| | | | MINISTERO DELLA MARINA
| | | | MERCANTILE E REVISIONE

2128|LEGGHE |1217|29/10/1965|DEI RUOLI ORGANICI

| | | | SOSPENSIONE DELLA
| | | | REGOLAMENTAZIONE DELLA
| | | | VENDITA A RATE PER
| | | | AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
| | | | DI CILINDRATA SUPERIORE
| | | | AI 200 C.C.,
| | | | ELETTRODOMESTICI E
| | | | APPARECCHI
| | | | RADIORICEVENTI, IN
| | | | APPLICAZIONE DELL'ART. 3

2129|DELLA REPUBBLICA |1290|31/10/1965|1964, N.755.

| | | | VALUTAZIONE DEI SERVIZI
| | | | PRESTATI DAGLI
| | | | ASSISTENTI (LETTORI) DI
| | | | LINGUA ITALIANA NELLE
| | | | SCUOLE SECONDARIE E A
| | | | LIVELLO UNIVERSITARIO

2130| LEGGE

|1328|31/10/1965|ALL' ESTERO

| | | | | NUOVO ORDINAMENTO DEI
| | | | | PROVVEDIMENTI A FAVORE
2131| LEGGE |1213|04/11/1965| DELLA CINEMATOGRAFIA

| | | | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | | | RIGUARDANTI I RUOLI DEI
| | | | | PROFESSORI E DEGLI
| | | | | ASSISTENTI
| | | | | DELL'ACCADEMIA NAVALE,
| | | | | DELL'ACCADEMIA
| | | | | AERONAUTICA E
| | | | | DELL'ISTITUTO
| | | | | IDROGRAFICO DELLA
| | | | | MARINA, NONCHE'
| | | | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | | | RIGUARDANTI GLI
| | | | | INCARICATI DI
| | | | | INSEGNAMENTO PRESSO LE
2132| DELLA REPUBBLICA |1483|18/11/1965| DETTE ACCADEMIE

| | | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | | PER L'APPLICAZIONE DELLE
| | | | | LEGGI 21 LUGLIO 1963, N.
| | | | | 739, 14 FEBBRAIO 1964,
| | | | | N. 38 E 26 LUGLIO 1965,
| | | | | N. 969, ANCHE A FAVORE
| | | | | DELLE AZIENDE AGRICOLE
| | | | | DANNEGGIATE DALLE
| | | | | CALAMITA' NATURALI
| | | | | VERIFICATESI
| | | | | POSTERIORMENTE AL 31
2133| LEGGE |1314|29/11/1965| AGOSTO 1965.

| | | | | APPORTO DI NUOVI FONDI
| | | | | ALL'AZIENDA DI STATO PER
2134| LEGGE |1322|29/11/1965| LE FORESTE DEMANIALI

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE
| | | | | 1965, N.1118, RECANTE LA
| | | | | SOSPENSIONE DELLA
| | | | | IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
| | | | | SUI FILATI DI LANA E LA
| | | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | | ADDIZIONALE SPECIALE
| | | | | ALL'IMPOSTA GENERALE
| | | | | SULL'ENTRATA PER LE
| | | | | MATERIE PRIME TESSILI DI
2135| LEGGE |1309|04/12/1965| LANA

| | | | | APPLICAZIONE
| | | | | DELL'ARTICOLO 20 DELLA
| | | | | LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.
| | | | | 831 AL FINE DEL
| | | | | COLLOCAMENTO IN RUOLO

2136	LEGG	1373	06/12/1965	SPECIALE TRANSITORIO DEGLI INSEGNANTI CIECHI DI MUSICA E CANTO

2137	LEGG	1379	06/12/1965	MODIFICAZIONI AL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA' CONCESSIONARIE TELEFONICHE

2138	LEGG	1375	10/12/1965	PROROGA DAL 1 LUGLIO 1965 AL 31 DICEMBRE 1970 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.

2139	LEGG	1423	15/12/1965	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

2140	LEGG	1438	20/12/1965	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1961, N. 1143, RELATIVE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO DELLE CARRIERE SPECIALI

2141	LEGG	1442	20/12/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1957, N. 699, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

2142	LEGG	1415	23/12/1965	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 724, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE

				PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE

				DELLE NUOVE COSTRUZIONI				
				NONCHE' PER I				
				MIGLIORAMENTI AL				
				NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI				
				ED ALLE ATTREZZATURE				
				DELLA NAVIGAZIONE				
2143		LEGGI		1416		23/12/1965		INTERNA

				PROROGA DEI TERMINI				
				DELLA LEGGE 21 OTTOBRE				
				1950, N. 943, E				
				DELL'ARTICOLO 37 DELLA				
				LEGGE 9 FEBBRAIO 1963,				
				N. 82, RECANTI				
				PROVVEDIMENTI A FAVORE				
				DELL'ENTE PORTUALE				
2144		LEGGI		1417		23/12/1965		SAVONA - PIEMONTE.

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE				
				6 DICEMBRE 1964, N.				
				1331, SULLA				
				AUTORIZZAZIONE				
				ALL'ISTITUTO SUPERIORE				
				DI SANITA' DI VALERSI				
				DELL'OPERA DI PERSONE				
				ESTRANEE				
				ALL'AMMINISTRAZIONE				
2145		LEGGI		1418		23/12/1965		DELLO STATO.

				ISTITUZIONE DI UNA RETE				
				DI INFORMAZIONE				
				CONTABILE AGRICOLA IN				
				ATTUAZIONE DEL				
				REGOLAMENTO DELLA C.E.E.				
				DEL 15 GIUGNO 1965, N.				
				DECRETO DEL PRESIDENTE				
2146		DELLA REPUBBLICA		1708		30/12/1965		79

				ESTENSIONE ED				
				INTEGRAZIONE DELLE LEGGI				
				23 APRILE 1952, N. 526,				
				12 AGOSTO 1957, N. 799,				
				E 15 GENNAIO 1960, N.				
				16, A FAVORE DI ALCUNE				
				CATEGORIE DI INSEGNANTI				
				APPARTENENTI AI RUOLI				
				SPECIALI TRANSITORI,				
				ALL'ALBO SPECIALE E AL				
				QUADRO SPECIALE DELL'EX				
2147		LEGGI		1523		30/12/1965		TERRITORIO DI TRIESTE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL				
				DECRETO-LEGGE 14				
				DICEMBRE 1965, N. 1333,				
				RECANTE PROROGA DI				
				PROVVIDENZE A FAVORE				
				DELLE ZONE DEVASTATE				
				DALLA CATASTROFE DEL				
2148		LEGGI		20		09/02/1966		VAJONT

| | | |MODIFICHE ALLA LEGGE 29
| | | |DICEMBRE 1956, N. 1533,
| | | |PER QUANTO CONCERNE LA
| | | |COMPOSIZIONE E
| | | |L'ELEZIONE DEGLI ORGANI
| | | |DI AMMINISTRAZIONE DELLE
| | | |CASSE MUTUE PROVINCIALI
| | | |DI MALATTIA PER GLI
2149| LEGGE | 27 | 09/02/1966|ARTIGIANI

| | | |PROROGA DEL TERMINE
| | | |PREVISTO DALLA LEGGE 26
2150| LEGGE | 199 | 31/03/1966|LUGLIO 1965, N. 974

| | | |ESTENSIONE ALLE FIERE DI
| | | |FOGGIA, PALERMO,
| | | |MESSINA, REGGIO CALABRIA
| | | |E CAGLIARI DELLE
| | | |AGEVOLAZIONI CREDITIZIE
| | | |PER LO SVILUPPO
| | | |INDUSTRIALE DEL
2151| LEGGE | 209 | 31/03/1966|MEZZOGIORNO

| | | |AUMENTO DEL FONDO DI
| | | |DOTAZIONE DELL'ENTE
2152| LEGGE | 177 | 05/04/1966|NAZIONALE IDROCARBURI

| | | |ESTENSIONE AGLI
| | | |UFFICIALI MEDICI DI
| | | |POLIZIA DELLE NORME SUI
| | | |LIMITI DI ETA' PER LA
| | | |CESSAZIONE DAL SERVIZIO
| | | |PREVISTI DALLA LEGGE 18
2153| LEGGE | 178 | 06/04/1966|OTTOBRE 1962, N. 1499

| | | |LIMITE DI ETA' PER LA
| | | |PARTECIPAZIONE AI
| | | |CONCORSI DI PERSONALE
| | | |TECNICO DI CUI ALLA
| | | |LEGGE 3 NOVEMBRE 1961,
2154| LEGGE | 202 | 06/04/1966|N. 1255

| | | |CANCELLAZIONE DALLE
| | | |LINEE NAVIGABILI DEL
2155| LEGGE | 285 | 05/05/1966|NAVIGLIO DI BEREGUARDO

| | | |PROROGA DELL'ENTRATA IN
| | | |VIGORE DELLE NORME PER
| | | |LA REPRESSIONE DELLE
| | | |FRODI NELLA PREPARAZIONE
| | | |E NEL COMMERCIO DEI VINI
| | | |SPUMANTI CONTENUTE NEL
| | | |DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | |DELLA REPUBBLICA 12
2156| LEGGE | 301 | 06/05/1966|FEBBRAIO 1965, N. 162

| | | |MODIFICHE E PROROGA

					DELLE DISPOSIZIONI DELLA		
					LEGGE 11 DICEMBRE 1952,		
					N. 2529, E SUCCESSIVE		
					MODIFICAZIONI,		
					CONCERNENTI L'IMPIANTO		
					DI COLLEGAMENTI		
					TELEFONICI NELLE		
					FRAZIONI DI COMUNE E		
2157		LEGGE		368	20/05/1966		NUCLEI ABITATI

					PROROGA DELL'ESERCIZIO		
					PER CONTO DELLO STATO		
					DELLA FERROVIA		
					METROPOLITANA DI ROMA		
2158		LEGGE		369	20/05/1966		(LINEA TERMINI - EUR).

					NUOVA AUTORIZZAZIONE DI		
					SPESA PER L'ARTICOLO 19		
					DELLA LEGGE 2 GIUGNO		
2159		LEGGE		414	01/06/1966		1961, N. 454

					MODIFICHE ALLA LEGGE 15		
					FEBBRAIO 1962, N. 68,		
					RIGUARDANTE PROVVIDENZE		
					PER L'ATTUAZIONE		
					D'INIZIATIVE DI		
					INTERESSE TURISTICO E		
2160		LEGGE		422	01/06/1966		ALBERGHIERO

					MODIFICA DELLA LEGGE 15		
					FEBBRAIO 1949, N. 33,		
					PER AGEVOLAZIONI		
					TRIBUTARIE A FAVORE DI		
2161		LEGGE		452	08/06/1966		COOPERATIVE EDILIZIE.

					ISTITUZIONE PRESSO		
					L'UNIVERSITA' DEGLI		
					STUDI DI SIENA DELLA		
					FACOLTA' DI SCIENZE		
2162		LEGGE		543	13/06/1966		ECONOMICHE E BANCARIE.

					MODALITA' DI PAGAMENTO		
					DELL'IMPOSTA UNICA SULLA		
					ENERGIA ELETTRICA		
					PRODOTTA DOVUTA		
					DALL'ENTE NAZIONALE PER		
					L'ENERGIA ELETTRICA PER		
					GLI ANNI 1963, 1964 E		
2163		LEGGE		505	24/06/1966		1965

					ELEVAZIONE DEL
					CONTRIBUTO ANNUO A
					FAVORE DELL'OPERA
					NAZIONALE DI ASSISTENZA
					ALL'INFANZIA DELLE
					REGIONI DI CONFINE
					(O.N.A.I.R.C.) E
					CONCESSIONE DI UN

				CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO FINANZIARIO
2164	LEGGE	513	24/06/1966	1965

				NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE SULLE ACQUE DA TAVOLA MINERALI E NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 2
2165	LEGGE	534	24/06/1966	LUGLIO 1952, N. 703.

				PROROGA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI LOCAZIONI
2166	LEGGE	453	27/06/1966	URBANE.

				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, CHE DETTA NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
2167	LEGGE	506	01/07/1966	DEGLI ACQUEDOTTI

				DEROGHE AL MONOPOLIO DI
2168	LEGGE	536	01/07/1966	STATO DEL CHININO

				MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N. 1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI
2169	LEGGE	517	05/07/1966	FABBRICAZIONE

				COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATA SUBITA NELL'ANNO 1963 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO
2170	LEGGE	527	05/07/1966	SUL VINO

				AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DI LOCALI E RITOCCHI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI

2171	LEGG	608	22/07/1966	DISTILLATI PETROLIFERI LEGGERI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

2172	LEGG	571	25/07/1966	AUMENTO DEI LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIARI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI

2173	LEGG	585	25/07/1966	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

2174	LEGG	637	06/08/1966	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968

2175	LEGG	631	06/08/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO DI TRIESTE

2176	LEGG	637	06/08/1966	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968

2177	LEGG	640	06/08/1966	PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI RELATIVI A CESSIONI DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DEL SALARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

				CONCESSIONI DI PREMI ECCEZIONALI AGLI ASSUNTORI, AGLI INCARICATI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AI LORO COADIUTORI, NONCHE' AL PERSONALE UTILIZZATO SULLE NAVI TRAGHETTO

				DELL'AZIENDA STESSA CON
				CONTRATTO A TEMPO
2178	LEGGE	641	06/08/1966	DETERMINATO

				AUTORIZZAZIONE DELLA
				SPESA DI LIRE 880
				MILIONI PER LO STUDIO
				DEI PROVVEDIMENTI A
				DIFESA DELLA CITTA' DI
				VENEZIA ED A
				SALVAGUARDIA DEI SUOI
				CARATTERI AMBIENTALI E
2179	LEGGE	652	06/08/1966	MONUMENTALI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO
				1966, N.590, RECANTE
				PROVVEDIMENTI A FAVORE
				DELLA CITTA' DI
				AGRIGENTO IN CONSEGUENZA
				DEL MOVIMENTO FRANOSO
				VERIFICATOSI IL 19
2180	LEGGE	749	28/09/1966	LUGLIO 1966

				MODIFICA DELL'ARTICOLO 3
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				20 DICEMBRE 1937, N.
				2233, CONVERTITO NELLA
				LEGGE 2 MAGGIO 1938, N.
				864, RECANTE NORME
				SULL'USO DEL MARCHIO
				NAZIONALE OBBLIGATORIO
				PER I PRODOTTI
				ORTOFRUTTICOLI DESTINATI
2181	LEGGE	839	04/10/1966	ALL'ESPORTAZIONE

				ESENZIONI FISCALI SUI
				CARBURANTI E
				LUBRIFICANTI A FAVORE
				DELLE SCUOLE DI
2182	LEGGE	850	12/10/1966	PILOTAGGIO AEREO

				MODIFICHE ALL'ARTICOLO
				21 DELLA LEGGE 2 MARZO
				1963, N. 307, RELATIVO
				AI CONCORSI ALLA
				QUALIFICA DI DIRETTORE
				DI UFFICIO LOCALE
				DELL'AMMINISTRAZIONE
2183	LEGGE	864	12/10/1966	POSTALE

				MODIFICAZIONE
				DELL'ARTICOLO 16 DELLA
				LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.
				589, CONCERNENTE
				PROVVEDIMENTI PER
				AGEVOLARE L'ESECUZIONE

2184	LEGG	865	12/10/1966	DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI.

2185	LEGG	883	18/10/1966	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA F.A.O.

2186	LEGG	921	24/10/1966	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI ASSIMILATE

2187	LEGG	944	27/10/1966	MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895, N. 350, CONTENENTE NORME PER LA DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI DELLO STATO CHE SONO NELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

2188	LEGG	945	27/10/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGG 14 MARZO 1958, N. 251, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI AI FINI DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA

2189	LEGG	940	31/10/1966	MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA

2190	LEGG	941	31/10/1966	MODIFICHE IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, MEDICINALI O DA TAVOLA

				AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL

2191	LEGG	947	31/10/1966	CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949

2192	LEGG	949	31/10/1966	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2193	LEGG	953	31/10/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA LEGG 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI

2194	LEGG	958	31/10/1966	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645

2195	LEGG	1033	08/11/1966	NORME INTEGRATIVE DAL CAPO IX DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, PER LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA DEI CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO ACCORDI STIPULATI DALLO STATO ITALIANO.

2196	LEGG	1045	21/11/1966	MODIFICAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SULLE CARNI

				MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGG 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITA' E

2197	LEGGE	1081 01/12/1966	DELL'INFANZIA (ONMI)
			RIAPERTURA DEL TERMINE INDICATO NELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI NORME DELEGATE INTESE A DISCIPLINARE L'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN
2198	LEGGE	1086 01/12/1966	ITINERE
			DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA E DELLE
2199	LEGGE	1072 12/12/1966	STRADE FERRATE SARDE.
			NORME SPECIALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRIESTE CON I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE
2200	LEGGE	1115 20/12/1966	1965, N. 1200
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 911, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI
2201	LEGGE	1119 20/12/1966	NEL SETTORE DEI GRASSI
			PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI
2202	LEGGE	1123 23/12/1966	URBANE.
			DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1 (ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE), CONVERTITO NELLA LEGGE
2203	LEGGE	1133 23/12/1966	11 MARZO 1965, N. 123
			ISTITUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
2204	LEGGE	1134 23/12/1966	TELECOMUNICAZIONI.
			CONDONO DI SANZIONI NON

2205 | LEGGE | 1139 | 23/12/1966 | AVENTI NATURA PENALE IN
MATERIA TRIBUTARIA

2206 | LEGGE | 1140 | 23/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE
1966, N. 913, RECANTE
MODIFICAZIONE AL REGIME
FISCALE DELLE BENZINE
SPECIALI DIVERSE
DALL'ACQUA RAGIA
MINERALE, DELLA BENZINA
E DEL PETROLIO DIVERSO
DA QUELLO LAMPANTE
NONCHE' DEI GAS DI
PETROLIO LIQUEFATTI PER
AUTOTRAZIONE

2207 | LEGGE | 1141 | 23/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE
1966, N. 914, RECANTE
PROVVIDENZE IN FAVORE
DELLE POPOLAZIONI DEI
COMUNI COLPITI DALLE
ALLUVIONI E MAREGGIATE
DELL'AUTUNNO 1966

2208 | LEGGE | 1143 | 23/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI DEL
DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE
1966, N. 912,
CONCERNENTE NORME PER
L'EROGAZIONE
DELL'INTEGRAZIONE DEL
PREZZO AI PRODUTTORI DI
OLIO D'OLIVA NONCHE'
MODIFICAZIONI AL REGIME
FISCALE DEGLI OLI

2209 | LEGGE | 1278 | 24/12/1966 | CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO, A CARICO
DELLO STATO DALL'AZIENDA
PORTUALE DEI MAGAZZINI
GENERALI DI TRIESTE.

2210 | LEGGE | 1195 | 29/12/1966 | ULTERIORE PROROGA DEI
TEMINI DELLA LEGGE 21
OTTOBRE 1950, N.943, E
DELL'ARTICOLO 37 DELLA
LEGGE 9 FEBBRAIO 1963,
N.82, RECANTI
PROVVEDIMENTI A FAVORE
DELL'ENTE PORTUALE
SAVONA - PIEMONTE.

| | | | MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI IN FAVORE

			DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI PROVINCIALI
2211	LEGGI	1	11/01/1967 ANTITUBERCOLARI

			MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 969, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER I TERRITORI COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO MAGGIO -
2212	LEGGI	28	04/02/1967 LUGLIO 1965.

			PROROGA E MODIFICHE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N.623, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DA PARTE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E MODIFICHE DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016 E DELLA LEGGE 22 LUGLIO
2213	LEGGI	38	15/02/1967 1966, N. 614

			NORME MODIFICATIVE ED AGGIUNTIVE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2 ED ALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N.231, PER LA PARTE RELATIVA AL RISCATTO DI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO
2214	LEGGI	42	15/02/1967 PER I SERVIZI TELEFONICI

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGI 19 DICEMBRE 1966, N.1075, CONCERNENTE: "SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DI LONGARONE, CASTELLAVAZZO, ERTO E
2215	LEGGI	13	16/02/1967 CASSO".

			ISTITUZIONE DI NUOVE CATTEDRE UNIVERSITARIE,

2216	LEGG	62	24/02/1967	DI NUOVI POSTI DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO, E NUOVE DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E DEGLI ASSISTENTI VOLONTARI.
2217	LEGG	105	28/02/1967	DISPOSIZIONI PER CONFERMARE LA COMPETENZA DEI COMUNI SUGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ABITATI
2218	LEGG	120	09/03/1967	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE
2219	LEGG	151	21/03/1967	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13
2220	LEGG	157	21/03/1967	MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIATTIVAZIONE, L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1949, N. 410, E ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2221	LEGG	162	05/04/1967	MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1967, N. 31, RECANTE MODIFICAZIONI

				ALLA LEGGE 23 DICEMBRE
				1966, N. 1142, CHE HA
				CONVERTITO IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, IL
				DECRETO-LEGGE 18
2222		LEGG		213 19/04/1967 NOVEMBRE 1966, N. 976

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ART. 10
				DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE
				1962, N. 1616, RELATIVA
				ALLA CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO DI
				PERCORRENZA AI NATANTI
				ADIBITI AI SERVIZI DI
				TRASPORTO O DI RIMORCHIO
				SULLE VIE D'ACQUA
2223		LEGG		313 21/04/1967 INTERNE

				NORME TRANSITORIE PER I
				CONCORSI PER IL
				PERSONALE SANITARIO
2224		LEGG		252 28/04/1967 OSPEDALIERO

				MODIFICA DELLE
				COMPETENZE DEL CONSIGLIO
				DI AMMINISTRAZIONE DELLE
				POSTE E DELLE
				TELECOMUNICAZIONI, DEL
				DIRETTORE GENERALE DI
				AMMINISTRAZIONE DELLE
				POSTE E
				TELECOMUNICAZIONI E
				DELL'ISPETTORE GENERALE
				SUPERIORE DELLE
2225		LEGG		309 03/05/1967 TELECOMUNICAZIONI

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				9 FEBBRAIO 1963, N. 132,
				ISTITUTIVA DI UN
				COLLEGIO DI REVISORI
				DEI CONTI PRESSO L'
2226		LEGG		314 03/05/1967 O.N.M.I.

				ASSEGNAZIONE
				STRAORDINARIA PER LA
				PARZIALE SISTEMAZIONE
				DEI DEBITI PER RICOVERO
				DEGLI INFERMI
				POLIOMIELITICI
				DISCINETICI E LUSSATI
2227		LEGG		384 11/05/1967 CONGENITI DELL'ANCA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 17 MARZO
				1967, N. 80, RELATIVO
				ALL'ATTUAZIONE DI

			INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI
2228	LEGG	267	13/05/1967 ORTOFRUTTICOLI

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 1967, N. 81, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE DI QUALITA' DEI PRODOTTI
2229	LEGG	268	13/05/1967 ORTOFRUTTICOLI.

			ELEVAZIONE, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN
2230	LEGG	283	15/05/1967 MATERIA TRIBUTARIA

			ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1964, N.338, PER IL DISCARICO DELLE RATE DI IMPOSTA
2231	LEGG	387	18/05/1967 FABBRICAZIONE FILATI.

			PROROGA DELLA DURATA DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 26
2232	LEGG	356	19/05/1967 NOVEMBRE 1955, N. 1177

			MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO X DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N.622, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI CONTRIBUTI DI RINNOVAMENTO DEL NAVIGLIO DELLA MARINA
2233	LEGG	389	24/05/1967 MERCANTILE.

			MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA
2234	LEGG	379	29/05/1967

2235	LEGGE	422	05/06/1967	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCHE SPAZIALI SAN MARCO

2236	LEGGE	487	20/06/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 296, ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELLA SANITA'

2237	LEGGE	488	21/06/1967	AUMENTO DEI LIMITI DI IMPEGNO PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN BASE A LEGGI SPECIALI PER UFFICIALI E SOTTOUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELLA AEREAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

2238	LEGGE	490	22/06/1967	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1964, N. 438, PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELL'ISPettorato GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO

2239	LEGGE	533	27/06/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 308, CONCERNENTE LA MISURA DELL'AIUTO ECONOMICO AI LEBBROSI E RELATIVI FAMILIARI A CARICO E PER LA MODIFICA DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 286 DEL TESTO UNICO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 1936, N. 935, CONCERNENTE IL RICOVERO DEI LEBBROSI

		CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	
2240		DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9	
			AGEVOLAZIONI AI COMUNI ED AL CONSORZI DI COMUNI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS
2241	LEGGE	537	04/07/1967 E DELL'ACQUA.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 246, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER TALUNI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI
2242	LEGGE	513	07/07/1967 DELL'AUTUNNO 1966
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 247, RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA PROFILASSI DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA
2243	LEGGE	514	07/07/1967 PESTE SUINA AFRICANA.
			MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 218: PROVVEDIMENTI PER
2244	LEGGE	571	09/07/1967 L'EDILIZIA POPOLARE
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO DI
2245	LEGGE	575	13/07/1967 TRIESTE.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1967, N. 288, RIGUARDANTE LA DENUNCIA DELLE SUPERFICI SEMINATE
2246	LEGGE	548	14/07/1967 A GRANO DURO
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 461, RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI
2247	LEGGE	562	14/07/1967 PREZZO PER IL GRANO DURO

					MODIFICHE DELL'ARTICOLO
					53, N.4, PRIMO
					CAPOVERSO, E N.5, DEL
					DECRETO-LEGGE 18
					NOVEMBRE 1966, N.976,
					CONVERTITO NELLA LEGGE
2248		LEGG		591 14/07/1967	23 DICEMBRE 1966, N.1142

					CONVERSIONE IN LEGGE,
					CON MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO
					1967, N. 504, ADOTTATO
					AI SENSI DELL'ARTICOLO
					77, COMMA SECONDO, DELLA
					COSTITUZIONE,
					CONCERNENTE
					L'APPLICAZIONE DI UN
					REGIME DI SCAMBI PER
					TALUNE MERCI RISULTANTI
					DALLA TRASFORMAZIONE DI
2249		LEGG		627 27/07/1967	PRODOTTI AGRICOLI

					ESTENSIONE DELLE
					AGEVOLAZIONI DI CUI
					ALL'ARTICOLO 4, SECONDO
					COMMA, DEL DECRETO
					LEGISLATIVO DEL CAPO
					PROVVISORIO DELLO STATO
					4 SETTEMBRE 1946, N. 88,
					ALLE SOCIETA' ESERCENTI
					SERVIZI DI TRASPORTO
					AEREO, COSTITUTE SENZA
					LA PARTECIPAZIONE DELLO
2250		LEGG		633 27/07/1967	STATO O DELL'I.R.I.

					AUTORIZZAZIONE DI SPESA
					PER LA RICOSTRUZIONE
					DELLA LINEA FERROVIARIA
					CUNEO - BREIL SUR ROYA -
2251		LEGG		635 27/07/1967	VENTIMIGLIA

					NORME PER LA
					PARTECIPAZIONE DELLE
					COOPERATIVE DI
					PRODUZIONE E DI LAVORO E
					DEI LORO CONSORZI AGLI
					APPALTI DI OPERE
2252		LEGG		649 27/07/1967	PUBBLICHE

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL
					DECRETO LEGGE 26 GIUGNO
					1967, N. 466,
					CONCERNENTE PROROGA
					DEGLI ADEMPIMENTI
					PREVISTI DALL'ARTICOLO 6
					- BIS DEL DECRETO-LEGGE
					9 NOVEMBRE 1966, N. 914,
					CONVERTITO, CON

				MODIFICAZIONI, NELLA
				LEGGE 23 DICEMBRE 1966,
				N. 1141 RECANTE
				PROVVIDENZE IN FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI COLPITI DALLE
				ALLUVIONI E MAREGGIATE
2253	LEGGE	667	27/07/1967	NELL'AUTUNNO 1966

				DISPOSIZIONI VARIE
				RIGUARDANTI
				L'ORGANIZZAZIONE
				DELL'AZIENDA AUTONOMA
				DELLE FERROVIE DELLO
2254	LEGGE	668	27/07/1967	STATO

				ULTERIORE PROROGA DELLA
				SOSPENSIONE DELLA
				REGOLAMENTAZIONE DELLA
				VENDITA A RATE PER GLI
				AUTOVEICOLI,
				MOTOVEICOLI,
				ELETTRODOMESTICI E
	DECRETO DEL PRESIDENTE			APPARECCHI TELEVISIVI E
2255	DELLA REPUBBLICA	757	28/07/1967	RADIORICEVENTI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO
				1967, N. 460,
				CONCERNENTE: "DISCIPLINA
				TRANSITORIA DELLE
				LOCAZIONI DI IMMOBILI
2256	LEGGE	628	28/07/1967	URBANI"

				PROROGA DEL PERIODO DI
				PREAMMORTAMENTO E DI
				AMMORTAMENTO DEI MUTUI
				DI CUI ALLA LEGGE 3
				DICEMBRE 1957, N. 1178,
				E PROROGA DELLA
				ESENZIONE FISCALE DI CUI
				ALL'ARTICOLO 4 DELLA
				LEGGE 14 GIUGNO 1934, N.
				1091, PER IL RIPRISTINO
				DELLA EFFICIENZA
				PRODUTTIVA DEGLI
				IMPIANTI OLIVICOLI
				DANNEGGIATI DALLE
				NEVICATE E GELATE
2257	LEGGE	653	28/07/1967	DELL'ANNATA 1955 - 56

				ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
				DI COSTRUZIONE E DI
				OPERE IN CONTO DELLA
				SECONDA FASE DEL PIANO
				DECENNALE AUTORIZZATO
				DALLA LEGGE 27 APRILE

2258	LEGGHE	688	06/08/1967	1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO

2259	LEGGHE	691	06/08/1967	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963

2260	LEGGHE	692	06/08/1967	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1964, N. 1049

2261	LEGGHE	734	09/08/1967	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

2262	LEGGHE	771	09/08/1967	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915.

2263	LEGGHE	805	09/08/1967	INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI DIDATTICI.

2264	DELLA REPUBBLICA	1346	02/10/1967	NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO

2265	LEGGHE	940	06/10/1967	ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI

2266	LEGG	941	06/10/1967	NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE DI ROTTA
------	------	-----	------------	---

2267	LEGG	948	06/10/1967	DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E TECNICO DELLE UNIVERSITA'.
------	------	-----	------------	---

2268	LEGG	952	09/10/1967	PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE
------	------	-----	------------	---

2269	LEGG	976	17/10/1967	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I) ED ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO IN FIRENZE
------	------	-----	------------	---

2270	LEGG	999	31/10/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 795, RECANTE ATTUAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI PRODOTTO NELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966 - 67.
------	------	-----	------------	--

2271	LEGG	1078	31/10/1967	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE TRA PESCATORI
------	------	------	------------	---

2272	LEGG	1082	31/10/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N. 590, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749
------	------	------	------------	---

2273	LEGG	1083	31/10/1967	NORME SUGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEZZOGIORNO
2274	LEGG	1000	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 794, CHE MODIFICA E PROROGA LA LEGGE 25 GENNAIO 1966, N. 31, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ALBI NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
2275	LEGG	1009	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 797, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1701, RELATIVO ALLE NORME SANITARIE SUGLI SCAMBI DI ANIMALI E DI CARNI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2276	LEGG	1027	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1967, N. 801, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO "GRANA" MEDIANTE ACQUISTI DI PARTITE DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'A.I.M.A.
2277	LEGG	1145	14/11/1967	INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE NELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 887: AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA.
				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI

2278	LEGG	1147	14/11/1967	ANALOGHI PRODOTTI DI PROVENIENZA ESTERA.

				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N.38, INTEGRATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N.949, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA'
2279	LEGG	1174	21/11/1967	ATMOSFERICHE

				NORME INTEGRATIVE DELLE LEGGI 5 GIUGNO 1965, N.707, E 13 LUGLIO 1965, N.882, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E AL RECLUTAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI
2280	LEGG	1177	22/11/1967	FINANZA.

				RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1964, N. 1398, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI
2281	LEGG	1197	22/11/1967	ALL'ESTERO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 867, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI NELL'ATTUALE MOMENTO
2282	LEGG	1098	01/12/1967	INTERNAZIONALE

				AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ISTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA

2283	LEGGE	1192	02/12/1967	LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

2284	LEGGE	1212	02/12/1967	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1962, N.1493, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DI NORME LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.

2285	LEGGE	1231	02/12/1967	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIA' COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI.

2286	LEGGE	1156	09/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2287	LEGGE	1220	12/12/1967	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE

2288	LEGGE	1221	12/12/1967	MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO INTERCONNESSI.

				PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI

			O MAREGGIATE
			DELL'AUTUNNO 1966, DEI
			TERMINI PREVISTI DALLA
			LEGGE 23 DICEMBRE 1966,
			N. 1139, CONCERNENTE IL
			CONDONO DELLE SANZIONI
			NON AVENTI NATURA PENALE
2289	LEGGE	1224 19/12/1967	IN MATERIA TRIBUTARIA

			DISPOSIZIONI SUL
			CONSORZIO AUTONOMO DEL
			PORTO DI GENOVA E NORME
			PER L'ATTUAZIONE DEL
			PIANO REGOLATORE
			GENERALE DI AMPLIAMENTO
			DEL PORTO DI GENOVA -
2290	LEGGE	1251 20/12/1967	VOLTRI

			AUMENTO DEL FONDO DI
			DOTAZIONE DELL'ISTITUTO
			PER LA RICOSTRUZIONE
2291	LEGGE	1252 20/12/1967	INDUSTRIALE

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI DEL
			DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
			1967, N. 969,
			CONCERNENTE IL
			FINANZIAMENTO PER LA
			ESECUZIONE DI OPERE DI
			COMPLETAMENTO ED
			AMPLIAMENTO
			DELL'AEREOPORTO
			INTERCONTINENTALE
			"LEONARDO DA VINCI" DI
2292	LEGGE	1246 23/12/1967	ROMA - FIUMICINO

			NUOVE NORME SULLA
			PROMOZIONE DEI DIRETTORI
			DIDATTICI A ISPETTORI
			SCOLASTICI. INCREMENTO
			DEL RUOLO ORGANICO DEGLI
2293	LEGGE	1342 23/12/1967	ISPETTORI SCOLASTICI.

			NORME INTEGRATIVE
			DELL'ART.3 DELLA LEGGE 9
			OTTOBRE 1964, N.986,
			CONCERNENTE L'ABOLIZIONE
			DEL MONOPOLIO STATALE
2294	LEGGE	1320 28/12/1967	DELLE BANANE.

			MODIFICHE AL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 12 FEBBRAIO
			1965, N.162, CONCERNENTE
			LA REPRESSIONE DELLE
			FRODI NELLA PREPARAZIONE
			E COMMERCIO DEI MOSTI,

2295 | LEGGE | | | 1374 | 28/12/1967 | VINI E ACETI.

| | | | ELIMINAZIONE DELLE
| | | | BARACCHE ED ALTRI
| | | | EDIFICI MALSANI
| | | | COSTRUITI IN ABRUZZO IN
| | | | DIPENDENZA DEL TERREMOTO
2296 | LEGGE | 5 | 04/01/1968 | DEL 13 GENNAIO 1915.

| | | | ASSUNZIONE DI PERSONALE
| | | | A CONTRATTO PER
| | | | L'AUTOSTRADA PALERMO -
2297 | LEGGE | 11 | 04/01/1968 | CATANIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 18
| | | | NOVEMBRE 1967, N. 1044,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | COSTITUZIONE ED IL
| | | | FUNZIONAMENTO DI UNA
| | | | CASSA NAZIONALE DI
| | | | CONGUAGLIO PER
| | | | ASSICURARE, ATTRAVERSO
| | | | LA RIDUZIONE DEI
| | | | COMPENSI FISSI
| | | | MUTUALISTICI PREVISTI E
| | | | DETERMINATI A NORMA
| | | | DELL'ART. 82 DEL REGIO
| | | | DECRETO 30 SETTEMBRE
| | | | 1938, N. 1631, LA
| | | | PARZIALE COPERTURA
| | | | FINANZIARIA DEL COSTO
| | | | DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
| | | | FISSATE IN FAVORE DEI
| | | | MEDICI OSPEDALIERI CHE
| | | | NE ABBIANO DIRITTO A
| | | | DECORRERE DAL 1° GENNAIO
2298 | LEGGE | 4 | 17/01/1968 | 1966

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21
| | | | NOVEMBRE 1967, N.1051,
| | | | RECANTE NORME PER
| | | | L'EROGAZIONE
| | | | DELL'INTEGRAZIONE DI
| | | | PREZZO PER L'OLIO DI
| | | | OLIVA DI PRODUZIONE 1967
2299 | LEGGE | 10 | 18/01/1968 | - 68.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER L'ATTUAZIONE DI
| | | | PROVVIDENZE IN FAVORE

2300	LEGG	13	18/01/1968	DEI TERRITORI MONTANI.
				TRATTAMENTO TRIBUTARIO
				PER LE PROVVISDE DI
2301	LEGG	28	19/01/1968	BORDO.
				DISPOSIZIONI
				STRAORDINARIE
				RIGUARDANTI IL
				TRATTAMENTO ECONOMICO
				DEI DIPENDENTI DEI
2302	LEGG	20	23/01/1968	COMUNI E DELLE PROVINCE
				ASSEGNAZIONE
				STRAORDINARIA DI FONDI
				PER LA SISTEMAZIONE DEI
				DEBITI RELATIVI AI
				RICOVERI DEGLI INFERMI
				POLIOMELITICI,
				DISCINETICI E LUSSATI
2303	LEGG	21	23/01/1968	CONGENITI DELL'ANCA.
				MODIFICHE ALLE VIGENTI
				DISPOSIZIONI
				SULL'AVANZAMENTO DEGLI
				UFFICIALI, DEI
				SOTTUFFICIALI E DEI
				MILITARI DI TRUPPA DEL
				CORPO DELLE GUARDIE DI
2304	LEGG	22	23/01/1968	PUBBLICA SICUREZZA.
				MODIFICHE ALLA LEGGE 9
				GIUGNO 1964, N. 615,
				SULLA BONIFICA SANITARIA
				DEGLI ALLEVAMENTI DALLA
				TUBERCOLOSI E DALLA
2305	LEGG	33	23/01/1968	BRUCELLOSI.
				DISCIPLINA DEL SERVIZIO
				RADIOELETTICO PER LE
2306	LEGG	31	26/01/1968	NAVI DA PESCA.
				PROROGA DEI BENEFICI
				INTEGRATIVI DISPOSTI A
				FAVORE DEI COMUNI DALLE
				LEGGI 29 LUGLIO 1957,
				N.634 E 29 LUGLIO 1957,
				N.635, PER LA
				COSTRUZIONE O IL
				COMPLETAMENTO DELLE RETI
				DI DISTRIBUZIONE IDRICA
				NELL'INTERNO DEGLI
				ABITATI E LA COSTRUZIONE
				O IL COMPLETAMENTO DEGLI
				IMPIANTI E RETI DI
2307	LEGG	38	27/01/1968	FOGNATURA
				CONVERSIONE IN LEGGE,

2308	LEGGE	24	30/01/1968	CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1967, N. 1157, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DEL REGIME FISCALE DEI FILATI DI TALUNE FIBRE TESSILI.
------	-------	----	------------	--

2309	LEGGE	42	02/02/1968	MODIFICHE DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER I TERRITORI ALLUVIONATI
------	-------	----	------------	---

2310	LEGGE	53	02/02/1968	ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE PICCOLE DERIVAZIONI.
------	-------	----	------------	--

2311	LEGGE	82	05/02/1968	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.
------	-------	----	------------	--

2312	LEGGE	87	05/02/1968	DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 1973
------	-------	----	------------	--

2313	LEGGE	113	05/02/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
------	-------	-----	------------	---

2314	LEGGE	26	07/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.
------	-------	----	------------	---

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDIZIONALE
--	--	--	--	---

				ISTITUITA CON L'ARTICOLO
				80, PRIMO COMMA, DEL
				DECRETO-LEGGE 18
				NOVEMBRE 1966, N. 976,
				COVERTITO, CON
				MODIFICAZIONI, NELLA
				LEGGE 23 DICEMBRE 1966,
2315	LEGGE		27 07/02/1968	N. 1142

				RIORDINAMENTO DEL RUOLO
				SANITARIO DEGLI
				UFFICIALI MEDICI DI
				POLIZIA DEL CORPO DELLE
				GUARDIE DI PUBBLICA
2316	LEGGE		75 07/02/1968	SICUREZZA.

				INSERIMENTO DEL CENTRO
				SPERIMENTALE DELL'ANAS
				DI CESANO (ROMA) TRA I
2317	LEGGE		95 07/02/1968	LABORATORI UFFICIALI.

				PROROGA PER LA DURATA DI
				UN TRIENNIO DELLA LEGGE
				27 FEBBRAIO 1958, N.130,
				SULL'ASSUNZIONE
				OBBLIGATORIA DEI
2318	LEGGE		83 09/02/1968	PROFUGHI.

				FINANZIAMENTO DI UNA
				INDAGINE SULLA STRUTTURA
2319	LEGGE		88 09/02/1968	DELLE AZIENDE AGRICOLE

				ULTERIORE PROROGA DEI
				TERMINI PREVISTI DALLA
				LEGGE 23 DICEMBRE 1965,
				N.1416 ,ED ESTENSIONE DI
				AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA
				LEGGE 14 NOVEMBRE 1962,
				N.1616, A FAVORE DELLE
				NUOVE COSTRUZIONI
				NONCHE' PER I
				MIGLIORAMENTI AL
				NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI
				E ALLE ATTREZZATURE
				DELLA NAVIGAZIONE
2320	LEGGE		91 09/02/1968	INTERNA

				MODIFICAZIONE DEL CODICE
				POSTALE E DELLE
				TELECOMUNICAZIONI IN
				MATERIA DI DISTURBI ALLE
				TRASMISSIONI E
2321	LEGGE		117 09/02/1968	RADIORICEZIONI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 21
				DICEMBRE 1967, N. 1209,
				CONCERNENTE PROROGA

				DELLA SOSPENSIONE DEI
				TERMINI DI SCADENZA DEI
				TITOLI DI CREDITO A
				FAVORE DELLE PERSONE
				COLPITE DAL MOVIMENTO
				FRANOSO VERIFICATOSI IN
				AGRIGENTO IL 19 LUGLIO
2322	LEGG	54	17/02/1968	1966.

				MODIFICHE ED
				INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
				8 GIUGNO 1967, N.604,
				SULLO STATO GIURIDICO E
				L'ORDINAMENTO DELLA
				CARRIERA DEI SEGRETARI
2323	LEGG	107	17/02/1968	COMUNALI E PROVINCIALI.

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ART.20
				DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE
				1955, N.1108, RELATIVA
				ALLE CONCESSIONI DI
				VIAGGIO SULLE FERROVIE
2324	LEGG	118	17/02/1968	DELLO STATO.

				DISPOSIZIONI FINANZIARIE
				A FAVORE DELLE FERROVIE
				SCHIO - ROCCHETTE -
				ASIAGO E THIENE -
2325	LEGG	119	17/02/1968	ROCCHETTE - ARSIERO.

				SOVVENZIONI ALLE
				FERROVIE CONCESSE IN
				SARDEGNA PER LA
				ESECUZIONE DI LAVORI DI
				RAZIONALIZZAZIONE E DI
2326	LEGG	120	17/02/1968	PROVVISTA DI MATERIALI.

				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELL'EFIM -
				ENTE PARTECIPAZIONI E
				FINANZIAMENTO INDUSTRIA
2327	LEGG	99	20/02/1968	MANIFATTURIERA.

				DISCIPLINA DEL
				TRATTAMENTO ECONOMICO
				DEI MEDICI FUNZIONARI
				DIPENDENTI DAGLI ENTI
				CHE GESTISCONO FORME
				OBBLIGATORIE DI
				ASSICURAZIONE SOCIALE E
				DALL'ENTE NAZIONALE PER
				LA PREVENZIONE DEGLI
2328	LEGG	100	20/02/1968	INFORTUNI.

				ISTITUZIONE DELL'ENTE
				AUTONOMO DEL PORTO DI
				SAVONA IN SOSTITUZIONE

2329	LEGGE	173	01/03/1968	DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE.

2330	LEGGE	187	01/03/1968	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA.

2331	LEGGE	208	01/03/1968	AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE AGLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA.

2332	LEGGE	217	01/03/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DI OPERE IGIENICO - SANITARIE DI VARIA NATURA.

2333	LEGGE	258	01/03/1968	DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA BONIFICA NEI TERRITORI VALLIVI DEL DELTA PADANO

2334	LEGGE	377	06/03/1968	PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA TECNICA IN AGRICOLTURA.

2335	LEGGE	201	08/03/1968	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESE NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.

2336	LEGGE	178	08/03/1968	MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N.2529 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI.

2337	LEGG	194	08/03/1968	STUDIO E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLA RETE DI COMUNICAZIONE TRA IL CENTRO STORICO DI VENEZIA E LA TERRAFERMA.
------	------	-----	------------	---

2338	LEGG	201	08/03/1968	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESE NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.
------	------	-----	------------	--

2339	LEGG	220	08/03/1968	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI UFFICIALI SANITARI E DI SANITARI CONDOTTI.
------	------	-----	------------	--

2340				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
------	--	--	--	---

2341	LEGG	287	12/03/1968	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
------	------	-----	------------	---

2342	LEGG	260	12/03/1968	PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
------	------	-----	------------	--

				ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17
--	--	--	--	---

			GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE
2343	LEGGE	261	12/03/1968 MODIFICAZIONI.

			ADEGUAMENTO DEI TERMINI LEGALI A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE E DALLE MAREGGIATE DELL'AUTUNNO
2344	LEGGE	195	12/03/1968 1966.

			AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 2.400.000.000 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1963 - 64, 1964 - 65, 1 LUGLIO - 31
2345	LEGGE	232	12/03/1968 DICEMBRE 1965 E 1966

			MIGLIORAMENTI DELL'ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE
2346	LEGGE	234	12/03/1968

			PROIBIZIONE DELLA VENDITA DELLE SIGARETTE SCIOLTE DA PARTE DEI MONOPOLI DI STATO
2347	LEGGE	248	12/03/1968

			PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
2348	LEGGE	260	12/03/1968

			ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE
2349	LEGGE	261	12/03/1968 MODIFICAZIONI.

			AUTORIZZAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

2350	LEGG	285	12/03/1968	DI COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI ED OSTERIA DEL CURATO
2351	LEGG	287	12/03/1968	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
2352	LEGG	289	12/03/1968	AMMISSIONE AI CONCORSI DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ESONERATO DALLE FERROVIE SECONDARIE GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE
2353	LEGG	386	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1421, E MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N.1228.
2354	LEGG	428	12/03/1968	PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'ARTIGIANATO.
2355	LEGG	203	14/03/1968	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N.257, SULLA COMPOSIZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'.
2356	LEGG	223	14/03/1968	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL BASSO MOLISE E DELL'ALTO VOLTURNO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE E DICEMBRE 1967.
				DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA DEL MINISTERO

2357	LEGG	292	14/03/1968	DEI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

2358	LEGG	318	14/03/1968	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.

2359	LEGG	389	18/03/1968	NORME DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N. 655, PER LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI O RISERVATI PER I PROFUGHI E PER I CONNAZIONALI RIMPATRIATI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1960, N. 1306, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

2360	LEGG	350	18/03/1968	RIORDINAMENTO DEL PERSONALE A CONTRATTO TIPO GIA' DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA AMMINISTRAZIONE DELL'AFRICA ITALIANA.

2361	LEGG	250	18/03/1968	CONDONO DI SANZIONI DISCIPLINARI

2362	LEGG	182	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.

2363	LEGG	183	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 31 GENNAIO 1968, N.17, RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGG 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1968, N. 59, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA, NONCHE' ALLE RESTITUZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATE ALLA ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI, SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESSE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI
2364	LEGGE	224	18/03/1968	

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1968, N. 45: NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
2365	LEGGE	240	18/03/1968	

				ESTENSIONE ANCHE ALLE COLTURE VITICOLE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910
2366	LEGGE	278	18/03/1968	

				NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N.88, RELATIVA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI
--	--	--	--	---

2367	LEGG	293	18/03/1968	EDUCAZIONE FISICA
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE ALL'ISTITUTO NAZIONALE
2368	LEGG	335	18/03/1968	DELLA NUTRIZIONE.
				DISPOSIZIONE PER IL RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE ED AUTOSERVIZI
2369	LEGG	368	18/03/1968	INTEGRATIVI.
				PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI RIGUARDANTI GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE
2370	LEGG	402	18/03/1968	1938, N.1165.
				SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.
2371	LEGG	413	18/03/1968	
				MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGG 10 AGOSTO 1950, N. 715: "COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO DESTINATO A SOLLECITARE L'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE".
2372	LEGG	319	20/03/1968	
				NUOVA DECORRENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGG 13 LUGLIO 1967, N. 583, SUI TRATTAMENTI POSTI A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA, E LORO ESTENSIONE AD ALTRE
2373	LEGG	369	20/03/1968	FORME DI PENSIONE

 | | | | COMPENSAZIONE AI COMUNI
 | | | | DELLA PERDITA DI ENTRATE
 | | | | SUBITA NEGLI ANNI
 | | | | 1964,1965 E 1966 IN
 | | | | SEGUITO ALLA
 | | | | SOPPRESSIONE
 | | | | DELL'IMPOSTA DI CONSUMO
 2375 | LEGGE | 432 | 20/03/1968 | SUL VINO.

 | | | | ESENZIONE DALL'IMPOSTA
 | | | | SUL CONSUMO DI CUI AL
 | | | | TESTO UNICO SULLA
 | | | | FINANZA LOCALE 14
 | | | | SETTEMBRE 1931, N.1175,
 | | | | DEI MATERIALI ADIBITI
 | | | | PER LA COSTRUZIONE O LA
 | | | | RIPARAZIONE DI EDIFICI
 | | | | DI CULTO APERTI AL
 2376 | LEGGE | 423 | 28/03/1968 | PUBBLICO.

 | | | | MODIFICA DELL'ART. 19
 | | | | DEL DECRETO DEL
 | | | | PRESIDENTE DELLA
 | | | | REPUBBLICA 29 NOVEMBRE
 | | | | 1967 N. 1318,
 | | | | CONCERNENTE NORME PER IL
 | | | | RIORDINAMENTO DELLA
 2377 | LEGGE | 279 | 28/03/1968 | SPERIMENTAZIONE AGRARIA

 | | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
 | | | | E MODIFICATIVE ALLE
 | | | | LEGGI 18 DICEMBRE 1961,
 | | | | N. 1470 E 11 MARZO 1965,
 2378 | LEGGE | 342 | 28/03/1968 | N. 123.

 | | | | CONCESSIONE DI UN
 | | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
 | | | | A FAVORE DEL COMITATO
 | | | | NAZIONALE ITALIANO DELLA
 2379 | LEGGE | 357 | 28/03/1968 | FAO.

 | | | | PROVVEDIMENTI PER LA
 | | | | RIPARAZIONE DEI DANNI
 | | | | ARRECATI DALLE ALLUVIONI
 | | | | DAGLI ANNI 1959 AL 1966
 | | | | AD ALCUNE FERROVIE IN
 | | | | REGIME DI CONCESSIONE
 2380 | LEGGE | 358 | 28/03/1968 | ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

 | | | | ADEGUAMENTO DEL
 | | | | CONTRIBUTO STATALE NELLA
 | | | | SPESA DI MANUTENZIONE
 | | | | DELLE OPERE ESISTENTI
 | | | | NEL COMPENSORIO DELLA

2381	LEGG	372	28/03/1968	BONIFICAZIONE PONTINA
				AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE SPESA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO
2382	LEGG	373	28/03/1968	DELL'AGOSTO 1962.
				PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE PER UN IMPORTO DI 100 MILIARDI DI LIRE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, IL RICLASSAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE
2383	LEGG	374	28/03/1968	FERROVIE DELLO STATO
				EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA
2384	LEGG	375	28/03/1968	PER VIAGGIATORI.
				FINANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE OCCORRENTI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO E FERROVIARIO SULLO
2385	LEGG	384	28/03/1968	STRETTO DI MESSINA.
				CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLE ALLUVIONI DEGLI ANNI
2386	LEGG	394	28/03/1968	1951 - 53 E 1958 - 60.
				NORME SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE
2387	LEGG	404	28/03/1968	ZONE RURALI.
				ESENZIONE FISCALE DELLE INDENNITA' E DELLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI IN APPLICAZIONE DELL'ART.56 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA'

2388	LEGG	405	28/03/1968	1951. ECONOMICA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO FIRMATO A PARIGI IL 18 APRILE

2389	LEGG	420	28/03/1968	BIENNIO 1969 - 70. INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER IL

2390	LEGG	423	28/03/1968	PUBBLICO. ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL

2391	LEGG	525	28/03/1968	DELL'AUTUNNO 1966. ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE

2392	LEGG	516	02/04/1968	1966. AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE

2393	LEGG	451	02/04/1968	ORNAMENTALI. RESTITUZIONE DELL'I.G.E. ALL'ESPORTAZIONE DEI FIORI E PIANTE

2394	LEGG	467	02/04/1968	ELENCHI SPECIALI. NORME INTEGRATIVE ALLA LEGG 24 OTTOBRE 1966, N.932, CONCERNENTE GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA, COMPRESI NEGLI

2395	LEGG	471	02/04/1968	EMANUELE II" DI FIRENZE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI "VITTORIO

				MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1293,

2396	LEGG	484	02/04/1968	SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO.
2397	LEGG	485	02/04/1968	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINVIO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI STUDIO.
2398	LEGG	486	02/04/1968	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 MARZO 1957, N. 108, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLONIALE MILITARE TRASFERITOSI IN ITALIA IN SEGUITO AGLI EVENTI BELLICI ED IMPIEGATO IN SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
2399	LEGG	506	02/04/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.893, CONCERNENTE L'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.
2400	LEGG	514	02/04/1968	ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI DEI FILM NAZIONALI.
2401	LEGG	515	02/04/1968	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.194, CONCERNENTE NORME RELATIVE AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.
2402	LEGG	516	02/04/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.
				MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGG 2 FEBBRAIO

			1939, N.302, RIGUARDANTE
			LA COSTRUZIONE,
			L'ACQUISTO,
			L'AMPLIAMENTO E LE
			MODIFICHE DEI CAMPI
			SPORTIVI E DEI LORO
2403	LEGGE	526 02/04/1968	IMPIANTI ED ACCESSORI.

			ISTITUZIONE E
			CARATTERISTICHE DI
			MARCHE DI CONCESSIONI
			GOVERNATIVE - ATTI
	DECRETO DEL PRESIDENTE		AMMINISTRATIVI - NEL
2404	DELLA REPUBBLICA	701 19/04/1968	VALORE DA LIRE 400

			MODIFICAZIONE AL DECRETO
			DEL PRESIDENTE DELA
			REPUBBLICA 19 GENNAIO
			1960, N.1743, IN MATERIA
			DI CONCORSI PER MERITO
	DECRETO DEL PRESIDENTE		DISTINTO RISERVATI AI
2405	DELLA REPUBBLICA	1064 24/05/1968	PROFESSORI DI RUOLO.

			MODIFICAZIONI
	DECRETO DEL PRESIDENTE		ALL'ORDINAMENTO
2406	DELLA REPUBBLICA	801 28/05/1968	DIDATTICO UNIVERSITARIO

			ELENCO DEI COMUNI DELLE
			PROVINCIE DI AGRIGENTO E
			TRAPANI COLPITI DAI
			TERREMOTI DEL GENNAIO
			1968 CHE POSSONO
			BENEFICIARE DELLE
			PROVVIDENZE PREVISTE DAL
			DECRETO LEGGE 27
			FEBBRAIO 1968, N.79,
	DECRETO DEL PRESIDENTE		CONVERTITO NELLA LEGGE
2407	DELLA REPUBBLICA	963 05/06/1968	18 MARZO 1968, N. 241.

			PROGRAMMA DELL'ESAME DI
			AVANZAMENTO ALLA
			QUALIFICA DI VICE
			DIRETTORE DI
			STABILIMENTO NEL RUOLO
			DEL PERSONALE TECNICO,
			BRANCA MANIFATTURE
			TABACCHI DELLA CARRIERA
			DIRETTIVA
			DELL'AMMINISTRAZIONE
	DECRETO DEL PRESIDENTE		STATO, PER LAUREATI IN
2408	DELLA REPUBBLICA	956 27/07/1968	ARCHITETTURA

			NORME PER LA CONCESSIONE
			DI UNA INTEGRAZIONE DI
			PREZZO PER IL GRANO DURO
			E PER L'EROGAZIONE DI
			UNA INDENNITA'

2409	LEGGI	856	29/07/1968	COMPENSATIVA DI FINE CAMPAGNA PER TALUNI CEREALI

2410	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	857	29/07/1968	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCAITA' VERIFICATE DAL DICEMBRE 1967 AL LUGLIO 1968

2411	LEGGI	858	29/07/1968	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968

2412	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1179	13/08/1968	VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N.15, QUALI RISULTANO MODIFICATE CON I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1958, N.481, E 9 AGOSTO 1966, N. 1117.

2413	LEGGI	1088	21/10/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, A COLTURA SPECIALIZZATA, DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2414	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	25/10/1968	CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO.

2415	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1189	31/10/1968	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE.

2416	LEGGI	1186	06/11/1968	INTERVENTI IN FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.

				ASSUNZIONE DI IDONEI DEI PUBBLICI CONCORSI INDETTI DALLA AZIENDA

2417 | LEGGE | 1203 | 12/11/1968 | AUTONOMA DELLE FERROVIE
DELLO STATO.

2418 | LEGGE | 1209 | 19/11/1968 | AUMENTO DEL FONDO DI
DOTAZIONE DELL'ENTE
NAZIONALE IDROCARBURI.

2419 | LEGGE | 1469 | 27/11/1968 | VARIAZIONE DEL LIMITE
MINIMO DELLA
RETRIBUZIONE SU CUI E'
CALCOLATO IL CONTRIBUTO
PER LA PREVIDENZA DEI
DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI

2420 | DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA | 1275 | 22/12/1968 | DISCIPLINA DELL'ORA
LEGALE PER L'ANNO 1969.

2421 | DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA | 59 | 03/01/1969 | MATERIE E RAGGRUPPAMENTI
DI MATERIE NELLE SEZIONI
DI ISTITUTO TECNICO PER
PERITI AZIENDALI E
CORRISPONDENTI IN LINGUE
ESTERE

2422 | DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA | 14 | 31/01/1969 | FINANZIAMENTO DEL
SECONDO CENSIMENTO
GENERALE DELLA
AGRICOLTURA,
DELL'UNDICESIMO
CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE E DEL
QUINTO CENSIMENTO
GENERALE DELL'INDUSTRIA
E DEL COMMERCIO

2423 | DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA | 210 | 07/02/1969 | ESTENSIONE DEI BENEFICI
DEL DECRETO-LEGGE 27
FEBBRAIO 1968, N.79,
CONVERTITO NELLA LEGGE
18 MARZO 1968, N.241, AI
COMUNI DI SAMBUCA DI
SICILIA (AGRIGENTO) E
CONTESSA ENTELLINA
(PALERMO).

2424 | LEGGE | 5 | 12/02/1969 | CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 18
DICEMBRE 1968, N.1234,
RECANTE NORME RELATIVE
ALLA INTEGRAZIONE DI
PREZZO PER TALUNI
PRODOTTI AGRICOLI.

| MODIFICA DEGLI ARTICOLI
6 E 7 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA

2425	LEGG	86	18/02/1969	REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO
2426	LEGG	87	21/02/1969	MODIFICHE ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1967, N. 1, RIGUARDANTE MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
2427	LEGG	94	26/02/1969	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2428	LEGG	95	10/03/1969	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNICA
2429	LEGG	82	13/03/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA.
2430	LEGG	92	21/03/1969	NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2.
2431	LEGG	99	21/03/1969	PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA
2432	LEGG	93	31/03/1969	COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

				NORME SULLA RESTITUZIONE
				DEI PRELIEVI PER
				PRODOTTI AGRICOLI
2433	LEGGE	176	31/03/1969	ESPORTATI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO LEGGE 15
				FEBBRAIO 1969, N.10,
				RECANTE MODIFICAZIONI AL
				REGIME FISCALE DELLE
				BENZINE SPECIALI DIVERSE
				DALL'ACQUA RAGIA
				MINERALE, DELLA BENZINA
				E DEL PETROLIO DIVERSO
				DA QUELLO LAMPANTE,
				NONCHE' DEI GAS DI
2434	LEGGE	118	02/04/1969	PETROLIO LIQUEFATTI

				MODIFICHE ALL'ARTICOLO
				41 DELLA LEGGE 9
				FEBBRAIO 1963, N. 82,
				CONCERNENTE LA REVISIONE
				DELLE TASSE E DEI
2435	LEGGE	165	02/04/1969	DIRITTI MARITTIMI.

				PROROGA DELLA
				CONCESSIONE E
				FINANZIAMENTO
				DELL'ESERCIZIO DELLA
				FERROVIA METROPOLITANA
				DI ROMA (TERMINI - EUR)
				ESERCITATA DALLA STEFER
2436	LEGGE	166	12/04/1969	PER CONTO DELLO STATO

				PARTECIPAZIONE DELLA
				SOCIETA' "ALITALIA" -
				LINEE AEREE ITALIANE -
				ALLA GESTIONE DELLA
				SOCIETA' "SOMALI
2437	LEGGE	177	12/04/1969	AIRLINES"

				NUOVE NORME PER
				L'ATTRIBUZIONE
				DELL'ASSEGNO DI STUDIO
2438	LEGGE	162	21/04/1969	UNIVERSITARIO.

				MODIFICA DEGLI ARTICOLI
				2 E 3 DELLA LEGGE DEL 27
				LUGLIO 1967, N. 621,
				CONCERNENTE
				CORRESPONSIONE DI
				COMPENSI ORARI DI
				INTENSIFICAZIONE AL
				PERSONALE DEGLI UFFICI
				LOCALI
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE POSTE E

2439	LEGG	250	02/05/1969	TELECOMUNICAZIONI.
				ASSEGNAZIONE DI UN
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO
				AL COMITATO NAZIONALE
2440	LEGG	251	02/05/1969	PER L'ENERGIA NUCLEARE.
				COSTRUZIONE DA PARTE
				DELL'ISTITUTO NAZIONALE
				PER LE CASE DEGLI
				IMPIEGATI DELLO STATO
				(INCIS) DI ALLOGGI DA
				ASSEGNARE IN LOCAZIONE
				SEMPLICE AL PERSONALE
				DIPENDENTE
				DALL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE POSTE E
				TELECOMUNICAZIONI E
				DALL'AZIENDA DI STATO
2441	LEGG	279	02/05/1969	PER I SERVIZI TELEFONICI
				COPERTURA DEL DISAVANZO
				DELLA GESTIONE 1968
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
2442	LEGG	280	02/05/1969	STATO
				NORME INTEGRATIVE DELLA
				LEGG 23 FEBBRAIO 1960,
				N. 131, CONCERNENTE
				L'APPLICAZIONE
				DELL'IMPOSTA FABBRICATI
				SULLA BASE DELLE RENDITE
				DEL NUOVO CATASTO
2443	LEGG	254	17/05/1969	EDILIZIO URBANO.
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				DA ASSEGNARE AL
				CONSORZIO DEL PORTO E
				DELL'AREA DI SVILUPPO
				INDUSTRIALE DI BRINDISI
				PER IL COMPLETAMENTO DEI
				SERVIZI GENERALI DELLA
2444	LEGG	311	29/05/1969	ZONA INDUSTRIALE.
				CESSAZIONE DAL SERVIZIO
				PERMANENTE DEI MAGGIORI
				DEL CORPO DELLA GUARDIA
2445	LEGG	306	10/06/1969	DI FINANZA
				AUTORIZZAZIONE DELLA
				SPESA DI LIRE
				730.000.000 PER LA
				PROSECUZIONE ED IL
				COMPLETAMENTO DEL CANALE
				DEMANIALE "REGINA ELENA"
				E RELATIVE OPERE
				COMPLEMENTARI, NONCHE'

2446	LEGG	307	10/06/1969	PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE STESSE

2447	LEGG	317	10/06/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1961, N. 1525, RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE

2448	LEGG	470	10/07/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI NAPOLI

2449	LEGG	464	01/08/1969	ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGG 18 MARZO 1968, N. 249.

2450	LEGG	472	01/08/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964

2451	LEGG	476	01/08/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130 DEL 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

				RIDUZIONE DELL'ORARIO DI

| | | | LAVORO DEL PERSONALE
| | | | DELL'AZIENDA AUTONOMA
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
2452 | LEGGE | 591 | 13/08/1969 | STATO

| | | | PEREQUAZIONE DEL
| | | | TRATTAMENTO ECONOMICO
| | | | DEL PERSONALE DIPENDENTE
| | | | DA IMPRESE APPALTATRICI
| | | | DI OPERE E DI SERVIZI
| | | | FERROVIARI AL
| | | | TRATTAMENTO DEL
| | | | PERSONALE DELL'AZIENDA
| | | | AUTONOMA DELLE FERROVIE
2453 | LEGGE | 592 | 13/08/1969 | DELLO STATO

| | | | CONCESSIONE A FAVORE
| | | | DELL'ENTE ACQUEDOTTI
| | | | SICILIANI DI CONTRIBUTI
| | | | STRAORDINARI PER IL
2454 | LEGGE | 617 | 13/08/1969 | QUINQUENNIO 1969 - 73

| | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
| | | | E MODIFICATIVE DELLA
| | | | LEGGE 18 DICEMBRE 1961,
| | | | N. 1470, RECANTE
| | | | FINANZIAMENTI A FAVORE
| | | | DI IMPRESE INDUSTRIALI
| | | | PER L'ATTUAZIONE DI
| | | | PROGRAMMI DI
| | | | RICONVERSIONE DI
| | | | PARTICOLARE INTERESSE
| | | | ECONOMICO E SOCIALE, E
2455 | LEGGE | 666 | 01/10/1969 | SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

| | | | MODIFICHE AL
| | | | DECRETO-LEGGE 11 MARZO
| | | | 1950, N. 50, CONVERTITO
| | | | NELLA LEGGE 9 MAGGIO
| | | | 1950, N. 202, E ALLA
| | | | LEGGE 25 MAGGIO 1954, N.
| | | | 291, PER QUANTO RIGUARDA
| | | | IL REGIME FISCALE DEL
2456 | LEGGE | 684 | 01/10/1969 | CACAO

| | | | CONTRIBUTO AL PROGRAMMA
| | | | DELLE NAZIONI UNITE PER
2457 | LEGGE | 741 | 07/10/1969 | LO SVILUPPO PER IL 1967.

| | | | SISTEMAZIONE DEL
| | | | PERSONALE DELLE
| | | | ASSUNTORIE NEI RUOLI
| | | | DELL'AZIENDA AUTONOMA
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
2458 | LEGGE | 747 | 07/10/1969 | STATO.

| | | | NORME INTEGRATIVE
| | | | DELL'ARTICOLO 2 DELLA

				LEGGE 20 MARZO 1968, N.
				327, CONCERNENTE
				L'IMMISSIONE DI
				INSEGNANTI ABILITATI NEI
				RUOLI DELLA SCUOLA
2459	LEGGE		748 07/10/1969	MEDIA.

				DELEGA AL GOVERNO AD
				EMANARE PROVVEDIMENTI
				NELLE MATERIE PREVISTE
				DAI TRATTATI DELLA
				COMUNITA' ECONOMICA
				EUROPEA (C.E.E.) E DELLA
				COMUNITA' EUROPEA
				DELL'ENERGIA ATOMICA
				(C.E.E.A.) PER LA DURATA
				DELLA TERZA TAPPA E
				STANZIAMENTI DI FONDI
				NECESSARI A COPRIRE LE
				SPESE DERIVANTI
				DALL'APPLICAZIONE DELLA
2460	LEGGE		740 13/10/1969	LEGGE STESSA

				AMPLIAMENTO E
				SISTEMAZIONE DELLA
				SCUOLA ALLIEVI
				SOTTUFFICIALI E GUARDIE
				FORESTALI IN
2461	LEGGE		745 13/10/1969	CITTADUCALE.

				ABROGAZIONE DELLA LEGGE
				23 FEBBRAIO 1928, N.
				439, RIGUARDANTE LA
				DISCIPLINA DEL LAVORO
				NEI PANIFICI DI NOTEVOLE
				POTENZIALITA' CON FORNI
2462	LEGGE		749 13/10/1969	A REGIME CONTINUO.

				NORME PER L'ESECUZIONE
				DELLE OPERE DI PRESIDIO
				E PER IL DEFINITIVO
				CONSOLIDAMENTO DELLA
2463	LEGGE		750 13/10/1969	TORRE PENDENTE DI PISA.

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ARTICOLO
				17, SECONDO COMMA, DELLA
				LEGGE 8 MARZO 1968, N.
				152, RECANTE NUOVE NORME
				IN MATERIA PREVIDENZIALE
				PER IL PERSONALE DEGLI
2464	LEGGE		746 15/10/1969	ENTI LOCALI.

				INCHIESTA PARLAMENTARE
				SUI FENOMENI DI
				CRIMINALITA' IN
2465	LEGGE		755 27/10/1969	SARDEGNA.

2466	LEGG	810	27/10/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA

2467	LEGG	790	30/10/1969	DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO A FAVORE DELLA FERROVIA DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO IN DEROGA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGG 2 AGOSTO 1952, N. 1221

2468	LEGG	791	30/10/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA - COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI COSENZA.

2469	LEGG	774	07/11/1969	NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 1969

2470	LEGG	927	07/11/1969	NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N.1, E 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGG 25 LUGLIO 1966, N.570, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E LA NOMINA A MAGISTRATO DI APPELLO

2471	LEGG	933	13/11/1969	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGG 2 DICEMBRE 1967, N. 1215, RECANTE NORME INTEGRATIVE AL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE IL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE REGGIMENTALI

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 30

				SETTEMBRE 1969, N. 646,
				RECANTE PROVVIDENZE A
				FAVORE DELLE AZIENDE
				AGRICOLE DANNEGGIATE DA
				CALAMITA' NATURALI O DA
				ECCEZIONALI AVVERSITA'
2472	LEGGE	828	26/11/1969	ATMOSFERICHE

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 30
				SETTEMBRE 1969, N. 645,
				RECANTE NORME RELATIVE
				ALLA INTEGRAZIONE DI
				PREZZO PER IL GRANO DURO
				E ALL'ATTUAZIONE DI
				REGOLAMENTI COMUNITARI
				CONCERNENTI IL SETTORE
2473	LEGGE	829	26/11/1969	AGRICOLO.

				MODIFICA DELL'ARTICOLO
				37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO
				1957, N. 634, MODIFICATO
				DALL'ARTICOLO 6 DELLA
				LEGGE 29 SETTEMBRE 1962,
				N. 1462, RECANTE
				PROVVEDIMENTI PER IL
2474	LEGGE	930	26/11/1969	MEZZOGIORNO.

				NORME IN MATERIA DI
				ESONERO DAL PAGAMENTO
				DEL CANONE DI
				CONCESSIONE E
				DALL'OBBLIGO DELLA
				COSTITUZIONE DEL
				DEPOSITO CAUZIONALE PER
				LA CESSIONE DA PARTE
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE POSTE E DELLE
				TELECOMUNICAZIONI DI
				COLLEGAMENTI TELEGRAFICI
2475	LEGGE	935	26/11/1969	AD USO PRIVATO

				PROROGA DEGLI INCARICHI
				TRIENNALI DI
				INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE
				ELEMENTARI PER GLI ANNI
				SCOLASTICI 1969 - 1970 E
2476	LEGGE	958	05/12/1969	1970 - 1971

				RISCATTO DELLA FERROVIA
				IN REGIME DI CONCESSIONE
2477	LEGGE	961	10/12/1969	SONDRIO - TIRANO

				FINANZIAMENTO DELLE
				INDAGINI CAMPIONARIE
				SULLA CONSISTENZA DEL
2478	LEGGE	962	10/12/1969	PATRIMONIO SUINICOLO

2479	LEGG	969	10/12/1969	PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
------	------	-----	------------	--

2480	LEGG	970	10/12/1969	CONFERIMENTO AGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI DELLE SOMME ASSEGNATE AI FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGG 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
------	------	-----	------------	---

2481	LEGG	1000	10/12/1969	MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N.589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE PORTO DI TRIESTE.
------	------	------	------------	--

2482	LEGG	1020	12/12/1969	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA PREVENTIVA.
------	------	------	------------	--

2483	LEGG	972	15/12/1969	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
------	------	-----	------------	---

2484	LEGG	973	19/12/1969	AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
------	------	-----	------------	---

2485	LEGG	1025	19/12/1969	VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
------	------	------	------------	---

				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED
--	--	--	--	--

2486	LEGGI	964	22/12/1969	LOCALE ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA

2487	LEGGI	983	22/12/1969	LEGALE PER L'ANNO 1970 DISCIPLINA DELL'ORA

2488	LEGGI	964	22/12/1969	LOCALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA

2489	LEGGI	966	22/12/1969	ECONOMICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE

2490	LEGGI	974	22/12/1969	DICEMBRE 1922, N. 1689 SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21

2491	DELLA REPUBBLICA	1053	24/12/1969	AGRUMI. DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DEGLI DECRETO DEL PRESIDENTE

2492	LEGGI	975	24/12/1969	VARIE REGOLAZIONI FINANZIARIE

2493	LEGGI	977	24/12/1969	GLI ANNI 1968 E 1969 CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER

2494	LEGGI	978	24/12/1969	COMUNITA'. SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA

				ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA

2495	LEGGHE	979	24/12/1969	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964

2496	LEGGHE	980	24/12/1969	ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE ITALIANE IN ADDIS ABEBA

2497	LEGGHE	981	24/12/1969	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).

2498	LEGGHE	1004	24/12/1969	FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO.

2499	LEGGHE	1012	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).

2500	LEGGHE	1038	24/12/1969	NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI CONTI CORRENTI BANCARI.

2501	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1221	29/12/1969	APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE.

				MODIFICHE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N.28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N.511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA

				C.E.E. PER L'ESERCIZIO
				DELLE ATTIVITA'
				DELL'ALLEVAMENTO ED
	DECRETO DEL PRESIDENTE			IMPIEGO DEI PICCIONI
2502	DELLA REPUBBLICA	1222	29/12/1969	VIAGGIATORI

				NORME RIGUARDANTI LA
				SOPPRESSIONE DEGLI
				OBBLIGHI DI SERVIZIO
				PUBBLICO NEI CONFRONTI
				DELLE AZIENDE ESERCENTI
				SERVIZI AUTOMOBILISTICI
				A CARATTERE
				PREVALENTEMENTE
				INTERREGIONALE, LA
				COMPENSAZIONE DEGLI
				OBBLIGHI DI SERVIZIO
				PUBBLICO DA MANTENERE E
	DECRETO DEL PRESIDENTE			IL RIMBORSO DEGLI ONERI
2503	DELLA REPUBBLICA	1227	29/12/1969	PER OBBLIGHI TARIFFARI

				ISTITUZIONE DI UN
				SISTEMA DI TARIFFE A
				FORCELLA APPLICABILI AI
				TRASPORTI DI MERCI SU
	DECRETO DEL PRESIDENTE			STRADA FRA GLI STATI
2504	DELLA REPUBBLICA	1228	29/12/1969	MEMBRI DELLA C.E.E.

				NORME RELATIVE ALLA
				COSTITUZIONE DI UN
				CONTINGENTE COMUNITARIO
				PER I TRASPORTI DI MERCI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			SU STRADA FRA GLI STATI
2505	DELLA REPUBBLICA	1280	29/12/1969	MEMBRI DELLA C.E.E.

				DETERMINAZIONE DEGLI
				ORGANICI DEL PERSONALE
				DELL'AZIENDA AUTONOMA
				DELLE FERROVIE DELLO
	LEGGE	1041	29/12/1969	STATO.
2506				

				MODIFICHE ALL'ART.139
				DEL TESTO UNICO 28
				APRILE 1938, N.1165,
				CONCERNENTE IL NULLA -
				OSTA A STIPULARE I
				CONTRATTI DI MUTUO
				EDILIZIO INDIVIDUALE
				ALLE COOPERATIVE
	LEGGE	1073	29/12/1969	EDILIZIE.
2507				

				DEROGHE AL MONOPOLIO DEI
				SALI ED AL MONOPOLIO
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLE CARTINE E TUBETTI
2508	DELLA REPUBBLICA	1131	30/12/1969	PER SIGARETTE.

				APPLICAZIONE DEL DIRITTO
				PER TRAFFICO DI

			PERFEZIONAMENTO DI CUI
			AL DECRETO PRESIDENZIALE
DECRETO DEL PRESIDENTE			24 DICEMBRE 1960,
2509 DELLA REPUBBLICA	1132	30/12/1969	N.1587.

			ESTENSIONE A FAVORE DEI
			CITTADINI DELLA
			C.E.E.DELLE NORME DI CUI
			ALL'ARTICOLO 13 DEL
			DECRETO DEL COMMISSARIO
			PER IL TURISMO 29
			OTTOBRE 1955 SULLA
DECRETO DEL PRESIDENTE			DISCIPLINA DEI RIFUGI
2510 DELLA REPUBBLICA	1196	30/12/1969	ALPINI.

			ASSUNZIONE A CARICO
			DELLO STATO DEGLI ONERI
			FINANZIARI GRAVANTI SU
			ISTITUTI PREVIDENZIALI
			ITALIANI PER PRESTAZIONI
			A BENEFICIARI IN ITALIA
			CORRISPOSTE IN
			CONFORMITA' DEL
			REGOLAMENTO DEL
			CONSIGLIO DELLA C.E.E.25
			SETTEMBRE 1958, N.3, PER
			LA SICUREZZA SOCIALE DEI
			LAVORATORI MIGRANTI, E
DECRETO DEL PRESIDENTE			SUCCESSIVE MODIFICHE ED
2511 DELLA REPUBBLICA	1340	30/12/1969	INTEGRAZIONI

			ISTITUZIONE DEL COMITATO
			NAZIONALE CON FUNZIONI
			CONSULTIVE IN MATERIA DI
			SCAMBIO DI GIOVANI
			LAVORATORI ALL'INTERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLA COMUNITA'
2512 DELLA REPUBBLICA	1348	30/12/1969	ECONOMICA EUROPEA.

			CONCESSIONE DI BORSE IN
			FAVORE DI GIOVANI
			TIROCINANTI NELL'AMBITO
DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLA COMUNITA'
2513 DELLA REPUBBLICA	1349	30/12/1969	ECONOMICA EUROPEA.

			APPROVAZIONE DELLA
			CONVENZIONE TRA IL
			MINISTERO DELLE POSTE E
			DELLE TELECOMUNICAZIONI
			E LA RAI -
			RADIOTELEVISIONE
			ITALIANA, STIPULATA IN
			DATA 20 DICEMBRE 1969
			PER AUTORIZZARE LA
			SOCIETA' CONCESSIONARIA
			A TRATTENERE
DECRETO DEL PRESIDENTE			TEMPORANEAMENTE QUOTE DI
2514 DELLA REPUBBLICA	1234	31/12/1969	CANONI

2515	LEGG	9	23/01/1970	MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI MINERALI.
2516	LEGG	19	28/01/1970	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1969 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2517	LEGG	16	28/01/1970	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO.
2518				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
2519	LEGG	12	02/02/1970	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI.
2520	LEGG	34	11/02/1970	REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2521	LEGG	35	11/02/1970	NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.
2522	LEGG	36	11/02/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGG 22 LUGLIO 1961, N.628, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
				FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA

2523	LEGG	82	19/02/1970	DI ROMA DI CUI ALLA LEGG 24 DICEMBRE 1959, N.1145.

2524	LEGG	76	19/02/1970	NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

2525	LEGG	75	19/02/1970	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033, CONCERNENTI IL RINVIO E LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER I CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

2526	LEGG	59	19/02/1970	ASSISTENZA SANITARIA DELL'INADEL IN FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N.152.

2527	LEGG	73	06/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 14 GENNAIO 1970, N.1, RECANTE PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO.

2528	LEGG	74	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 14 GENNAIO 1970, N.2, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI.

2529	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111			

2530	LEGG	84	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 20 GENNAIO 1970, N.3, RECANTE NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLO STATO RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

				CONVERSIONE IN LEGGE,

2531	LEGG	85	11/03/1970	CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.4, RECANTE NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.
------	------	----	------------	--

2532	LEGG	273	10/05/1970	MODIFICA DELL'ART.19 DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1233, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N.7, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO 1968.
------	------	-----	------------	---

2533	LEGG	292	10/05/1970	INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.
------	------	-----	------------	---

2534	LEGG	306	10/05/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.831, MODIFICATO CON LEGGE 27 OTTOBRE 1964, N.1105, RECANTE NORME SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA.
------	------	-----	------------	--

2535	LEGG	414	10/05/1970	CONTRIBUTO ITALIANO AGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA) E AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM) PER I PRODOTTI OLEAGINOSI ORIGINARI DEI SAMA E DEI PTOM.
------	------	-----	------------	--

2536	LEGG	313	11/05/1970	MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N.2071, RELATIVO ALL'AUMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DA COLLOCARE FUORI RUOLO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
------	------	-----	------------	--

2537	LEGG	307	11/05/1970	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

2538	LEGG	335	16/05/1970	ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 1968.

2539	LEGG	374	22/05/1970	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

2540	LEGG	312	22/05/1970	AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

2541	LEGG	357	25/05/1970	DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO.

2542	LEGG	360	27/05/1970	PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE.

2543	LEGG	377	27/05/1970	ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO.

2544	LEGG	378	27/05/1970	AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI ASSISI NELLE UNIVERSITA' STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

2545	LEGG	361	30/05/1970	PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO.

				TERMINE PREVISTO DALLA
				LEGGE ISTITUTIVA DELLA
				COMMISSIONE PARLAMENTARE
				DI INCHIESTA SUGLI
				EVENTI DEL GIUGNO -
2552	LEGG		570 20/07/1970	LUGLIO 1964.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO
				1970, N.366, CONCERNENTE
				LA ISTITUZIONE DELLE
				CATTEDRE, LA NON
				LICENZIABILITA' DEGLI
				INSEGNANTI NON DI RUOLO,
				LE RISERVE DEI POSTI E
				LA SOSPENSIONE DEGLI
				ESAMI DI ABILITAZIONE
				ALL'INSEGNAMENTO, NELLE
				SCUOLE ED ISTITUTI DI
				ISTRUZIONE SECONDARIA ED
2553	LEGG		571 26/07/1970	ARTISTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO
				1970, N.384, CONCERNENTE
				NORME PER GLI SCRUTINI
				FINALI E GLI ESAMI NELLE
				SCUOLE E NEGLI ISTITUTI
				DI ISTRUZIONE SECONDARIA
2554	LEGG		572 26/07/1970	ED ARTISTICA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI DEL
				D.L. 19 GIUGNO 1970 N.
				369, CONCERNENTE AUMENTO
				DI SPESA PER
				L'ATTRIBUZIONE DEGLI
				ASSEGNI DI STUDIO
				UNIVERSITARI E DELLE
				BORSE DI ADDESTRAMENTO
2555	LEGG		574 26/07/1970	DIDATTICO E SCIENTIFICO

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO
				1970, N.392, CONCERNENTE
				L'EMISSIONE DI UNA
				MONETA DA LIRE 1000
				COMMEMORATIVA DEL
				CENTENARIO DI ROMA
2556	LEGG		577 26/07/1970	CAPITALE D'ITALIA.

				ULTERIORE PROROGA DELLA
				DELEGA AL GOVERNO AD
				APPORTARE MODIFICAZIONI
				ALLA TARIFFA DEI DAZI
				DOGANALI D'IMPORTAZIONE,

2557	LEGGE	802	19/10/1970	PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N.13.

2558	LEGGE	821	19/10/1970	ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI PROFESSORI DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA.

2559	LEGGE	777	28/10/1970	AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.

2560	LEGGE	801	28/10/1970	SGRAVI FISCALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI A PIU' BASSO REDDITO.

2561	LEGGE	865	28/10/1970	NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI NEL 1967 PER PESTE SUINA AFRICANA E PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PER I SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI, NEL PERIODO 20 MARZO 1967 - 25 APRILE 1968 PER PESTE SUINA CLASSICA

2562	LEGGE	851	05/11/1970	NORME PER IL PAGAMENTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA DELLE SOMME DETRATTE DALLE LORO RETRIBUZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, LETTERE A) E B), 21 E 23, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1968, N.488.

2563	LEGGE	853	10/11/1970	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964.

				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4

				DELLA LEGGE 27 OTTOBRE
				1969, N.755, ISTITUTIVA
				DELLA COMMISSIONE
				PARLAMENTARE DI
				INCHIESTA SUI FENOMENI
				DI CRIMINALITA' IN
2564	LEGGE		951 20/11/1970	SARDEGNA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 28
				SETTEMBRE 1970, N.679,
				RECANTE NORME RELATIVE
				ALLA INTEGRAZIONE DI
				PREZZO PER IL GRANO DURO
2565	LEGGE		846 24/11/1970	DI PRODUZIONE 1970.

				MODIFICHE ED
				INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
				18 MARZO 1968, N.413,
				CONCERNENTE LA
				SOPPRESSIONE DELL'ENTE
2566	LEGGE		1139 23/12/1970	AUTOTRASPORTI MERCI.

				MODIFICA DELLA LETTERA
				(A), PUNTO D),
				DELL'ARTICOLO 2 DEL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 11
				AGOSTO 1959, N. 750,
				CONCERNENTE MODIFICA DEL
				TITOLO DI STUDIO PER
				ACCEDERE ALLA CARRIERA
2567	LEGGE		1053 23/12/1970	DI GUARDIA DI SANITA'

				MODIFICHE ED
				INTEGRAZIONI ALLA
				TABELLA DEI DIRITTI PER
				LA VISITA DEL BESTIAME,
				DEI PRODOTTI ED AVANZI
				ANIMALI AI CONFINI DELLO
				STATO, AI SENSI
				DELL'ARTICOLO 32 DEL
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
				SANITARIE, APPROVATO CON
				REGIO DECRETO 27 LUGLIO
				1934, N. 1265,
				MODIFICATA ED INTEGRATA
				CON DECRETO LEGISLATIVO
				DEL CAPO PROVVISORIO
				DELLO STATO 27 SETTEMBRE
				1947, N. 1099, E CON
				LEGGE 23 GENNAIO 1968,
2568	LEGGE		1239 30/12/1970	N. 30

				PROROGA DEI TERMINI PER
				LE CHIAMATE ED I
				TRASFERIMENTI A CATTEDRE

2569	LEGG	4	22/01/1971	VACANTI PRESSO LE FACOLTA' UNIVERSITARIE.

2570	LEGG	30	03/02/1971	PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI.

2571	LEGG	78	08/02/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 1 MILIARDO ED AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI SICILIA.

2572	LEGG	79	08/02/1971	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO.

2573	LEGG	90	17/02/1971	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 1946, N.216, CIRCA LA DICHIARAZIONE DI MORTE DELLE PERSONE SCOMPARSE IN OPERAZIONI BELLICHE TERRESTRI ALL'ULTIMO CONFLITTO.

2574	LEGG	113	17/02/1971	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGG 9 FEBBRAIO 1968, N.91, IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI, NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

2575	LEGG	92	24/02/1971	FACOLTA' DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE DI TRASPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO GLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI SUI CAPITOLI DEL TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE).

				COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1969 DELL'AMMINISTRAZIONE

2576	LEGG	145	25/02/1971	DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2577	LEGG	94	25/02/1971	EROGAZIONE, PER GLI ANNI 1968, 1969 E 1970 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.

2578	LEGG	126	09/03/1971	INTERVENTI A FAVORE DELLO SPETTACOLO.

2579	LEGG	148	22/03/1971	PROROGA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2580	LEGG	198	22/03/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588, CONCERNENTE LA SOCIETA' FINANZIARIA SARDA (SFIRS).

2581	LEGG	212	25/03/1971	CONCESSIONE DI INDENNIZZI IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE IN TUNISIA.

2582	LEGG	213	25/03/1971	SOPPRESSIONE DEI COMPENSI FISSI PER I RICOVERI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N.1631, E DELLA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044, CONVERTITO IN LEGGE 17 GENNAIO 1968, N.4.

2583	LEGG	144	31/03/1971	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'AIMA.

2584	LEGG	202	31/03/1971	NORME SUI CONCORSI A POSTI DI PERSONALE SANITARIO DEI LABORATORI PROVINCIALI D'IGIENE E PROFILASSI.

				MODIFICHE ED

			INTEGRAZIONI ALLE LEGGI
			12 FEBBRAIO 1958,
			N.126,7 FEBBRAIO 1961,
			N.59, E 21 APRILE 1962,
			N.181, CONCERNENTI
			L'AZIENDA NAZIONALE
			AUTONOMA DELLE STRADE E
			LA VIABILITA' COMUNALE E
2585	LEGGE	167 09/04/1971	PROVINCIALE.

			CONCESSIONE AL COMITATO
			NAZIONALE PER L'ENERGIA
			NUCLEARE DI UN
			CONTRIBUTO STATALE DI 40
			MILIARDI DI LIRE PER
			L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2586	LEGGE	204 09/04/1971	1971.

			PROROGA DELLA VALIDITA'
			DELLE DISPOSIZIONI SUGLI
			ESAMI DI STATO DI
			MATURITA', DI
			ABILITAZIONE E DI
			LICENZA DELLA SCUOLA
			MEDIA, DI CUI AL
			DECRETO-LEGGE 15
			FEBBRAIO 1969, N.9,
			CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI, NELLA
			LEGGE 5 APRILE 1969,
2587	LEGGE	146 15/04/1971	N.119.

			ASSEGNAZIONE DI UN
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO
			AL COMITATO NAZIONALE
2588	LEGGE	311 20/04/1971	PER L'ENERGIA NUCLEARE.

			PROROGA DEI LAVORI DELLA
			COMMISSIONE
			INTERMINISTERIALE
			COSTITUITA PER
			L'APPLICAZIONE
			DELL'ACCORDO FRA LA
			REPUBBLICA ITALIANA E LA
			REPUBBLICA FEDERALE DI
			GERMANIA SULLA
			DEFINIZIONE DELLE
			CONTROVERSIE CONSIDERATE
			ALL'ART. 4 DELLA V PARTE
			DELLA CONVENZIONE SUL
			REGOLAMENTO DELLE
			QUESTIONI SORTE DALLA
			GUERRA E
			DALL'OCCUPAZIONE,
			CONCLUSO A FRANCOFORTE
			SUL MENO IL 20 DICEMBRE
			1964, E RIAPERTURA DEL
			TERMINE PER LA

| | | | PRESENTAZIONE DELLE
| | | | DOMANDE DI INDENNIZZO DI
| | | | CUI ALL'ART. 7, DELLA
| | | | LEGGE 20 DICEMBRE 1967,
2589 | LEGGE | 319 | 03/05/1971 | N. 1265

| | | | CONSERVAZIONE DEI
| | | | RESIDUI E UTILIZZO DELLE
| | | | SOMME STANZIATE NEL
| | | | BILANCIO DEL MINISTERO
| | | | DELLA SANITA' AI SENSI
| | | | DELL'ARTICOLO 33 DELLA
| | | | LEGGE 12 FEBBRAIO 1968,
2590 | LEGGE | 304 | 08/05/1971 | N.132.

| | | | AUTORIZZAZIONE ALLE
| | | | AZIENDE DIPENDENTI DAL
| | | | MINISTERO DELLE POSTE E
| | | | DELLE TELECOMUNICAZIONI
| | | | A SUPERARE PER IL 1970 I
| | | | LIMITI DI SPESA PER
| | | | PRESTAZIONI
| | | | STRAORDINARIE E PER
| | | | COMPENSI DI
2591 | LEGGE | 366 | 11/05/1971 | INTENSIFICAZIONE.

| | | | CONVERSIONE AL 6 PER
| | | | CENTO DELLE OBBLIGAZIONI
| | | | OPERE PUBBLICHE IN
| | | | CIRCOLAZIONE A TASSO
| | | | INFERIORE E ISTITUZIONE
| | | | DI UN DIRITTO DI
| | | | CONTINGENZA SUI MUTUI
| | | | CONCESSI DALLE SEZIONI
| | | | AUTONOME PER IL
| | | | FINANZIAMENTO DI OPERE
| | | | PUBBLICHE E IMPIANTI DI
2592 | LEGGE | 367 | 19/05/1971 | PUBBLICA UTILITA'.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 APRILE
| | | | 1971, N.119, RECANTE
| | | | PROVVIDENZE IN FAVORE
| | | | DELLE POPOLAZIONI DEI
| | | | COMUNI COLPITI DAL
| | | | TERREMOTO DEL FEBBRAIO
| | | | 1971 IN PROVINCIA DI
2593 | LEGGE | 288 | 26/05/1971 | VITERBO.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI
| | | | UN'ULTERIORE SPESA PER
| | | | LA COSTRUZIONE DELLA
| | | | FERROVIA METROPOLITANA
| | | | DI ROMA DA PIAZZA
| | | | RISORGIMENTO A TERMINI E
| | | | AD OSTERIA DEL CURATO E
| | | | MODIFICA DELLO ARTICOLO

2594	LEGGHE	396	27/05/1971	2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.

2595	LEGGHE	443	03/06/1971	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMFLEGREA E CUMANA.

2596	LEGGHE	437	03/06/1971	MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA GAS DI SCARICO PROVENIENTI DAGLI AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA.

2597	LEGGHE	375	18/06/1971	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 1971, N.162, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA VERIFICATASI NEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA.

2598	LEGGHE	510	30/06/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 1.700 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO - BREIL SUR ROYA - VENTIMIGLIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI LIRE 5.000 MILIONI AUTORIZZATA CON L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.635.

2599	LEGGHE	508	30/06/1971	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, RELATIVA A PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES".

				CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE GESTITA DAL CENTRO ITALIANO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

2600	LEGG	598	02/07/1971	DEGLI STUDENTI (C.I.V.I.S.)

2601	LEGG	562	06/07/1971	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE PER IL TRIENNIO 1970 - 1972.

2602	LEGG	540	06/07/1971	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCA DELLE NAZIONI UNITE PER LA DIFESA SOCIALE (UNSDRI) CON SEDE IN ROMA.

2603	LEGG	565	19/07/1971	RIORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.)

2604	LEGG	564	19/07/1971	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DI TRIPOLI ED ASMARA NEI MEDESIMI COEFFICIENTI E CON LA STESSA ANZIANITA' ATTRIBUITI AL PERSONALE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 SETTEMBRE 1961, N. 1224, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE MUNICIPALE EX COLONIALE

2605	LEGG	554	19/07/1971	NUOVO SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE E AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' PER GLI ANNI 1970, 1971 E 1972.

2606	LEGG	567	22/07/1971	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, PER IL CENTRO DI IDRODINAMICA DI ROMA.

2607	LEGG	583	22/07/1971	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2608	LEGG	547	28/07/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
2609	LEGG	576	28/07/1971	INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N.516, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA.
2610	LEGG	586	28/07/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
2611	LEGG	577	28/07/1971	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A STABILIMENTO DELLA ZECCA E RELATIVI UFFICI, A MUSEO DELLA ZECCA ED A SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.
2612	LEGG	558	28/07/1971	DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.
2613	LEGG	491	30/07/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 1 GIUGNO 1971, N.289, CONCERNENTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA.
2614	LEGG	605	04/08/1971	SISTEMAZIONE DEI PRESID IDONEI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 5 LUGLIO 1971, N.430, CONCERNENTE

				PROVVIDENZE CREDITIZIE
				PER FAVORIRE NUOVI
				INVESTIMENTI NEI SETTORI
				DELL'INDUSTRIA, DEL
				COMMERCIO E DELLO
2615	LEGG	594	04/08/1971	ARTIGIANATO.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO
				1971, N.432, CONCERNENTE
				INTERVENTI IN FAVORE
2616	LEGG	592	04/08/1971	DELLA AGRICOLTURA.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO
				1971,
				N.439:"MODIFICADELLA
				LEGG 3 LUGLIO 1970,
				N.500, CONCERNENTE LA
				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DALL'ARTICOLO 1
				DELLA LEGGE 6 MAGGIO
				1940, N.500, PER LA
				DURATA DELLO ENTE
				AUTONOMO DEL PORTO DI
2617	LEGG	591	04/08/1971	NAPOLI".

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO
				1971, N.431, CONCERNENTE
				PROVVEDIMENTI
				STRAORDINARI PER LO
				SGRAVIO DI ONERI SOCIALI
				A FAVORE DELLE IMPRESE
				ARTIGIANE E DELLE
				PICCOLE E MEDIE IMPRESE
2618	LEGG	590	04/08/1971	INDUSTRIALI.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO
				1971, N.429, CONCERNENTE
				PROROGA ED AUMENTO DELLO
				SGRAVIO DEGLI ONERI
				SOCIALI PER LE IMPRESE
				INDUSTRIALI ED ARTIGIANE
2619	LEGG	589	04/08/1971	NEL MEZZOGIORNO.

				MODIFICHE AL CAPO VI
				DELLA LEGGE 25 LUGLIO
				1952, N.949, E
				SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI,
				CONCERNENTI
				PROVVEDIMENTI PER LO
				SVILUPPO DELLA ECONOMIA

2620	LEGGE	685	07/08/1971	E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.
				AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A CONTRARRE MUTUI, ANCHE OBBLIGAZIONARI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 1968; ESENZIONE TRIBUTARIA SUI PRESTITI CONTRATTI CON IL CONSORZIO STESSO DALL'AMMINISTRAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI
2621	LEGGE	690	07/08/1971	1968 - 1969
				MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1336, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI INDIVIDUALI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI COLLOCATORI COMUNALI INQUADRATI NEL RUOLO
2622	LEGGE	815	14/08/1971	ORGANICO.
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE, FINANZIAMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE CINEMA NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. E AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
2623	LEGGE	814	14/08/1971	INDUSTRIALE
				SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE CASSE DI CONGUAGLIO, ISTITUITA

					CON DECRETO MINISTERIALE
					20 OTTOBRE 1945, NONCHE'
					MODIFICHE AL DECRETO
					LEGISLATIVO 26 GENNAIO
					1948, N.98, RATIFICATO
					CON LEGGE 17 APRILE
					1956, N. 561, SULLA
					DISCIPLINA DELLE CASSE
2624		LEGGE		914	14/10/1971 CONGUAGLIO PREZZI

					FINANZIAMENTO DEGLI
					INTERVENTI STRAORDINARI
					NELLE ZONE DEPRESSE DEL
					CENTRO - NORD PER L'ANNO
2625		LEGGE		912	20/10/1971 FINANZIARIO 1971.

					CORRESPONSIONE DA PARTE
					DELL'AZIENDA AUTONOMA
					DELLE FERROVIE DELLO
					STATO DI UN CONTRIBUTO
					NELLA SPESA PER LA
					COSTRUZIONE DI NUOVI
					IMPIANTI DI RACCORDO TRA
					LA RETE DELLE FERROVIE
					DELLO STATO E GLI
					STABILIMENTI
					COMMERCIALI, INDUSTRIALI
					ED ASSIMILATI, NONCHE'
					PER L'AMPLIAMENTO DEGLI
					IMPIANTI DI RACCORDO
2626		LEGGE		913	22/10/1971 ESISTENTI

					AUTORIZZAZIONE AL MONTE
					DEI PASCHI DI SIENA,
					ISTITUTO DI CREDITO DI
					DIRITTO PUBBLICO CON
					SEDE IN SIENA, A
					COMPIERE OPERAZIONI DI
					CREDITO AGRARIO DI
					MIGLIORAMENTO CON LE
					AGEVOLAZIONI FISCALI E
					CON IL CONTRIBUTO DELLO
					STATO NEL PAGAMENTO
					DEGLI INTERESSI AI SENSI
					R.D.L. 29 LUGLIO 1927,
					N. 1509, CONVERTITO
					NELLA LEGGE 5 LUGLIO
					1928, N. 1760 E
					SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2627		LEGGE		917	26/10/1971 ED INTEGRAZIONI

					INTEGRAZIONE
					ALL'ORGANICO DEL
					PERSONALE FERROVIARIO,
					ASSUNZIONI OLTRE
					ORGANICO E SISTEMAZIONE
					DI LAVORATORI DIPENDENTI
					DALLE IMPRESE

2628	LEGG	880	29/10/1971	APPALTATRICI.
				PROROGA DELLE CARICHE DI RETTORE DI UNIVERSITA', DI DIRETTORE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DI PRESIDE DI FACOLTA'
2629	LEGG	866	29/10/1971	UNIVERSITARIA
				COMPENSI AL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E
2630	LEGG	909	30/10/1971	ASSISTENZIALI.
				CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI
2631	LEGG	1060	05/11/1971	DEGLI ANNI 1970 - 1971.
				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGG 23 MAGGIO 1964, N.380, RELATIVA AI CONCORSI E ALLE NOMINE
2632	LEGG	1040	11/11/1971	DEI DIRETTORI DIDATTICI.
				DECORRENZA DELLA NOMINA DEI VINCITORI DEI CONCORSI A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE INDETTI CON I DECRETI MINISTERIALI 13 SETTEMBRE 1965 E 13
2633	LEGG	1078	11/11/1971	APRILE 1967.
				INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA DURANTE IL PERIODO DEGLI ESAMI DI MATURITA',DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DI LICENZA DELLA SCUOLA
2634	LEGG	1094	11/11/1971	MEDIA.
				CONCESSIONE DI UN

				CONTRIBUTO ANNUO
				ALL'UNIVERSITA' DI
				BOLOGNA PER IL
				FINANZIAMENTO DEL CENTRO
				DI ALTI STUDI
2640	LEGG		1108 11/12/1971	INTERNAZIONALI

				INTEGRAZIONE DEI BILANCI
				COMUNALI E PROVINCIALI
				DEI COMUNI E DELLE
2635	LEGG		952 12/11/1971	PROVINCE DEFICITARI.

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER LA CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO
				ALL'ENTE NAZIONALE PER
				LA DISTRIBUZIONE DEI
				SOCCORSI IN ITALIA
				(ENDSI) PER IL
				RIPIANAMENTO DELLA
2636	LEGG		1017 20/11/1971	GESTIONE.

				CONCESSIONE DI
				CONTRIBUTI PER
				INVESTIMENTI ALLE
				AZIENDE PUBBLICHE DI
2637	LEGG		1087 23/11/1971	TRASPORTO.

				PROVVEDIMENTI PER IL
				PERSONALE NON INSEGNANTE
				DELLE UNIVERSITA' E
				DEGLI ISTITUTI DI
2638	LEGG		1042 25/11/1971	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

				NORME INTEGRATIVE ALLA
				LEGG 4 GENNAIO 1968,
				N.5, RECANTE
				PROVVEDIMENTI PER
				L'ELIMINAZIONE DELLE
				BARACCHE ED ALTRI
				EDIFICI MALSANI
				COSTRUITI IN ABRUZZO IN
				DIPENDENZA DEL TERREMOTO
2639	LEGG		1072 25/11/1971	DEL 13 GENNAIO 1915.

				AUTORIZZAZIONE
				ALL'EMISSIONE DI
				OBBLIGAZIONI A FRONTE
				DEGLI SCARTI RATIZZATI
				SUI MUTUI EROGATI DALLE
				SEZIONI AUTONOME OPERE
2641	LEGG		1033 03/12/1971	PUBBLICHE.

				VENDITA DEI BENI "FUORI
				USO" APPARTENENTI AD
				ALCUNE AMMINISTRAZIONI
2642	LEGG		1103 03/12/1971	STATALI.

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELLA LEGGE 28
				OTTOBRE 1970, N.777,
				CONCERNENTE
				L'AUTORIZZAZIONE A
				PRESTAZIONI DI LAVORO
				STRAORDINARIO PER ALCUNI
				SERVIZI DELLE
				AMMINISTRAZIONI
2643		LEGGE		1038 06/12/1971 FINANZIARIE.

				MODIFICA DELL'ARTICOLO
				18 DELLA LEGGE 19
				OTTOBRE 1956, NUMERO
				1224, CONCERNENTE IL
				DISTACCO DEI SEGRETARI
2644		LEGGE		1052 06/12/1971 COMUNALI.

				PROROGA DELLE
				DISPOSIZIONI SULLE
				ANTICIPAZIONI DA PARTE
				DELLO STATO DELLE RETTE
				DI SPEDALITA' DOVUTE DAI
				COMUNI AGLI OSPEDALI E
				ALLE CLINICHE
2645		LEGGE		1045 06/12/1971 UNIVERSITARIE.

				PROROGA DEL VINCOLO
				ALBERGHIERO E DEI
				CONTRATTI DI LOCAZIONE
				DI IMMOBILI ADIBITI
				ALL'ESERCIZIO DI
				ATTIVITA' DI NATURA
				COMMERCIALE OD
2646		LEGGE		1115 11/12/1971 ARTIGIANALE.

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DAL
				DECRETO-LEGGE 19
				DICEMBRE 1969, N.945,
				CONVERTITO IN LEGGE CON
				LA LEGGE 2 FEBBRAIO
				1970, N.13, CONCERNENTE
				LA SOSPENSIONE DELLA
				REGOLAMENTAZIONE DELLA
2647		LEGGE		1118 15/12/1971 VENDITA A RATE.

				RIVALUTAZIONE DELLE
				INDENNITA' DI SERVIZIO
				FORESTALE SPETTANTI AL
				PERSONALE DEL RUOLO
				TECNICO SUPERIORE
				FORESTALE (UFFICIALI)
				DEL CORPO FORESTALE
				DELLO STATO E LORO
				ESTENSIONE AI TECNICI DI
				CONCETTO DELLO STESSO
2648		LEGGE		1228 30/12/1971 CORPO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI IN MATERIA EDILIZIA, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N.1119, RECANTE PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971,
2649	LEGGE	13	25/02/1972	N.291.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N.1120, PER L'ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIA' PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500 E CON DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N. 439, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 1971,
2650	LEGGE	14	25/02/1972	N. 591

				INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615, E 23 GENNAIO 1968, N.33, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA
2651	LEGGE	42	01/03/1972	BRUCELLOSI

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1972, N.25, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO - FEBBRAIO 1972 E PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI COMUNI COLPITI
2652	LEGGE	88	16/03/1972	DAI TERREMOTI

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.266, CONCERNENTE
--	--	--	--	--

				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLE MARCHE
				COLPITI DAL TERREMOTO
2653		LEGGE	484 08/08/1972	DEL GIUGNO 1972.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO
				1972, N.289, CONCERNENTE
				LA CONCESSIONE AL
				COMITATO NAZIONALE PER
				LA ENERGIA NUCLEARE DI
				UN CONTRIBUTO STATALE DI
				LIRE 45 MILIARDI PER LO
				ESERCIZIO FINANZIARIO
2654		LEGGE	482 08/08/1972	1972.

				NORME PER LA COPERTURA
				DEI SEGGI DI DEPUTATO E
				DI SENATORE NEL COLLEGIO
				DELLA VALLE D'AOSTA
				RIMASTI VACANTI NELLE
				ELEZIONI DEL 7 MAGGIO
2655		LEGGE	471 08/08/1972	1972.

				CONVALIDA DI PROVVIDENZE
				DELIBERATE IN FAVORE DEL
				PERSONALE DEGLI ENTI
2656		LEGGE	465 08/08/1972	PUBBLICI NON ECONOMICI.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO
				1972, N.286, CONCERNENTE
				PROROGA DELLO SGRAVIO
				DEGLI ONERI SOCIALI A
				FAVORE DELLE IMPRESE
				ARTIGIANE E DELLE
				PICCOLE E MEDIE IMPRESE
				INDUSTRIALI PREVISTO DAL
				DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO
				1971, N.431, CONVERTITO,
				CON MODIFICAZIONI, IN
				LEGGE 4 AGOSTO 1971, N.
2657		LEGGE	463 08/08/1972	590

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO
				1972, N.285, RECANTE
				ULTERIORE PROROGA DI
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
2658		LEGGE	461 08/08/1972	IN MATERIA EDILIZIA.

				DISCIPLINA DELL'APPORTO
				DELLO STATO PER
				L'ESTENSIONE DELLA
				ASSICURAZIONE MALATTIA

2659	LEGGE	460	08/08/1972	AI TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE ED AI LORO FAMILIARI.

2660	LEGGE	459	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.287, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA DEL SETTORE AGRICOLO

2661	LEGGE	470	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.277, CONCERNENTE LA PROROGA DELLA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA.

2662	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	543	13/09/1972	MODIFICA ALLA TABELLA L ANNESSA AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE.

2663	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	972	13/09/1972	NORME PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI FISSI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO.

2664	LEGGE	625	01/11/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1972, N.504, RECANTE NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972 - 73 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE E URGENTI.

				PROROGA DELLA LEGGE 13 MARZO 1969, N.136, CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DI ISTRUZIONE

2665 | LEGGE | 660 | 06/11/1972 | PRIMARIA.

2666 | LEGGE | 734 | 02/12/1972 | DI VITERBO

2667 | LEGGE | 774 | 16/12/1972 | FINANZIARIO 1972.

2668 | LEGGE | 818 | 16/12/1972 | STATO.

2669 | LEGGE | 849 | 20/12/1972 | QUINQUENNIO 1971 - 1975.

2670 | LEGGE | 903 | 22/12/1972 | COMMERCIO.

2671 | LEGGE | 823 | 23/12/1972 | DEFICITARI.

| INTEGRAZIONE DI LIRE 8
| MILIARDI

				DELL'AUTORIZZAZIONE DI
				SPESA PREVISTA DALLA
				LEGGE 15 DICEMBRE 1969,
				N.1024 ,PER L'ACQUISTO E
				LA COSTRUZIONE DI
				IMMOBILI PER LE
				RAPPRESENTANZE
				DIPLOMATICHE E
2672	LEGGE	910	23/12/1972	CONSOLARI.

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				DELLO STATO ALL'ISTITUTO
				DI STUDI PER LA
				PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
				(ISPE) E ALL'ISTITUTO
				NAZIONALE PER LO STUDIO
				DELLA CONGIUNTURA
2673	LEGGE	822	23/12/1972	(ISCO).

				PROROGA DEI TERMINI PER
				L'ESECUZIONE DELLE OPERE
				DI COSTRUZIONE DEL
				CANALE MILANO - CREMONA
2674	LEGGE	906	23/12/1972	- PO.

				PROROGA DELLA LEGGE 15
				DICEMBRE 1967, N.1227,
				RELATIVA ALLA
				CONCESSIONE DI
				CONTRIBUTI DELLO STATO
				NELLE SPESE DI LOTTA
				CONTRO LE COCCINIGLIE
2675	LEGGE	13	26/01/1973	DEGLI AGRUMI.

				NORME RELATIVE ALLA
				CONCESSIONE DEL PREMIO
				PER L'ESTIRPAZIONE DI
2676	LEGGE	15	02/02/1973	MELI, PERI E PESCHI.

				DETERMINAZIONE DEL
				TERMINE DI PRESENTAZIONE
				DELLE ISTANZE DI
				RICONOSCIMENTO DEL
				SERVIZIO PRE - RUOLO DI
				PROFESSORI UNIVERSITARI
				PRESTATO NELLA POSIZIONE
				DI INCARICATO SENZA
				POSSESSO DELLA LIBERA
2677	LEGGE	24	08/02/1973	DOCENZA

				ULTERIORE PROROGA DELLA
				DELEGA AL GOVERNO AD
				APPORTARE MODIFICAZIONI
				ALLA TARIFFA DEI DAZI
				DOGANALI DI
				IMPORTAZIONE, PREVISTA
				DALL'ARTICOLO 3 DELLA
				LEGGE I FEBBRAIO 1965,

2678	LEGG	25	15/02/1973	N.13.
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				ANNUO IN FAVORE
				DELL'ISTITUTO NAZIONALE
2679	LEGG	39	05/03/1973	DELLA NUTRIZIONE.
				AUMENTO DEL CAPITALE
				SOCIALE DELL'AZIENDA
				TABACCHI ITALIANI - ATI
2680	LEGG	30	05/03/1973	SOCIETA' PER AZIONI.
				ATTIVITA' E DISCIPLINA
				DELL'ENTE AUTONOMO DI
				GESTIONE PER LE AZIENDE
				MINERARIE METALLURGICHE
2681	LEGG	69	07/03/1973	- EGAM.
				FINANZIAMENTO DI UN
				PROGRAMMA STRAORDINARIO
				DI INTERVENTI PER
				L'AMMODERNAMENTO E IL
				POTENZIAMENTO DELLA RETE
				DELLE FERROVIE DELLO
				STATO PER L'IMPORTO DI
2682	LEGG	52	09/03/1973	400 MILIARDI DI LIRE.
				ESTENSIONE AL COMUNE DI
				ARLENA DI CASTRO DEI
				BENEFICI DI CUI
				ALL'ARTICOLO 28 DEL
				DECRETO-LEGGE I APRILE
				1971, N.119, CONVERTITO
				CON MODIFICAZIONI NELLA
				LEGGE 26 MAGGIO 1971,
2683	LEGG	62	12/03/1973	N.288.
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER L'AMPLIAMENTO DELLA
				GALLERIA DI ARTE MODERNA
2684	LEGG	63	12/03/1973	DI ROMA.
				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI ED
				INTEGRAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
				1973, N.2, RECANTE
				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLA SICILIA E
				DELLA CALABRIA COLPITI
				DALLE ALLUVIONI DEL
				DICEMBRE 1972 E DEL
2685	LEGG	36	23/03/1973	GENNAIO 1973.

				INTEGRAZIONE DEI FONDI
				ASSEGNATI ALL'ISTITUTO
				CENTRALE DI STATISTICA
				PER LA ESECUZIONE DEI
				CENSIMENTI GENERALI DEL
2686	LEGG	87	28/03/1973	1970 E 1971.

				CORRESPONSIONE
				DELL'INDENNITA' DI
				COMPENSAZIONE PER LE
				QUANTITA' DI RISONE
				GIACENTI ALLA FINE DELLA
				CAMPAGNA DI
				COMMERCIALIZZAZIONE 1969
2687	LEGG	92	30/03/1973	- 70.

				DISPOSIZIONI RELATIVE
				ALLA DURATA DEL BILANCIO
				DI PREVISIONE PER L'ANNO
				1972 DELLE REGIONI A
2688	LEGG	93	30/03/1973	STATUTO ORDINARIO.

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				STATALE ALL'ENTE
				NAZIONALE PER
				L'ARTIGIANATO E LE
				PICCOLE INDUSTRIE
				(ENAPI) CON SEDE IN
2689	LEGG	195	12/04/1973	ROMA.

				NUOVE NORME PER
				L'ATTUAZIONE DEL
				TRASFERIMENTO DEGLI
				ABITATI DI GAIRO E OSINI
2690	LEGG	168	12/04/1973	(NUORO).

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 12
				FEBBRAIO 1973, N.8,
				RECANTE ULTERIORI
				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLA SICILIA
				COLPITI DAL TERREMOTO
2691	LEGG	94	15/04/1973	NEL GENNAIO DEL 1968.

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				ANNUALE IN FAVORE DELLE
				CASSE DI ASSISTENZA E
				PREVIDENZA DEGLI
				SCRITTORI, DEGLI AUTORI
				DRAMMATICI, DEI
				MUSICISTI E DEI
				COMPOSITORI - AUTORI -
				LIBRETTISTI DI MUSICA

2692	LEGGE	198	16/04/1973	POPOLARE.
				ULTERIORE PROROGA
				DELL'ENTE AUTONOMO DEL
2693	LEGGE	169	16/04/1973	PORTO DI NAPOLI.
				PROROGA
				DELL'AUTORIZZAZIONE A
				PRESTAZIONI DI LAVORO
				STRAORDINARIO PER ALCUNI
				SERVIZI DELLE
				AMMINISTRAZIONI
2694	LEGGE	144	16/04/1973	FINANZIARIE.
				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELL'ENTE
				AUTONOMO DI GESTIONE PER
				LE AZIENDE TERMALI -
2695	LEGGE	244	07/05/1973	EAGAT.
				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELL'EFIM -
				ENTE PARTECIPAZIONI E
				FINANZIAMENTO INDUSTRIA
2696	LEGGE	243	07/05/1973	MANIFATTURIERA.
				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 16 MARZO
				1973, N.31, RECANTE
				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLE MARCHE,
				DELL'UMBRIA,
				DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO
				COLPITI DAL TERREMOTO
				NEL NOVEMBRE - DICEMBRE
				1972, NONCHE' NORME PER
				ACCELERARE L'OPERA DI
				RICOSTRUZIONE DI
2697	LEGGE	205	17/05/1973	TUSCANIA
				INTEGRAZIONE DEGLI
				STANZIAMENTI E MODIFICHE
				ALLA LEGGE 18 DICEMBRE
				1961, N.1470, E
				SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI, PER LA
				CONCESSIONE DI
				FINANZIAMENTI A PICCOLE
				E MEDIE IMPRESE
				INDUSTRIALI IN
				DIFFICOLTA' ECONOMICHE E
2698	LEGGE	274	18/05/1973	FINANZIARIE.
				MODIFICHE ALLA LEGGE 4
				GENNAIO 1968, N.19,
				RECANTE PROVVIDENZE A

2699	LEGG	273	18/05/1973	FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE.

2700	LEGG	272	18/05/1973	EMISSIONE DI BIGLIETTI DI BANCA DA LIRE 2.000 E LIRE 20.000.

2701	LEGG	345	29/05/1973	RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E DEI MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

2702	LEGG	338	04/06/1973	AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2703	LEGG	346	04/06/1973	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI - LEGGE 2 OTTOBRE 1972, N.550, E 2 DICEMBRE 1972, N.728.

2704	LEGG	348	05/06/1973	SERVIZI DI MENSA - BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2705	LEGG	323	06/06/1973	AMMISSIONE DEI LAUREATI IN ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI PER L'ACCESSO A TALUNE CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE DEL PERSONALE DELLA DIFESA.

2706	LEGG	308	09/06/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI.

2707	LEGG	329	09/06/1973	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 50 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.

				DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI

2708	LEGGE	364	15/06/1973	DELL'ARTIGIANATO.
				IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA, DI CUI ALLA LEGGE
2709	LEGGE	486	30/07/1973	4 FEBBRAIO 1963, N.120.
2710	LEGGE	488	30/07/1973	NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI.
2711	LEGGE	497	04/08/1973	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N.428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.
2712	LEGGE	507	07/08/1973	INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
2713	LEGGE	512	07/08/1973	NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.
2714	LEGGE	513	09/08/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA.
2715	LEGGE	514	09/08/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.
2716	LEGGE	523	09/08/1973	MODIFICA ALL'ART.7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N.1074, CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITA' STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.
2717	LEGGE	524	09/08/1973	NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE.
				PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO

2718	LEGGE	525	09/08/1973	DIDATTICO E SCIENTIFICO.
				CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER
2719	LEGGE	670	18/10/1973	L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
				STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO O MANUTENZIONE DI
2720	LEGGE	671	18/10/1973	MONUMENTI ANTICHI DI ROMA.
				PROROGA PER UN QUINQUENNIO, DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE
2721	LEGGE	677	18/10/1973	TERMITI.
				PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016, SUL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE
2722	LEGGE	673	27/10/1973	AL COMMERCIO.
				ULTERIORE PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA
2723	LEGGE	754	01/11/1973	PROPRIETA' RURALE.
				ESONERO DAZIARIO PER DETERMINATE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO
2724	LEGGE	763	01/11/1973	1968 AL 31 DICEMBRE 1968.
				CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 1972 - 1976, E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948,
2725	LEGGE	735	01/11/1973	N.507.
				AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O FORNITRICI DELLO STATO E DEGLI ENTI

2726	LEGG	774	01/11/1973	PUBBLICI.
				NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DELLA QUOTA STATALE DEL FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI A FAVORE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971, N.71/66 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA'
2727	LEGG	736	08/11/1973	ECONOMICA EUROPEA
				STANZIAMENTO DI SPESA PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI
2728	LEGG	737	10/11/1973	ANCONA.
				RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DELL'EURATOM PER IL 1972 E ASSEGNAZIONE AL CNEN DI UN
2729	LEGG	776	10/11/1973	CORRISPONDENTE IMPORTO.
				PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI
2730	LEGG	732	15/11/1973	PUBBLICI NON ECONOMICI.
				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE
2731	LEGG	765	15/11/1973	1971, N.1041 .
				PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187 , CONCERNENTE LA
2732	LEGG	756	30/11/1973	MATERIA URBANISTICA.
				CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)
2733	LEGG	929	06/12/1973	PER IL TRIENNIO 1972 - 74.
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE
2734	LEGG	819	11/12/1973	CON LEGGI SPECIALI.
				EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E

			PER IL PRIMO TRIMESTRE
			DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI
			STRAORDINARI AGLI ENTI
			PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI
			CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI
2735	LEGGHE	821	12/12/1973 DI LINEA PER VIAGGIATORI.

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			IL FINANZIAMENTO DELLE
			INIZIATIVE ED ATTIVITA'
			RIGUARDANTI L'"ANNO NAZIONALE
2736	LEGGHE	867	18/12/1973 DEL LIBRO".

			MODIFICA DELL'ARTICOLO 5
			DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969,
			N.975, CONCERNENTE
			REGOLAZIONI FINANZIARIE
2737	LEGGHE	930	22/12/1973 VARIE.

			ORDINAMENTO DEI SERVIZI
			POSTALI E COMMERCIALI
			MARITTIMI DI CARATTERE
2738	LEGGHE	826	22/12/1973 LOCALE.

			MODIFICAZIONI ALLE NORME
			SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI
			DI ISTRUZIONE PRESSO I
			TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA,
			CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
			MILANO, NAPOLI, PALERMO,
			ROMA, TORINO, TRIESTE E
2739	LEGGHE	884	22/12/1973 VENEZIA.

			PROROGA DEI CONTRATTI DI
			LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE
			DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI
			IMMOBILI DESTINATI AD USO DI
2740	LEGGHE	841	22/12/1973 ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.

			RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI
			DI PENSIONE D'INVALIDITA' E
			DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX
			MILITARI GIA' DIPENDENTI
			DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI
			ITALIANE DELLA ERITREA, DELLA
2741	LEGGHE	934	27/12/1973 LIBIA E DELLA SOMALIA.

			ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI
			LIRE 50 MILIARDI AD
			INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER
			L'ASSISTENZA SANITARIA A
			FAVORE DEI MUTILATI ED
			INVALIDI CIVILI, STANZIATI AI
			SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA
			LEGGE 30 MARZO 1971, N.118.
			MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI
			ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA
2742	LEGGHE	908	27/12/1973 LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE
| | | | |1973, N.740, CONCERNENTE IL
| | | | |PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA
| | | | |TREDICESIMA MENSILITA' AL
| | | | |PERSONALE IN ATTIVITA' DI
2743|LEGGE |874|27/12/1973|SERVIZIO DELLO STATO.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE
| | | | |1973, N.658, RECANTE
| | | | |INTERVENTI A FAVORE DELLE
| | | | |POPOLAZIONI DEI COMUNI
| | | | |INTERESSATI DALLA INFEZIONE
| | | | |COLERICA DELL'AGOSTO E
2744|LEGGE |868|27/12/1973|SETTEMBRE 1973.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE
| | | | |1973, N.659, RECANTE
| | | | |INTERVENTI PER IL PORTO DI
| | | | |PALERMO E PROROGA DELLE
| | | | |DISPOSIZIONI DEL TITOLO III
| | | | |DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO
| | | | |1965, N.124, CONVERTITO NELLA
| | | | |LEGGE 13 MAGGIO 1965, N.431 E
2745|LEGGE |845|27/12/1973|SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

| | | | |PREMIO PER L'INCREMENTO DEL
| | | | |RENDIMENTO INDUSTRIALE AL
| | | | |PERSONALE
| | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2746|LEGGE |844|27/12/1973|DEI MONOPOLI DI STATO.

| | | | |ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA
2747|LEGGE |843|27/12/1973|DELLE VENDITE A RATE.

| | | | |COSTRUZIONE DI UN BACINO DI
| | | | |CARENAGGIO NEL PORTO DI
2748|LEGGE |927|27/12/1973|PALERMO.

| | | | |AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | |ORDINARIO DELLO STATO A
| | | | |FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE
| | | | |SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E
2749|LEGGE |7 |12/01/1974|1974.

| | | | |LIQUIDAZIONE DELLA GESCAL,
| | | | |DELL'ISES E DELL'INCIS E
| | | | |PROROGA DEI CONTRIBUTI
| | | | |PREVISTI DALLA LEGGE 14
| | | | |FEBBRAIO 1963, N.60, E
| | | | |SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
| | | | |INTEGRAZIONI, PER IL
| | | | |FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI

2750	LEGG	9	19/01/1974	DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

2751	LEGG	58	28/01/1974	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI BACINI DI CARENAGGIO A TRIESTE, LIVORNO, GENOVA.

2752	LEGG	16	29/01/1974	RINUNCIA AI DIRITTI DI CREDITO INFERIORI A LIRE MILLE.

2753	LEGG	17	29/01/1974	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1973 E 1974.

2754	LEGG	59	01/02/1974	AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI GEPI - SOCIETA' PER AZIONI.

2755	LEGG	32	06/02/1974	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E LUCANIA.

2756	LEGG	27	12/02/1974	PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2757	LEGG	10	14/02/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 20 DICEMBRE 1973, N.796, CONCERNENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 APRILE 1974.

2758	LEGG	179	11/04/1974	FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL FEOGA.

2759	LEGG	125	16/04/1974	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA - MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE.

2760	LEGG	177	26/04/1974	ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954, N.1032, ISTITUTIVA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO DI VENEZIA - MURANO.

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2761| DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974,
| | | | N.80,
| | | | CONCERNENTE:"DISTILLAZIONE
| | | | AGEVOLATA DI PERE E MELE DI
2762| LEGGE | 205| 22/05/1974| PRODUZIONE 1973".

| | | | ISTITUZIONE DI UN POSTO IN
| | | | SOPRANNUMERO DI PROFESSORE
| | | | UNIVERSITARIO DI RUOLO DA
| | | | ASSEGNARE ALLA FACOLTA' DI
| | | | SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE
| | | | E NATURALI DELL 'UNIVERSITA'
2763| LEGGE | 269| 05/06/1974| DI ROMA

| | | | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3
| | | | DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 31 MARZO
| | | | 1971, N.278, CONCERNENTE LA
| | | | REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI
| | | | DEL PERSONALE DEL MINISTERO
| | | | DEI TRASPORTI E DELLA
| | | | AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE
| | | | GENERALE DELLA AVIAZIONE
2764| LEGGE | 267| 06/06/1974| CIVILE.

| | | | NORME APPLICATIVE DEL
| | | | REGOLAMENTO (CEE) N.2511 DEL
| | | | 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE
| | | | MISURE SPECIALI PER IL
| | | | MIGLIORAMENTO DELLA
| | | | PRODUZIONE E DELLA
| | | | COMMERCIALIZZAZIONE NEL
2765| LEGGE | 317| 06/06/1974| SETTORE DEGLI AGRUMI.

| | | | AUMENTO DELL'ORGANICO DEL
| | | | CORPO DELLE GUARDIE DI
2766| LEGGE | 253| 11/06/1974| PUBBLICA SICUREZZA.

| | | | AMPLIAMENTO DEL CENTRO
| | | | SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE
| | | | (CSIF) DEL MINISTERO DEI
| | | | TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE
| | | | CIVILE - DIREZIONE GENERALE
| | | | DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E
2767| LEGGE | 284| 18/06/1974| DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

| | | | RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE
| | | | E MODIFICA DELLA LEGGE 11
| | | | GIUGNO 1962, N.588 (PIANO
| | | | STRAORDINARIO PER LA
| | | | RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE

2768	LEGG	268	24/06/1974	DELLA SARDEGNA) E RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALE IN SARDEGNA.

2769	LEGG	245	27/06/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974, NUMERO 113, CONCERNENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE.

2770	LEGG	277	16/07/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1974, N.206, RECANTE NORME PER LA ESECUZIONE DI URGENTI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA.

2771	LEGG	308	16/07/1974	INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO.

2772	LEGG	309	16/07/1974	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.

2773	LEGG	323	16/07/1974	AUMENTO DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MARZO 1965, N.145, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DOVUTO ALLA CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

2774	LEGG	362	26/07/1974	COSTRUZIONE DI CASE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.

2775	LEGG	325	30/07/1974	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21 E 40 DELLA LEGG 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

| | | | POTENZIAMENTO E
| | | | RAZIONALIZZAZIONE
| | | | DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE
2776 | LEGGE | 365 | 02/08/1974 | DEL TURISMO ALL'ESTERO.

| | | | RINNOVO DELLA FACOLTA'
| | | | CONCESSA DALLA LEGGE 12
| | | | APRILE 1969, N.177, E DALLA
| | | | LEGGE 30 GIUGNO 1971, N.508,
| | | | RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE
| | | | DELL'ALITALIA - LINEE AEREE
| | | | ITALIANE - ALLA GESTIONE
2777 | LEGGE | 368 | 09/08/1974 | DELLA "SOMALI AIRLINES".

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974,
| | | | N.262, CONCERNENTE MISURE PER
| | | | FRONTEGGIARE ECCEZIONALI
| | | | ESIGENZE DEI SERVIZI
2778 | LEGGE | 353 | 10/08/1974 | POSTELEGRAFONICI.

| | | | CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO
| | | | "LA TRIENNALE DI MILANO" DI
| | | | UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
2779 | LEGGE | 375 | 12/08/1974 | DELLO STATO.

| | | | PROROGA DI TERMINE DI CUI
| | | | ALLA LEGGE 12 MARZO 1968,
| | | | N.291, RECANTE NORME A FAVORE
| | | | DEGLI AEROPORTI CIVILI DI
| | | | PALERMO - PUNTA RAISI E
2780 | LEGGE | 376 | 12/08/1974 | VENEZIA - MARCO POLO.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI
| | | | UN'ULTERIORE SPESA PER LA
| | | | COSTRUZIONE DELLA FERROVIA
| | | | METROPOLITANA DI ROMA DA
| | | | PRATI A TERMINI E AD OSTERIA
2781 | LEGGE | 374 | 12/08/1974 | DEL CURATO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974,
| | | | N.236, RECANTE PROVVEDIMENTI
| | | | URGENTI SULLA PROROGA DEI
| | | | CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI
| | | | SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
2782 | LEGGE | 351 | 12/08/1974 | URBANI.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO DI LIRE 200
| | | | MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO
| | | | ESPOSIZIONE NAZIONALE
2783 | LEGGE | 373 | 12/08/1974 | QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA.

| | | | NORME RELATIVE ALLE SEZIONI
| | | | DI CREDITO FONDIARIO DEL

2784 | LEGGE | | | BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO
| 395 | 14/08/1974 | DI SICILIA.

2785 | LEGGE | | | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79,81
| | | | E 88 DEL TESTO UNICO DELLE
| | | | NORME SULLA DISCIPLINA DELLA
| | | | CIRCOLAZIONE STRADALE,
| | | | APPROVATO CON DECRETO DEL
| | | | PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| | | | 15 GIUGNO 1959, N.393,
| | | | MODIFICATI DALLA LEGGE 14
| 394 | 14/08/1974 | FEBBRAIO 1974, N.62.

2786 | LEGGE | | | INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17
| | | | DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973,
| | | | N.477, CONCERNENTE DELEGA AL
| | | | GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI
| | | | NORME SULLO STATO GIURIDICO
| | | | DEL PERSONALE DIRETTIVO,
| | | | ISPETTIVO, DOCENTE E NON
| | | | DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA,
| | | | ELEMENTARE, SECONDARIA E
| 391 | 14/08/1974 | ARTISTICA DELLO STATO

2787 | LEGGE | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO
| | | | 1958, N.183, RELATIVA
| | | | ALL'AUTORIZZAZIONE
| | | | ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
| | | | DEI MONOPOLI DI STATO AD
| | | | UTILIZZARE L'AVANZO DI
| | | | GESTIONE PER PROVVEDERE A
| 380 | 14/08/1974 | SPESE DI INVESTIMENTO.

2788 | LEGGE | | | PROGRAMMA DI INTERVENTI
| | | | STRAORDINARI PER
| | | | L'AMMODERNAMENTO E IL
| | | | POTENZIAMENTO DELLA RETE
| | | | DELLE FERROVIE DELLO STATO E
| | | | MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
| | | | DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E
| 377 | 14/08/1974 | DELL'AVIAZIONE CIVILE.

2789 | LEGGE | | | RETRIBUZIONE DEL PERSONALE
| | | | DOCENTE E NON INSEGNANTE DI
| | | | RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI
| | | | DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E
| 483 | 17/08/1974 | DEI LICEI ARTISTICI.

2790 | LEGGE | | | FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI
| | | | DI OPERE DI EDILIZIA
| | | | SCOLASTICA DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE
| | | | 28 LUGLIO 1967, N.641,
| | | | NONCHE' DEI PROGRAMMI DI
| | | | EDILIZIA SCOLASTICA PER LE
| | | | SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO

2790	LEGGE	413	17/08/1974	444	1967, N. 641, E ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.

2791	LEGGE	397	17/08/1974		NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL TASSO DI MORA PER I MUTUI FONDIARI.

2792	LEGGE	484	17/08/1974		PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

2793	LEGGE	494	10/10/1974		MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 OTTOBRE 1967, N.961, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE IN ALCUNI PORTI DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI.

2794	LEGGE	495	10/10/1974		MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI OCEANOGRAFIA OKINAWA 75.

2795	LEGGE	701	21/12/1974		ULTERIORE AMMODERNAMENTO DEL TRONCO ITALIANO DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO DELLA FERROVIA INTERNAZIONALE DOMODOSSOLA - LOCARNO.

2796	LEGGE	686	24/12/1974		PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA.

2797	LEGGE	696	24/12/1974		ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 60 MILIARDI PER L'ANNO 1974.

2798	LEGGE	707	24/12/1974		PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITA' EUROPEE, CON SEDE A MILANO, PER IL QUINQUENNIO 1974-78.

					NORME INTERPRETATIVE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973 N.766,

2799 | LEGGE | 29 | 23/01/1975 | CONCERNENTI MISURE URGENTI
PER L'UNIVERSITA'.

2800 | LEGGE | 7 | 15/02/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE
1974, N.658, CONCERNENTE
PROROGA DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DALLA LEGGE 14
FEBBRAIO 1963, N.60, E
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974,

2801 | LEGGE | 54 | 24/02/1975 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO DELLO STATO PER
LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA
IN REGIME DI CONCESSIONE.

2802 | LEGGE | 52 | 24/02/1975 | CONTRIBUTO AL FONDO DELLE
NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE
PER IL QUINQUENNIO 1974 - 78.

2803 | LEGGE | 53 | 24/02/1975 | AUTORIZZAZIONE DI UNA
MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700
MILIONI PER IL RINNOVAMENTO,
L'AMMODERNAMENTO E IL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO ESERCITATI PER
MEZZO DELLA GESTIONE
GOVERNATIVA DELLE FERROVIE
CALABRO - LUCANE.

2804 | LEGGE | 49 | 08/03/1975 | DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA
DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE.

2805 | LEGGE | 88 | 11/03/1975 | PROROGA DEI LAVORI DELLA
CONFERENZA NAZIONALE
DELL'EMIGRAZIONE.

2806 | LEGGE | 133 | 12/04/1975 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
1973, N.2, CONVERTITO IN
LEGGE 23 MARZO 1973, N.36,
RECANTE PROVVIDENZE PER LE
POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA
SICILIA E DELLA CALABRIA
COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL
DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO
1973.

CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO
1975, N.19, CONCERNENTE LA
VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
SUGLI APPARECCHI DI

2807| LEGGE |109|14/04/1975|ACCENSIONE.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975,
| | | |N. 63, CONCERNENTE I TERMINI
| | | |PER LO SVOLGIMENTO DELLE
| | | |ELEZIONI REGIONALI,
| | | |PROVINCIALI E COMUNALI E PER
| | | |L'EFFETTUAZIONE DELLE
| | | |OPERAZIONI RELATIVE
| | | |ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE
| | | |ELETTORALI DEI CITTADINI CHE
| | | |ABBIANO COMPIUTO O COMPiranno
| | | |IL 18° ANNO DI ETA' ENTRO IL
| | | |31 DICEMBRE 1975, DISPOSTE
| | | |DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 8
| | | |MARZO 1975, N. 39, NONCHE' LE
| | | |MODALITA' PER LA
| | | |PRESENTAZIONE DELLE

2808| LEGGE |115|14/04/1975|CANDIDATURE

| | | |INTEGRAZIONE DEI BILANCI
| | | |COMUNALI E PROVINCIALI
2809| LEGGE |129|14/04/1975|DEFICITARI PER L'ANNO 1975.

| | | |AUTORIZZAZIONE
| | | |ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE
| | | |POSTE E DELLE
| | | |TELECOMUNICAZIONI E
| | | |ALL'AZIENDA DI STATO PER I
| | | |SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE
| | | |PER IL 1973 I LIMITI DI SPESA
| | | |PER PRESTAZIONI
2810| LEGGE |134|14/04/1975|STRAORDINARIE.

| | | |SISTEMAZIONE DEL PERSONALE
| | | |DELLA SOCIETA' PER
| | | |L'ESERCIZIO DI IMPIANTI
| | | |MECCANOGRAFICI (S.E.I.M.),
2811| LEGGE |142|23/04/1975|S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.

| | | |PROROGA DELLE DISPOSIZIONI
| | | |RECAE DAL DECRETO-LEGGE 8
| | | |LUGLIO 1974, N.262, CO
| | | |NVERTITO NELLA LEGGE 10
| | | |AGOSTO 1974, N.353, IN
| | | |MATERIA DI LAVORO
| | | |STRAORDINARIO DEL PERSONALE
2812| LEGGE |144|28/04/1975|POSTELEGRAFONICO.

| | | |ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA
| | | |RICOSTRUZIONE DELLA LINEA
| | | |FERROVIARIA CUNEO - BREIL -
2813| LEGGE |158|12/05/1975|VENTIMIGLIA.

| | | |PROROGA DEL TERMINE PER
| | | |L'EMANAZIONE DI ALCUNI
| | | |DECRETI CON VALORE DI LEGGE

					ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE
					30 LUGLIO 1973, N. 477,
					RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER
					L'EMANAZIONE DI NORME SULLO
					STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
					DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE
					E NON DOCENTE DELLA SCUOLA
					MATERNA, ELEMENTARE,
					SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO
2814		LEGGE		167	19/05/1975 STATO

					AUTORIZZAZIONE PER LA
					MAGGIORE SPESA SOSTENUTA PER
					L'INDAGINE SULLE STRUTTURE
					DELLE AZIENDE AGRICOLE A
					TERMINI DEL REGOLAMENTO N.70
					DEL 14 GIUGNO 1966, E
					SUCCESSIVE MODIFICHE DEL
					CONSIGLIO DELLE COMUNITA'
2815		LEGGE		171	21/05/1975 EUROPEE.

					CLASSIFICAZIONE IN SECONDA
					CATEGORIA DELLE OPERE DI
					SISTEMAZIONE DEL TORRENTE
					LAMASINATA A DIFESA DELLA
2816		LEGGE		188	26/05/1975 CITTA' DI BARI.

					ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA
					RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA
					ECONOMICA DELLE ZONE COLPITE
					DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO
2817		LEGGE		183	26/05/1975 1962.

					AUTORIZZAZIONE
					ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE
					POSTE E DELLE
					TELECOMUNICAZIONI E
					ALL'AZIENDA DI STATO PER I
					SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE
					PER IL 1974 I LIMITI DI SPESA
					PER PRESTAZIONI
2818		LEGGE		177	27/05/1975 STRAORDINARIE.

					PROVVIDENZE A FAVORE DELLE
					IMPRESE CANTIERISTICHE
2819		LEGGE		189	27/05/1975 OPERANTI NEL PORTO DI ANCONA.

					PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE
					LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI
					DELLA SICILIA COLPITI DAL
2820		LEGGE		206	06/06/1975 TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.

					RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 8
2821		LEGGE		230	07/06/1975 AGOSTO 1972, N.464.

					STANZIAMENTI DI FONDI PER I
					FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE
2822		LEGGE		231	07/06/1975 MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.

| | | | RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1
| | | | DICEMBRE 1971, N.1101,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | RISTRUTTURAZIONE,
| | | | RIORGANIZZAZIONE E
| | | | CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E
2823| LEGGE | 228|07/06/1975| DELL'ARTIGIANATO TESSILI.

| | | | INCENTIVAZIONE
| | | | DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI
| | | | PRODUTTORI AGRICOLI NEL
| | | | SETTORE ZOOTECNICO E NORME
| | | | PER LA DETERMINAZIONE DEL
| | | | PREZZO DI VENDITA DEL LATTE
2824| LEGGE | 306|08/07/1975| ALLA PRODUZIONE.

| | | | DISPOSIZIONI RELATIVE AI
| | | | CANTIERI - OFFICINA DI
| | | | BORETTO E DI CAVANELLA
2825| LEGGE | 399|15/07/1975| D'ADIGE.

| | | | PROROGA DEGLI STANZIAMENTI
| | | | PREVISTI DALL'ARTICOLO 1
| | | | DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969,
| | | | N.750, CONCERNENTE I LAVORI
| | | | DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE
2826| LEGGE | 401|17/07/1975| PENDENTE DI PISA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15
| | | | MAGGIO 1975, N. 150,
| | | | CONCERNENTE PROVVIDENZE
| | | | SCOLASTICHE A FAVORE DI
| | | | INSEGNANTI ED ALUNNI
| LEGGE | 299|18/07/1975| PROVENIENTI DALL'ERITREA

| | | | INTEGRAZIONE DEI
| | | | FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA
2827| LEGGE | 328|22/07/1975| UNIVERSITARIA.

| | | | ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN
| | | | CONCESSIONE NELLE ZONE
2828| LEGGE | 359|25/07/1975| ALLUVIONATE.

| | | | PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO
| | | | 1968, N.294, CONCERNENTE LA
| | | | DETERMINAZIONE DEI PREMI
| | | | DOVUTI ALL'INAIL DAGLI
2829| LEGGE | 360|25/07/1975| ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI.

| | | | AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI
| | | | PER IL POTENZIAMENTO DEI
| | | | MEZZI DI REPRESSIONE DEL
2830| LEGGE | 406|29/07/1975| CONTRABBANDO.

| | | | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE
| | | | ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

2831	LEGGE	388	02/08/1975	NEL SETTORE DELLA PESCA.
				ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI - SOCIETA'
2832	LEGGE	394	04/08/1975	PER AZIONI.
				INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA'
2833	LEGGE	403	04/08/1975	ECONOMICHE E FINANZIARIE.
				FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, CON CARATTERE DI URGENZA, DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA - FIRENZE DELLA RETE
2834	LEGGE	409	05/08/1975	FERROVIARIA DELLO STATO.
				INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.
2835	LEGGE	410	05/08/1975	
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO
2836	LEGGE	411	05/08/1975	VALLE.
				PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL
2837	LEGGE	505	04/10/1975	NOVEMBRE - DICEMBRE 1972.
				NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO -
2838	LEGGE	506	04/10/1975	INFERIORE DEL PO.
				AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO - LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI

2839	LEGGE	521	04/10/1975	FIRENZE.
				NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA
2840	LEGGE	551	10/10/1975	UNIVERSITARIA.
				PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER
2841	LEGGE	523	10/10/1975	L'ARTIGIANATO.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.366, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA INTERESSATI ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA
2842	LEGGE	485	10/10/1975	DELL'AGOSTO - SETTEMBRE 1973
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.365, RECANTE PROVVIDENZE PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE AGRICOLO - ALIMENTARI NEL
2843	LEGGE	484	10/10/1975	SETTORE DEL POMODORO.
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI COSTITUITO PRESSO
2844	LEGGE	524	10/10/1975	LA CASSA MEDESIMA.
				CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE P.A.M.
2845	LEGGE	536	20/10/1975	PER IL QUADRIENNIO 1973 - 76.
				PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) PER IL QUINQUENNIO
2846	LEGGE	718	11/11/1975	1975 - 79.
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP)
2847	LEGGE	563	15/11/1975	PER GLI ANNI 1972 - 75.
				STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA.
2848	LEGGE	588	15/11/1975	

| | | | STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI
| | | | LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI
| | | | ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA
| | | | AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
| | | | STATO PER CONSENTIRE
| | | | L'ACCESSO IN BARI DELLA
2849| LEGGE | 610|15/11/1975| FERROVIA BARI - BARLETTA.

| | | | PROROGA DELLA LEGGE 26
| | | | GENNAIO 1973, N.13, RELATIVA
| | | | ALLA CONCESSIONE DI
| | | | CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE
| | | | SPESE DI LOTTA CONTRO LE
2850| LEGGE | 612|18/11/1975| COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.

| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA
2851| LEGGE | 611|18/11/1975| VITIVINICOLTURA.

| | | | REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI
| | | | IMPORTI CONTRATTUALI PER LE
| | | | COSTRUZIONI ESEGUITE IN
| | | | APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26
2852| LEGGE | 705|09/12/1975| GENNAIO 1963, N.47.

| | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | | INCHIESTA SULLE STRUTTURE,
| | | | SULLE CONDIZIONI E SUI
| | | | LIVELLI DEI TRATTAMENTI
2853| LEGGE | 625|11/12/1975| RETRIBUTIVI E NORMATIVI.

| | | | CONCESSIONE AL COMITATO
| | | | NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | | NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STATALE DI LIRE 440 MILIARDI
2854| LEGGE | 726|22/12/1975| PER IL QUADRIENNIO 1975 - 78.

| | | | PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL
2855| LEGGE | 699|23/12/1975| MIGLIATICO.

| | | | COSTRUZIONE DI IMPIANTI
2856| LEGGE | 781|27/12/1975| SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE
| | | | 1975, N.573, CONCERNENTE
| | | | INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI
| | | | ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961,
| | | | N.1470, E SUCCESSIVE
| | | | MODIFICAZIONI, PER
| | | | FINANZIAMENTI A FAVORE DI
| | | | PICCOLE E MEDIE IMPRESE
| | | | INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA'
2857| LEGGE | 4 |26/01/1976| ECONOMICHE E FINANZIARIE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE

			1975, N.604, CONCERNENTE
			ULTERIORI INTERVENTI
			STRAORDINARI A FAVORE DELLE
			POPOLAZIONI DELLA CITTA' DI
			NAPOLI E PROVINCIA
			INTERESSATE ALLA CRISI
			ECONOMICA CONSEGUENTE
			ALL'INFEZIONE COLERICA
2858	LEGGHE	10	05/02/1976 DELL'AGOSTO E SETTEMBRE

			PIANO PLURIENNALE DI
			FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA
2859	LEGGHE	50	06/03/1976 UNIVERSITARIA.

			DISPOSIZIONI PER
			L'AMMODERNAMENTO E IL
			POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA
2860	LEGGHE	86	16/03/1976 ALIFANA.

			ISTITUZIONE DEL COMITATO
			INTERMINISTERIALE PER
2861	LEGGHE	64	18/03/1976 L'EMIGRAZIONE (C.I.E.M.).

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO
			1976, N.9, CONCERNENTE
			INTERVENTI URGENTI IN FAVORE
			DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN
2862	LEGGHE	62	29/03/1976 PARTICOLARI CONDIZIONI.

			RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9
			GIUGNO 1964, N.615,23 GENNAIO
			1968, N.33 E 1 MARZO 1972,
			N.42, CONCERNENTI LA BONIFICA
			SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI
			DALLA TUBERCOLOSI E DALLA
			BRUCELLOSI E MODIFICHE AL
			DECRETO PRESIDENZIALE 8
2863	LEGGHE	124	31/03/1976 FEBBRAIO 1954, N.320.

			ULTERIORE FINANZIAMENTO PER
			PROVVIDENZE A FAVORE DELLE
			POPOLAZIONI DEI COMUNI IN
			PROVINCIA DI VITERBO COLPITE
			DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO
2864	LEGGHE	105	02/04/1976 1971.

			INTEGRAZIONE DEI
			FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI
			ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI
			EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI
			ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE
			24 LUGLIO 1962, N.1073 E
			ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13
			LUGLIO 1965, N. 874, NONCHE'
			ALL'ART. 10 DEL D.L. 5
			NOVEMBRE 1973, N. 658,

2865	LEGGI	204	08/04/1976	CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 868
2866	LEGGI	278	08/04/1976	NORME SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
2867	LEGGI	188	20/04/1976	ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA DELLA CORTE DEI CONTI.
2868	LEGGI	220	20/04/1976	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2869	LEGGI	190	26/04/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976, N.47, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE
2870	LEGGI	189	26/04/1976	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1976 E 1977.
2871	LEGGI	235	28/04/1976	PROROGA DEL CONTRIBUTO ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AIUTO AI RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA) PER IL TRIENNIO 1976 - 78.
2872	LEGGI	234	28/04/1976	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PER LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.
2873	LEGGI	237	28/04/1976	NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 30 MILIARDI PER LAVORI SU LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI SECONDA CLASSE.
				CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE

| | | | DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE
| | | | NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI
| | | | (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975
2874| LEGGE | 225|28/04/1976| - 77.

| | | | NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI
| | | | IMPORTI DI ISCRIZIONE
| | | | ALL'ALBO NAZIONALE DEI
2875| LEGGE | 191|28/04/1976| COSTRUTTORI.

| | | | COPERTURA FINANZIARIA DEI
| | | | DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA RECANTI
| | | | ANTICIPAZIONI DI BENEFICI
| | | | ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA
2876| LEGGE | 155|28/04/1976| PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

| | | | PROROGA DEI TERMINI DI CUI
| | | | ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974,
| | | | N.376, CONCERNENTE NORME A
| | | | FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI
| | | | DI PALERMO PUNTA RAISI E
2877| LEGGE | 255|29/04/1976| VENEZIA MARCO POLO.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2878| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICA DELLA TABELLA XVIII
| | | | ALLEGATA AL R.D. 30 SETTEMBRE
| | | | 1938, N. 1652, PER LA
| | | | CONFIGURAZIONE AUTONOMA
| | | | DELL'INSEGNAMENTO DELLA
| | | | PSICHIATRIA E DELLA
2879| LEGGE | 238|29/04/1976| NEUROLOGIA

| | | | INTERVENTO STRAORDINARIO NEL
| | | | MEZZOGIORNO PER IL
| | | | QUINQUENNIO 1976 - 80 - DA
2880| LEGGE | 183|02/05/1976| ABROGARE ART. 19, TERZO COMMA

| | | | DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI
| | | | IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27
| | | | DICEMBRE 1975, N.688,
| | | | CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI
2881| LEGGE | 256|30/04/1976| E PRESTITI.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
2882| LEGGE | 341|05/05/1976| SPERIMENTALE PER IL TABACCO.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE
| | | | PER L'ENERGIA ELETTRICA -
2883| LEGGE | 206|05/05/1976| ENEL.

| | | | PROVVEDIMENTI PER
| | | | L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE

2884	LEGG	325	05/05/1976	DI MONETE METALLICHE.

2885	LEGG	356	10/05/1976	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FINANZA REGIONALE.

2886	LEGG	344	10/05/1976	INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE.

2887	LEGG	261	10/05/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO.

2888	LEGG	379	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO "TRIENNALE DI MILANO".

2889	LEGG	378	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA".

2890	LEGG	348	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "LA BIENNALE DI VENEZIA".

2891	LEGG	421	19/05/1976	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.

2892	LEGG	350	24/05/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N.156, RECANTE PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO.

2893	LEGG	555	10/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976, N.406, CONCERNENTE CORSI STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE PARAMEDICO DELLA REGIONE CAMPANIA.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL

| | | | DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976,
| | | | N.516, RECANTE NORME URGENTI
| | | | PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA
| | | | NELLA REGIONE FRIULI -
| | | | VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA
| | | | DEL TERREMOTO DEL MAGGIO
2894 | LEGGE | 591 | 19/08/1976 | 1976.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976,
| | | | N.453, CONCERNENTE
| | | | FINANZIAMENTO DEGLI
| | | | INTERVENTI PER LA
| | | | COOPERAZIONE TECNICA CON I
2895 | LEGGE | 601 | 19/08/1976 | PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976,
| | | | N.520, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | STRAORDINARIE PER LA
| | | | COMMERCIALIZZAZIONE DEI
2896 | LEGGE | 641 | 19/08/1976 | DERIVATI DEL POMODORO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976,
| | | | N.470, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | SULLA RISCOSSIONE DELLA
| | | | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
| | | | PERSONE FISICHE PER LE RATE
| | | | DI LUGLIO, SETTEMBRE E
2897 | LEGGE | 569 | 19/08/1976 | NOVEMBRE 1976.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976,
| | | | N.476, RECANTE NORME IN
| | | | MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER
| | | | INTEGRARE LE MISURE GIA'
| | | | ADOTTATE AL FINE DI
| | | | ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E
| | | | GLI INTERVENTI EDILIZI NEI
| | | | COMUNI COLPITI DA SISMA DEL
2898 | LEGGE | 570 | 19/08/1976 | MAGGIO 1976

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
| | | | 11 DICEMBRE 1975, N.625,
| | | | ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA
| | | | SULLE STRUTTURE, SULLE
| | | | CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI
| | | | TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E
2899 | LEGGE | 642 | 26/08/1976 | NORMATIVI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL

				DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE
				1976, N.698, CONCERNENTE
				INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5
				DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976,
				N.183, IN ORDINE ALLA
				COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
2900		LEGGE		769 16/11/1976 PER IL MEZZOGIORNO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE
				1976, N.699, RECANTE
				DISPOSIZIONI SULLA
				CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI
				RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA
				VARIAZIONI DEL COSTO DELLA
2901		LEGGE		797 10/12/1976 VITA.

				ULTERIORE PROROGA DELLA
				DELEGA AL GOVERNO AD
				APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA
				TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI
				IMPORTAZIONE, PREVISTA DALLO
				ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1
				FEBBRAIO 1965, N. 13, E
				DELEGA AL GOVERNO AD
				APPORTARE MODIFICHE
				INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
				TESTO UNICO IN MATERIA
				DOGANALE APPROVATO CON D.P.R.
2902		LEGGE		847 14/12/1976 23 GENNAIO 1973, N. 43

				COPERTURA FINANZIARIA DEL
				DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
				REPUBBLICA RECANTE
				DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO
				ECONOMICO DEL PERSONALE NON
				INSEGNANTE DELLA SCUOLA
				MATERNA, PRIMARIA,
				SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE
				ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO
2903		LEGGE		856 18/12/1976 STATO.

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200		
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI		
2904		DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9	

				SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO
				DELLA CASA DELLO STUDENTE
2905		LEGGE		887 24/12/1976 DELL'UNIVERSITA' DI ROMA

				FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
2906		LEGGE		899 24/12/1976 ALL'UNIVERSITA' DI ROMA.

				RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA
				PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
				PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE

			POSIZIONI ASSICURATIVE DEI
			PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI
			DALLA ZONA B DELL'EX
			TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
			PER I PERIODI DI LAVORO
			POSTERIORI ALL'1 MAGGIO 1945,
			DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO
2907	LEGGE	14	24/01/1977 1965, N. 226

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE
			1976, N.781, CONCERNENTE
			ULTERIORE PROROGA
			DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19
			NOVEMBRE 1968, N.1187,
			RIGUARDANTE LA MATERIA
2908	LEGGE	6	24/01/1977 URBANISTICA.

			NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI
			E GLI ASSEGNI BIENNALI DI CUI
			AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL
			DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973,
			N.580, CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
2909	LEGGE	21	04/02/1977 NOVEMBRE 1973, N.766.

			MODIFICHE ALLA LEGGE 16
			OTTOBRE 1975, N.492, SUI
			FINANZIAMENTI PER INTERVENTI
			DI EDILIZIA RESIDENZIALE
2910	LEGGE	22	04/02/1977 PUBBLICA.

			NUOVE NORME SULLA
			RIPARTIZIONE DEI POSTI DI
			ASSISTENTE DI RUOLO E
			SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI
			ASSISTENTI INQUADRATI IN
			SOPRANNUMERO AI SENSI
			DELL'ART. 3 DEL D. L. 1°
			OTTOBRE 1973, N. 580,
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
			NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N.
2911	LEGGE	34	12/02/1977 766

			INTEGRAZIONE DEL
			FINANZIAMENTO PER LA
			COSTRUZIONE DI EDIFICI
			SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED
2912	LEGGE	50	23/02/1977 IN ADDIS ABEBA.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
			1976, N.868, CONCERNENTE
			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
			DALL'ARTICOLO 1 DEL
			DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976,
			N. 463, CONVERTITO NELLA
			LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557,

2913	LEGG	45		RECANTE NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI

2914	LEGG	47	26/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.876, CONCERNENTE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.

2915	LEGG	92	31/03/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N.13, CONCERNENTE PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE.

2916	LEGG	107	06/04/1977	RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL CARICO DI TETRAMETILE E TETRAETILE DI PIOMBO DELLA MOTONAVE "CAVTAT" DI BANDIERA JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.

2917	LEGG	137	13/04/1977	PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.

2918	LEGG	141	13/04/1977	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.

2919	LEGG	229	16/05/1977	ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 20.180 MILIONI NEL QUADRIENNIO 1974 - 77 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' EURODIF E DI LIRE 23.750 MILIONI NEL TRIENNIO 1976 - 78 PER ANTICIPAZIONI ALLA STESSA SOCIETA'

2920	LEGG	237	16/05/1977	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AD AVVALERSI DELL'IRVAM.

				NUOVO TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DI

2921	LEGG	239	23/05/1977	PROCEDURA PENALE.
				MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974, N.343, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI
2922	LEGG	282	27/05/1977	CULTO AL CLERO.
				AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10 MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI
2923	LEGG	331	07/06/1977	E A PRATI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N.115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI
2924	LEGG	295	07/06/1977	POSTALI.
				INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA'
2925	LEGG	357	16/06/1977	INDUSTRIALI.
				PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN
2926	LEGG	402	28/06/1977	PROVINCIA DI BOLZANO.
				PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA
2927	LEGG	403	01/07/1977	AGRICOLA NELLE REGIONI.
				MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA
2928	LEGG	413	22/07/1977	PUBBLICA.
				AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO

| | | | DELL'ACQUEDOTTO
2929| LEGGE | 545|01/08/1977| INTERREGIONALE DEL FIORA.

| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE
2930| LEGGE | 524|04/08/1977| VACANTI.

| | | | LIMITAZIONI GENERALI DI
| | | | VELOCITA' PER I VEICOLI A
2931| LEGGE | 631|08/08/1977| MOTORE.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2932| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA
| | | | MERCATO NAZIONALE
| | | | DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE
| | | | PER IL COMPLETAMENTO DELLA
2933| LEGGE | 630|08/08/1977| NUOVA SEDE.

| | | | INTERVENTI PER LE ZONE DEL
| | | | PIEMONTE COLPITE
| | | | DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO
2934| LEGGE | 639|08/08/1977| 1977.

| | | | NORME DI ADEGUAMENTO DELLE
| | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
| | | | DEGLI APPALTI DI LAVORI
| | | | PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA
2935| LEGGE | 584|08/08/1977| COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

| | | | CONTRIBUTO PER LA
| | | | PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
| | | | PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
| | | | DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER
2936| LEGGE | 609|08/08/1977| IL BIENNIO 1977 - 78.

| | | | NORME DI ATTUAZIONE DELLE
| | | | DIRETTIVE DELLE COMUNITA'
| | | | EUROPEE CONCERNENTI IL
| | | | RIAVVICINAMENTO DELLE
| | | | LEGISLAZIONI DEGLI STATI
| | | | MEMBRI RELATIVE
| | | | ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI
2937| LEGGE | 572|08/08/1977| AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE.

| | | | FINANZIAMENTO DEL FONDO
| | | | NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
2938| LEGGE | 565|08/08/1977| OSPEDALIERA.

| | | | MODIFICA DELLE NORME SUL
| | | | MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE
| | | | TRE FORZE ARMATE E DEGLI
| | | | UFFICIALI DEL CORPO DELLA
2939| LEGGE | 564|08/08/1977| GUARDIA DI FINANZA.

| | | |CORRESPONSIONE DI UNO
| | | |SPECIALE PREMIO AL PERSONALE
| | | |DEL CORPO DEGLI AGENTI DI
| | | |CUSTODIA RICHIAMATO
| | | |D'AUTORITA' NELL'ANNO 1977 IN
| | | |SERVIZIO TEMPORANEO PER
2940|LEGGE |548|08/08/1977|SPECIALI ESIGENZE.

| | | |AUMENTO, PER L'ANNO 1977,
| | | |DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE
| | | |IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE
| | | |PROVINCE DAL DECRETO DEL
| | | |PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2941|LEGGE |547|08/08/1977|26 OTTOBRE 1972, N.638.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977,
| | | |N.375, CONCERNENTE
| | | |CONFERIMENTO DI FONDI AL
2942|LEGGE |536|08/08/1977|MEDIOCREDITO CENTRALE.

| | | |CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI
| | | |RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO
| | | |DELLE NAZIONI UNITE
| | | |(UNITAR),PER IL QUINQUENNIO
2943|LEGGE |812|14/10/1977|1976 - 80.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE
| | | |1977, N.688 ,CONCERNENTE
| | | |PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | |DALL' ARTICOLO 228 DELLA
2944|LEGGE |804|31/10/1977|LEGGE 19 MAGGIO 1975, N.151 .

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE
| | | |1977, N.681 ,RECANTE
| | | |PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER
2945|LEGGE |803|31/10/1977|IL SETTORE VITIVINICOLO.

| | | |CONTRIBUTO PER LA
| | | |PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
| | | |FONDO INTERNAZIONALE PER LO
2946|LEGGE |884|03/12/1977|SVILUPPO AGRICOLO (FISA).

| | | |CONCESSIONE DI UN ASSEGNO
| | | |ANNUO PENSIONABILE E DI UN
| | | |ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI
| | | |DI RICERCA ED AI RICERCATORI
| | | |DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
2947|LEGGE |964|20/12/1977|SANITA' .

| | | |DISPOSIZIONI PER LA
| | | |FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
2948|LEGGE |951|22/12/1977|PREVISIONE DELLO STATO.

2949	LEGGE	938	23/12/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1977, N.797 , RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI POMODORO.
------	-------	-----	------------	---

2950	LEGGE	989	27/12/1977	PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N.1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA - PO.
------	-------	-----	------------	--

2951	LEGGE	940	27/12/1977	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 61, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA
------	-------	-----	------------	---

2952	LEGGE	2	03/01/1978	INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI UDINE.
------	-------	---	------------	--

2953	LEGGE	7	09/01/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO .
------	-------	---	------------	--

				COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.
--	--	--	--	--

			34, E SUCCESSIVE
			MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI,
			SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
			DEL PERSONALE DELL'AZIENDA
			AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2954	LEGGE	8	09/01/1978 STATO

			PROROGA DEL CONTRIBUTO
			ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
			FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
			ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI
2955	LEGGE	26	20/01/1978 COMUNI D'EUROPA (AICCE).

			INCREMENTO DI FONDI PER IL
2956	LEGGE	25	20/01/1978 CREDITO CINEMATOGRAFICO.

			PROROGA DEL TERMINE DI CUI
			ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE
			16 GIUGNO 1977, N.357,
			ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE
			D'INCHIESTA SULLA FUGA DI
			SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL
			10 LUGLIO 1976 NELLO
			STABILIMENTO ICMESA E SUI
			RISCHI POTENZIALI PER LA
			SALUTE E PER L'AMBIENTE
			DERIVANTI DA ATTIVITA'
2957	LEGGE	12	24/01/1978 INDUSTRIALI

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE
			1977, N.886 , CONCERNENTE IL
			TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
			DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE
			L'AUTORIZZAZIONE
			ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
			AMBULANTE. MODIFICHE ALLA
			LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398,
			CONCERNENTE IL COMMERCIO
2958	LEGGE	22	03/02/1978 AMBULANTE

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE
			1977, N.941 , RECANTE PROROGA
			PER GLI ASSESSORI REGIONALI
			DELL'AGRICOLTURA DELLA
			POTESTA' DI CUI ALL' ARTICOLO
			12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975,
2959	LEGGE	33	08/02/1978 N. 306 .

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO
			1978, N.10 ,CONCERNENTE
			SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
			DELLE RAPPRESENTANZE
			STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI

2960	LEGG	46	21/02/1978	GOVERNO UNIVERSITARIO.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1978, N.6 ,CONCERNENTE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA APPLICAZIONE DELLE PROVVIDENZE AGEVOLATIVE PER L'ESPORTAZIONE DI VINI VERSO
2961	LEGG	50	21/02/1978	PAESI TERZI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.9 , CONCERNENTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE
2962	LEGG	45	21/02/1978	AGEVOLATA DELLE PATATE.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.945 ,CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I
2963	LEGG	40	23/02/1978	PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.943 , RELATIVO ALLA DURATA DELL'INCARICO DI ISPETTORE DEI COSTI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTERIALE
2964	LEGG	39	23/02/1978	PREZZI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 974 , CONCERNENTE ESTENSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE IN ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1976 - 77 DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18
2965	LEGG	51	24/02/1978	LUGLIO 1975, N. 299
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.947 ,CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE

2966	LEGG	44	27/02/1978	DELLA LORO ATTIVITA' PRODUTTIVA.
2967	LEGG	75	22/03/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1978, N.15 ,CONCERNENTE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
2968	LEGG	96	30/03/1978	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.
2969	LEGG	123	11/04/1978	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 APRILE 1976, N.105 ,CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971.
2970	LEGG	158	27/04/1978	MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971, N.420, RELATIVA AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.
2971	LEGG	182	27/04/1978	CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO PER IL QUINQUENNIO 1977 - 81 E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507 .
2972	LEGG	141	28/04/1978	PROROGA DI ALCUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE RELATIVE NORME DI ESECUZIONE APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1977, N.783 .
				DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI

2973	LEGG	217	22/05/1978	SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE.

2974	LEGG	228	24/05/1978	ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO PICCOLE DERIVAZIONI.

2975	LEGG	230	25/05/1978	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTA'.

2976	LEGG	229	25/05/1978	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO.

2977	LEGG	221	26/05/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N.78 ,CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

2978	LEGG	339	02/06/1978	ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATOSI IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976.

2979	LEGG	308	03/06/1978	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

2980	LEGG	296	03/06/1978	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI.

2981	LEGG	306	08/06/1978	ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978,
			N.113 ,CONCERNENTE
			L'ACCELERAMENTO DELLE
			PROCEDURE PER LA CONCESSIONE
			DELLE AGEVOLAZIONI
			FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE
2982	LEGGE	272 10/06/1978	INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978,
			N.110 ,RECANTE PROVVEDIMENTI
			URGENTI PER LE SOCIETA' GIA'
			INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E
			NORME PER L'ATTUAZIONE E IL
			FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
			PER IL RIORDINAMENTO DELLE
2983	LEGGE	279 15/06/1978	SOCIETA' STESSE

			RIDETERMINAZIONE DEI
			CONTRIBUTI STATALI NELLE
			SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI
			BARI, CASSINO, CATANIA,
			FORLI', FROSINONE, LATINA,
			MELFI, MILANO, NUORO,
			PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E
			ROMA PER IL SERVIZIO DEI
			LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI
2984	LEGGE	370 05/07/1978	GIUDIZIARI.

			ASSUNZIONE A CARICO DELLO
			STATO DELLA META' DELLE SPESE
			PER IL FUNZIONAMENTO DEI
			COMITATI PROVINCIALI DEI
2985	LEGGE	371 05/07/1978	PREZZI.

			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI
			ALCUNE NORME DELL' ARTICOLO
			14 DEL DECRETOLEGGE 29
			DICEMBRE 1977, N.946,
			CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27
2986	LEGGE	416 21/07/1978	FEBBRAIO 1978, N.43.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978,
			N.225, CONCERNENTE: "MISURE
			URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE
			DELLA CALABRIA E DELLA
			SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI
			SISMICI DEL MARZO E
2987	LEGGE	394 27/07/1978	DELL'APRILE 1978".

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
--	--	--	--------------------------

| | | | DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978,
| | | | N.349 , CONCERNENTE LA
| | | | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
| | | | STRAORDINARI PER LA GESTIONE
| | | | DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN
| | | | PARADISO, D'ABRUZZO, DEL
| | | | CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA
2988| LEGGE | 466|04/08/1978| CALABRIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978,
| | | | N. 300 , CONCERNENTE
| | | | PROVVIDENZE PER LE ZONE
| | | | TERREMOTATE DEL FRIULI -
| | | | VENEZIA GIULIA E PROROGA
| | | | DELLA GESTIONE STRALCIO,
| | | | PREVISTA DALL'ART. 2, ULTIMO
| | | | COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18
| | | | SETTEMBRE 1976, N. 648,
| | | | CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
2989| LEGGE | 465|04/08/1978| OTTOBRE 1976, N. 730

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2990| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978,
| | | | N.350 ,RECANTE PROROGA DELLA
| | | | DURATA IN CARICA DELLE
| | | | COMMISSIONI REGIONALI E
| | | | PROVINCIALI PER
2991| LEGGE | 429|04/08/1978| L'ARTIGIANATO.

| | | | FINANZIAMENTO DEL FONDO
| | | | NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
| | | | OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977
2992| LEGGE | 461|04/08/1978| E 1978.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978,
| | | | N.353 ,CONCERNENTE NORME PER
| | | | IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
| | | | LAVORO, MEDIANTE LA RIDUZIONE
| | | | DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI
| | | | ENTI GESTORI
| | | | DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE
2993| LEGGE | 502|05/08/1978| MALATTIE.

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
| | | | ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI
2994| LEGGE | 501|05/08/1978| NAPOLI.

| | | | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 22 E

			32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO
			1961, N.469, CONCERNENTI LE
			COMMISSIONI GIUDICATRICI PER
			I CONCORSI A POSTI DI VIGILE
			E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO
			NAZIONALE DEI VIGILI DEL
			FUOCO, NONCHE' NORME PER LA
			TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI
			NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL
2995	LEGG	472	05/08/1978 FUOCO

			FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI
			LIRE 1.665 MILIARDI PER LO
			AMMODERNAMENTO ED IL
			POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL
			MATERIALE ROTABILE E DEGLI
			IMPIANTI DI SICUREZZA E
			SEGNALAMENTO DELLA AZIENDA
			AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
			STATO PER IL COMPLETAMENTO
			DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI
			GRANDE RIPARAZIONE
			PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO,
			E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE
			LA CAPACITA' OPERATIVA DELLA
2996	LEGG	503	18/08/1978 STESSA AZIENDA

			ULTERIORE INTEGRAZIONE DI
			SPESA PER LA COSTRUZIONE DI
2997	LEGG	780	24/11/1978 PONTI STABILI SUL FIUME PO.

			PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE
			NORME SULLA DISCIPLINA DEL
			CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
			DETERMINATO NEI SETTORI DEL
2998	LEGG	737	24/11/1978 COMMERCIO E DEL TURISMO.

			AUMENTO DELLE PAGHE DEI
			MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA
			DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO
			DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI
			DELLE ACCADEMIE MILITARI,
			DEGLI ALLIEVI CARABINIERI,
			ALLIEVI FINANZIERI, ALLIEVI
			GUARDIE DI PUBBLICA
			SICUREZZA, ALLIEVI AGENTI DI
			CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE
2999	LEGG	755	30/11/1978 FORESTALI

			GARANZIA DELLO STATO SULLE
			OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI
			PER IL CONSOLIDAMENTO DI
			PASSIVITA' A BREVE DELLE
3000	LEGG	825	05/12/1978 AZIENDE DEL GRUPPO.

			RINNOVAZIONE DELLA DELEGA DI
			CUI ALL' ARTICOLO 72 DELLA
			LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196 ,

			RECANTE NORME DI ATTUAZIONE
			DELLO STATUTO SPECIALE DELLA
3001	LEGGE	827	06/12/1978 VALLE D'AOSTA.

			COPERTURA FINANZIARIA DEL
			DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA CONCERNENTE LA
			NUOVA DISCIPLINA DELLE
			PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL
			PERSONALE
			DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
			DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE
3002	LEGGE	798	14/12/1978 MISURE DEI RELATIVI COMPENSI.

			CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL
			CENTRO SPERIMENTALE DI
			CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI
			MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
			TECNICI E PER COSTRUZIONE DI
3003	LEGGE	829	14/12/1978 NUOVI LOCALI.

			PROROGA DELLE DELEGHE AL
			GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14
			DICEMBRE 1976, N.847 ,IN
			MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI
			DI IMPORTAZIONE E DI
3004	LEGGE	838	21/12/1978 LEGISLAZIONE DOGANALE.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE
			1978, N.691 , CONCERNENTE IL
			RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE
			RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
			NEGLI ORGANI DI GOVERNO
3005	LEGGE	840	23/12/1978 UNIVERSITARIO.

			CONCESSIONE AL COMITATO
			NAZIONALE PER L'ENERGIA
			NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO
			STATALE DI LIRE 55 MILIARDI
3006	LEGGE	839	23/12/1978 PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.

			CONTRIBUTO ALL'ALTO
			COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
			UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)
3007	LEGGE	11	08/01/1979 PER IL TRIENNIO 1978 - 80.

			INTERVENTI PER ALCUNE ZONE
			DEL TERRITORIO NAZIONALE
			COLPITE DA CALAMITA'
3008	LEGGE	17	19/01/1979 NATURALI.

			ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA
			RICOSTRUZIONE DELLA LINEA
3009	LEGGE	33	25/01/1979 CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA.

			ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
			TRANSITORIA DEL CONSIGLIO

| | | | UNIVERSITARIO NAZIONALE,
| | | | NONCHE' NUOVE NORME SUI
| | | | CONCORSI PER POSTI DI
| | | | PROFESSORE UNIVERSITARIO DI
3010 | LEGGE | 31 | 07/02/1979 | RUOLO

| | | | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA
| | | | PER L'ESECUZIONE DI OPERE
| | | | PARAVALANGHE SULLE PENDICI
| | | | MONTANE NELLA ZONA DEL VALICO
| | | | DI CONFINE NAZIONALE IN
| | | | COMUNE DI BRENNERO IN
3011 | LEGGE | 43 | 07/02/1979 | PROVINCIA DI BOLZANO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE
| | | | 1978, N.813 ,CONTENENTE
| | | | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
| | | | TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME
| | | | INTESE A SODDISFARE IN VIA
| | | | PRIORITARIA I DEBITI
| | | | INDILAZIONABILI DEGLI ENTI
| | | | AUTOSTRADALI A PREVALENTE
| | | | CAPITALE PUBBLICO E DEI
| | | | CONSORZI PER LE AUTOSTRADE
3012 | LEGGE | 51 | 19/02/1979 | SICILIANE

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 4, PRIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
| | | | 1978, N.96 ,ISTITUTIVA DELLA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | | D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | | DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | | RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
| | | | SOCIO - ECONOMICA DI
| | | | TERRITORI DELLA VALLE DEL
| | | | BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
3013 | LEGGE | 78 | 19/03/1979 | DI GENNAIO 1968

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO AL CONSORZIO
3014 | LEGGE | 125 | 10/04/1979 | AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

| | | | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI
| | | | ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17
| | | | MAGGIO 1952, N.619 ,IN
| | | | MATERIA DI RISANAMENTO DEI
3015 | LEGGE | 126 | 10/04/1979 | RIONI "SASSI" DI MATERA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979,
| | | | N.151, CONCERNENTE
| | | | RIFINANZIAMENTO DEGLI
| | | | INTERVENTI URGENTI ED
| | | | INDISPENSABILI DA ATTUARE

3016 | LEGGE | | | | NEGLI AEROPORTI APERTI AL
| 299 | 27/07/1979 | TRAFFICO AEREO CIVILE.

3017 | LEGGE | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979,
| | | | | N.154, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | | URGENTI RELATIVE AL
| | | | | FINANZIAMENTO DELLA SPESA
| | | | | DEGLI ENTI LOCALI PER IL
3017 | LEGGE | 300 | 27/07/1979 | SERVIZIO SANITARIO.

3018 | LEGGE | | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979,
| | | | | N.210, RECANTE PROROGA DELLA
| | | | | SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO
| | | | | DELLA VACCINAZIONE
| | | | | ANTIVAIOLOSA, PREVISTA DALL'
| | | | | ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7
3018 | LEGGE | 356 | 08/08/1979 | GIUGNO 1977, N.323 .

3019 | LEGGE | | | | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979
| | | | | DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
| | | | | AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
3019 | LEGGE | 375 | 13/08/1979 | LAVORO.

3020 | LEGGE | | | | VALIDITA' DEGLI SCRUTINI E
| | | | | DEGLI ESAMI EFFETTUATI
| | | | | NELL'ANNO SCOLASTICO 1978 -
| | | | | 79 E AUTORIZZAZIONE AD
| | | | | ISTITUIRE UNA SESSIONE
| | | | | STRAORDINARIA NEI
| | | | | CONSERVATORI DI MUSICA E
| | | | | NELLE ACCADEMIE DI BELLE
3020 | LEGGE | 402 | 13/08/1979 | ARTI.

3021 | LEGGE | | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL
| | | | | SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO
| | | | | 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO
| | | | | CON DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | | DELLA REPUBBLICA 6 MARZO
| | | | | 1978, N.218 ,PER QUANTO
| | | | | RIGUARDA GLI ESPROPRI
| | | | | EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE
| | | | | DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO
3021 | LEGGE | 490 | 15/10/1979 | SIDERURGICO DI GIOIA TAURO

3022 | LEGGE | | | | RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI
| | | | | ALL' ARTICOLO 47, TERZO
| | | | | COMMA, DELLA LEGGE 23
| | | | | DICEMBRE 1978, N.833 ,PER
| | | | | L'EMANAZIONE DELLO STATO
| | | | | GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE
3022 | LEGGE | 510 | 22/10/1979 | UNITA' SANITARIE LOCALI.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE

			1979, N.434, CONCERNENTE LA
			PROROGA DEGLI INCARICHI
			ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE
			E NON DOCENTE E DELLE NOMINE
			DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI
			TECNICI E PROFESSIONALI E
			RECANTE DISPOSIZIONI
			PARTICOLARI PER GLI
			INSEGNANTI DI EDUCAZIONE
3023	LEGGE	566	08/11/1979 TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA

			ISTITUZIONE DI UNA
			COMMISSIONE PARLAMENTARE
			D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI
			VIA FANI, SUL SEQUESTRO E
			L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E
3024	LEGGE	597	23/11/1979 SUL TERRORISMO IN ITALIA.

			ULTERIORE PROROGA
			DELL'EFFICACIA DELLE NORME
			SULLA DISCIPLINA DEL
			CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
			DETERMINATO NEI SETTORI DEL
3025	LEGGE	598	26/11/1979 COMMERCIO E DEL TURISMO.

			PROROGA DELLE PRESTAZIONI
			ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
			PER I LAVORATORI AGRICOLI
			ISCRITTI NEGLI ELENCHI A
3026	LEGGE	669	24/12/1979 VALIDITA' PROROGATA.

			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
			DALL'ARTICOLO 4, PRIMO
			COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
			1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA
			COMMISSIONE PARLAMENTARE
			D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE
			DEGLI INTERVENTI PER LA
			RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
			SOCIO - ECONOMICA DI
			TERRITORI DELLA VALLE DEL
			BELICE COLPITE DAI TERREMOTI
			DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA
			DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N.
3027	LEGGE	670	24/12/1979 78

			FINANZIAMENTI PER IL
			COMPLETAMENTO DEI BACINI DI
			CARENAGGIO DI GENOVA E
			TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE
			DEL BACINO DI CARENAGGIO DI
3028	LEGGE	60	20/02/1980 NAPOLI.

			CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO
			NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
			(INFN) PER IL QUINQUENNIO
3029	LEGGE	72	13/03/1980 1979 - 83.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980,
			N.67, CONCERNENTE INTERVENTI
			IN FAVORE DEI PUBBLICI
			SERVIZI AUTOMOBILISTICI
3030	LEGGHE	177 16/05/1980	LOCALI.

			ISTITUZIONE DI UNA
			COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
			INCHIESTA SUL CASO SINDONA E
			SULLE RESPONSABILITA'
			POLITICHE ED AMMINISTRATIVE
			AD ESSO EVENTUALMENTE
3031	LEGGHE	204 22/05/1980	CONNESSE.

			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
			E CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN
			FAVORE DELL'ISTITUTO
3032	LEGGHE	238 22/05/1980	NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E
			LA RISTRUTTURAZIONE DI
			IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI
			RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E
			CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL
3033	LEGGHE	247 22/05/1980	PERSONALE.

			CONCORSO SPECIALE PER
			DIRETTORI DIDATTICI DELLE
			SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E
			DELLE LOCALITA' LADINE IN
3034	LEGGHE	234 23/05/1980	PROVINCIA DI BOLZANO.

			PROROGA DEGLI INCARICHI DEL
			PERSONALE DOCENTE E NON
			DOCENTE NELLE SCUOLE MATERNE,
			ELEMENTARI, SECONDARIE ED
			ARTISTICHE, NONCHE' DEGLI
			INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE
			SCUOLE SECONDARIE ED
3035	LEGGHE	226 23/05/1980	ARTISTICHE.

			ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA'
			EUROPEA DEL CARBONE E
			DELL'ACCIAIO DI ENTRATE
			SUPPLEMENTARI AL BILANCIO
3036	LEGGHE	282 24/06/1980	OPERATIVO PER IL 1978.

			PROVVEDIMENTI URGENTI PER
			L'ISTITUTO PER LA
			RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE -
3037	LEGGHE	281 26/06/1980	IRI, PER L'ANNO 1979.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980,

			N.152, CONCERNENTE IL
			DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
			CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL
			DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,
			N.616 , IN MATERIA DI OPERE
			IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI
			IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			OPERE IDRAULICHE DI
3038	LEGGE	298	07/07/1980 COMPETENZA REGIONALE

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			LA CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO PER IL
			COMPLETAMENTO DEL BACINO DI
			CARENAGGIO DEL PORTO DI
3039	LEGGE	326	08/07/1980 LIVORNO.

			PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
			PER IL POTENZIAMENTO E
			L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI
			DEL CORPO NAZIONALE DEI
3040	LEGGE	336	08/07/1980 VIGILI DEL FUOCO.

			RINNOVO DEL CONTRIBUTO
			ITALIANO AL FONDO DELLE
			NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE
			(UNEP),PER IL QUADRIENNIO
3041	LEGGE	408	18/07/1980 1979 - 82.

			EROGAZIONE A FAVORE DEL
			PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
			DELLE NAZIONI UNITE (PAM)
			DELLA RESIDUA QUOTA DI
			CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA
3042	LEGGE	409	18/07/1980 PER IL BIENNIO 1975 - 76.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1980,
			N.179, RECANTE IL TERMINE PER
			L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO
			DELL'INSTALLAZIONE DEI
			MISURATORI MECCANICI
			OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO
			QUANTITATIVO DEI PRODOTTI
3043	LEGGE	337	18/07/1980 PETROLIFERI.

			CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL
			FINANZIAMENTO DEL PIANO
			D'AZIONE PER LA TUTELA DEL
			MARE MEDITERRANEO
			DALL'INQUINAMENTO PER IL
3044	LEGGE	388	23/07/1980 BIENNIO 1979 - 80.

			NORME PROVVISORIE SULLA
			INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

		DI AREE EDIFICABILI NONCHE'
		MODIFICAZIONI DI TERMINI
		PREVISTI DALLE LEGGI 28
		GENNAIO 1977, N.10,5 AGOSTO
		1978, N.457 E 15 FEBBRAIO
3045	LEGGHE	385 29/07/1980 1980, N.25.

		CONCORSO DELLO STATO NELLE
		SPESE ELETTORALI DEI PARTITI
		POLITICI PER LE ELEZIONI PER
		IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I
3046	LEGGHE	422 08/08/1980 CONSIGLI REGIONALI.

		RIMOZIONE DEI PERICOLI
		DERIVANTI DAL CARICO DELLA
		MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI
		NAZIONALITA' GRECA, AFFONDATA
		NELLE ACQUE TERRITORIALI
3047	LEGGHE	431 08/08/1980 ITALIANE.

		ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI
		PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO
		1978, N.306, PER LA
		RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI
		DISTRUTTI, DANNEGGIATI O
		TRASFERITI PER EFFETTO DELLA
3048	LEGGHE	438 08/08/1980 CATASTROFE DEL VAJONT.

		CONVERSIONE IN LEGGE DEL
		DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980,
		N.268 , RECANTE PROROGA DEI
		CONTRATTI STIPULATI DALLE
		PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI
		SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO
		1977, N.285 ,E SUCCESSIVE
3049	LEGGHE	439 08/08/1980 MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

		ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA
		REGIONE AUTONOMA DELLA
		SARDEGNA PER L'AVVIO DEL
		RISANAMENTO DELLE IMPRESE
3050	LEGGHE	443 13/08/1980 CHIMICHE DEL TIRSO.

		NUOVI APPORTI AL CAPITALE
		SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE
		GESTIONI E PARTECIPAZIONI
		INDUSTRIALI - GEPI, SOCIETA'
3051	LEGGHE	442 13/08/1980 PER AZIONI.

		CONVERSIONE IN LEGGE, CON
		MODIFICAZIONI, DEL
		DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980,
		N.286 ,CONCERNENTE PROROGA
		DEL TERMINE CONCESSO AI
		DATORI DI LAVORO PER LA
		REGOLARIZZAZIONE DELLE

3052	LEGG	444	13/08/1980	POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

3053	LEGG	542	04/09/1980	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N.597 , ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

3054	LEGG	779	18/11/1980	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER L'ANNO 1979.

3055	LEGG	780	18/11/1980	PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981 DELLE FUNZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI OSIMO NONCHE' DELLA RELATIVA SEGRETERIA.

3056	LEGG	781	28/11/1980	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM PER L'ANNO 1979.

3057	LEGG	783	28/11/1980	INTERVENTI STRAORDINARI DELLO STATO IN FAVORE DELLE GESTIONI DI MALATTIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI.

3058	LEGG	849	10/12/1980	NORME PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI DIFESA DEI COMPENSORI AGRICOLI RETROSTANTI IL LITORALE FERRARESE.

3059	LEGG	846	10/12/1980	ULTERIORI INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN MARTINO E PER LA DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI LECCO.

				FINANZIAMENTO DEL TERZO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA, DEL DODICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE

| | | | ABITAZIONI E DEL SESTO
| | | | CENSIMENTO GENERALE DELLA
| | | | INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI
3060 | LEGGE | 864 | 18/12/1980 | SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO.

| | | | NUOVA ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI
| | | | STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI
| | | | E MEZZI AD USO MILITARE E
3061 | LEGGE | 865 | 18/12/1980 | SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 4, PRIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
| | | | 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | | D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | | DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | | RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
| | | | SOCIO - ECONOMICA DI
| | | | TERRITORI DELLA VALLE DEL
| | | | BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
| | | | DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA
| | | | DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N.
| | | | 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE
3062 | LEGGE | 890 | 22/12/1980 | 1979, N. 670

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI
| | | | ALL' ARTICOLO 17 DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978,
| | | | N.216, CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24
| | | | LUGLIO 1978, N.388, IN
| | | | MATERIA DI REVISIONE DELLE
| | | | CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
3063 | LEGGE | 893 | 30/12/1980 | DEGLI UFFICI FINANZIARI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI
| | | | ALL' ARTICOLO 36 DELLA LEGGE
| | | | 27 DICEMBRE 1977, N.968
| | | | ,RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE
| | | | CONCESSIONI DELLE RISERVE DI
3064 | LEGGE | 9 | 16/01/1981 | CACCIA.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | | IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI
| | | | RIFORMA FONDIARIA NEI
| | | | TERRITORI VALLIVI DEL
3065 | LEGGE | 14 | 03/02/1981 | MEZZANO.

| | | | PROROGA DEI CONTRATTI
| | | | STIPULATI DALLE PUBBLICHE
| | | | AMMINISTRAZIONI AI SENSI
| | | | DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977,
| | | | N.285 ,E SUCCESSIVE
| | | | MODIFICAZIONI ED
3066 | LEGGE | 21 | 06/02/1981 | INTEGRAZIONI.

3067						PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.
------	--	--	--	--	--	--

3068						FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIUNIONE DI MADRID SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE EUROPEA.
------	--	--	--	--	--	---

3069						COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO ED INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO.
------	--	--	--	--	--	--

3070						CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N.13 ,RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N.92 .
------	--	--	--	--	--	---

3071						CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N.24 ,RECANTE MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.
------	--	--	--	--	--	---

3072						CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.
------	--	--	--	--	--	--

3073						PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1980, N.204 ,RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.
------	--	--	--	--	--	--

						CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981, N.193 ,PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA
--	--	--	--	--	--	---

3074	LEGGE	329	26/06/1981	PESCA MARITTIMA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.209 , CONCERNENTE CONFERIMENTO AL FONDO DI
3075	LEGGE	345	01/07/1981	DOTAZIONE DELL'IRI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1981, N. 281, RECANTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE, ARTISTICHE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE NONCHE' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE
3076	LEGGE	392	24/07/1981	ALL'ESTERO
3077	LEGGE	423	01/08/1981	INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1981, N. 333 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE
3078	LEGGE	456	06/08/1981	1980.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1981, N. 414, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN ALCUNI SETTORI
3079	LEGGE	544	02/10/1981	DELL'ECONOMIA.
				INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TRATALIAS RESO INAGIBILE DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE
3080	LEGGE	568	06/10/1981	PRANU.
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL QUINQUENNIO 1981 - 85 ALLA UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI
3081	LEGGE	612	28/10/1981	INTERNAZIONALI.

			FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DI
			PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
			CONSIGLIO INTERNAZIONALE
3082	LEGGE	616	28/10/1981 DELLA CACCIA.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE
			1981, N. 545 , CONCERNENTE
			MISURE URGENTI NEL SETTORE
			DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
3083	LEGGE	691	01/12/1981 E DELL'ARTIGIANATO.

			CONFERIMENTO AL FONDO DI
			DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER
			LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
			- IRI PER IL TRIENNIO 1981 -
3084	LEGGE	750	18/12/1981 83.

			INTERVENTI IN FAVORE DEL
			DUOMO DI CEFALU' E DEL
			CASTELLO MEDIOEVALE DI
3085	LEGGE	762	19/12/1981 CASTELBUONO.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE
			1981, N. 622 , RECANTE
			STRAORDINARIA EROGAZIONE
			FINANZIARIA ALL'IRI PER
			FRONTEGGIARE GLI ONERI
			CONSEGUENTI ALLA NEGOZIAZIONE
			DI CONTRATTI INTERNAZIONALI
3086	LEGGE	766	22/12/1981 IN ALGERIA.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
			1981, N. 619 ,RECANTE
			DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
			SCADENZA DELLE CONCESSIONI
			IDROELETTRICHE STABILITO CON
			LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92 ,
			E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE
			31 GENNAIO 1981, N. 13,
			CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1
3087	LEGGE	765	22/12/1981 APRILE 1981, N. 106

			CONFERIMENTO AL FONDO DI
			DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE
			IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO
			1980 E PER IL TRIENNIO 1981 -
3088	LEGGE	782	26/12/1981 83.

			ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA'
			EUROPEA DEL CARBONE E
			DELL'ACCIAIO DI ENTRATE
			SUPPLEMENTARI AL BILANCIO

3089 | LEGGE | | | OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E
| 828 | 31/12/1981 | 1980.

| | | | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | | PREVISTO DALL' ARTICOLO 2
| | | | DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979,
| | | | N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | | INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA
| | | | FANI, SUL SEQUESTRO E
| | | | L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E
3090 | LEGGE | 1 | 06/01/1982 | SUL TERRORISMO IN ITALIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE
| | | | 1981, N. 646 , CONCERNENTE
| | | | DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
| | | | VALIDITA' DELLE NORME SULLA
| | | | FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI
3091 | LEGGE | 3 | 15/01/1982 | SOCIALI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE
| | | | 1981, N. 661 , CONCERNENTE
| | | | MODIFICAZIONE DELLA MISURA
| | | | DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO,
| | | | TARDIVO O INSUFFICIENTE
| | | | VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
3092 | LEGGE | 5 | 22/01/1982 | REDDITI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE
| | | | 1981, N. 681 , CONCERNENTE
| | | | PROROGA DELLE GESTIONI
| | | | COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI
3093 | LEGGE | 14 | 27/01/1982 | PUBBLICI SOPPRESSI.

| | | | MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI
| | | | DEL CODICE DELLA STRADA,
| | | | APPROVATO CON DECRETO DEL
| | | | PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| | | | 15 GIUGNO 1959, N. 393, E
| | | | SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
| | | | RIGUARDANTI I PESI E LE
| | | | MISURE DEI VEICOLI, NONCHE'
| | | | ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980,
3094 | LEGGE | 38 | 10/02/1982 | N. 815.

| | | | SOPPRESSIONE E MESSA IN
| | | | LIQUIDAZIONE DEL COMITATO
| | | | INTERMINISTERIALE PER LE
| | | | PROVVIDENZE AGLI STATALI
3095 | LEGGE | 49 | 23/02/1982 | (CIPS).

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO

| | | | STRAORDINARIO IN FAVORE
| | | | DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
3096 | LEGGE | 50 | 23/02/1982 | NUTRIZIONE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE
| | | | 1981, N. 789 , RECANTE
| | | | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | | DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.
| | | | 616 , ED AUTORIZZAZIONE DI
| | | | SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI
| | | | COMPETENZA STATALE E
3097 | LEGGE | 53 | 26/02/1982 | REGIONALE

| | | | COPERTURA FINANZIARIA DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA DI ATTUAZIONE
| | | | DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO
| | | | 1979 - 81 RELATIVO AI
| | | | DIPENDENTI DELL'AZIENDA
| | | | NAZIONALE AUTONOMA DELLE
| | | | STRADE E DISPOSIZIONI
| | | | RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE
| | | | E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
3098 | LEGGE | 65 | 04/03/1982 | DELL'AZIENDA MEDESIMA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | | 1981, N. 801 , CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI IN
| | | | MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
3099 | LEGGE | 62 | 05/03/1982 | DELL'INQUINAMENTO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE
| | | | 1981, N. 799 , RECANTE
| | | | PROROGA DEI TERMINI DI CUI
| | | | AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981,
| | | | N. 397 , CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26
| | | | SETTEMBRE 1981, N. 536,
| | | | CONCERNENTE INTERVENTI IN
| | | | FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA
| | | | SICILIA OCCIDENTALE COLPITE
| | | | DA EVENTI SISMICI.
| | | | MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
| | | | ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
| | | | LE ZONE TERREMOTATE DELLA
3100 | LEGGE | 60 | 05/03/1982 | VALLE DEL BELICE

| | | | CONCESSIONE AL COMITATO
| | | | NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | | NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO

| | | STATALE DI LIRE 2.890
| | | MILIARDI PER LE ATTIVITA' DEL
3101| LEGGE | 85 | 18/03/1982 | QUINQUENNIO 1980 - 1984.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO
| | | 1982, N. 4 , CONCERNENTE
| | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | DALL' ARTICOLO 8, ULTIMO
| | | COMMA, DELLA LEGGE 23
3102| LEGGE | 86 | 22/03/1982 | DICEMBRE 1980, N. 930 .

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
| | | 1982, N. 10 , RECANTE NORME
| | | PER L'ASSOLVIMENTO DELLE
| | | FUNZIONI OMOLOGATIVE DI
| | | COMPETENZA STATALE SVOLTE
3103| LEGGE | 97 | 23/03/1982 | DALL'ENPI E DALL'ANCC.

| | | NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI
3104| LEGGE | 128 | 31/03/1982 | DELLA QUALIFICA INIZIALE.

| | | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | PREVISTO DALL' ARTICOLO 2
| | | DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979,
| | | N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA
| | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA
| | | FANI, SUL SEQUESTRO E
| | | L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E
3105| LEGGE | 154 | 09/04/1982 | SUL TERRORISMO IN ITALIA.

| | | NUOVA ISTITUZIONE DI UNA
| | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | INCHIESTA E DI STUDIO SULLE
| | | COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD
| | | USO MILITARE E SUGLI
3106| LEGGE | 196 | 29/04/1982 | APPROVVIGIONAMENTI.

| | | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
| | | STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
| | | 1982 E BILANCIO PLURIENNALE
3107| LEGGE | 188 | 30/04/1982 | PER IL TRIENNIO 1982 - 84.

| | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI
| | | STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE
| | | ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI
3108| LEGGE | 266 | 20/05/1982 | 1981 E 1982.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982,
| | | N. 91 , CONCERNENTE PROROGA
| | | DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI
| | | ONERI SOCIALI PER I MESI DI

| | | FEBBRAIO E MARZO 1982 ED
3109| LEGGE | 267| 21/05/1982| ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI.

| | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
| | | 23 SETTEMBRE 1981, N. 527 ,
| | | PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | DELLA COMMISSIONE
| | | PARLAMENTARE DI INCHIESTA
3110| LEGGE | 342| 04/06/1982| SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

| | | FINANZIAMENTO DEL PIANO
| | | D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO
3111| LEGGE | 343| 08/06/1982| PER IL TRIENNIO 1981 - 83.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I
| | | SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE
| | | POPOLAZIONI DEL FRIULI -
| | | VENEZIA GIULIA COLPITE DAL
3112| LEGGE | 355| 10/06/1982| SISMA DELL'ANNO 1976.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982,
| | | N. 184 , CONCERNENTE MISURE
| | | URGENTI PER GARANTIRE
| | | L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
| | | DELLE POPOLAZIONI SERVITE
3113| LEGGE | 379| 25/06/1982| DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982,
| | | N. 256 , RECANTE
| | | PROVVEDIMENTI URGENTI IN
| | | FAVORE DELLE AZIENDE DEL
| | | SETTORE ALLUMINIO DEL GRUPPO
3114| LEGGE | 442| 16/07/1982| EFIM - MCS.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982,
| | | N. 272 CONCERNENTE PROROGA
| | | DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE
| | | NON DI RUOLO DELLE UNITA'
3115| LEGGE | 461| 19/07/1982| SANITARIE LOCALI.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O
| | | RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
| | | DA DESTINARE A SEDI DI
| | | ISTITUTI DI CULTURA E DI
3116| LEGGE | 473| 22/07/1982| SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982,
| | | N. 389 , CONCERNENTE DURATA
| | | DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO

3117|LEGGE |546|12/08/1982|NEL MEZZOGIORNO.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982,
| | | |N. 482 , RECANTE PROROGA DEL
| | | |TERMINE PER GLI INTERVENTI
| | | |DELLA GEPI AI SENSI DELLA
| | | |LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N.
| | | |784 , CONCERNENTE NORME PER
| | | |LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA
| | | |GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL
| | | |SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA

3118|LEGGE |684|27/09/1982|MEDESIMA LEGGE

| | | |ESTENSIONE AI PROFESSORI
| | | |INCARICATI NELL'ANNO 1979 -
| | | |80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
| | | |ALL'ART. 5, TERZO COMMA,
| | | |DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980,
| | | |N.28, CONCERNENTE
| | | |RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA

3119|LEGGE |724|06/10/1982|UNIVERSITARIA

| | | |PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | |DALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
| | | |29 APRILE 1982, N. 196 ,
| | | |ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE
| | | |PARLAMENTARE DI INCHIESTA E
| | | |DI STUDIO SULLE COMMESSE DI
| | | |ARMI E MEZZI AD USO MILITARE
3120|LEGGE |885|20/11/1982|E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

| | | |DISPOSIZIONI PER
| | | |L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | |DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | |DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3121|LEGGE |888|02/12/1982|L'ANNO FINANZIARIO 1982.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE
| | | |1982, N. 767 , CONCERNENTE
| | | |MODALITA' DI PAGAMENTO AI
| | | |COMUNI E ALLE PROVINCE DEI
| | | |CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI
3122|LEGGE |914|09/12/1982|ANNI 1981 E 1982.

| | | |PROROGA DELLE GESTIONI
| | | |COMMISSARIALI PER LA
| | | |REALIZZAZIONE DEL PIANO
| | | |STRAORDINARIO DI EDILIZIA
| | | |RESIDENZIALE NELL'AREA
3123|LEGGE |940|23/12/1982|METROPOLITANA DI NAPOLI.

| | | |DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE
| | | |1983 DEL TERMINE IN MATERIA
| | | |DI INDENNITA' DI

3124	LEGG	943	23/12/1982	ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA.

				DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE, NONCHE' DEL TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 845, RELATIVO AL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE IN MATERIA DI OPERE
3125	LEGG	945	28/12/1982	PUBBLICHE

				PARTECIPAZIONE DELL'ANAS A SOCIETA' AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE
3126	LEGG	966	28/12/1982	IN TERRITORIO ESTERO.

				FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE DI
3127	LEGG	971	31/12/1982	TARANTO.

				INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI
3128	LEGG	12	18/01/1983	GESTIONE PER IL CINEMA.

				PROROGA DEL TERMINE INDICATO NELL'ULTIMO COMMA DELLO ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25
3129	LEGG	24	07/02/1983	MARZO 1982, N. 94.

				PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO
3130	LEGG	74	10/03/1983	- CREMONA - PO.

				COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA LINEA "A" DELLA
3131	LEGG	86	26/03/1983	METROPOLITANA DI ROMA.

				PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER LE ZONE

3132 | LEGGE | 114 | 11/04/1983 | TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.

3133 | LEGGE | 116 | 14/04/1983 | NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983 E PER L'ABBINAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI NELLE REGIONI FRIULI - VENEZIA GIULIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA.

3134 | LEGGE | 133 | 28/04/1983 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1983 - 85.

3135 | LEGGE | 174 | 28/04/1983 | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PER GLI ANNI 1983, 1984 E 1985 LE LOTTERIE DI VIAREGGIO E DI VENEZIA.

3136 | LEGGE | 151 | 02/05/1983 | CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE FINANZIARIA TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI METANO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE ALGERINA.

3137 | LEGGE | 138 | 02/05/1983 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.

3138 | LEGGE | 164 | 04/05/1983 | PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980.

3139 | LEGGE | 189 | 10/05/1983 | PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO.

3140 | LEGGE | 522 | 01/10/1983 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983, N. 370 , CONCERNENTE PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL

| | | | DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO
| | | | 1981, N. 24 , CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16
| | | | APRILE 1981, N. 140, AI FINI
| | | | DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI
| | | | STATALI PER LO SVILUPPO
3141| LEGGE | 545| 11/10/1983| DELL'OCCUPAZIONE

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELLA SACE PER
3142| LEGGE | 644| 18/11/1983| L'ANNO 1983.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE
| | | | 1983, N. 568 , RECANTE
| | | | PROROGA DELLE GESTIONI
| | | | ESATTORIALI E DELLE
| | | | RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE
| | | | IMPOSTE DIRETTE NONCHE' DELLE
| | | | TESORERIE COMUNALI E
3143| LEGGE | 681| 09/12/1983| PROVINCIALI.

| | | | AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA
| | | | DEPOSITI E PRESTITI A
| | | | CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI
| | | | LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE
3144| LEGGE | 733| 23/12/1983| EUR.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE
| | | | 1983, N. 654 , CONCERNENTE
| | | | ESONERO DALLE SANZIONI PER I
| | | | VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA
| | | | SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI
| | | | FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO
| | | | IL 30 GENNAIO 1984 DA
| | | | CITTADINI ITALIANI EMIGRATI
3145| LEGGE | 7 | 28/01/1984| ALL'ESTERO

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA
| | | | CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO
3146| LEGGE | 9 | 31/01/1984| 1983.

| | | | CONFERIMENTI AI FONDI DI
| | | | DOTAZIONE DEGLI ENTI DI
| | | | GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI
3147| LEGGE | 22 | 27/02/1984| STATALI.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3148| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO

			1984, N. 8 , CONCERNENTE
			PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984
			DELLE TARIFFE E DELLE
			CONDIZIONI DI POLIZZA
			DELL'ASSICURAZIONE DELLA
			RESPONSABILITA' CIVILE
			DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
			DEI VEICOLI A MOTORE E DEI
			NATANTI STABILITE CON LA
			DELIBERA N. 3/1983 DEL
			COMITATO INTERMINISTERIALE
3149	LEGGE	43 28/03/1984	DEI PREZZI

			ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
			PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
			DELLA COMMISSIONE
			PARLAMENTARE D'INCHIESTA
3150	LEGGE	59 06/04/1984	SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3151			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			NORME PER IL CONFERIMENTO
			DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE
			NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA'
			E DEGLI ISTITUTI DI
3152	LEGGE	116 02/05/1984	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

			PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL
			FINANZIAMENTO DI PROGETTI
			FINALIZZATI AL RECUPERO, AL
			RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI
3153	LEGGE	229 12/06/1984	BENI CULTURALI.

			ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A
			140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE
			DI SPESA PER LA ESECUZIONE
			DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
			DELL'AUTOSTRADA ROMA -
			L'AQUILA - TERAMO NONCHE' PER
			IL PAGAMENTO DEI RELATIVI
3154	LEGGE	230 12/06/1984	ONERI DI CARATTERE GENERALE.

			RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE
			25 MAGGIO 1978, N. 230 ,
			RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO
			DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL
3155	LEGGE	227 12/06/1984	COLLE DI TODI.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984,
			N. 73 , RECANTE MISURE
			FINANZIARIE URGENTI PER IL
			COMUNE DI NAPOLI.
			CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI
			DEBITORIE DEL COMUNE DI
3156	LEGGE	226 12/06/1984	NAPOLI.

| | | | ASSUNZIONE A CARICO DELLO
| | | | STATO DEGLI INTERESSI PER LE
| | | | OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN
| | | | ATTUAZIONE DELLA DELIBERA
3157| LEGGE | 223|12/06/1984| CIPI DEL 5 MAGGIO 1983.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984,
| | | | N. 154 , CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEL TERMINE PER LA
| | | | PRESENTAZIONE DELLA
| | | | DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA
| | | | PARTE DELLE PERSONE FISICHE
| | | | NONCHE' DELLE SOCIETA' E
| | | | ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART.
| | | | 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE
| | | | 1973, N. 597, E SUCCESSIVE
3158| LEGGE | 270|29/06/1984| MODIFICAZIONI

| | | | INTERVENTI INTEGRATIVI IN
| | | | FAVORE DELLO SPETTACOLO
| | | | NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
3159| LEGGE | 311|13/07/1984| 1984.

| | | | INTERVENTI STRAORDINARI PER
| | | | L'EDILIZIA TEATRALE E
| | | | CINEMATOGRAFICA E PER
3160| LEGGE | 313|13/07/1984| L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.

| | | | FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
3161| LEGGE | 314|16/07/1984| PER IL 1984.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3162| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
| | | | DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI
| | | | 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE
| | | | 1978, N. 861, PER
| | | | L'ACQUISIZIONE DI NAVI
| | | | CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO
3163| LEGGE | 342|18/07/1984| IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3164| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | PROROGA DI TALUNE
| | | | DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
| | | | LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271,
| | | | RECANTE AUTORIZZAZIONE
| | | | ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE
| | | | STRAORDINARIO DA PARTE

3165	LEGGE	394	26/07/1984	DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.

3166	LEGGE	395	26/07/1984	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

3167	LEGGE	396	26/07/1984	PROROGA AL 30 GIUGNO 1984, CON MODIFICHE, DELLE LEGGI NUMERO 598, N. 599 E N. 600 DEL 14 AGOSTO 1982, IN MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE RIPARAZIONI NAVALI, PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO VETUSTO.

3168	LEGGE	432	06/08/1984	INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI.

3169	LEGGE	450	11/08/1984	MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI MONDIALI DI TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA E AMBIENTE - SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'UOMO" E DI VANCOUVER (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI E LE TELECOMUNICAZIONI"

3170	LEGGE	618	28/09/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984, N. 409 , RECANTE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

3171	LEGGE	664	12/10/1984	MISURE STRAORDINARIE PER LA CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA.

| | | | PROROGA DEL SISTEMA
| | | | MULTILATERALE DI SOVVENZIONI
| | | | AL CARBONE DA COKE ED AL COKE
| | | | DESTINATI ALLA SIDERURGIA
| | | | DELLA COMUNITA' EUROPEA PER
3172| LEGGE | 713|18/10/1984| IL QUINQUENNIO 1979 - 83.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI
| | | | STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE
| | | | ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO
3173| LEGGE | 702|19/10/1984| 1984.

| | | | INCREMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'IRI DA
| | | | DESTINARE ALLA CONCESSIONARIA
| | | | DEL SERVIZIO PUBBLICO
3174| LEGGE | 855|18/12/1984| RADIOTELEVISIVO.

| | | | INTERVENTI PER INFORMAZIONI
3175| LEGGE | 898|18/12/1984| COMMERCIALI.

| | | | ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA'
| | | | EUROPEA DEL CARBONE E
| | | | DELL'ACCIAIO DI ENTRATE
| | | | SUPPLEMENTARI AL BILANCIO
3176| LEGGE | 872|22/12/1984| OPERATIVO PER IL 1981.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DAL PRIMO COMMA DELL'
| | | | ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 28
3177| LEGGE | 7 |25/01/1985| LUGLIO 1984, N. 398 .

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE
| | | | 1984, N. 901 , CONCERNENTE
| | | | PROROGA DELLA VIGENZA DI
| | | | TALUNI TERMINI IN MATERIA DI
3178| LEGGE | 42 |01/03/1985| LAVORI PUBBLICI.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3179| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | PROROGA DEL SISTEMA
| | | | MULTILATERALE DI SOVVENZIONI
| | | | AL CARBONE DA COKE ED AL COKE
| | | | DESTINATI ALLA SIDERURGIA
| | | | DELLA COMUNITA' EUROPEA PER
3180| LEGGE | 54 |02/03/1985| IL TRIENNIO 1984 - 86.

| | | | UTILIZZAZIONE DELLE
| | | | DISPONIBILITA' RESIDUE SUL
| | | | FONDO INVESTIMENTI E
| | | | OCCUPAZIONE (FIO) NELL'AMBITO
| | | | DEL FONDO OCCORRENTE PER FAR

3181	LEGGE	110	09/03/1985	FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO PER L'ANNO 1984.

3182	LEGGE	95	19/03/1985	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI.

3183	LEGGE	295	12/06/1985	FINANZIAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE, NEL TRIENNIO 1984 - 86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985 - 88.

3184	LEGGE	397	02/08/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985, N. 223 , CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.

3185	LEGGE	441	08/08/1985	DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

3186	LEGGE	408	08/08/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 289 , CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI LIRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.

3187	LEGGE	418	08/08/1985	CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA.

3188	LEGGE	424	08/08/1985	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI GENNAIO E FEBBRAIO 1985.

				ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE

3189	LEGG	462	22/08/1985	OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO.
3190	LEGG	661	21/11/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1985, N. 479 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ENTE E.U.R..
3191	LEGG	750	20/12/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1985, N. 548 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AI COMITATI NAZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.
3192	LEGG	777	24/12/1985	DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3193	LEGG	779	24/12/1985	NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
3194	LEGG	768	24/12/1985	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.
3195	LEGG	5	08/01/1986	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'.
3196	LEGG	6	08/01/1986	PROROGA DEL TRATTAMENTO MASSIMO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DELLA COMPAGNIA DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO DI GENOVA.
3197	LEGG	4	15/01/1986	DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.
3198	LEGG	10	31/01/1986	PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.
3199	LEGG	38	26/02/1986	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' DI CONTINGENZA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | | 1985, N. 784 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI IN
| | | | MATERIA DI RAPPORTI
| | | | FINANZIARI CON LE COMUNITA'
3200| LEGGE | 43 | 28/02/1986 | EUROPEE .

| | | | DELEGA AL GOVERNO PER LA
| | | | EMANAZIONE DI NORME
| | | | CONCERNENTI L'AUMENTO O LA
| | | | RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI
| | | | FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI
| | | | PETROLIFERI CON RIFERIMENTO
| | | | ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO
| | | | DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI
3201| LEGGE | 73 | 25/03/1986 | TALI PRODOTTI .

| | | | ASSUNZIONE DI PERSONALE A
| | | | TERMINE NELLE AZIENDE DI
| | | | TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI
3202| LEGGE | 84 | 25/03/1986 | I SERVIZI AEROPORTUALI .

| | | | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
| | | | DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
| | | | ALLA ESPOSIZIONE
3203| LEGGE | 91 | 03/04/1986 | INTERNAZIONALE DI VANCOUVER .

| | | | PROROGA DELLA PERMANENZA
| | | | ALL'ESTERO DI PERSONALE IN
| | | | SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI
3204| LEGGE | 92 | 03/04/1986 | ITALIANI DI CULTURA .

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO
| | | | 1986, N. 24 , RECANTE
| | | | INTERVENTI URGENTI PER LA
| | | | MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA
| | | | DEL TERRITORIO NONCHE' DEL
| | | | PATRIMONIO ARTISTICO E
| | | | MONUMENTALE DELLA CITTA' DI
3205| LEGGE | 96 | 09/04/1986 | PALERMO .

| | | | PIANO STRAORDINARIO PER
3206| LEGGE | 113 | 11/04/1986 | L'OCCUPAZIONE GIOVANILE .

| | | | AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI
| | | | TURISTI STRANIERI
3207| LEGGE | 192 | 15/05/1986 | MOTORIZZATI .

| | | | CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO
| | | | ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
| | | | DELLA REPUBBLICA NELLA
3208| LEGGE | 200 | 22/05/1986 | GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986 .

| | | | FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE
| | | | OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI

3209	LEGG	316	18/06/1986	DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - IUGOSLAVO CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO.
3210	LEGG	440	31/07/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1986, N. 328, RECANTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.
3211	LEGG	492	08/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 345 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO.
3212	LEGG	493	08/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 346 , CONCERNENTE PROROGA DELL'ABBUONO TEMPORANEO DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 313 .
3213	LEGG	495	09/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986, N. 333, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.
3214	LEGG	581	25/09/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986, N. 404 , RECANTE DETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA DIFFERITO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE AL C.I.P.E. DEI PROGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGG FINANZIARIA 1986)
				FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO

3215 | LEGGE | | | | ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
| 592 | 26/09/1986 | DELLA REPUBBLICA.

3216 | LEGGE | | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | | DELLO STATO ITALIANO PER LA
| | | | | CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI
| | | | | STUDI EUROPEI INTITOLATA A
| | | | | LUIGI EINAUDI A FAVORE
| | | | | DELL'UNIVERSITA' CORNELL
| 658 | 11/10/1986 | NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

3217 | LEGGE | | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1986,
| | | | | N. 536 , RECANTE MISURE
| | | | | URGENTI PER LA REALIZZAZIONE
| | | | | DEL PROGRAMMA CONNESSO ALLA
| | | | | CELEBRAZIONE DI FIRENZE QUALE
| | | | | CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA
| 707 | 25/10/1986 | PER L'ANNO 1986.

3218 | LEGGE | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE
| | | | | 1986, N. 572 , CONCERNENTE
| | | | | PROROGA DEI POTERI
| | | | | STRAORDINARI DI CUI ALL'
| | | | | ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8
| | | | | MARZO 1985, N. 73 , RECANTE
| | | | | REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI
| | | | | INTEGRATI PLURISETTORIALI IN
| | | | | UNA O PIU' AREE
| | | | | SOTTOSVILUPPATE
| | | | | CARATTERIZZATE DA EMERGENZA
| | | | | ENDEMICA E DA ALTI TASSI DI
| 769 | 17/11/1986 | MORTALITA'

3219 | LEGGE | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE
| | | | | 1986, N. 588 , RECANTE
| | | | | PROROGA DI TERMINI IN MATERIA
| 789 | 28/11/1986 | DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI.

3220 | LEGGE | | | | INTERVENTI URGENTI PER GLI
| | | | | AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA
| 877 | 13/12/1986 | DI COMPETENZA STATALE.

3221 | LEGGE | | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE
| | | | | 1986, N. 671 , RECANTE
| | | | | ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN
| | | | | CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI
| | | | | LIRE PER IL QUARTO TRIMESTRE
| | | | | DEL 1986, A TITOLO DI
| | | | | ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
| | | | | GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
| 875 | 19/12/1986 | 1985 - 1989.

3222	LEGG	2911	22/12/1986	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987 - 89.

3223	LEGG	926	23/12/1986	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

3224	LEGG	20	07/02/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 834 , RECANTE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985 - 1986.

3225	LEGG	31	14/02/1987	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

3226	LEGG	37	14/02/1987	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CICLOMOTORI E LA CLASSIFICAZIONE DEI MOTOVEICOLI NONCHE' DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI MOTOCICLI

3227	LEGG	84	16/02/1987	INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO IN CRISI OCCUPAZIONALE.

3228	LEGG	113	16/03/1987	CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

3229	LEGG	417	09/10/1987	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.

			DISPOSIZIONI PER
			L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
			DELLO STATO E DEI BILANCI
			DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3230	LEGG	439	24/10/1987 L'ANNO FINANZIARIO 1987.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE
			1987, N. 365 , RECANTE
			MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE
			DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
			SU ALCUNI PRODOTTI
3231	LEGG	446	29/10/1987 PETROLIFERI.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE
			1987, N. 380 , RECANTE
			INTERVENTI URGENTI PER ROMA,
3232	LEGG	453	29/10/1987 CAPITALE DELLA REPUBBLICA.

			AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
			PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3233	LEGG	525	24/12/1987 L'ANNO FINANZIARIO 1988.

			INDIZIONE DELLA SECONDA
			CONFERENZA NAZIONALE
3234	LEGG	540	29/12/1987 DELL'EMIGRAZIONE.

			ORGANIZZAZIONE E
			FINANZIAMENTO DELLA
			PARTECIPAZIONE ITALIANA
			ALL'ESPOSIZIONE
			INTERNAZIONALE DI BRISBANE
			DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO
3235	LEGG	541	29/12/1987 LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA".

			DISPOSIZIONI PER IL
			DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO
			DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL
3236	LEGG	545	29/12/1987 COLLE DI TODI.

			PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL
			TERMINE STABILITO CON LA
			LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N.
			525 , PER L'ESERCIZIO
			PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3237	LEGG	45	26/02/1988 L'ANNO FINANZIARIO 1988.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988,
			N. 7 , RECANTE ASSEGNAZIONE
			ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
			IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987
			A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL

3238	LEGG	73	11/03/1988	CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.

3239	LEGG	79	11/03/1988	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1988 - 90.

3240	LEGG	159	20/05/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85 , RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER LE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 1987.

3241	LEGG	208	13/06/1988	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

3242	LEGG	229	20/06/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E ALL'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO.

3243	LEGG	275	15/07/1988	PROROGA DEL TERMINE PER IL FUNZIONAMENTO DI TALUNI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

3244	LEGG	309	19/07/1988	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

3245				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3246	LEGG	320	25/07/1988	SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.

				BORSE DI STUDIO PER GIOVANI

3247 | LEGGE | | LAUREATI E DIPLOMATI
| 326 | 01/08/1988 | RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO.

3248 | LEGGE | | DISPOSIZIONI PER
| | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
| 348 | 01/08/1988 | L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3249 | LEGGE | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988,
| | | N. 195 , RECANTE DISPOSIZIONI
| | | IN MATERIA DI SCRUTINI ED
| | | ESAMI PER ASSICURARE LA
| | | REGOLARE CONCLUSIONE DELLO
| 314 | 01/08/1988 | ANNO SCOLASTICO.

3250 | LEGGE | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988,
| | | N. 185 , RECANTE ASSEGNAZIONE
| | | ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
| | | L'ANNO 1988, A TITOLO DI
| | | ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
| | | GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
| 321 | 05/08/1988 | 1985 - 1989.

3251 | LEGGE | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988,
| | | N. 382 , RECANTE CONTRIBUTI
| | | ALLE UNIVERSITA' NON STATALI
| 456 | 29/10/1988 | PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3252 | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
| | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3253 | LEGGE | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE
| | | 1988, N. 412 , RECANTE
| | | ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI
| | | DI EMISSIONE E DI
| | | CIRCOLAZIONE DEI BUONI
| | | ORDINARI DEL TESORO PER
| 493 | 12/11/1988 | L'ANNO 1988.

3254 | LEGGE | | CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO
| | | SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E
| | | LA TRASFORMAZIONE FONDARIA
| 560 | 30/12/1988 | IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE
| | | 1988, N. 526 , RECANTE
| | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | DIFFERIMENTO AL 1 GENNAIO

			1990 DEL TERMINE DI ENTRATA
			IN FUNZIONE DEL SERVIZIO
			CENTRALE DELLA RISCOSSIONE
			DEI TRIBUTI, NONCHE' PER
			ASSICURARE LA RISCOSSIONE
			DELLE IMPOSTE DIRETTE
3255	LEGGE	44	10/02/1989 NELL'ANNO 1989

			PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER
			L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24
3256	LEGGE	81	27/02/1989 GIUGNO 1974, N. 268 .

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
			1988, N. 553 , RECANTE
			FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER
			LA PARTECIPAZIONE ITALIANA
			ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL
3257	LEGGE	64	01/03/1989 LIBRO DI FRANCOFORTE 1988.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989,
			N. 3 , RECANTE DISPOSIZIONI
			URGENTI IN MATERIA DI
			RAPPORTI FINANZIARI CON LE
3258	LEGGE	84	07/03/1989 COMUNITA' EUROPEE.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989,
			N. 4 , RECANTE MISURE URGENTI
			IN MATERIA DI ADEGUAMENTO
			DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI
3259	LEGGE	85	07/03/1989 PORTI.

			NORME GENERALI SULLA
			PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA
			AL PROCESSO NORMATIVO
			COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE
			DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
3260	LEGGE	86	09/03/1989 COMUNITARI.

			ISTITUZIONE DI UNA
			COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
			INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE
			DEGLI INTERVENTI PER LA
			RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
			DEI TERRITORI DELLA
			BASILICATA E DELLA CAMPANIA
			COLPITI DAI TERREMOTI DEL
			NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO
3261	LEGGE	128	07/04/1989 1981.

			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
			DI LIRE 3 MILIARDI PER L'ANNO
			1988 ALL'UNIVERSITA' DI
			BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE

| | | |DI MONETE CELEBRATIVE DEL IX
| | | |CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
3262|LEGGE |131|12/04/1989|DELL'UNIVERSITA'.

| | | |CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | |ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO
| | | |PER L'ETA' MODERNA E
| | | |CONTEMPORANEA PER IL
| | | |PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL
| | | |BICENTENARIO DELLA
3263|LEGGE |269|27/07/1989|RIVOLUZIONE FRANCESE.

| | | |CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
| | | |NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
| | | |(INFN) PER IL PIANO
| | | |QUINQUENNALE DI ATTIVITA'
3264|LEGGE |274|28/07/1989|1989 - 1993.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989,
| | | |N. 239 , RECANTE ASSEGNAZIONE
| | | |ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
3265|LEGGE |281|28/07/1989|L'ANNO 1989.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONE, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1989,
| | | |N. 240 , RECANTE NORME PER LA
| | | |DEFINIZIONE DEI PROFILI
| | | |PROFESSIONALI DEL PERSONALE
| | | |DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO
3266|LEGGE |287|04/08/1989|DELL'INTERNO.

| | | |PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER
3267|LEGGE |305|28/08/1989|LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

| | | |NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | |CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3268| | | |DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | |NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | |CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3269| | | |DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | |RIPIANAMENTO DEL DEFICIT
| | | |DELLA SECONDA CONFERENZA
3270|LEGGE |344|20/10/1989|NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

| | | |NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | |CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3271| | | |DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | |DISPOSIZIONI PER
| | | |L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | |DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | |DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3272|LEGGE |367|10/11/1989|L'ANNO FINANZIARIO 1989.

| | | |MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE
| | | |DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
| | | |SU ALCUNI PRODOTTI
3273|DECRETO LEGISLATIVO|372|17/11/1989|PETROLIFERI.

| | | |NORME CONCERNENTI IL
| | | |FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO
3274|LEGGE |387|30/11/1989|DELL'AMBIENTE.

| | | |CONFERIMENTO AI FONDI DI
| | | |DOTAZIONE DEGLI ENTI DI
| | | |GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI
3275|LEGGE |408|22/12/1989|STATALI PER IL 1988.

| | | |AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE
| | | |NEL 1990 LA "LOTTERIA DI
| | | |VIAREGGIO" E SANATORIA DEGLI
| | | |EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI
| | | |- LEGGE 1 DICEMBRE 1988, N.
| | | |515 , E 30 GENNAIO 1989, N.
3276|LEGGE |423|30/12/1989|26 .

| | | |PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | |DALL' ARTICOLO 2, COMMA
| | | |TERZO, DELLA LEGGE 17 MAGGIO
| | | |1988, N. 172 , PER
| | | |L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | |DELLA COMMISSIONE
| | | |PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
| | | |TERRORISMO IN ITALIA E SULLE
| | | |CAUSE DELLA MANCATA
| | | |INDIVIDUAZIONE DEI
3277|LEGGE |12 |31/01/1990|RESPONSABILI DELLE STRAGI

| | | |NORME CONCERNENTI LA
| | | |RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
| | | |OGGETTO DI SOSPENSIONE NEI
| | | |CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI
| | | |RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE
| | | |DA EVENTI SISMICI (UMBRIA,
| | | |ABRUZZO, MOLISE, LAZIO,
3278|LEGGE |18 |02/02/1990|CAMPANIA).

| | | |AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE
| | | |DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18
| | | |LUGLIO 1984, N. 342 , PER
| | | |L'ACQUISIZIONE DI NAVI
| | | |CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO
3279|LEGGE |51 |19/03/1990|IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

| | | |ISTITUZIONE DI UNA
| | | |COMMISSIONE TECNICA PER
| | | |L'ANALISI DEI MAGGIORI COSTI
| | | |GRAVANTI SULLE ESPORTAZIONI
3280|LEGGE |133|01/06/1990|ITALIANE.

| | | |RIFINANZIAMENTO DELLE NORME
| | | |RIGUARDANTI LO SVILUPPO

3281	LEGGE	235	02/08/1990	ECONOMICO DELLA ZONA DEL VAJONT.

3282	LEGGE	234	07/08/1990	SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.

3283	LEGGE	286	10/10/1990	DISPOSIZIONI PER L'ASSETAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990.

3284	LEGGE	318	05/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263 , CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.

3285	LEGGE	334	19/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262 , RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 1990

3286	LEGGE	345	22/11/1990	ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO PLURIENNALE.

3287	LEGGE	370	29/11/1990	CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA.

3288	LEGGE	402	22/12/1990	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA.

3289	LEGGE	432	29/12/1990	MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA.

3290	LEGGE	406	29/12/1990	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991 - 93.

3291	LEGGE	11	09/01/1991	FINANZIAMENTO DEL TREDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.

3292	LEGGE	4	12/01/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988 - 1990.

3293	LEGGE	34	30/01/1991	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE.

3294	LEGGE	31	30/01/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367 , RECANTE MISURE URGENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA ECCEZIONALE SICCAITA' VERIFICATE NELL'ANNATA AGRARIA 1989 - 1990.

3295	LEGGE	47	18/02/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 390, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI

3296	LEGGE	66	27/02/1991	NOMINA IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 1990 - 1991.

3297	LEGGE	99	18/03/1991	INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92".

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER

3298	LEGG	117	28/03/1991	L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

3299	LEGG	116	28/03/1991	CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO FLACCO.

3300	LEGG	106	28/03/1991	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

3301	LEGG	111	04/04/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, RECANTE NORME SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

3302	LEGG	193	20/06/1991	PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO.

3303	LEGG	194	20/06/1991	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI COMO.

3304	LEGG	201	10/07/1991	DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGG 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 (LEGG PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA).

3305	LEGG	214	19/07/1991	DIFFERIMENTO DEL REGIME PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.

3306	LEGG	315	02/10/1991	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE.

				DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3307| LEGGE | 366|18/11/1991| L'ANNO FINANZIARIO 1991.

| | | | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
| | | | 89/440/CEE IN MATERIA DI
| | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
| | | | DEGLI APPALTI DI LAVORI
3308| DECRETO LEGISLATIVO|406|19/12/1991| PUBBLICI.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3309| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | NORME PER IL FINANZIAMENTO
| | | | DEGLI ONERI RELATIVI AGLI
| | | | OPERATORI SOCIALI TRANSITATI
| | | | DALL'ENTE ITALIANO DI
| | | | SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI
3310| LEGGE | 436|31/12/1991| DELLO STATO E DELLE REGIONI.

| | | | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
| | | | 88/295/CEE IN TEMA DI
| | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
| | | | DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE
3311| DECRETO LEGISLATIVO|48 |15/01/1992| FORNITURE.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO PER IL PROGETTO
3312| LEGGE | 56 |20/01/1992| "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO".

| | | | MISURE URGENTI IN MATERIA DI
3313| LEGGE | 22 |20/01/1992| OCCUPAZIONE.

| | | | PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI
| | | | DISPOSIZIONI DI LEGGE
| | | | CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE
| | | | DEI TERRITORI DEL FRIULI
| | | | COLPITI DAL TERREMOTO DEL
3314| LEGGE | 34 |23/01/1992| 1976.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER
| | | | LA RISTRUTTURAZIONE
3315| LEGGE | 186|07/02/1992| DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE

| | | | CELEBRAZIONE DEL PRIMO
| | | | CENTENARIO DELL'INVENZIONE
3316| LEGGE | 156|14/02/1992| DELLA RADIO.

| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
| | | | FAVORE DELL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE PER LA STORIA DEL
| | | | MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN
3317| LEGGE | 203|17/02/1992| ITALIA CON SEDE A MILANO.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSETAMENTO DEL BILANCIO

			DELLO STATO E DEI BILANCI
			DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3318	LEGGE	419	23/10/1992 L'ANNO FINANZIARIO 1992

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE
			1992, N. 370, RECANTE
			DIFFERIMENTO DI TERMINI
			URGENTI PREVISTI DA
			DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
3319	LEGGE	428	05/11/1992 MATERIA DI LAVORO.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE
			1992, N. 423, RECANTE
			DISPOSIZIONI PER IL
			CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
			NELLE ACCADEMIE E NEI
			CONSERVATORI DI MUSICA PER
			L'ANNO SCOLASTICO 1992 -
3320	LEGGE	496	23/12/1992 1993.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE
			1992, N. 426, RECANTE
			INTERVENTI URGENTI NELLE
			REGIONI TOSCANA, PIEMONTE E
			SARDEGNA, COLPITE DA VIOLENTI
			NUBIFRAGI NEI MESI DI
			SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1992.
3321	LEGGE	497	23/12/1992

			RICOSTITUZIONE DELLA
			COMMISSIONE PARLAMENTARE
			D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN
			ITALIA E SULLE CAUSE DELLA
			MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI
			RESPONSABILI DELLE STRAGI, DI
			CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO
			1988, N. 172, E SUCCESSIVE
			MODIFICAZIONI.
3322	LEGGE	499	23/12/1992

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE
			1992, N. 485, RECANTE
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
			LA PARZIALE COPERTURA DEI
			DISAVANZI DELLE AZIENDE DI
			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
3323	LEGGE	32	17/02/1993

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO
			1993, N. 5, RECANTE
			DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
			PERSONALE DI ENTI PUBBLICI
			TRASFORMATI IN SOCIETA' PER

| | | | AZIONI, COMANDATO PRESSO
3324 | LEGGE | 62 | 17/03/1993 | AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993,
| | | | N. 108, RECANTE MISURE
| | | | URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE
| | | | ED IL FINANZIAMENTO DELLA
| | | | RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI
| | | | MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI
| | | | DELLA CONFERENZA SULLA
| | | | SICUREZZA E LA COOPERAZIONE
| | | | IN EUROPA (CSCE) PER IL
| | | | PERIODO DI PRESIDENZA
3325 | LEGGE | 184 | 12/06/1993 | ITALIANA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993,
| | | | N. 165, RECANTE MISURE
| | | | URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI
| | | | UFFIZI, IL CORRIDOIO
| | | | VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI
3326 | LEGGE | 218 | 09/07/1993 | GEORGOFILII IN FIRENZE.

| | | | MISURE URGENTI PER ASSICURARE
| | | | IL FUNZIONAMENTO DEL
3327 | LEGGE | 221 | 13/07/1993 | MINISTERO DELL'AMBIENTE.

| | | | DIFFERIMENTO DI TALUNI
| | | | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE
| | | | 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN
| | | | MATERIA DI AREE METROPOLITANE
| | | | E DI ISTITUZIONE DI NUOVE
3328 | LEGGE | 436 | 02/11/1993 | PROVINCE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE
| | | | 1993, N. 355, RECANTE
| | | | ATTUAZIONE DEL FERMO
| | | | TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE
3329 | LEGGE | 446 | 08/11/1993 | UNITA' DA PESCA PER IL 1993.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3330 | LEGGE | 445 | 09/11/1993 | L'ANNO FINANZIARIO 1993.

| | | | NORME CORRETTIVE DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993,
| | | | N. 40, RECANTE REVISIONE DEI
| | | | CONTROLLI DELLO STATO SUGLI
| | | | ATTI AMMINISTRATIVI DELLE
3331 | DECRETO LEGISLATIVO | 479 | 10/11/1993 | REGIONI.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | DI LIRE TRE MILIARDI PER

| | | | L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITA'
| | | | DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE
| | | | DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650
| | | | ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
3332| LEGGE | 500| 03/12/1993| DELL'ATENEO.

| | | | RIORDINAMENTO DELLE
| | | | COMPETENZE REGIONALI E
| | | | STATALI IN MATERIA AGRICOLA E
| | | | FORESTALE E ISTITUZIONE DEL
| | | | MINISTERO DELLE RISORSE
| | | | AGRICOLE, ALIMENTARI E
3333| LEGGE | 491| 04/12/1993| FORESTALI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE
| | | | 1993, N. 444, RECANTE MISURE
| | | | URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
| | | | RIASSETTO DEL SETTORE DELLE
3334| LEGGE | 531| 20/12/1993| TELECOMUNICAZIONI.

| | | | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
| | | | STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
| | | | 1994 E BILANCIO PLURIENNALE
3335| LEGGE | 539| 24/12/1993| PER IL TRIENNIO 1994 - 1996.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE
| | | | 1993, N. 465, RECANTE PROROGA
| | | | DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
3336| LEGGE | 21 | 14/01/1994| DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.

| | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | | D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | | DELLA POLITICA DI
| | | | COOPERAZIONE CON I PAESI IN
3337| LEGGE | 46 | 17/01/1994| VIA DI SVILUPPO.

| | | | FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA
| | | | DI INDAGINI SULL'AREA
| | | | ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DELLA
3338| LEGGE | 51 | 20/01/1994| MINERVA IN ROMA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE
| | | | 1993, N. 478, RECANTE PROROGA
| | | | DI TRATTAMENTI STRAORDINARI
3339| LEGGE | 56 | 26/01/1994| DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO
| | | | 1994, N. 42, RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI PER LO
| | | | SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

3340|LEGGE |68 |28/01/1994|POLITICHE DEL 27 MARZO 1994.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1994,
| | | |N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | |URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE
| | | |DELLA PRIMA FASE DELLA
| | | |PRESIDENZA ITALIANA DELLA
| | | |CONFERENZA SULLA SICUREZZA E
| | | |LA COOPERAZIONE IN EUROPA

3341|LEGGE |145|17/02/1994|(CSCE).

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO
| | | |1994, N. 17, RECANTE PROROGA
| | | |DEL COMANDO DEL PERSONALE
| | | |DEGLI ENTI PUBBLICI
| | | |TRASFORMATI IN SOCIETA' PER

3342|LEGGE |150|17/02/1994|AZIONI.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | |1993, N. 556, RECANTE
| | | |ORGANIZZAZIONE E
| | | |FINANZIAMENTO DELLA
| | | |PRESIDENZA ITALIANA DEL
| | | |GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU'
| | | |INDUSTRIALIZZATI E
| | | |DELL'INIZIATIVA CENTRO -
| | | |EUROPEA E DELLA CONFERENZA
| | | |SULLA SICUREZZA E LA

3343|LEGGE |126|22/02/1994|COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE)

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,
| | | |N. 310, RECANTE INTERVENTI
| | | |STRAORDINARI NELLA CITTA' DI
| | | |NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE
| | | |ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE

3344|LEGGE |426|27/06/1994|G7.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994,
| | | |N. 295, RECANTE ULTERIORE
| | | |DIFFERIMENTO DEL TERMINE
| | | |PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI
| | | |REGOLAMENTI CONCERNENTI LE
| | | |CATEGORIE DI DOCUMENTI DA

3345|LEGGE |445|15/07/1994|SOTTRARRE ALL'ACCESSO.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,
| | | |N. 304, RECANTE PROROGA DEL
| | | |TERMINE RELATIVO ALLE
| | | |COMPETENZE ATTRIBUITE AL

3346	LEGGE	456	22/07/1994	PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

3347	LEGGE	470	25/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CAMPAGNA LATTIERO - CASEARIA 1994 - 1995.

3348	LEGGE	504	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.

3349	LEGGE	554	23/09/1994	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.

3350	LEGGE	63	08/03/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

3351	LEGGE	93	22/03/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.

3352	LEGGE	102	05/04/1995	DISCIPLINA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 90, NON CONVERTITO IN LEGGE.

3353	LEGGE	153	24/04/1995	ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA

3354	LEGGE	169	15/05/1995	DEL 1995.
				ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL
3355	LEGGE	229	25/05/1995	MERCATO AGRICOLO (AIMA).
				NORME PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE
3356	LEGGE	231	25/05/1995	FEDERICO II DI SVEVIA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI
3357	LEGGE	216	02/06/1995	PUBBLICI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI MEZZI E TRASPORTI ECCEZIONALI, NONCHE' DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEL CONSORZIO DEL CANALE NAVIGABILE MILANO - CREMONA - PO E LA MANUTENZIONE STRADALE
3358	LEGGE	234	08/06/1995	DEL SETTORE APPENNINICO.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL
3359	LEGGE	235	21/06/1995	MEDITERRANEO DI BARI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995, N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER
3360	LEGGE	408	03/10/1995	L'ANNO 1995.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995,

| | | | N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO
| | | | DI TERMINI PREVISTI DA
| | | | DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
| | | | MATERIA DI ORDINAMENTI
3361| LEGGE | 436| 27/10/1995| FINANZIARI E CONTABILI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PER LA
| | | | CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | | INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | | DELLA POLITICA DI
| | | | COOPERAZIONE CON I PAESI IN
3362| LEGGE | 465| 06/11/1995| VIA DI SVILUPPO.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
| | | | 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER
| | | | L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | | DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
| | | | TERRORISMO IN ITALIA E SULLE
| | | | CAUSE DELLA MANCATA
| | | | INDIVIDUAZIONE DEI
3363| LEGGE | 538| 19/12/1995| RESPONSABILI DELLE STRAGI.

| | | | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
| | | | STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
| | | | 1996 E BILANCIO PLURIENNALE
3364| LEGGE | 551| 28/12/1995| PER IL TRIENNIO 1996 - 1998.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PER
| | | | L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN
| | | | MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE
| | | | PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO
| | | | URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI
3365| LEGGE | 73 | 22/02/1996| PROPRIETA' INTELLETTUALE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO
| | | | 1996, N. 13, RECANTE
| | | | INTERVENTI STRAORDINARI NELLE
| | | | CITTA' DI TORINO E FIRENZE
| | | | PER ESIGENZE CONNESSE ALLO
| | | | SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA
| | | | INTERGOVERNATIVA DEI PAESI
| | | | DELL'UNIONE EUROPEA E DEL
3366| LEGGE | 96 | 28/02/1996| CONSIGLIO EUROPEO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996,
| | | | N. 275, RECANTE MODALITA' PER
| | | | L'EROGAZIONE DI UNA
| | | | ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI
| | | | PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
| | | | ELETTORALI PER LE ELEZIONI
| | | | DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
3367| LEGGE | 369| 08/07/1996| DEL 21 APRILE 1996.

 | | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
 | | | | |MODIFICAZIONI, DEL
 | | | | |DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996,
 | | | | |N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO
 | | | | |DEL TERMINE DI APPLICAZIONE
 | | | | |STABILITO DALL'ARTICOLO 57,
 | | | | |COMMA 6, DEL DECRETO
 | | | | |LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993,
 | | | | |N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE
 | | | | |IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE
 | | | | |TEMPORANEA DI MANSIONI
 3368|LEGGE |365|11/07/1996|SUPERIORI.

 | | | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L.
 | | | | |11 GIUGNO 1996, N. 314,
 | | | | |RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
 | | | | |IN MATERIA DI AMMISSIONE DI
 | | | | |LAUREATI IN MEDICINA E
 | | | | |CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI
 3369|LEGGE |403|30/07/1996|SPECIALIZZAZIONE

 | | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
 | | | | |MODIFICAZIONI, DEL
 | | | | |DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997,
 | | | | |N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI
 | | | | |URGENTI PER ASSICURARE
 | | | | |L'OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO
 | | | | |UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL
 | | | | |CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
 3370|LEGGE |121|09/05/1997|SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
 =====

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni con L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha erroneamente disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le seguenti disposizioni:

"700 15 LEGGE 458 18/06/1939 CONVERSIONE..."

"1906 36 LEGGE 137 15/02/1963 MODIFICA..."

Allegato B

- art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- l'ultimo periodo dell'art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- art. 2, comma 1 quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
- Art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Art. 39 - vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005,- n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- le parole da " e relative contrattazioni collettive" fino alla fine del periodo dell'art. 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
- la lettera b) dell'art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495;
- le parole da "e del 50 per cento" fino alla fine del periodo del comma 5 dell'art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234
- art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

- Art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - art.4 comma 11 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;;
 - art. 3, comma 148 legge 24 dicembre 2007, n.244.
-